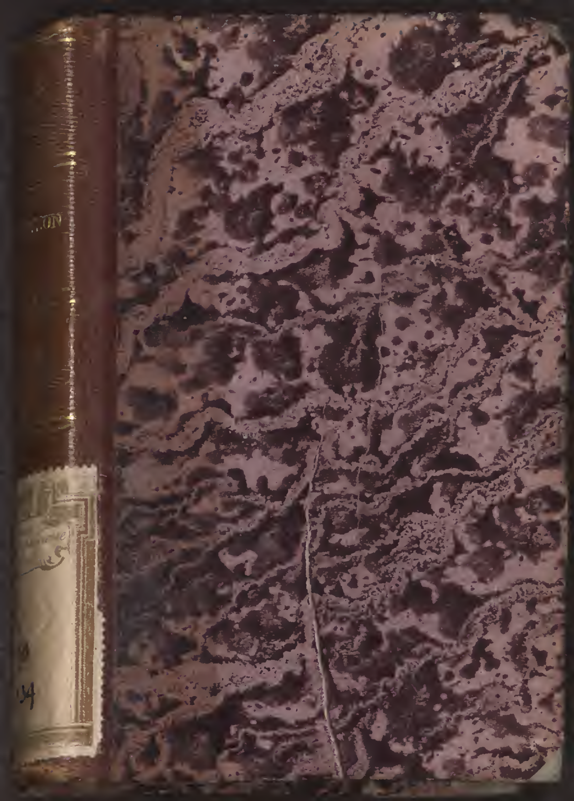


PICCOLA

BIBLIOTECA STORICA

STRANIERA.

TOMO SETTIMO.

STORIA

DEL REGNO

DELL' IMPERATORE

CARLO QUINTO

DI

GUGLIELMO ROBERTSON.



TOMO I.

MILANO

PRESSO LA SOCIETA' DEGLI ANNALI UNIVERSALI
DELLE SCIENZE E DELL'INDUSTRIA

Cont.ª dell'Agnello, N.° 963

1831.

Coi Tipi di Paolo Lampato.



****

VITA

DI

GUGLIELMO ROBERTSON

Il vivere in tempi in cui sia concesso di esercitare una piena efficacia negli interessi della propria patria contribuisce non poco affinchè lo storico possa poggiare a invidiata altezza nella sua arte. E per vero se dalla tua condizione sei ridotto a non avere la menoma parte nell'attività politica de' tuoi tempi; se non contemplasti mai davvicino le officine del potere e le armi che vi si foggiano, e quell'occulto contrasto di passioni parziali e di politiche mire, la cui mercè si agevola o si ritarda il moto delle vicende, di rado o non mai ti verrà concesso di delinearne il quadro, e compiuto trasmetterlo alla

posterità. Gli storici della Grecia e di Roma, e i più valenti delle moderne nazioni nel secolo XVI godettero di sì prezioso vantaggio, e le loro meditazioni accrescono d'importanza, a misura che le veggiamo afforzate e rischiarate dalla vita pratica. Ne sia d' esempio Machiavelli : con qual universalità di mire, terribile sì ma pur profonda, ei non contempla gli avvenimenti del suo paese? Egli giudicava con tanta rettitudine degli eventi politici, perchè sino a un certo punto aveva in sè tanto di capacità di dirigerli da sè stesso. Pur troppo coll'andar del tempo la professione delle lettere si segregò dalla vita pubblica. Il pensatore divenne allora un ente affatto diverso dell'operatore, e non si volle risguardarlo che come un ozioso privilegiato posto a risplendere fra i coetanei per la superiorità della ragione e l' acume della mente.

Quále onorato postò occupino nella letteratura europea Robertson, Hume e Gibbon è ormai universalmente noto. Non furono essi invero collocati nel grado più conveniente da poter dominare gli eventi; ma partecipando della grandezza di nazione più che dell' individuo, riuscirono bensì meno drammatici degli antichi, ma pieni di maggior filosofia. In molte parti Robertson è debole

e superficiale; come investigatore storico, per rispetto alla parte essenziale delle ricerche, pecca da più d' un lato: anche in Inghilterra ora si confessa quasi generalmente che abbonda di gravi errori segnatamente nelle cose di fatto. Egli però va ricco di quei pregi che a'nostri tempi, mercè del sopraccaricare la verità dei fatti di osservazioni ad essa estranee, vanno sempre più smarrendosi, e che pure danno tanta originalità agli antichi. Sobrietà nelle sentenze, sobrietà nei ritratti, sobrietà nell' erudizione e nell' eloquenza, sobrietà insomma in tutto e giudizio sono da raccomandarsi in un secolo, in cui l' istoria è troppo infrascata con vani ornamenti d' erudizione e d' eloquenza, nè più sa parlare col tuono semplice e grave, con la maestosa dignità che s' addice alla maestra della vita, alla giudicatrice dei principi, alla banditrice della verità.

Guglielmo Robertsón nacque nel 1721 a Borthwich nella Scozia. Suo padre ministro presbiteriano di quella parrocchia impiegò nell' educarlo tutti quei mezzi che gli concedeva lo scarso suo patrimonio. L' affidò da primo alle cure di Leslie di Dalkeith, uomo in allora assai riputato. Eletto nel 1783 ministro di una delle chiese d' Edimburgo volle che il giovine Guglielmo frequentasse

l'università, la quale poteva in allora vantare uomini di raro merito, e fra gli altri Hevenson. Giovanni Blaire condiscepolo di Robertson confessa andar debitore alle lezioni e ai consigli di quel valente maestro dell'amore che per tempo concepì allo studio, non che del frutto che ne ritrasse. La famiglia di Robertson conserva ancora gelosamente gli scartafacci dove stanno scritte le sue lezioni, sul cui frontispizio vedesi ripetuto il savio motto: *Vita sine litteris mors est;* non equivoco indizio dell' ardore con che egli attendeva a que' primi studj. Bramoso di correre la carriera ecclesiastica attese di buon ora a formarsi uno stile che non sentisse della barbarie e dell' enfasi esagerata che allora udivasi da tutti i pergami della Scozia. È ben vero che il buon gusto andava richiamando i suoi diritti, e che già si andava facendo qualche passo verso il meglio. A tal uopo si mise ad una traduzione delle Massime di Marco Aurelio, e stava già per darla alle stampe, allorchè un'altra traduzione anonima apparsa a Glascow lo distolse da quel pensiero. Dalla scelta di tal lavoro per suo primo saggio, parecchi dei contemporanei gli attribuirono una viva simpatia per la morale stoica. Bramando anche di porsi in grado di sostenere discussioni nelle assemblee del

clero, addestravasi ad improvvisare con alcuni de'suoi condiscepoli, trascegliendo quelli tra essi co' quali potesse lodevolmente gareggiare. Appena in età di vent'anni, compiuti i suoi studj, si vide fatto abile a predicare nell'assemblea presbiteriana di Dalkeith. Di lì a due anni venne eletto ministro nella piccola parrocchia di Gladsmuire Appena giunto colà perdè il padre e la madre contemporaneamente, i quali lasciavangli a suo carico un fratello e sei sorelle. Gli accolse tutti nella diroccata sua casa; allevò e collocò tutti alla meglio sempre con lo scarso profitto delle cento lire sterline che ritraeva da quel benefizio. Adempiuto che ebbe un obbligo sì sacro pensò a' proprii casi, e appagò un voto che altri doveri più pressanti gli avevano lasciato fino allora inesaudito, e sposò Maria Nisbet figlia di un ministro d'Edimburgo. Nel 1731 nacque un accidente propizio a far presagire quali sarebbero i suoi talenti. Il clero presbiteriano era diviso di pareri intorno ad un'importante questione. Trattavasi del diritto di patronato de'proprietarj, diritto in virtù del quale è devoluta ad essi la collazione di tutti i benefizj che si trovano nelle loro terre. Egli sostenne nell'assemblea generale la causa dei proprietarj con gran vigoria di ragiona-

mento. Troppo numeroso e potente era il partito opposto, perchè indur potesse il maggior numero ad aderire al suo parere, ma le menti furono da lui sì bene disposte che l' anno dopo ottenne quasi tutti i suffragj, e fece trionfare quella causa in perpetuo. Di lì a quattr'anni ottenne un'altra nobile palma col celebre discorso che recitò nella compagnia instituita per la propagazione della dottrina cristiana. Dopo aver francamente rimproverate agli oratori presbiteriani l' asprezza del dire e l'aridità dell'argomentare, si fa a dipingere lo stato, in cui trovavasi il mondo alla venuta di Gesù Cristo, e va enumerando tutti i beneficj onde il genere umano è debitore al Cristianesimo. È questo il solo saggio che ci rimane delle molte sue prediche, il quale può anche dirsi il preludio di quel che avrebbe fatto nella storia. Le sue grandi mire sparse per esso sono ben poco conformi collo spirito scettico e contegnoso che animava la letteratura istorica di quell' età: egli non faceva comparire il passato innanzi alla ragione dei tempi che correvano, se non per valersene a giudicarla dall' alto.

Lo zelo esemplare, con cui intendeva alle diverse incumbenze del suo ministero, non bastava all'attività di quella mente avida di

ogni sorta di cognizioni. Gli studj gravi che addomandava il nuovo suo stato non gli toglievano di coltivare le arti dell' immaginazione e del bello. Pare che da venti anni si fosse determinato di consacrare tutto il suo tempo alle lettere. Titubò a lungo sul genere di scrivere, a cui interamente applicarsi. Un pittore di Edimburgo, detto Allan Ramsay, era entrato in pensiero di fondare col titolo di *Società scelta* una compagnia, i cui membri si proporrebbero di svolgere fra essi questioni letterarie e filosofiche, qual mezzo più proficuo per esercitarsi nell' arte della parola. Robertson fu uno dei fondatori di quell'Accademia, la quale non ebbe che sei o sette anni di durata. Di qui ebbe origine la *Rassegna di Edimburgo*, giornale letterario che annoverò fra i suoi compilatori Blair e Smith. Quel tuono di sdegnosa severità, che il n. A. fe' trapelare dai primi scritti, attrasse a sè ed a'suoi colleghi numerosi avversarj, e tra questi Moffat. Avevano costoro parlato dei suoi sermoni in un modo sì oltraggioso, ch'egli risolvette di subito vendicarsene. Replicò con un *esame della rassegna*, e la giustizia della sua difesa unita all' amarezza dei suoi frizzi nocque presso al pubblico sì fattamente al giornale, ch' esso non comparve se non dopo un'in-

terruzione di parecchi anni. Un sì infausto principio lo distolse per sempre dalla polemica. Attese allora con maggior metodo a porre in ordine la moltitudine degli atti e dei documenti ch' egli aveva raccolti per la storia di Scozia, tema che doveva avere per lui tutta l'attrattiva, e perchè era l'istoria del suo paese natio, e perchè due grandi avvenimenti gli somministravano il pretesto a dare sfogo ad alcuni parziali risentimenti: l'introduzione cioè della *Riforma* nella Scozia, e la catastrofe che precipitò dal trono l'infelice Maria Stuarda. Siffatti motivi, sì l'uno che l'altro erano sgraziatamente di tal natura da prestarsi alle preoccupazioni e alle passioni atte a far traviare lo storico. Ognuno già comprenderà come il primo importar dovesse grandemente ad un ministro presbiteriano, ad un fautore zelante della riforma; perciò non senza fondamento, vien egli accagionato di un' aperta parzialità nel racconto che fa di quella terribile catastrofe, e nella scelta delle autorità alle quali di preferenza si attiene. L'origine, i progressi, l'introduzione della riforma in Iscozia sono fatti ch' egli imprende a svolgere in tutta la loro ampiezza. Gli eccessi dei novatori per distruggere la religione stabilita non possono in verun modo giustificarsi, ma scusabili

comparivano agli occhi suoi per l'unica ragione ch'egli credeva indispensabile al suo paese quel mutamento. Le sue guide principali sono i due annalisti Giovanni Knox e Giorgio Bucanano: primi ambedue fra i più ardenti riformatori, ambedue autori interessati nelle disastrose scene che descrivono, ambedue infine riconosciuti come scrittori esagerati anche da David Hume, il cui giudizio su tal punto può a tutt' altro attribuirsi che ad un principio religioso. Quindi ne sarà permesso di non prestare in ciò una cieca fede ai racconti dello storico. Fiorendo la pace del secolo XVIII ognun sa come l' impresa arditissima del principe Edoardo fe' sollevare una parte della Scozia. Nel suo pieno convincimento di fede, Robertson, sebbene addetto al ministero ecclesiastico, si credette in dovere di recarsi a combattere per la casa regnante. Abbandonò pertanto Edimburgo, e corse ad arrolarsi nell'esercito reale. Ma il tentativo del principe Edoardo era già riuscito infruttuoso prima che il n. A. avesse appreso ad addestrarsi nella milizia. Di qui comprendasi come egli potesse imparzialmente giudicare di cotal rivolgimento. Non così però per quel che spetta al regno di Maria Stuarda. Da questa parte i riguardi parziali non mettono veruna restrizione ai

suoi doveri come storico. Una regina giovine, amabile, che alle grazie dell'avvenenza tutte accoppia le qualità di un' anima coraggiosa e le doti di una mente culta; che senza guida, in età di anni diciotto, e nei più burrascosi trambusti sottentra al governo di un paese poco innoltrato nella civiltà, e in sì faticoso carico rimane pur troppo vittima e della propria inesperienza e di alcuni errori giovanili, ma vittima singolarmente della crudele gelosia di una regina sua parente, sua alleata, tra le cui braccia era corsa a ricovrarsi, la cui fiducia le viene fatta scontare con la più ignominiosa morte dopo una prigionia di anni diciannove, come mai non doveva destare in chi narrava un'iliade di tanti mali fino allora senza esempio, un affetto di dolore e di sdegno? Cotale affetto Robertson lo trasfonde ne'lettori con tutto il vigore di un'anima commossa dalla sventura e indignata da tanta iniquità. Nondimeno nell'esame delle due sì gravi questioni dell' uccisione del re Enrico, e dell'autenticità delle lettere di Maria a Batuello non che interamente giustificare la sventurata regina da tutti i rimproveri che le avvelenarono la vita e che ne perseguitarono la memoria, egli persistè per tutti i 28 anni che trascorsero dalla prima edizione fino all'ultima del

1787 nella sfavorevole opinione ammessa fin dal principio, non ostante che lui vivente, gli scritti di Tytler, di Gilberto Stewart e di Whitaker avessero offerte le due accennate questioni nell'aspetto il più favorevole all'innocenza di Maria. Prevalse pur troppo a lungo l' opinione contraria, e solo dopo la morte di Robertson nuovi apologisti di Maria giunsero a scoprire e a pubblicare irrefragabili documenti atti a distruggere le odiose accuse che un odio accanito sforzavasi di accreditare contro quell'infelice. Tra questi basti il rammentare Cobbet nella storia della Riforma, e Lingard in quella d' Inghilterra, due opere scritte con purezza di stile e con vera imparzialità, e tanto saggiamentè pensate, quanto accuratamente condotte. Per ciò poi che concerne gli Stuardi si espongono da quest'ultimo certi fatti del tutto sconosciuti, alcune mire al tutto nuove, e varie spiegazioni fondate sopra allegati autentici, de'quali fino ad ora non erasi fatto uso; particolarità tutte che ci mettono necessariamente in diffidenza rispetto alle opere per altri pregi giustamente celebrate degli Hume e degli Smollet, sia pei riguardi che li distolsero dal dire la verità, sia per la parzialità onde potessero per avventura cader in sospetto, mercè del confronto de'nuovi schiarimenti. Una

prova però del candore dello storico e della gioja che avrebbe avuto di vedersi disingannato l'abbiamo nei vivissimi omaggi di stima e di amicizia impartiti a Tytler, allorquando questi si pose alla difesa di Maria. Collocò esso nella sua biblioteca un quadro rappresentante quella principessa sventurata col ritratto dello storico da un lato e quello del difensore dall'altro. Ad ogni modo Robertson fu il primo che deplorando l' infortunio di Maria ardisse dipingere Elisabetta come il flagello della Scozia, e altamente rimprovera l' assassinio della rivale. Un linguaggio nuovo per l' Inghilterra, la sua qualità di scozzese e di ministro di una religione disgiunta dalla chiesa angelicana fece temere ai suoi amici che la storia di Scozia troverebbe in Londra lettori malamente disposti e giudici preoccupati: ma ogni timore svanì innanzi al merito reale dell'opera. Fin verso la metà del secolo XVIII nessun scrittore aveva in Inghilterra raggiunto, non che accostato quel gran carattere della composizione istorica, di cui l'antichità ci lasciò modelli sì maravigliosi. Il dottor Samuele Johnson, accusando la sterilità dell' Inghilterra nel produrre sommi istorici, concedeva il primo posto al dottor Knoller autore di un' istoria de'Turchi, in cui non ci vien fatto di rin-

tracciare neppure una particolarità ingenua o vera, nulla che sia locale e pittoresco, ma solo frasi vaghe e pompose. Quale non doveva pertanto essere lo stupore dei contemporanei al meditare qualche nuovo lavoro di Hume, di Robertson e Gibbon? L'apparire dell'istoria di Scozia destò una vera meraviglia: gli statisti, i letterati, e fra questi gli scrittori, il cui suffragio era di maggior autorità, David Hume, Gibbon, lord Lyttelton, Orazio Walpole, e perfino il severo Warburton che allora teneva lo scettro della critica, si unirono tutti per tributare sinceri omaggi all'autore (1). Da quel momento la sua fortuna parve cambiar di aspetto. In quest'anno stesso fu fatto ministro della chiesa di lady Yester in Edimburgo; poco stante cappellano ordinario del Re per la Scozia; nel 1762 capo dell'università degli studj in Edimburgo, e nel 1764 ebbe la carica d'Istoriografo del Re per la Scozia, carica che non era stata mai più conferita dopo la morte di Crawfurd. Fu questa allora ripristinata a suo riguardo con uno stipendio di 200 lire sterline. Gli emolumenti che ritraeva da quell'impiego congiunti al profitto delle edizioni dell'opera che si andavano moltiplicando, il fecero finalmente uscire dalle angustie che l'avevano tenuto fin allora assediato, e gli

procacciarono una rendita così considerevole, quale prima di lui aveva mai fruito nessun ministro presbiteriano scozzese. Le sue cose correvano sì prosperamente, quando lord Bute, scozzese pur esso, e il primo ministro di Giorgio III gli propose a nome del re di scrivere la storia d' Inghilterra, offrendogli pure di mettere a sua disposizione gli archivj del governo. Lord Chesterfield lo pressava istantemente a decidersi pel sì, ma il timore di mettersi per tal guisa in lizza con Hume, l'aver poco dopo rinunciato al ministero lord Bute, e la poca speranza che aveva di trovare gli stessi soccorsi e l'istessa benevolenza nel successore gli fecero rifiutare quella proposta. Trascelse invece per tema di un'altra sua scrittura la storia di Carlo V, non ostante che vi fosse rimosso da David Hume. Questo nuovo insigne lavoro vide la luce nel 1769. Omettendo tutti i fatti che in quell' epoca ebbero un influsso locale o momentaneo, Robertson sta pago a descrivere i grandi casi dei quali tutta Europa sentì gli effetti, e che impressero un nuovo impulso alle leggi, all'amministrazione, al commercio; e siffatto disegno ch' egli abbozza con maravigliosa precisione è poi da lui colorito con tanta aggiustatezza di mire, e con una solidità di raziocinio tale, che per dirlo perfetto, solo gli mancano calore e brio.

Il primo libro delle istorie fiorentine basterebbe a immortalare il nome di Machiavelli, se l' essere stato il primo a stendere in Europa una storia concepita e ordita sopra una tela più vasta, in uno stile nobile ed elegante nol rendesse già degno di sedere tra i primi storici moderni. È desso un quadro di storia generale abbozzato da una mente vasta e vigorosa, e che in breve racchiude l'istoria dell' Italia, ed anche quella dell'Impero durante un periodo di dieci secoli dall'invasione dei popoli del Settentrione sullo scorcio del secolo XIV, fino al cominciare del quindicesimo. Le successive innondazioni dei barbari, la caduta dell' impero romano, il regno dei Goti in Italia, l'origine e i progressi della podestà de'papi, la nuova forma dell'impero in Alemagna, il sorgere dei diversi stati d' Italia, le contese de' papi e degli imperatori, de'Guelfi e de'Ghibellini, degli Orsini e dei Colonnesi; la traslazione della sede pontificia in Avignone e il suo ritorno in Roma; i concilj, gli scismi, infine tutti gli avvenimenti importanti, e tutte le mutazioni delle quali l' Italia fu il teatro in sì lungo spazio di tempo si veggono qui rapidamente chiamate a rigoroso esame. Calcando le orme di quell'immortale italiano volle Robertson far precedere al gran quadro

un' introduzione che forma il preludio dell' opera e n'è incontrastabilmente un più che utile rischiarimento. Espone egli con una concisione, che nulla trasanda di quanto è utile, lo stato dell'Europa e il procedere generale della civiltà dell' Impero Romano fino al secolo XVI. Allegando le diverse cagioni di un sì gran commovimento dell' umanità non dimentica il benefico influsso delle crociate sui costumi; se non che riesce alquanto superficiale nell'assegnarne le cause. Se altri errò nel riporle nello zelo religioso, nell'entusiasmo cavalleresco, i quali motivi se possono dirsi i più immediati, non sono però i principali; molto meno si dovranno riporre, come ci vorrebbe, negli interessi commerciali esclusivamente. Già da cinque secoli due principj nemici, la barbarie e la civiltà, l'alcorano e il Vangelo si stavano a fronte. Invano l'alcorano aveva vestito talvolta la sembianza della civiltà e talvolta con forme anche più splendide; esso consacrava il despotismo che ritarda la civiltà e la spegne; procedeva fra la violenza ed il sangue; faceva abborrire i suoi seguaci non solo come infedeli, ma altresì come barbari. A respingerlo, a salvare la società, quale il cristianesimo l'aveva ordinata, era ormai necessario un tentativo grande e concorde; ed ecco gli Europei lan-

ciarsi in frotta alle crociate, obbedendo a quella legge di conservazione che obbliga sovente, come osserva Montesquieu, a far guerra a chi per anco non l'ha dichiarata. Robertson enumera i benefizj dovuti al cristianesimo, ed è bello vedere il ministro presbiteriano, dimenticando ogni rancore di setta, sacrificare alla sola verità. Ma un tal pensiero non essendo svolto con tutta l'estensione che si merita, non vediamo a sufficenza combattute quelle visionarie fantasticherie, cui piace rappresentare l'umana famiglia procedere quasi da sè stessa e per un impulso meccanico verso uno stato di perfezione immaginaria. Un altro grave difetto di questa introduzione è l'essere affogata in un mare di note; e per una singolare curiosità nelle note appunto trovansi tutte le originali particolarità. Pare che lo scrittore abbia dimenticata quella verità sì semplice, che per esser breve bisogna scolpire; perchè quando diconsi poche parole, esse debbono avere qualcosa che scuota e lasci una lunga reminiscenza. Robertson ci dirà che il tal popolo barbaro, invasore della colta Europa, nutriva al vivo l'amore e la manìa della guerra. Ecco quanto egli innesta nel suo racconto; ma la natura di questa ferocia selvaggia, la pittura tanto singolare

del campo dei barbari, quella moltitudine che si affolla intorno al Bardo della foresta cantando versi bellicosi, quei vecchi e quei fanciulli che piangono per non poter seguire i loro figli o i loro padri al combattimento, tutte queste particolarità infine raccontate dall' ambasciadore romano, da Prisco, col terrore ondè fu scosso; e come ancora da esso compreso venghi alla corte di Bisanzio, ecco ciò che manca al suo libro o ch' egli confina nelle note (1). Questi nèi non tolgono che in tal lavoro vi sia da ammirare una calma di ragione, una saggia distribuzione delle parti, un non so che di regolare e di progressivo ad un tempo che piace al pensiero. Paragonando però questa e l'altre introduzioni con che la maggior parte degli storici in tutte le lingue moderne hanno abbellita l'entrata delle loro opere, col primo esemplare, non si potrà a meno di confessare, niuno al pari di Machiavelli aver saputo disporre un sì svariato numero di epoche e di fatti in miglior ordine, in cui la scelta tra le cose che importava richiamare alla mente e quelle che si potevano lasciare sepolte nell'obblio, sia più assennata, ove la narra-

---

(1) Villemain. Cours de literature Française, Taleau du Dix-huitéme Siécle, Deuxiéme Partie.

zione di casi avvenuti in diversi luoghi sia più chiara, e quella de' casi successivi più rapida, in cui, ove l'uopo il chiegga, i primi fatti sieno messi in più chiaro aspetto come cagioni di quelli che vengono da poi. Nondimeno l'Introduzione del Robertson dopo essere stata da prima l'oggetto di un'ammirazione spinta tropp'oltre e quindi di un biasimo esagerato, dal giudizio di assennati sapienti viene ora posta, non già fra i più bei parti dell'ingegno, ma fra i tentativi meglio coloriti di una mente chiara, perspicace ed accorta. L'Europa pose il suggello col suo autorevole suffragio alla fama che l'istoria del Regno di Carlo V procacciò al suo autore in Inghilterra. Parecchi scrittori il lodarono, perchè con più abbondanza e maestà di David Hume non avesse deturpato il racconto con scettiche discussioni, e l'istesso Hume ingenuamente protestò che il suo emulo aveva felicemente superate le difficoltà che a prima giunta si erano a lui affacciate; seco si congratulò, perchè con coraggio si fosse opposto ai suoi suggerimenti, smentendo per tal guisa i suoi vani timori.

La scoperta di un nuovo mondo formava uno degli episodj necessarj del regno di Carlo V; e mal gli sapeva il mutilare un sì vasto episodio limitandolo al mero racconto degli eventi che si connettono coll'istoria di quel

regno. Accortosi da un altro canto che se vi avesse congiunta l'istoria delle altre colonie europee nell'America, la parte accessoria avrebbe soverchiata la principale, Robertson risolvette di scegliere la scoperta dell'America a tema di un'opera separata. Spese otto anni in quel lavoro, duranti i quali si applicò con pieno fervore a tutti gli studj, a tutte le ricerche, le quali fornir gli potessero nuovi rischiarimenti. L' istoria d'America gli riconfermò sempre più la riputazione di scrittore esatto e probo. Alcuni dotti inglesi gli rimproverarono di non aver messe in tutta la vera luce le feroci violenze degli spagnuoli nella conquista del nuovo mondo; parecchi scrittori spagnuoli l' accusarono in quella vece di aver prestato ai loro concittadini furori e delitti smentiti dall' indole nazionale. Le quali due sorta di rimprovero l'una all'altra opposte vogliono essere interpretate come un omaggio spontaneo tributato all'imparzialità dello storico. Clavigero gesuita messicano che per buona parte della sua vita aveva corsa ed abitata l'America redarguì il n. A. con molto rigore d' inesattezza in parecchi punti. Ma egli, previo un serio esame, ebbe a convincersi che la maggior parte di quelli appunti mancava di solidità: approfittò senza rossore di alcune osservazioni che parevangli giuste, e senz'astio confutò vitto-

riosamente il suo avversario in quel che aveva errato. È da dolersi che sì bell'opera sia rimasta imperfetta, non giugnendo essa che all'epoca in cui si manifestarono i primi indizj di diffidenza fra la gran Brettagna e le colonie d'America. Da varie lettere de'suoi amici si ritrae come gli sembrasse ancor troppo recente quel grande sconvolgimento politico, troppo offuscato da passioni tuttora ferventi, perchè potesse ripromettersi di delinearlo con animo scevro da ogni preoccupazione. Una sì generosa diffidenza di sè stesso era ben degna dell'uomo che scriveva a Gibbon quelle memorande parole che uno storico imparziale dovrebbe proporsi a norma: *ogni qual volta io assumo le funzioni d'istorico parmi di essere in atto di deporre una testimonianza innanzi a un tribunale di giustizia.*

I membri dell'accademia reale d'istoria di Madrid, lodando l'esattezza, il metodo pratico dell'opera, gli diedero un contrassegno onorifico di satisfazione eleggendolo qual loro socio a unanimi voti. Trascelsero in pari tempo uno tra essi perchè traducesse l'opera; e diffatto stava essa per uscire in luce, allorchè il ministero spagnuolo, che aveva dinegati i propri archivj alle ricerche di Robertson, vietò che quella traduzione fosse fatta pubblica sul timore di rendere troppo

popolare il sistema di amministrazione che la Spagna aveva praticato verso le sue colonie. Eguali onori gli vennero conferiti dall'accademia di Padova nel 1781 e da quella di Pietroburgo nel 1783. Il ministro di Russia nel rimettergli il diploma lo presentò in nome della sua sovrana di una scatola d'oro fregiata di diamanti. Altri elogi e non minori attestati di stima gli vennero da tutte le contee dell' Inghilterra e da tutte le parti del continente. Rammento con qualche minuta particolarità queste onorifiche rimunerazioni, come cose di cui ora si è smarrita la traccia. A'nostri dì non che venghi a confortarti nelle assidue tue fatiche spese a pro dell'umanità la lode dello straniero, appena puoi contare il suffragio di due o tre amici tra i tuoi concittadini che t' infervorino a proseguire nell'ardua carriera. L'arte di far fruttare un tenue capitale, impiegandolo a fornire ad un ingegno balestrato dalla fortuna in mille dolorose vicende qualche mezzo di sostentamento, è appena traspirata; ed io qui proponendo quest'osservazione così di passaggio son certo di destare le risa in più di uno zotico signorotto, il quale, solo avvezzo a valutare la solidità del contante, mal saprebbe comprendere qual cosa possano mai fruttare un libro, un'idea generale più opportunamente applicata, un felice suggeri-

mento della sapienza. Che in varie parti d'Italia l'ingegno non trovi protezione e incoraggiamento di sorta non mi fa stupore, perchè parziali accidenti fortemente vi si oppongono; ma che nella straricca e culta Lombardia, dove tanto si trova da profondere nelle arti del lusso, anche i Sommi abbiano appena di che satollar la fame sarà sempre un disgustoso problema. Gli uomini sono sempre uomini, e pur troppo l'esperienza insegna come quel che dilettica la vista e l'udito ebbe in ogni età la preferenza su ciò che corrobora la mente ed il cuore.

Tra le lodi tributate allo stile del Robertson da'suoi connazionali parmi bella, e tale d'essere ambita anche dagli italiani, quella che gl'indirizzò l'oratore del parlamento, Edmondo Burke, il quale seco rallegrossi perchè *evitata avesse quella dignità ostentata, la quale sembra non ad altro diretta che a mettere in voga due idiomi differenti, e ad introdurre un'assoluta discrepanza fra l'inglese scritto e l'inglese parlato.* Elogio sincero e ben meritato, perchè in Robertson ammiri ad ogni tratto una dicitura naturale ed uno stile lontano da ricercatezza. Egli è più allettante di Hume e di Gibbon; la sua espressione è scelta, e quantunque ornata, nondimeno è chiara e senza artifizio, e nel gusto pravo ed incolto che corre in Inghilterra nella maniera

di scrivere trovasi necessario a' dì nostri di maggiormente esaltarlo e proporlo a modello. A Schlegel pare troppo copioso di parole e di antitesi: il soverchio dell'arte è sempre grave difetto in ogni scrittura, nell' istoria singolarmente: il pregio degli antichi è l'ingenuità e la schiettezza.

Un'altra opera di non minore importanza gli venne suggerita dalla lettura della dissertazione dal maggiore Rennel stesa, perchè servisse ad illustrare la carta dell' Indostan. Instituì il n. A. in quell'occasione diverse ricerche, e compilò varie osservazioni, le quali crebbero in modo da formare un volume in 8.° e ch' egli pubblicò col titolo di *Ricerche istoriche su l'India antica, su la cognizione che gli antichi ne avevano, e su i progressi del commercio con questo paese, avanti la scoperta del passaggio pel capo di Buona Speranza.* Il Robertson colla storia del commercio di questo paese, e particolarmente coll'esposizione dello stato civile delle leggi, dei giudizj, delle scienze e dei riti religiosi, ne fece conoscere un popolo che in onta di tutte le replicate devastazioni de' barbari, onde fu invaso e pertinacemente compresso, conserva pur sempre le reliquie di un'antichissima coltura, e sfida con esse tutta la possanza distruggitrice del tempo. Per quanta diligenza però egli abbia posto nella composi-

zione di cotest' opera, è mestieri confessare che le *memorie della società di Calcutta*, *le ricerche asiatiche* ed altri lavori di dotti e indefessi investigatori dell' antichità, versati nella cognizione delle lingue indiane, hanno potuto diffondere da poi in tutte le questioni ch'egli tratta, una luce più sicura, nozioni più esatte; quei rischiarimenti insomma che somministra un' esperienza che a lui mancava. Cotest' opera venne tra noi non ha guari riprodotta col corredo di ricchissimi supplementi e di dotte illustrazioni di Gian-Domenico Romagnosi. Tra le aggiunte dirette all'intenzione principale d'indettarci delle comunicazioni che ebbero gli antichi coll' India prima della scoperta del Capo di Buona Speranza, sono da prima notevoli l'invenzione della bussola di Flavio Gioja amalfitano, i viaggi di Beniamino di Tudela, le due legazioni inviate dal papa Innocenzo IV e da San Luigi re di Francia. Quel gran pensatore illustrò in pari tempo la storia dell'antico commercio, e rivendicò agli Italiani tutte le grandissime invenzioni commerciali della moderna Europa, cioè, la bussola nautica, le cambiali, i banchi pubblici e i contratti di assicurazione. Degne di tutta attenzione sono le ricerche ivi instituite intorno la nazionalità e le spedizioni marittime di Sesostri e intorno ai Fenicj, la procedenza storica del moderno

Bramismo e Buddismo. Il Romagnosi opina che questi institutori sieno derivati dai Magi Sabei espulsi dalla Persia dopo Ciro, e stanziatisi nell'India sotto il nome di *Gimnosofisti*, divisi di poi in *mondani* che per rendersi popolari trasformarono in *sivaismo* la vecchia loro religione ed in *devoti* che conservarono più depurato il *magismo* originario recato da prima nell' India. I libri attribuiti ad essi racchiudono invero i principj e le instituzioni venute dalla Persia, mentre nei Vedas e nei Puranas riscontransi le cose fabbricate molto più tardi dai bramini formati dalla depravazione religiosa e civile dei Gimnosofisti. Un'altra opera poco nota lasciò Robertson, l'istoria cioè della Grecia dai tempi più remoti fino all' epoca in cui cadde sotto il giogo romano (1). Di leggieri si potranno rinvenire scritti più profondi che trattino di qualche ramo parziale dell'antica civiltà greca, ma non così un libro, nel quale con gran brevità, piacevolezza ed amenità si vedano succedere le vicende politiche e le più importanti notizie letterarie che rendono eterna quella celebre e privilegiata nazione.

I principj di tolleranza che Robertson manifesta ne' suoi scritti non si circoscrivevano

(1) Il Fontana la riprodusse non ha guari nella sua preziosa Biblioteca istorica e con savio accorgimento.

a vane parole. Non che ritrarre dell'ardente inflessibilità della sua setta, egli porse ad ognora il modello delle più dolci virtù, ed a motivo di sua moderazione si vide esposto a gravi rischj. Nel 1779 alcuni puritani di Edimburgo ammutinarono il popolaccio contra i fautori di una petizione al Parlamento per l' emancipazione de' cattolici. Robertson aveva lasciato traspirare e l'approvazione con che accoglieva tale domanda, e il voto suo perchè dessa riuscisse a buon fine. Dopo aver abbruciata la casa del vescovo e le due cappelle cattoliche quei furibondi si erano diretti verso gli edifizj dell' Università, e i giorni del capo di essa erano minacciati, quando i suoi amici riuscirono a mettere alla difesa della sua porta una guardia militare. Il naturale sbigottimento che inspirar dovevano siffatte violenze nol trattennero dal sostenere nell'assemblea generale del clero, appena poco dopo quel frangente convocata, l'istessa opinione che per poco non gli era stata così funesta. Il suo coraggio in quest'occasione fu tanto più lodevole in quanto ei ben ne prevedeva il poco fausto successo, cosicchè mentre difendeva una causa che gli pareva giusta, informava in pari tempo i ministri del Re dell'impossibilità in cui si trovava di vincerla. Fa meraviglia come frammezzo ai suoi svariati doveri di pastore di

una chiesa così turbolenta, e alle sue occupazioni in qualità di capo dell'università degli studj di Edimburgo; ad onta delle assidue cure che spendeva nell'educazione dei propri figli, abbia potuto trarre a termine lavori letterari di sì grande importanza. Maggiore poi si farà lo stupore, sapendo come in nessuna congiuntura della vita l'amore da lui nudrito per lo studio non sia mai stato avvalorato od agevolato dalla benigna qualità del lavoro, di modo che se riuscì nelle lettere, vuolsene il merito attribuire alla rettitudine del criterio e alla paziente applicazione dell'ingegno. Già toccava i 70 anni e cominciava a sentire gli assalti di una lenta malattia. Nella primavera dell'anno 1793 egli fece la risoluzione di recarsi ad abitare una sua casa di campagna, dove morì agli undici di giugno dello stesso anno, lasciando tre figliuoli che si procacciarono fama non volgare nel foro e nella milizia, e due figlie la maggiore delle quali sposò Brydone, autore del Viaggio a Napoli ed in Sicilia. Scorse le parziali vicende della vita del n. A., ed esaminati in breve i diversi suoi lavori non sarà intempestivo il fermarci a considerare le qualità del merito comparativo che gli si compete.

Tre forme istoriche a detta di Villemain noi possiamo immaginare; una che può dirsi congetturale, vale a dire, quella che si ad-

dice ai tempi antichi, e intorno alla quale abbiamo un piccolo numero di opere incompiute e mutilate senza che uom possa supplirvi con monumenti originali e primitivi, giacchè il prendere qualche pagina in Tito Livio e in Tacito, e metterla in prosa è un tradurre e non uno scrivere l'istoria. La seconda può dirsi critica o dotta, soltanto applicabile a certe epoche mal conosciute e piene di monumenti, in cui la verità ha mestieri di essere cercata, ma non divinata, la quale meglio che ad altra epoca confassi all'età di mezzo, età generalmente poco intesa, mal narrata e per lo più svisata da una vernice moderna; ma che pure può trovarsi bell'e compiuta in una quantità di vite di Santi, di libri teologici, di cronache, le quali, a chi sa leggere, rendono perfettamente l'immagine del tempo. Istoria compiuta diremo quella, in cui i fatti sono abbastanza a noi vicini e manifesti, perchè la critica altro non sia che erudizione, o che le ricerche dello scrittore non abbiano a smarrirsi in un labirinto di documenti incerti, contraddittorj, bizzarri; e a questa appartengono i tempi moderni dall'invenzione della stampa in poi L'istoria congetturale non ha regole precise; ella sta tutta nel pensiero dello scrittore. Le applicazioni saranno assai rare; in caso opposto elleno sarebbero spesso ca-

pricciose e false. L'istoria critica o dotta, vale a dire, lo spoglio dei materiali infiniti, ributtanti, barbari e che racchiudono la nuda verità era la più confaciente per l'intelletto perspicace e laborioso del Robertson. Questa forma d'istoria può trattarsi in due modi assai diversi, o mercè di uno sviluppo giudizioso e particolareggiato, o mercè di riassunti esatti e rapidi che sopprimano ogni particolarità inutile alla cognizione della verità. È questa la forma prediletta dai tempi in cui il n. A. viveva. L'istoria compiuta e particolareggiata, quella cioè che abbraccia epoche a noi molto vicine, purchè gli accidenti sieno ben intesi e ben conosciuti, impone allo storico grandi doveri; e forse la scuola inglese non può vantare di averli pienamente adempiuti. Il primo di questi doveri è la verità locale, in modo che l'istoria, essendo particolareggiata, diventi almeno un'immagine intera e fedele dei tempi che ella imprende a descrivere. Nel conseguir la qual cosa vuolsi un grande sforzo. Fa mestieri che lo storico si separi dai tempi e dalle abitudini che lo circondano. Ma quando veggiamo uomini d'ingegno, in età anche colte, sotto abitudini assai diverse, cadere in simili falli, dobbiamo confessare essere la tentazione che in essi ci fa incappare molto prepotente e pressochè inevitabile. Non si poteva

trascegliere un soggetto più bello dell'istoria di Carlo V, come il più atto a favoreggiare quel che chiamasi sviluppo dell'istoria compiuta, dell'istoria autentica e ben particolareggiata, perchè i monumenti sono vicini e innumerevoli, e fra tanti begli episodj tutti singolari ci si offrono l'America e la Riforma. Robertson si mostra, egli è vero, imparziale verso Lutero e Leon X, ma in generale può dirsi che il suo racconto non è abbastanza compiuto, individuale, locale, perchè alla lettura di esso tu possa formarti un esatto concetto della parte rappresentata dai due personaggi, e dell'influsso che ambedue esercitarono negli eventi del secolo. Tra gli altri falli egli ci dipinge Lutero come un uomo assennato e pacifico, quel Lutero il quale vibrando anatemi contro Leone, e con impeto scuotendo gli animi, tutto sagrificava all'ambizione e all'orgoglio. La sua mente sì saggia, sì illuminata, sì ragionevole cede volontieri al bisogno di correggere quel che racconta; egli diffonde un colorito di regolarità, di compostezza sopra le nature più violente, sopra i tempi più difficili e più disordinati, donde ne conseguita che la forma del racconto, non essendo in armonia con la violenza dei fatti, non sai immaginarti come fatti sì pacificamente esposti abbiano potuto scuotere il mondo. L'infedeltà per-

tanto nasce dalla disgrazia che ha lo storico di non avere immaginazione ed affetto bastanti. Di altre ommissioni e d'altre dimenticanze può egli essere accagionato, le quali non nuocono soltanto alla verità locale e pittoresca, ma ben anco all'intelligenza perfetta degli eventi. Un esempio di che il vedemmo nel giudizio ch' egli pronunciò sulle crociate. Ad onta però di queste mende incontrastabili Robertson è uno degli storici moderni più savj e più giudiziosi. Immensa erudizione, buon metodo, accurate ricerche, attento esame, ecco la natura della sua composizione istorica. Gli mancava è vero quell' immaginazione che sa schierare innanzi agli occhi anche quel che non vide in tutta l'evidenza, e sa infervorare e commovere l'animo di quel che non sentì da sè stesso, qualità pur troppo indispensabile in un grande storico. L'essenziale, a quanto, mi sembra, diceva Müller, non è il dipingere le Alpi, ma il farle vedere, nè si dimanda un giudizio sugli Oberlandesi, ma bensì che il leggitore creda trovarsi tra essi. Ma a scusarlo di tal difetto concorre l'esser egli vissuto in un tempo, in cui lo studio e la ragione non erano in lui ajutati dallo spettacolo di quei portentosi eventi, i quali in certi tempi, in certe contingenze prossime ai grandi mutamenti sociali fan sì che il criterio storico

spetti, per così dire, a tutto l'universo, rimanendo soltanto più vivo ed efficace appo gli uomini addottrinati, divenuti per tal modo gli interpreti del pensiero universale. Invano lo studio e la ragione, mancando la realtà, s'adoprano ad insignorirsi dell'impressione contemporanea, e a dar vita a ciò che non sussiste. Noi circondati da gran dovizia di documenti dell'antichità, di materiali e di notizie che concernono la natura dei popoli, potendo stendere uno sguardo scrutatore su tanti secoli innanzi a noi trascorsi, ci troviamo proprio in quel punto, in cui l'istoria del mondo potrebbe diventare una scienza nel vero significato della parola, nella cui grande unione anche la storia politica splenderebbe di una luce affatto nuova. La nostra non è più l'età delle favole; non più impunità, nè apoteosi pei signori del mondo, nè ingratitudine dal canto dei popoli. I re e i conquistatori sono ora giudicati come uomini e come imperanti. Ogni azione della loro vita è accuratamente raccolta, e quasi sotto la loro dettatura gli scrittori ne stendono gli annali. Nessun errore adunque, per quanto si reputi utile, può ora usurpare il posto della verità. Quel che è un errore pei contemporanei diventa una menzogna per l'avvenire e un delitto per la storia. Una legge d'Egitto ingiugneva un severo giudizio in-

torno alle azioni de're dopo la morte; una legge della China vuole che ogni giorno di un re sia sottoposto a rigoroso esame. Cotesta legge bandisce la nostra età non solo pei re, ma pei popoli ancora, e guai ad essi se la slealtà e l'ingratitudine si alzeranno ad accusarli! Ma per compiere l'edifizio, i grandi materiali pervenuti in eredità al nostro secolo bisogna, al dire di Federico Schlegel, innalzarli sugli antichi principj teologici e solidamente commetterli. L'istoria della coltura intellettuale di tutte le nazioni prova ad evidenza che il criterio della storia e della scienza non è che un ampio rischiarimento uno sviluppo emblematico od un' applicazione immortale della divina rivelazione come sua originaria fonte e radice primitivà, dalla quale procedono tutti gli altri diversi rami. Le storie dell'umanità che abbiamo fino ad ora, fatta onorevole eccezione ai principj di Bousset e di Vico, vennero edificate sulla rena di un ipotetico raziocinio o di una leggiera osservazione della natura, e presto cadranno insieme con quella rovinosa base della filosofia de' sensi, dalla quale furono originate. Bell'arringo è questo schiuso agli ingegni italiani, i quali, seguendo l' orme maestosamente segnate da Vico, Bianchini e Stellini, potrebbero mostrare all'Europa come si

detti la vera storia dell' umanità. Il nostro suolo può dirsi come la culla della storia moderna. Sulle tombe dei romani e tra i monumenti crollanti dell'antichità essa scrisse le sue prime memorie. Le nostre repubbliche furono il nucleo più attivo della civiltà europea; noi scossi dalla possente esperienza delle cose scrutammo i primi la struttura e la vita de'nuovi corpi politici, ne narrammo le vicende, e Machiavelli, precursore di ogni istorico moderno, insegnò all' Europa come la Musa dell'istoria sia ben altra da quella dell'eloquenza.

Tornando al Robertson si può con tutta ragione asseverare aver egli ben meritato del genere a cui consacrò le sue veglie. I tempi di Carlo V, la scoperta dell'America e i casi di Maria Stuarda vennero da essi ritratti con tale amore e accuratezza da procacciargli un perenne elogio. Nè poca lode gli si deve per essersi il primo accinto a narrare le relazioni vicendevoli dell'Asia e dell'Europa. Bellissimo ed arditissimo concetto che imprendeva a illustrare di nuovo il conte Baldelli, e che potrebbe essere in tutta l' evidenza colorito da un altro italiano il sig. Lodovico Sauli, il quale con l' opera sua *della Colonia dei Genovesi in Galata* ha mostrato di avere sviscerato con molto acume un sì importante argomento che riflette tanto splendore sulla

gloria de'nostri padri. Un altro incontrastabile diritto alla stima della posterità ha il n. A. per la sua anima pura, pel tenore di una vita costantemente onorata e tranquilla, pel coraggio con che espose il vero, anche a danno del proprio interesse, e pel retto esercizio di tutte le virtù di famiglia; virtù modeste e romite, ma che pure varrebbero meglio che tante utopie e tanto idealismo a mettere un po'di pace in cotesta turbolenta Europa. Giacchè se lo scopo finale di un buon governo debb' essere di necessità lo stesso di quello dell' uomo considerato isolatamente, ne conseguita non poter esser altro che la moralità e il ben essere dell'individuo. E là, dove ciascun cittadino adempie ai propri doveri verso gli altri, e' si sforza ben anche di diventare uomo dabbene, contribuendo per quanto può a perfezionare l'universale della società. Per tal modo ognuno gusta la porzione del bene che il proprio stato gli permette di fruire, e le virtù dell'individuo, la sapienza cioè, la fortezza, la temperanza e la giustizia diventano virtù del governo, e da qui ne deriva quell' armonia di pace, da cui scaturiscono immancabilmente la civile libertà e la vera felicità dei cittadini.

PREFAZIONE
DELL' AUTORE.

Studiando la storia della propria patria, non s' incontra epoca veruna, che non sia importante per qualche rispetto. Meritano la più seria attenzione tutti gli avvenimenti, che servono a far conoscere i progressi della sua costituzione, delle sue leggi, de' suoi costumi. I fatti ancora de' tempi rimoti e di minor conto, appagar possono quel sentimento di curiosità, che è sì naturale allo spirito umano. Ma quando si tratta della storia delle nazioni straniere, il desiderio di sapere deve ristringersi in più angusti confini. Imperocchè l' universal progresso delle cognizioni da due secoli in qua, l' arte della stampa, ed altre notissime cagioni hanno prodotto in Europa un sì gran numero di storie, e così voluminose raccolte di storica materia, che non dirò già per diligentemente esaminarle, ma per leggerle, è troppo breve la vita dell' uomo.

Per la qual cosa non solo gli uomini, che

sono chiamati alla pubblica amministrazione, ma quelli ancora, che di essa formano l' argomento delle loro meditazioni, deggiono contentarsi di una generale notizia degli avvenimenti d' antica data, e circoscrivere lo studio della storia a quel periodo singolarmente, in cui le varie potenze d' Europa, essendosi insieme più strettamente collegate, hanno fatto sì, che le operazioni di uno Stato sono divenute per tutti gli altri di tale conseguenza, che hanno influito sopra i loro disegni e dato norma ad ogni loro andamento.

Converrebbe dunque stabilire alcuni limiti certi, che segnassero la separazione di questi diversi periodi. Ora vi è un' epoca, innanzi la quale ciascun paese, non avendo che poche relazioni cogli altri che lo circondavano, mostrar poteva una storia a parte; e dopo la quale, gli avvenimenti di ciascuna ragguardevole nazione dell' Europa diventano istruttivi ed importanti per tutte le altre; e questa per l' appunto è l' epoca, che bisognerebbe determinare,

Con tale scopo mi accinsi a scrivere la storia dell' imperator Carlo Quinto. Durante il suo regno, le potenze d' Europa formarono un vasto sistema politico, in cui occupò ciascuna un luogo, che poscia si conservarono con molto maggiore stabilità, che non si avea ragione di aspettare, qualora si considerino le violenti scosse prodotte da tante interne rivoluzioni, e

da tante guerre straniere. I singolari avvenimenti d' allora non hanno ancora consumata tutta la loro attività: i principj di politica, che si stabilirono, producono pur oggidì effetti parlanti; e le idee che sorsero intorno all' equilibrio del potere, o che divennero più comuni in allora, non cessano ai nostri giorni d' influire sulle politiche operazioni delle corti Europee.

Il secolo di Carlo Quinto può dunque essere contemplato come il periodo, in cui lo stato politico d' Europa prese una nuova forma. Nel tessere il Prospetto, *che da me si presenta in quest' opera, ho procurato di stendere un' introduzione a tutta quella parte della storia d' Europa, ch' è succeduta a questo regno. La moltitudine de' biografi si è occupata a descrivere le azioni e le qualità personali di Carlo Quinto: gli storici de' diversi paesi narrano i fatti che ebbero solo conseguenze locali o passaggiere. Io mi sono proposto di non raccogliere del suo regno che i grandi avvenimenti, i cui effetti furono generali, o si fanno ancora sentire a' dì nostri.*

Siccome i miei lettori non ritrarrebbero che una istruzione imperfetta da una simile storia del regno di Carlo Quinto, se essi non avessero qualche notizia dello stato dell' Europa innanzi a quest' epoca, ho creduto di supplire con una introduzione; e questo lavoro originò due volumi preliminari, in cui mi accinsi ad

esporre e spiegare gli avvenimenti e le cagioni, la cui azione ha operate tutte le successive rivoluzioni accadute nello stato politico d'Europa, dalla distruzione del romano Impero sino al principio del decimosesto secolo. Ho porto un ritratto dei progressi della società, per quanto concerne non solo l'interna economia, le leggi, i costumi, ma ancora l'esercizio della forza nazionale, che esigono le operazioni de' governi al di fuori; e per ultimo ho descritto la politica costituzione degli Stati principali dell' Europa nel momento in cui Carlo Quinto diede principio al suo regno.

Questa parte della mia fatica mi ha avvolto in molte critiche discussioni, che più tosto all' uffizio del giureconsulto o dell' erudito, che a quello dello storico, sembrano appartenere. Queste discussioni le ho poste appiè di pagina, intitolandole Documenti e dilucidazioni. *Verisimilmente molti de' miei leggitori non si prenderanno gran pensiero di così fatte ricerche; ma alcuni per avventura le riterranno come la parte la più curiosa e la più importante della mia opera.*

Ho indicati accuratamente i fonti, da cui ricavo i fatti, ed ho citati gli autori, de' quali seguo l' autorità, con una esattezza così minuta, che parrebbe ostentazione, se argomento di vanità divenire potesse l' aver letto molti libri, fra i quali ve n' è un gran numero, che non avrei mai pensato di svolgere, se non mi

fossi imposto l' obbligo di verificare colla più attenta cura ogni cosa, che io voleva presentare alla pubblica attenzione.

Siccome le mie ricerche mi hanno indotto non di rado a battere sentieri oscuri, o poco frequentati; così costantemente ricorsi agli autori da me tolti per guida; ed una tal diligenza mi è sembrata non solo necessaria a giustificare i fatti, su cui da me fondavasi un raziocinio, ma propria eziandio a servire di scorta a coloro, che in appresso batter volessero la stessa via, ed a metterli in grado di fare con maggior facilità e con sorte migliore le loro ricerche.

Ogni lettore attento ed illuminato noterà nella mia opera un' omissione, della quale è necessario addurre la ragione. Non ho fatto parola nè delle conquiste del Messico e del Perù, nè dello stabilimento delle colonie spagnuole nel continente e nelle isole dell' America. Io mi era da prima proposto di estendermi nella narrazione di questi grandi avvenimenti; ma poi esaminando con maggiore attenzione questa parte del mio disegno, ho trovato che le dette scoperte e la loro influenza sopra i sistemi di politica o di commercio dell' Europa, erano soggetti troppo luminosi ed importanti, per non esser trattati di una maniera superficiale, la quale non riuscirebbe nè istruttiva, nè interessante. Da un' altra parte, volendo dare a questi argomenti tutta l' estensione che meritano,

mi sarei impegnato in una digressione troppo sproporzionata col restante dell' opera. Io dunque ho riserbato queste materie per una storia particolare, che penso intraprendere, se l' opera che do oggi in luce, incontrerà l' universale approvazione.

Sebbene risecando così dal regno di Carlo Quinto materie tanto considerabili, ma separate dal fine principale, io abbia ristretta la mia narrazione fra più brevi confini, tuttavolta sono persuaso, che ai leggitori, l' esposizione che ho creduto di far loro della natura e del disegno della mia opera, parrà ancora troppo diffusa l' opera stessa, e troppo ardua l' impresa. Io medesimo spesse volte il conobbi: ma la persuasione ch' io avea dell' utilità di una storia di questo genere, mi ha indotto a perseverare nel mio assunto. Spetta ai più il decidere sul merito dell' esecuzione. Io attenderò questo giudizio non senza timore, e lo rispetterò in silenzio.

PROSPETTO

DE' PROGRESSI

DELLA SOCIETÀ

IN EUROPA

DALLA DISTRUZIONE DELL' IMPERO ROMANO
FINO AL PRINCIPIO DEL XVI SECOLO.

SEZIONE PRIMA

Prospetto dei progressi della Società in Europa relativamente al governo, alle leggi ed ai costumi.

Non si conoscono che due grandi rivoluzioni accadute nello stato politico e ne' costumi delle nazioni Europee. La prima fu originata da' progressi della potenza Romana: l' altra dalla distruzione del Romano impero. Allorchè l' a-

mor di conquista spinse oltre le Alpi le armate romane, esse trovarono tutti i paesi, in cui entravano, abitati da popoli che i Romani chiamavano Barbari, ma che erano indipendenti e valorosi, e che difesero gli antichi loro dominj col più ostinato valore. La superiorità della disciplina, e non quella del coraggio, fece trionfare i Romani. Poichè di que' Barbari non era come degli abitanti effeminati nell' Asia, dove una battaglia sola decideva della sorte di uno Stato. I vinti ripigliavano le armi con nuovo ardire, ed il lor valore senza disciplina bensì, ma animato dall' amor della libertà, sostenea le veci dell' arte e dell'unione. In que' lunghi e sanguinosi conflitti, in cui si combatteva da un canto pel dominio, e dall' altro per la libertà, le varie province dell' Europa furono successivamente devastate: una gran parte degli abitanti perirono su i campi di battaglia: moltissimi altri caddero nella schiavitù, ed il rimanente, incapace di una più lunga resistenza, all'impero di Roma si sottomise.

I Romani, poich'ebbero desolata l' Europa, attesero ad incivilirla. Nelle province conquistate introdussero una forma di governo severa, ma regolare, e che assicurava la pubblica tranquillità. Diedero a' nuovi loro sudditi le loro arti, le loro scienze, la loro lingua e i loro costumi; scarso compenso della perduta libertà. L' Europa incominciò a respirare, ed

a riprendere alcun che di forza dopo le lunghe calamità, che l'avevano travagliata ed afflitta. Fu incoraggiata l'agricoltura; la popolazione si accrebbe; e si vide sorgere un'ombra di prosperità, che in qualche parte compensava le davastazioni della guerra.

Un tale stato di cose era però lontano dall' assicurare la felicità de' popoli, e dal favorire i progressi dello spirito umano. Le nazioni vinte erano disarmate da' vincitori, e di continuo tenute a freno di soldatesche stipendiate per invigilare sopra ogni lor movimento. Le diverse province abbandonate alla rapacità de' governatori, che impunemente le saccheggiavano videro tutte le loro ricchezze esauste da esorbitanti imposizioni, le quali venivano distribuite con tanta ingiustizia ed inumanità, che d'ordinario se ne aggravava il peso a misura che il popolo rendevasi più impotente a sopportarlo. Gli uomini più industriosi furono astretti ad uscire della lor patria per andar in traccia di fortuna o di onori in una lontana capitale, dove si avvezzarono a sottomettere ciecamente tutte le lor azioni ai voleri di un padrone. In questa unione di circostanze, che tendevano ad avvilire, riusciva impossibile ai popoli di conservare il vigore e la fierezza dell'animo. Nella servitù svestirono essi quello spirito d'indipendenza e di guerra, che avea renduti illustri i lor antenati. Perdettero non solamente l'abito, ma ancora la

capacità di regolare da sè medesimi le loro azioni o le lor volontà: e così il dominio di Roma, come quello di tutti i grandi imperi, degradò e corruppe la specie umana (1).

Una società non poteva in simile stato lungamente sussistere. Il governo Romano anche nella sua più perfetta forma, avea difetti che preparavano la sua dissoluzione. Il tempo maturò que' primi semi di corruzione, e fece germogliare nuovi disordini. Una viziosa costituzione sarebbesi già distrutta da sè stessa, senza alcun urto straniero; ma le violente irruzioni de' Goti, de' Vandali, degli Unni e degli altri barbari affrettarono un tale avvenimento, e precipitarono la caduta dell' Im-

---

(1) La generale costernazione, che si diffuse fra i Brettoni, allorchè dopo il richiamo delle legioni Romane, i Pitti e i Caledonj vennero ad assalirli, può far comprendere a quale stato di avvilimento si trovasse ridotto questo popolo, dopo la lunga servitù sofferta sotto i Romani. Nella lettera, che indirizzarono ad Ezio, e che intitolarono, *i Gemiti della Bretagna*, essi così si esprimono: *Non sappiamo più da qual parte rivolgerci. I Barbari c' incalzano verso il mare, e il mare ci respinge verso i Barbari. Non ci rimane che la scelta fra questi due generi di morte, cioè di essere ingojati dall' onde, o trucidati dal ferro. Hist.* Gildae *ap. Gale hist. Brit. script. p.* 6. Si dura fatica a credere, che una nazione così timida discendesse da que' bellicosi isolani, che respinsero Cesare, e che difesero sì lungamente contro le armi Romane la loro libertà.

pero. Si videro nascere, per così dire, nuove generazioni, che sembravano accorrere da ignote contrade, per riversare sopra i Romani i mali, ch' essi aveano fatto all' umanità. Queste popolazioni barbare abitavano varie provincie della Germania, che i Romani non aveano mai soggiogate, o erano sparse per quelle vaste contrade del settentrione dell'Europa, e fra il ponente e il settentrione dell' Asia, contrade oggidì occupate da' Danesi, dagli Svedesi, da' Polacchi, da' Russi e dai Tartari. Dello stato fisico e morale dei Barbari, primachè invadessero l' Impero non ci rimase che troppo scarsa notizia. Siamo debitori a' Romani di quanto giunse a nostra cognizione intorno sì fatto argomento: e siccome essi pochissimo s'innoltrarono in questi paesi orridi ed inculti; così non ci hanno lasciato che particolarità molto imperfette sopra l' antico stato de' loro abitatori. Questi popoli stessi rozzi e selvaggi, privi d' arti e di monumenti, non avendo l'ozio, nè la curiosità che inducono naturalmente lo spirito alla ricerca delle passate vicende, forse conservavano la memoria confusa di qualche fatto recente; ma ogni cosa che risaliva alquanto addietro, perdevasi nell' oblio, ed era involta di tenebre o dalle favole alterata (1).

(1) Le nazioni barbare non solamente erano igno-

Gl' innumerevoli sciami di Barbari, che gli uni dopo gli altri piombarono sopra l'Impero

---

ranti, ma riguardavano come vile ogni sorta di letteratura. Vedevano gli abitanti di tutte le provinee dell' Impero immersi nella mollezza e paurosi della guerra. Tale codardia non potea non inspirare il disprezzo ad una razza di uomini sì fieri e sì bellicosi. *Allorchè vogliamo insultare un nimico*, dice Luitprando, *e dargli un nome odioso, e noi lo chiamiamo* Romano; *poichè questo solo nome racchiude quanta viltà, bassezza, avarizia, dissolutezza, menzogna si possa mai immaginare: in una parola l' unione di tutti i vizj.* Hoc solo nomine quicquid luxuriae, quicquid mendacii, immo quicquid vitiorum est, comprehendentes. Luitprand, *Legat. Constant. presso* Muratori, *Rer. Ital. Script. vol.* 2, *par.* 1, *p.* 481.

Alcuni barbari ignoranti attribuivano tale corruttela di costumi all' amore per le lettere; ed allorchè si furono stanziati nelle province da loro conquistate, non vollero permettere che si desse a' loro figliuoli alcun genere d' istruzione. *Imperocchè le scienze*, dicevano essi, *tendono a degradare gli animi*, *a snervarli*, *e ad avvilirli. Colui che si è avvezzato a tremare sotto la sferza di un pedagogo, avrà egli mai coraggio di rimirare con intrepidezza una lancia o una spada?* Procop. *De Bell. Gothor. lib.* 1, *pag.* 4, *apud Script. Byzant. vol.* 1. Trascorse gran numero di anni, prima che queste nazioni, rozze e nimiche d' ogni scienza, producessero uno storico che fosse in istato di scrivere i loro annali; e di render conto de' loro statuti e costumi. Nel corso di questo periodo si smarrì la tradizione dell' antico loro stato, e non restò alcun monumento atto a porgerne in appresso qualche sicura contezza a' loro scrittori. Jornandes, Paolo Diacono chiamato Varnefrido, e Gregorio Turonese an-

dal principio del quarto secolo sino alla caduta della Romana potenza, fecero supporre che i paesi, donde emigravano, abbondassero di abitatori; e si sono immaginate varie ipotesi per ispiegare questa straordinaria popolazione, che ha fatto dare a' paesi medesimi il nome di *semenzajo del genere umano*. Ma se riflettiamo che le terre occupate da quei popoli erano di una prodigiosa estensione, e coperte per la maggior parte da boschi e da paludi; che le più ragguardevoli tribù di questi Barbari sussistevano colla caccia e colla pastorizia, e che in questi due stati di società si richieggono immensi spazj di terreno per mantenere un piccol numero di abitanti; finalmente, che alcuno di que' popoli non avea nè arti, nè industria, senza le quali non è possibile che di molto si aumenti la popolazione; scorgeremo ad evidenza che i paesi da loro abitati non poterono anticamente essere così popolati, come sono oggidì, quantunque sieno meno popolati delle altre parti dell' Europa e dell' Asia.

---

cora, sebbene i più antichi ed i più accreditati fra gli autori che scrissero l'istoria di questi popoli, non ci narrano cosa che vaglia ad appagarci intorno le leggi ed i costumi de' Goti, de' Longobardi e de' Franchi. Non a tali autori, ma agli storici Greci e Romani, noi dobbiamo le poche ed imperfette notizie che ci rimangono dello stato primitivo di queste barbare nazioni.

Ma le circostanze medesime, che frammettevano ostacolo alla propagazione de' popoli barbari, contribuivano a destare in essi ed a fortificare lo spirito guerriero, che li segnalava. Induriti per l'asprezza del clima, e per la sterilità del suolo a fatiche, che accrescevano la robustezza del corpo ed il vigore dell'anima; avvezzi ad un genere di vita, che del continuo li teneva esercitati, e disprezzando ogni altra occupazione che non fosse di guerra; impresero ed eseguirono le loro militari imprese con un ardore e con un impeto, di cui gli uomini, ammolliti dalle delicatezze di una più colta società, stentano a formarsi una giusta idea (1).

(1) Un fatto riferito da Prisco nella sua storia dell' ambasciata spedita ad Attila, re degli Unni, dipinge molto al vivo questa passione per la guerra, che regnava tra le nazioni barbare. Al terminar di un convito, che questo feroce conquistatore diede agli ambasciatori Romani, due Sciti gli si fecero incontro, e cantarono un poema, in cui celebravano le sue vittorie e le sue virtù militari. Tutti gli Unni attenti tenevano gli occhi fissi sopra i Bardi (*): alcuni sembravano allettati dai versi e dal canto; altri mostravano trasporti di gioja in udir rammentare le loro gesta; e i vecchi struggevansi in lagrime, deplorando

(*) *Sono qui chiamati Bardi i cantori degli Sciti, benchè* Bardi *sieno propriamente i cantori dell' antiche Gallie. Usò questo vocabolo in ampio significato anche Lucano* : Plurima securi fudistis carmina Bardi. *Pharsal. l.* 1, *v.* 449.

Le prime incursioni di que' popoli nelle terre dell'impero Romano furono suggerite piuttosto dall'amore del bottino che dal desiderio di fondare nuovi stati. Spinti a impugnar le armi da qualche capo audace e popolare, sbucarono dalle loro foreste, piombarono sulle confinanti provincie con una violenza irresistibile; trucidarono chiunque volle opporsi al prepotente loro impeto, rapirono le cose più preziose degli abitanti, col ferro e col fuoco guastarono tutto il paese da loro scorso, e ritornarono trionfanti nelle loro selve e nei loro deserti, traendosi dietro una moltitudine di prigionieri. L'esito fortunato delle loro armi, le spoglie ond'erano carichi, la descrizione che fecero de' paesi meglio coltivati, o più felicemente situati, che avevano scorsi, ed il racconto seducente delle ricchezze e degli agi a loro incogniti che vi aveano trovati; tutte queste cose non poteano a meno di non eccitare la emulazione e l'avidità di altri venturieri, che successivamente si recarono a desolare le Romane frontiere.

Quando le provincie finitime, interamente disertate da frequenti scorrerie, non offrirono più nulla da saccheggiare, s'innoltrarono nel

---

la loro fiacchezza e lo stato d'inerzia, a cui l'età gli avea ridotti. *Excerpta ex hist. Prisci Rhes. ap. Byzant. Hist. Script. edit. Venet. vol.* 1, *pag.* 45.

cuor dell'Impero; e perchè incontrarono poi difficoltà o pericolo nel ritorno, incominciarono a stanziare ne' paesi, che avevano soggiogati. Cessarono allora quelle corte ed improvvise incursioni, che spaventavano e perturbavano l'Impero; ma questo si vide minacciato da una più terribile calamità. Numerosi corpi d'uomini armati, in compagnia delle mogli e de' figliuoli, e seguitati da schiavi e da greggie, a guisa di ordinate colonie, si andarono avanzando in cerca di nuove abitazioni. Questi popoli che non avevano città, e per lo più nè pure stabile domicilio, erano al suol natio così poco affezionati, che senz'alcuna ripugnanza d'uno ad altro luogo si trasferivano. Altre popolazioni vennero dietro alle prime; ed i paesi, che lasciavano vuoti, si occupavano immantinente da altri Barbari, che venivano da contrade ancora più rimote. Questi pure mossero in traccia di più fertili paesi. Eran costoro come un torrente, che di continuo gonfiandosi, seco trasportava quanto al suo corso si frapponeva. Dopo la prima incursione si videro, in meno di due secoli, molti Barbari, di nomi e di razze diversi, invadere successivamente e desolare la Tracia, la Pannonia, le Gallie, la Spagna, l'Africa, e finalmente l'Italia e la stessa Roma.

Così quel vasto edificio, che la potenza romana non avea innalzato che col soccorso di molti secoli, in questo breve intervallo fu abbattuto e fino da' fondamenti distrutto.

Un concorso di varie cagioni avea da lontano preparato una sì gran rivoluzione, ed agevolato il successo alle nazioni, che invasero l'Impero. La Repubblica romana avea conquistato il mondo colla savièzza delle sue massime politiche e colla severità della sua militare disciplina. Sotto il regno degl'Imperatori le antiche massime furono neglette o disprezzate, e a grado a grado si rilasciò la disciplina. Gli eserciti romani nel quarto e nel quinto secolo non aveano quasi più veruna somiglianza con quelle invitte legioni, che per ogni dove traevano dietro ai lor passi incatenata la vittoria. A quegli uomini liberi che prima impugnavano le armi pel solo amor della gloria o della patria, furono sostituiti sudditi e Barbari, che arruolavansi per forza, o per danaro. Questi soldati mercenarj erano troppo deboli o troppo orgogliosi, per soggettarsi alle fatiche del servizio militare: si querelavano fino del soverchio peso delle loro armi difensive, e furon costretti a spogliarsene per l'impotenza di portarle. L'infanteria, che formava un tempo il maggior nerbo degli eserciti romani, cadde nel disprezzo. I soldati degli ultimi tempi, effeminati e senza disciplina, non potevano uscire in campagna, se non a cavallo: e pure a queste sole schiere, comechè così inette, era affidata la difesa dell'Impero. La gelosia del dispotismo avea vietato al popolo l'uso delle armi; ed i sudditi oppressi, privi di mezzi per

difender sè stessi, non aveano forza, nè volontà di respingere un nimico, da cui non aveano molto a temere; poichè la loro condizione non poteva divenir peggiore. A misura che l'ardore marziale s' andava estinguendo, le rendite dell' Impero gradatamente diminuivano. Il gusto per le superfluità e pel fasto d' oriente nella corte imperiale a tal segno era giunto, che sciupava somme immense, le quali andavano poi a colare nelle Indie, per non ritornare mai più. I sussidj enormi che si pagavano alle barbare nazioni, sottrassero alla circolazione una quantità ancor più considerabile di moneta. Le frontiere, rovinate dalle frequenti incursioni de' Barbari, ben tosto non furono più in istato di pagare il tributo consueto; e le ricchezze del mondo, che per sì lungo tempo si erano concentrate nella capitale dell' impero Romano, cessarono finalmente di pioverci colla stessa abbondanza di prima, o furono distratte per altre vie. In tal guisa questo Impero, senza perder nulla dell' estensione del suo territorio, perdè la forza e l'intrepidezza necessaria a difendersi, e non tardò molto a vedersi chiusa ogni via di risorgere. Questo corpo immenso, languido e quasi inanimato, era giunto alla sua dissoluzione. Gl'imperatori, che governavano con assoluta autorità, s' immersero in tutte le mollezze del lusso orientale. Chiusi tra le mura di un palagio, ignari della guerra, nimici della fatica, domi-

nati da donne e da eunuchi, ovvero da ministri non meno vili e non meno corrotti, tremavano all'avvicinarsi del pericolo; e allorquando richiedevasi vigore tanto nel dirigere, quanto nell' eseguire, non mostrarono che l'impotente irresoluzione, che qualifica il timore e la stupidità.

Lo stato delle nazioni barbare, da qualunque parte si consideri, era tutto l' opposto di quello de' Romani. In esse conservavasi nel perfetto suo vigore lo spirito guerriero, e i loro capi erano pieni di ardire e di coraggio. Ignoravano le arti, che avevano snervato i Romani; e per la natura delle loro instituzioni militari poteano facilmente mettere in campo eserciti numerosi, e con poca spesa mantenerli. Le legioni mercenarie ed effeminate, che custodivano le frontiere dell'Impero, impaurite dalla ferocia de' barbari, o non aspettavano che il loro arrivo per mettersi in fuga, o al primo scontro erano sbaragliate e disperse. Gl'imperatori furono obbligati di assoldare numerosi corpi di barbari, per opporli a coloro che venivano a tentare nuove invasioni; ma un espediente così pericoloso non fece che accelerare la caduta dell' Impero in vece di ritardarla. Questi mercenarj rivolsero ben presto le armi contro i loro padroni, e ne usarono con più vantaggio di prima; poichè militando negli eserciti Romani, appresero la disciplina e l' arte della guerra, che erano in essi sem-

pre conservate; e avendo così rinvigorita la loro naturale ferocia, divennero invincibili.

Queste varie cagioni, congiunte a molte altre, contribuirono a render rapidi i progressi delle nazioni che distrussero il romano Impero. Le loro conquiste però non furono meno crudeli; poichè questi Barbari per ogni dove recarono lo sterminio e la desolazione, e versarono fiumi di sangue. Popoli colti, che impugnano le armi a sangue freddo, ed animati soltanto da ragioni di politica o di prudenza, o per mettersi in salvo da un pericolo che li minaccia, o per antivenire qualche lontano accidente, si battono senza incrudelire: la guerra allora va esente dalla metà de' suoi orrori. I Barbari ignorano tali raffinamenti: essi incominciano la guerra con violenza, e la proseguono con ferocia. Il loro unico fine è di fare all'inimico tutto il male possibile, nè il loro furore si mitiga se non se colla strage e colla distruzione. In questo modo oggidì fanno la guerra i Selvaggi dell'America; e colle disposizioni medesime i Selvaggi più potenti e non meno feroci, che abitavano il Settentrione dell'Europa e dell'Asia, si scatenarono contro l'Impero romano.

Su tutti i loro passi lasciarono tracce di sangue; empierono di stragi e di desolazione tutt'i paesi, che trovarono per via; non fecero divario tra il sacro e il profano; e non rispettarono nè grado, nè sesso, nè età. Ciò

che alle loro mani sfuggì nelle prime incursioni, divenne lor preda nelle seguenti. Le province le più fertili e le più popolose, furono convertite in vaste solitudini, dove le ruine di città e di villaggi distrutti, servirono di asilo a un picciol numero d'infelici abitanti, salvati dal caso, o sopravanzati alla spada del nimico, stanco della carnificina. I primi conquistatori, che fermaron la loro sede ne' paesi, che avevano devastati, furono scacciati o sterminati da nuovi conquistatori, i quali sopravvenuti da regioni ancora più lontane dai paesi colti, erano anche più avidi e più feroci. Per tal modo l'Europa fu in preda a nuove calamità, le quali non cessarono se non quando il settentrione, col suo continuo vomitar sciami, rimasto vuoto di gente, non potè più fornire stromenti di distruzione. La fame e la pestilenza, che sono sempre compagne della guerra, allorchè questa esercita tali orribili devastazioni, afflissero tutta Europa, e posero il colmo alla desolazione ed alle angustie de' popoli. Se si volesse determinare il tempo, in cui fu più misero il genere umano, ci converrebbe senza dubbio indicare il periodo, che scorse dalla morte di Teodosio fino allo stabilimento de' Longobardi in Italia (1). Gli scrittori contemporanei, ch'eb-

(1) Morì Teodosio nel 395. Nel 571 ebbe principio

bero la disavventura di essere testimonj di queste scene di strage e di desolazione, non trovano espressioni tanto energiche a dipingere tutti gli errori. *Chiamano flagelli di Dio*, *e distruttori delle nazioni* i più celebri condottieri de' Barbari, e le rovine ch'essi cagionarono, le assomigliano a quelle de' tremuoti, degl'incendj, e de' diluvj, calamità le più tremende e le più funeste, che la immaginazione possa concepire.

Ma per dare una giusta nozione delle conquiste distruggitrici de' Barbari, non v'è cosa più acconcia dello spettacolo, che agli occhi si offre di un diligente osservatore, contemplando il general cambiamento, che accadde nello stato dell'Europa, allor quando i popoli cominciarono a respirare verso la fine del sesto secolo, e a fruire di qualche tranquillità. I Sassoni erano allora i padroni delle provincie meridionali le più ubertose dell' Inghilterra: i Franchi si erano impadroniti delle Gallie; gli Unni della Pannonia, i Goti della Spagna;

---

il regno d'Alboino in Lombardia; cosicchè questo periodo è composto di 176 anni.

(*Nota dell' Autore*).

Intorno all' epoca, sotto cui cominciasse in Lombardia il regno di Alboino, è d' altro sentimento il Muratori, che l' anticipa di due anni, riferendola al 569. A suo parere l' anzidetto periodo verrebbe ad essere di 174 anni. *Murat. Annali an.* 569 e 573.

i Goti medesimi coi Longobardi, dell' Italia e delle confinanti provincie. Appena rimanevano sulla terra alcuni vestigj della politica, della giurisprudenza, delle arti, della letteratura de' Romani. Per ogni dove eransi introdotte nuove forme di governo e nuove leggi, costumi nuovi, fogge nuove di vestire, nuove lingue e nuove denominazioni di uomini e di paesi. Un cambiamento improvviso e notabile in un solo di questi diversi oggetti non poteva accadere, senza sterminar quasi tutti gli antichi abitanti; e senza appigliarsi a così orribile mezzo, sarebbe riuscito vano qualunque tentativo del più esperto e del più formidabile conquistatore (1). Quindi è che la generale rivoluzione,

---

(1) La Storia d' Inghilterra ci offre alcune particolarità, le quali in singolar modo confermano queste due proposizioni. I Sassoni fecero la conquista della Gran Bretagna collo stesso spirito distruttore, che qualificava tutte le altre nazioni barbare: tutti gli antichi Bretoni furono sterminati, o forzati a cercare un asilo nelle montagne del paese di Galles, o ridotti sotto il giogo della schiavitù. I Sassoni introdussero in tutta la Bretagna le loro leggi, i loro costumi, il loro governo e la loro lingua, e non rimase alcun vestigio delle instituzioni anteriori alla loro conquista. Il contrario accadde in una rivoluzione posteriore. Allorchè una sola battaglia ebbe collocato Guglielmo di Normandia sul trono d' Inghilterra, gli abitanti Sassoni furono oppressi, ma non distrutti; e il conquistatore invano mise in opera tutta la forza della sua autorità e tutte le arti della sua politica per sogget-

originata dai popoli settentrionali nello stato dell' Europa intera, merita di essere considerata come una prova ancor più decisiva della testimonianza stessa degli storici contemporanei, di tutti gli orrori, che accompagnarono le conquiste di questi Barbari, e de' guasti che diedero da un confine all' altro del nostro emisfero (1).

---

tare i suoi nuovi sudditi alle instituzioni normanne. I Sassoni, quantunque debellati, erano ancora molto più numerosi de' lor vincitori; ed allorchè incominciarono a mescolarsi fra i Normanni, pigliaron piede a poco a poco i lor costumi e le loro leggi. Le leggi normanne erano tiranniche e odiose al popolo, onde caddero in maggior parte in disuso; e ai giorni nostri, sì nella costituzione politica, che nell' idioma degl' Inglesi, si osservano molti punti essenziali, che sono evidentemente di origine sassone, e non di normanna.

(1) Lo Storico Procopio dice, che per un sentimento di umanità egli si astiene dal riferire minutamente le crudeltà esercitate dai Goti: *Non voglio*, dic' egli, *trasmettere alla posterità i monumenti e gli esempj di barbarie.* Procop. *de Bell. Goth. lib.* 3, *cap.* 10 *ap Byzant. Script. vol.* 1, *pag.* 126. Ma siccome la rivoluzione, di cui ho parlato, e che io riguardo come una conseguenza dello stanziare delle nazioni barbare delle provincie anticamente sottomesse al Romano impero., non sarebbe accaduta, se il maggior numero degli antichi abitatori non fosse stato intieramente distrutto; così mi è sembrato che un avvenimento di tale importanza, e che causò tanti effetti, meritasse di essere con particolare attenzione esaminato. Questo motivo m' induce a presentare allo sguardo de' miei

Nel bujo della confusione, in cui l' universale disastro immerse le nazioni, bisogna inda-

---

leggitori una parte dello spettacolo lagrimevole, che Procopio credè coprire di un velo. M' asterrò ciò non ostante di entrare in una lunga narrazione, contentandomi di alcuni esempi di devastazioni e di guasti, commessi da due sole nazioni fra le molte, che fermaronsi nell' Impero romano.

I Vandali furono i primi fra i popoli che occuparono la Spagna. Era questa una delle provincie più ricche e più popolate dell' Impero: i suoi abitanti s' erano segnalati col lor coraggio, ed aveano difesa contra gli eserciti romani la loro libertà con maggior ostinazione, e per un maggior numero di anni, che non fece qualunque altra nazione di Europa. Ma la dominazione de' Romani gli avea per sì fatta guisa ammolliti, che i Vandali penetrati in Ispagna nel 409, ne terminarono in meno di due anni la conquista; e fin dall' anno 411 gettando le sorti, si divisero questo regno. Idazio, testimonio oculare della desolazione seguita all' invasione de' Vandali, così si esprime: *I Barbari desolarono ogni cosa colla più gran ferocia: la pestilenza venne ad aggiugnere i suoi orrori ad uno stato tanto calamitoso: la carestia fu talmente generale, che i vivi furono costretti a nutrirsi di cadaveri. Flagelli sì terribili afflissero tutti in una volta questi miseri regni.* Idatii., *Chron. ap. Bibl. Patr. vol.* 7, *p.* 1233 *edit. Lugd.* 1677. Avendo i Goti assalito i Vandali ne' loro nuovi possedimenti, si accese tra questi popoli una guerra sanguinosa. Il paese fu devastato da ambidue i partiti; le città, ch' erano scampate al furore dei primi, furono ridotte in cenere dai secondi; e gli abitanti si videro esposti a tutti gli orrori, che poteva sopra di loro accumulare la natural crudeltà di questi popoli barbari. Veggasi la descrizione,

gare i semi dell'ordine, e procurar di scoprire i primi lineamenti de' governi e delle leggi,

---

che ne dà Idacio *ibid. pag.* 1235 *b.* 1235 *c. f.* Isidoro di Siviglia e gli altri autori contemporanei ancor essi raccontano le medesime devastazioni. Isidor. *Chron. ap. Grot. Hist. Goth.* 732.

I Vandali, dopo aver desolata la Spagna, passarono nell'Africa l'anno 428. L'Africa era, dopo l'Egitto, la più fertile delle provincie Romane: teneasi per uno de' granaj dell'impero; ed uno scrittore antico la chiama *l'anima della repubblica.* I Vandali, sebbene il loro esercito non oltrepassasse i trenta mila combattenti, pure in meno di due anni si resero assoluti padroni di questa provincia. Un autore contemporaneo ci ha tramandato un terribile racconto de' disastri cagionati da questi popoli: *Trovarono*, dic' egli, *un paese ben coltivato, l'ornamento della terra, e che godeva di una felice abbondanza. Essi vi portarono il ferro e il fuoco; niun angolo di sì bella provincia andò immune dalla lor rabbia distruttrice; ogni cosa fu posta a soqquadro e saccheggiata. Spiantarono le vigne e sterminarono gli alberi, affinchè coloro che si erano rifuggiti nelle caverne, e sopra monti inaccessibili, non potessero più trovare di che alimentarsi. Esercitarono sopra i prigionieri crudeltà inaudite, a bello studio inventate per obbligarli a palesare i loro tesori, de' quali quanti più ne scoprivano, tanti più ne volevano scoprire, non valendo ciò che a renderli più implacabili. Nè la debolezza della età o del sesso, nè il grado o la nobiltà, nè la santità del sacerdozio, potevano ammansire il lor furore; anzi quanto più i prigioni erano personaggi illustri, tanto più li caricavano di oltraggi. Atterrarono tutti i pubblici edificj, che la voracità delle fiamme aveva rispettati, e molte città lasciarono senza un solo abitatore. Allor quando si avvicinavano ad una*

che oggidì veggiamo ordinate in Europa. Quivi gli storici degli Stati diversi di questa parte

---

piazza fortificata, che le loro squadre indisciplinate non potessero espugnare, ragunavano una moltitudine di prigionieri, li passavano a fil di spada, e lasciavanli insepolti, affinchè la infezione de' cadaveri costringesse il presidio ad abbandonarne la difesa. Victor Vitens. *de persec. Afr. cap. Bibl. Pat. vol.* 8, *pag.* 666. S. Agostino, contemporaneo, nato in Africa, fa delle crudeltà de' Vandali una descrizione a questa non dissimile: *Oper. vol.* 10, 372. *Edit.* 1716 Belisario venne ad attaccare i Vandali circa cent' anni dopo che si ritrovavano stanziati in Africa, e li discacciò. Procopio, storico dello stesso tempo, narra parimente le devastazioni cagionate da questa guerra: *L' Africa*, dic' egli, *era spopolata per sì fatta guisa, che poteasi viaggiare parecchi giorni di seguito, senza incontrarvi un solo uomo; e si può senza esagerazione asserire, che cinque milioni almeno di persone sieno perite nel corso di questa guerra.* Procop. *Hist. Afric. cap.* 18, *apud Byzant. Script. vol* 1, *pag.* 315.

Se mi sono esteso un po' troppo sulle calamità di di questa provincia, è stato perchè la loro descrizione non solo è stata fatta da autori contemporanei, ma ancora da testimonj oculari. Lo stato attuale dell' Africa è una prova di quanto essi affermano; e non poche città delle più floride e delle più popolate, che colà fossero, rimasero talmente rovinate, che non ci restano vestigj del sito, ov' erano fabbricate. Una terra fertile al punto di alimentare l'impero Romano, trovasi oggidì quasi affatto incolta; e questa provincia, che da Vittore nel suo barbaro latino si chiama *Speciositas totius terrae florentis*, è divenuta il ricovero de' corsari e de' masnadieri.

Mentre una parte dell' impero Romano era vittima

del globo, si sono ingegnati di rintracciare l' origine delle instituzioni e costumanze dei

---

del furore de' Vandali, un'altra parte veniva desolata dagli Unni, che fra tutti questi sciami di barbari erano i più formidabili e i più feroci. Ammiano Marcellino, autore di que' tempi, ed uno de' migliori storici del basso impero, ci dà una descrizione dei loro costumi e del loro governo. Aveano questi popoli una gran somiglianza cogli antichi Sciti e co' Tartari moderni, ed anche si riscontra in una parte del lor naturale e de' loro usi alcuna conformità co' Selvaggi dell'America settentrionale. Estrema era la lor passione per la guerra, e per la vita attiva. *I popoli colti*, sono parole di Ammiano, *amano la vita riposata e tranquilla*, *e gli Unni prendon diletto ne' combattimenti e ne' pericoli*, *da loro riputandosi una fortuna il perire colle armi alla mano*, *e a disonore il morire o di vecchiezza o di malattia. Si gloriano del numero de' nemici che hanno uccisi; e il più insigne ornamento della vittoria è l' appendere agli arnesi de' loro cavalli la capellatura di coloro, che sono periti sotto i loro colpi.* Am. Marcell. *lib.* 31 *pag.* 477 *edit. Gronov. Lugd. Batav.* 2668. Le scorrerie di costoro nell'Impero cominciarono al quarto secolo. I Romani, quantunque già avvezzi ai furori delle nazioni barbare, rimanevano estatici al vedere le orribili devastazioni esercitate dagli Unni. La Tracia, la Pannonia e l'Illiria, furono le prime ad esser saccheggiate. Siccome non aveano divisato di formare in Europa alcuna sede, così erano frequenti le loro incursioni. Procopio fa salire a dugento mila il numero delle persone in ciascuna invasione trucidate o condotte in ischiavitù. Proc. *Hist. Arc. ap. Byzan. Script. vol.* 1 *pag.* 316. La Tracia, provincia la meglio coltivata di questa parte dell'impero Romano, fu cangiata in un deserto; e allorchè Prisco accompagnò gli am-

loro connazionali; ma essi non hanno forse adoprata nelle loro ricerche tutta la cura e

---

basciatori spediti ad Attila, trovò molte città intieramente disabitate, salvo alcuni miseri fuggiaschi che si erano ricovrati tra le rovine delle chiese; e la campagna era tutta coperta delle ossa di quelli, che il ferro de' barbari aveva trucidati. PROC. *ap. Byz. Script. vol.* 1, *pag.* 34. Attila fu riconosciuto re degli Unni l'anno 434. Fu questi uno de' più grandi e de' più audaci conquistatori, de' quali faccia la storia menzione. Dilatò il suo impero su tutte queste vaste contrade, comprese sotto i nomi generali di Scizia e di Germania, nell'antica divisione della terra. Mentre ch'egli facea la guerra alle nazioni barbare, teneva l'impero Romano in continua agitazione, ed esigeva sussidj gravosissimi dai deboli e pusillanimi imperatori, che regnavano allora. Nel 451 entrò nelle Gallie alla testa di un esercito, che avea formato colle varie nazioni da lui conquistate, il più numeroso fra tutti gli eserciti barbari, che fossero mai entrati nel territorio dell'Impero. Attila fece un orribil guasto; poichè non solo disertò le campagne, ma saccheggiò ed arse le città le più floride. Tutti questi orrori trovansi descritti da Salviano, *de Gubernat. Dei*; *Edit. Baluz. Paris.* 1669, *pag.* 139 e da Idacio, *ubi supra*, *pag.* 1235. La famosa battaglia data vicino a Chalons arrestò i progressi di Attila: se dobbiamo prestar fede agli storici di quella età, non vi perirono meno di trecento mila uomini. IDAT. *ibid.* JORNANDES *de Reb. Gotic. apud Grot. Hist. Goth.*, *pag.* 671. *Amsterod.* 1665. L'anno seguente Attila formò la risoluzione di attaccare il centro istesso dell'Impero: marciò alla volta d'Italia, e la devastò con un furore animato dal sentimento dell'ultima sua sconfitta. Le calamità che sofferse l'Italia nell'invasione degli Unni, furono di gran lunga su-

tutta l' attenzione, che all' importanza dell'argomento si richiedeva. Non debbo qui tessere

---

periori a tutte quelle, che avea per l' avanti sofferte dalle incursioni precedenti de' Barbari. Conrigio dagli antichi storici ha raccolto molti passi, i quali comprovano, che le devastazioni cagionate dagli Unni e da' Vandali nelle contrade situate lungo le rive del Reno, non furono nè meno atroci, nè meno funeste alla specie umana. *Exercitat. de Urbib. Germ. oper. vol.* 1 *p.* 488. Ma l' immaginazione inorridisce a fermar l' attenzione sopra queste scene di desolazione e di strage; poichè non si possono senz' orrore contemplare questi distruttori dell' umanità bagnarsi per puro piacere nel sangue e nelle lagrime de' loro simili. La prova più convincente dell' atrocità non meno, che dell' estensione delle rovine cagionate da' Barbari, è lo stato, in cui scorgesi essere stata l'Italia per molti secoli, dopo che i detti popoli vi ebbero dimora. Tosto che un paese notabilmente si scema di popolazione, vi si veggono crescere nelle campagne abbandonate gli arbori ed i cespi, e formar insensibilmente ampie foreste, mentre le inondazioni de' fiumi e le acque stagnanti convertono in laghi ed in paludi il restante de' terreni. L' antica Italia, il centro del lusso e dell' eleganza de' Romani, era coltivata al più alto segno; ma i Barbari la devastarono, e ne distrussero dalle radici le opere dell'industria e della cultura, in maniera che nel secolo ottavo l'Italia sembra non essere mai stata coperta, che da selve e da vastissime lagune. Il Muratori entra qui in un minuto ragguaglio intorno la situazione ed i confini di queste contrade, e colle più autentiche testimonianze vien confermando, che in tutte le diverse provincie dell'Italia una gran parte del terreno era coperta di boschi, o sommersa sotto le acque. Nè bisogna credere, che questi fossero

un minuto racconto de' progressi del governo e de' costumi di ciascuna nazione particolare,

---

soltanto luoghi naturalmente sterili o di poco frutto; poichè erano tratti di paese, che dagli antichi scrittori ci vengono rappresentati come fecondissimi, e che sono oggidì con somma diligenza coltivati. MURAT. *Antiquit. Ital. med. aevi. Dissert.* 21 *vol.* 2 *pag.* 149, 153 *ec.* Trovasi pure un sicuro monumento di quanto sinora abbiamo detto, in una descrizione, che un autore del decimo secolo ci ha lasciata della città di Modena. MURAT. *Rer. Ital. Script. vol.* 2 *part.* 2 *pag.* 691.

Le devastazioni de' Barbari sembrano essere state le medesime in tutt'i paesi dell'Europa. In molte carte delle più antiche, che si conservano oggidì, i terreni che si concedevano a' monasteri o a' privati, vengono distinti in terreni colti e abitati, e in terreni deserti (*eremi*). Si veggono alcuni esempj di campagne concedute a privati, perchè se le aveano prese da deserti (*ab eremo*), state poscia colla loro industria popolate e coltivate; lo che comprovano un diploma di Carlo Magno pubblicato dall'Eckart, *de reb. Franciæ orient. vol.* 2 *pag.* 864, e assaissime altre carte concesse da' successori di quel principe, e citate dal Du Cange alla voce *Eremus*. Il Muratori aggiunge, che ne' due secoli ottavo e nono, l' Italia era stranamente infestata da lupi e da bestie selvagge; ed ecco un'altra prova, che il paese assolutamente era spogliato d'abitatori. MURAT. *Antiquit. vol.* 3 *pag.* 163. Così l'Italia, che avea formata la gloria del mondo antico, mediante la sua coltivazione, trovavasi ridotta allo stato di un paese, che solamente allora incominciava ad essere abitato, e a popolarsi.

Credo bene, che alcune delle descrizioni da me riferite, sieno alcun poco esagerate. So di più, che non tutte le nazioni barbare usarono gli stessi modi nel

le cui operazioni formano l' oggetto della seguente mia Storia. Ma per formarsi un giusto concetto dello stato d' Europa nel principio del secolo decimosesto, è necessario risalire a tempi assai più rimoti, e conoscere lo stato de' popoli settentrionali all' epoca della prima loro sede ne' paesi conquistati. È necessario seguire i passi rapidi, che fécero dalla barbarie alla civiltà, ed osservare i principj e i generali avvenimenti, la cui efficace ed uniforme influenza accelerò a grado a grado i progressi, che nel governo e ne' costumi eransi fatti da queste nazioni, allorchè incominciò il regno di Carlo V.

Quando i popoli, soggetti al dispotismo, diventano conquistatori, le loro conquiste ad altro non servono che ad ampliare il potere e il dominio del despoto. Ma eserciti composti di gente libera non conquistano pei loro con-

---

fondare i nuovi loro dominj; stante che alcune sembravano determinate a distruggere totalmente gli antichi abitanti, ed altre erano più disposte ad incorporarsi con loro. Il mio assunto non è di rintracciare nella condotta de' conquistatori le cagioni di tale differenza, nè di esporre lo stato delle contrade, ove gli antichi abitatori furono trattati con più umanità. I fatti sin qui addotti bastano a provare, che le invasioni e la permanenza delle nazioni settentrionali nell'impero Romano, hanno cagionata una distruzione dell'uman genere più grande assai di quello, che molti sembrano imaginare.

dottieri, ma per sè medesimi; e di questa classe appunto erano i popoli, che sovvertirono l'impero Romano, e che nelle varie di lui province fondarono la propria sede. Non solamente le diverse nazioni uscite dal Settentrione dell' Europa, che fu sempre riputata il seggio della libertà, ma ancora gli Unni e gli Alani, abitanti d'una parte di queste contrade, che vengono riguardate come il paese naturale della schiavitù (1), godevano di un grado tale d'indipendenza e di libertà, che sembrava appena compatibile con uno stato di vincoli sociali, o colla subordinazione necessaria a mantenerli (2). Questi popoli, non per forza, ma

(1) Spirito delle Leggi *lib. XVII, cap.* 3 e 4.

(2) Ho osservato nella nota (1), pag. 15, che ai soli scrittori Greci e Romani noi siamo debitori delle poche sicure notizie che ci sono rimaste intorno lo stato primitivo delle nazioni barbare. Per buona sorte una descrizione delle instituzioni e dei costumi di un popolo, al quale tutti gli altri sembrano essersi grandemente assomigliati, ci è stata trasmessa da due autori, forse, fra quanti finora hanno scritto, i più capaci di esaminarlo con profondo discernimento, e dipingerlo con fedeli e forti colori. Di leggieri ognun s'accorge che io intendo parlare di Cesare e di Tacito. Il primo fa in succinto il ritratto degli antichi Germani, in alcuni capitoli del sesto libro de' suoi Commentarj; l'altro un' opera compose a bella posta sullo stesso argomento. Cotesti sono i più preziosi monumenti dalla dotta antichità; ed insieme i più

per elezione, seguitavano il capo che li gui-

istruttivi per gli abitanti attuali dell'Europa. Ecco ciò che da essi noi raccogliamo.

I. Lo stato della società presso gli antichi Germani era rozzissimo e semplicissimo. Eglino sussistevano unicamente colla caccia e colla pastorizia. Caesar. *lib.* 6, *cap.* 21. Trascuravano l'agricoltura, e generalmente nudrivansi di latte, di cacio e di carni. *Ibid. cap.* 22. Tacito riferisce a un dipresso la stessa cosa. *De morib. Germ. cap.* 14, 15, 23. I Goti avevano egualmente a schivo l'agricoltura. Prisc. *Rhet. apud Byzant. Script. vol.* 1, *pag.* 31. La società non era punto in migliore stato presso degli Unni, che similmente riputavano a vile il lavorar la terra, e maneggiare un aratro. Am. Marcell. *lib.* 13, *pag.* 437. Gli Alani avevano i medesimi costumi. *Ibid. pag.* 477. Finchè in quel primiero stato rimase la società, gli uomini collegandosi insieme, non sacrificarono che una porzione piccolissima della loro naturale indipendenza.

II. Presso gli antichi Germani era ristretta entro angustissimi confini l'autorità del governo civile. In tempo di pace non avevano essi alcun magistrato stabile e comune, poichè i capi, ovvero i principali di ciascun distretto amministravano la giustizia, e giudicavano le controversie. Caes. *Ibid. cap.* 24. I re loro non erano rivestiti di un assoluto potere ed illimitato, consistendo la loro autorità più nel privilegio di proporre, che nel diritto di decretare. Gli affari di poca conseguenza si decidevano da' capi, ma gli oggetti di un interesse più generale e più importante si rimettevano al giudizio dell'intero corpo della nazione. Tacit. *cap.* 7, 11. Gli Unni parimente deliberavano in comune sopra tutti gli affari essenziali, e non erano altrimenti soggetti all'autorità di un re. Am. Marcell. *lib.* 31, *pag.* 473.

dava alla conquista de' nuovi dominj; non come

III. Ciascun individuo fra gli antichi Germani era in libertà di prender partito in una militare spedizione, che s' imprendesse; nè si trova, che alcuno vi fosse mai astretto dalla pubblica autorità. « Allorchè uno de' principali proponeva qualche spedizione (*sono parole di Cesare*), quei dell'adunanza, » che approvavano il progetto, e acconsentivano di » seguire il capitano, si alzavano in piedi, e dichiaravano la loro risoluzione. Se poi avessero mancato » a tale impegno, erano trattati da vili, da traditori » della patria, e riputati infami. » CAESAR. *lib.* 6, *cap.* 23. Tacito descrive la medesima usanza, ma di una maniera più oscura. TACIT. *cap.* 2, 4. Siccome ciascuno degl' individui era indipendente, ed arbitro assoluto delle sue azioni, così a chi volea divenir capitano importava moltissimo l' acquistarsi partigiani, ed affezionarli alla sua persona e ad ogni sua impresa. Si chiamano questi da Cesare *ambacti*, e *clientes*, cioè *seguaci* o *clienti*. Tacito dà loro il nome di *comites*, (*compagni*). La principal prerogativa, ed il potere di un capitano consisteva nel condurre con sè un numeroso drappello della più florida gioventù. Questa eletta gioventù, formava in tempo di pace la gloria e l'ornamento della nazione, e in tempo di guerra, la sua forza e sicurezza. Un condottiere solea mantenersi l' amore de' suoi commilitoni per via di regali d'armi o di cavalli, o con imbandir loro banchetti più sfarzosi, che delicati. TACIT. *cap.* 14 e 15. Per un effetto di quell'amore di libertà e di parziale indipendenza, che i Germani conservarono anche dopo essersi uniti in corpo sociale, restrinsero la personale podestà de' lor magistrati in angustissimi confini; si riserbarono ed esercitarono tutti i diritti della privata vendetta, ed il magistrato non avea facoltà nè di

soldati, a' quali potevasi ordinar che marcias-

---

carcerare un uomo libero, nè di condannarlo ad alcuna pena afflittiva, Tacit. *cap*. 7. Ciascun individuo era tenuto a vendicare gli oltraggi, o le ingiustizie, che venissero praticate ai lor parenti od amici. Le inimicizie diventavano ereditarie, ma non erano però implacabili: lo stesso omicidio si poteva espiare, con dare un certo numero di bestiami: Tacit *cap*. 1. Una porzione dell' ammenda era pel re o per lo Stato: il rimanente, per la persona offesa, o pe' suoi congiunti. *Ibid. cap*. 12.

Quantunque tali particolarità intorno i costumi e le usanze de' Germani, sieno a cognizione di tutti coloro che sono versati nell' antica letteratura; tuttavolta ho giudicato doverle riferire, ed in quell' ordine, che si è veduto, esporle agli occhi de' leggitori meno informati; poich' esse confermano mirabilmente quanto ho detto intorno allo stato delle nazioni barbare, e giovar possono a illustrare tutte le riflessioni che ci cadrà in acconcio di fare, sopra i cambiamenti accaduti nel loro governo e ne' loro costumi. Le leggi e le consuetudini introdotte da quei popoli ne' paesi ove si fermarono, formano il miglior comento che desiderar si possa, degli scritti di Cesare e di Tacito; e vicendevolmente le osservazioni di que' due sommi uomini sono la chiave più facile per penetrar ben addentro nella natura delle leggi e delle consuetudini sopraccennate.

Nella testimonianza di Cesare e di Tacito intorno ai Germani si trova un fatto che è molto degno di riflessione. Quel poco che Cesare ci ha lasciato sopra i costumi di quella nazione, è stato scritto dugento e più anni prima che Tacito componesse il suo trattato sul medesimo argomento. Un secolo sembra uno spazio di tempo assai sufficiente al progresso de' co-

sero, ma come volontarj, che s' erano sponta-

---

stumi di una nazione; massime se in questo intervallo quella nazione rozza, e niente incivilita, gran commercio abbia avuto con altri Stati meglio governati e più colti. Questa era per l' appunto la condizione de' Germani. Essi incominciarono a conoscere i Romani, allorchè Cesare passò il Reno; e la loro comunicazione con quel popolo ogni dì più si dilatò, dopo quel così celebre avvenimento, fino all' età in cui Tacito scrisse. Si osserva di più, che nell' ordine sociale di ciascuna delle varie tribù della Germania era una considerabile differenza. I Suioni, per esempio (*Suiones*), aveano tanto avanzato nella civiltà, che già incominciavano a corrompersi. Tacit. *cap.* 44. I Fenni al contrario (*Fenni*), erano sì barbari, che fa meraviglia come abbiano mai potuto sussistere. *Ibid. cap.* 56. Queste due particolarità non sono per verun modo da trascurarsi da chi descriver voglia i costumi de' Germani, o piantare qualche politica teorica intorno lo stato sociale di que' medesimi popoli.

Prima di por fine a questa discussione non sarà fuori di proposito l' osservare, che quantunque i cangiamenti successivamente accaduti ne' popoli conquistatori dell' impero Romano, e i loro costumi ognora più inciviliti, gli avessero renduti tutt' altri da quei di prima; pure si potrebbe trovar un' immagine de' loro usi presso una specie di uomini, la cui società è a un di presso in quello stato medesimo, in cui era quella de' Barbari del Settentrione, allorchè posero ferma sede nelle loro nuove conquiste. Io intendo qui di parlare de' Selvaggi dell'America settentrionale. Non sarà dunque una superflua digressione, ovvero una ricerca di mera curiosità, l' esaminare, se tale conformità nello stato politico, abbia prodotto qualche rassomiglianza nei costumi e nella natura di que'

neamente offerti ad accompagnarlo. Considera-

---

diversi popoli. Se si troverà, che la rassomiglianza sia sorprendente, ci somministrerà un'autentica prova della ingenuità del ritratto da noi fatto degli antichi abitatori dell' Europa, ancora meglio che la stessa testimonianza di Cesare e Tacito.

I. La pescagione e la caccia sono quasi le sole arti, onde sussistono gli Americani. Vi sono intiere tribù, che affatto trascurano l'agricoltura; e presso quelle che vicino ai loro tugurj coltivano alcuni piccioli pezzi di terra, di ciò se ne lascia l'incarico alle donne, le quali sono pur incaricate d'ogni altra opera più faticosa. Carlevoix, *Giornale istorico di un viaggio in America*, 4 *Parigi* 1774, *pag.* 334. In un tale stato di società, avendo gli uomini pochi bisogni cotidiani, e la scambievole dipendenza fra loro essendo assai limitata, debolissima ed imperfetta ne viene ad essere la loro unione, e sono in necessità di mantenersi nella loro libertà naturale, senza la menoma alterazione. La prima massima di un selvaggio Americano si è, che ogni uomo nasce libero e independente, e che sulla terra non v' ha potenza che abbia il diritto di punto ristrignere e limitare la sua naturale libertà. Appena si osserva un ombra di subordinazione fra di loro, sia nel civil governo, sia nel domestico. Ciascuno fa quello, che più gli aggrada: un padre, una madre e i loro figli vivono insieme come esseri colà raccolti dal caso, e da nessun vincolo gli uni agli altri sono congiunti. Pienamente conforme a un tal principio si è il metodo loro di educar la prole; perciocchè non mai gastigano i lor figliuoli, ne pur nella più tenera fanciullezza; e in una età più adulta arbitri totalmente gli lasciano delle loro azioni, senza che siano tenuti di renderne conto a chicchessia. *Ib. pag.* 272, 273.

vano le loro conquiste a guisa di una comune

II. I lor magistrati civili non hanno che un' autorità sommamente limitata. Nella maggior parte delle tribù, il *Sachem*, o sia *capo*, si elegge dalla medesima tribù, e gli si assegna un consiglio formato di vecchi, senza il parere del quale non può egli decidere verun affare importante. I *Sachem* non pretendono punto di aver grande autorità; imperciocchè propongono e pregano, piuttosto che comandino; e l' ubbidienza del popolo è affatto libera e volontaria. *Idem pag.* 266, 268.

III. Non già per forza, ma di loro spontanea volontà s' impegnano gli Americani in una militare spedizione; e quando nell' assemblea è stata decretata la guerra, si alza in piedi uno de' principali, e si esibisce a condurre le soldatesche. Allora quei che si sentono mossi a seguirlo (poichè colà non si sforza alcuno) si alzano tutti l' uno dopo l' altro, e intonano l' inno della guerra. Ma se dopo tal cerimonia taluno de' guerrieri ricusasse di seguitar il capitano, cui ha data parola, correrebbe rischio di perdere la vita, e sarebbe riguardato come il più infame di tutti gli uomini. *Idem pag.* 217, 218.

IV. Coloro, che si fanno seguaci di un condottiere, sanno di dover essere trattati con particolar riguardo e considerazione; essendochè il capitano è persino obbligato a far loro alcuni regali di non comune valore. *Idem*, *pag.* 218.

V. Il magistrato presso loro non ha quasi la menoma giurisdizione criminale. *Idem*, *pag.* 272. Trattandosi di un' ingiuria ricevuta, la persona, o la famiglia offesa, può a suo talento castigarne l' autore. I risentimenti di queste anime sono estremi ed implacabili; nè v' ha lunghezza di tempo, che vaglia a calmarli, non che ad estinguerli. Questa si è la prin-

proprietà, alla quale ciascuno avea diritto di

---

cipale eredità, che i padri lasciano, morendo, ai loro figliuoli; e di generazione in generazione si trasmette il desiderio della vendetta, finattantochè arrivi il momento di poterla effettuare. *Idem, pag* 272, 309. Talvolta però la parte offesa si rimuove; e viensi ad una compensazione per l'omicidio, ch'è stato commesso. I parenti del morto accettano il regalo stipulato, che per lo più consiste in un prigioniere di guerra, il quale subentra nel posto dell'ucciso, e che, assunto pur anco il nome di lui, viene adottato nella stessa famiglia.

Un' eguale rassomiglianza incontrasi in molte altre particolarità; ma basta al mio intento l'aver indicato la conformità de' maggiori lineamenti, che distinguono e qualificano queste diverse nazioni. Boccardo, e con esso altri filosofi del passato secolo, i quali, nell' indagare le migrazioni accadute ne' varj popoli, hanno impiegato più di erudizione che di vera scienza, e che ad ogni leggera ombra di rassomiglianza, pensavano scoprire una perfetta affinità fra nazioni lontanissime le une dalle altre, e francamente affermavano, che tutte avessero una medesima origine; non avrebbero temuto di asseverare costantemente, che fossero un medesimo popolo i Barbari conquistatori dell' Impero Romano, e i Selvaggi dell' America, nel ravvisar fra di loro una sì perfetta rassomiglianza. Ma un filosofo ragionatore si contenterà soltanto di osservare, che l' indole delle nazioni dipende dallo stato di società, sotto cui esse vivono, e dalle politiche instituzioni presso loro statuite, e che gli uomini posti nelle circostanze medesime, avranno in tutti i luoghi e in tutti i tempi non dissimili costumi, e in uno stesso prospetto si mostreranno agli occhi de' riguardanti.

partecipare ; poichè ciascuno avea contribuito ad acquistarla (1). È difficile determinare pre-

---

Mi sono diffuso nel confronto degli antichi Germani coi Selvaggi dell'America, fino al segno che ho creduto necessario a dilucidare il mio argomento. Io non pretendo, che presso amendue que' popoli s'avesse una sistema di società totalmente uniforme, poichè anzi non ignoro, che parecchie tribù germaniche erano più incivilite degli Americani. Ve n' ebbe di quelle che non del tutto trascuravano l'agricoltura, e quasi tutte possedevano armenti, donde traevano la principal sussistenza, mentre le turbe Americane non vivono, per la maggior parte, che di caccia, e sono degli antichi Germani ancor più rozze e più semplici. Contuttociò non può negarsi, che non siavi fra lo stato sociale degli uni e degli altri una tale simiglianza, che maggiore non si osservò giammai fra due schiatte di uomini diverse; dal che pur è derivata in loro una conformità di costumi singolare e maravigliosa.

(1) Lo spoglio fatto da un esercito s'apparteneva a tutta la soldatesca, e il re medesimo non aveane altra porzione, fuor di quella, che gli fosse toccata in sorte. L'istoria de' Franchi a questo proposito ci porge un esempio singolare. L' esercito di Clodoveo, fondatore della monarchia francese, nel saccheggio di una chiesa, avea tolto, fra gli altri sacri arredi, un vaso assai grande e di una straordinaria bellezza. Il vescovo mandò sul fatto i suoi deputati per supplicarlo di restituire quel vaso, a fine di servirsene ne' sagri usi, a' quali trovavasi destinato. Clodoveo ai deputati rispose, che il seguitassero a Soissons, ove dovea farsi la divisione del bottino, e promise loro, che se a lui toccasse quel vaso, lo restituirebbe al vescovo. Giunti a Soissons, tutto il bottino fu rac-

cisamente qual metodo seguissero, e sopra quali principj si regolassero nel dividere le terre che avevano occupate; poichè non abbiamo alcun monumento delle nazioni Europee, che giunga a sì rimoto periodo: nè può trarsi alcun rischiarimento da quelle spregevoli cronache compilate da scrittori che ignoravano il vero fine e le mire essenziali della storia.

Intanto la nuova divisione delle terre introdusse principj nuovi e nuovi costumi; e tosto ne risultò una specie di governo fino allora ignoto, che oggi distinguesi col nome di *Sistema feudale*. Benchè le nazioni barbare, da cui riconosce l' origine un tal governo, si fossero in varj tempi stanziate nei paesi da esse conquistati; benchè fossero venute da contrade diverse, e linguaggi avessero dissomiglianti, e benchè non dipendessero dagli stessi capi; nondimeno si osserva, che in tutta l'Europa s' introdusse l' economia feudale con picciola differenza. Una sì meravigliosa uniformità

colto in un mucchio nel centro dell' esercito. Allora Clodoveo chiese in grazia, che prima di venire alla divisione, gli fosse concesso il vaso in conto di sua parte. Ciascuno parea disposto a favorire il Re, ed a condiscendere alla sua domanda, quando si fece innanzi un ardito e feroce soldato, che alzando la sua mazza da guerra, e percuotendo violentemente il vaso; ad alta voce, disse al re: *Tu non avrai qui se non ciò che ti darà la sorte.* Greg. Turon. *Hist. Franç. l.* 11, *c.* 27, *p.* 70, *Par.* 1610.

ha indotto alcuni autori a credere, che tutte queste nazioni, ad onta di molte apparenti differenze, non formassero originalmente che un solo e medesimo popolo; ma è assai più naturale il ricercar la cagione di questa uniformità nella stessa somiglianza dello stato di società e dei primitivi costumi di questi Barbari, e delle congiunture, in cui essi tutti si trovarono, nell' atto di pigliar possesso dei nuovi loro dominj.

I conquistatori dell' Europa doveano difendere i loro dominj non solo contra gli antichi abitanti, a' quali aveano lasciato la vita, ma ancora contra le terribili invasioni di nuovi avventurieri, che poteano venir a contrastare le loro conquiste. Perciò i primi lor pensieri si rivolsero ai mezzi di provvedere alla propria difesa; e questa sembra in fatti essere stata l' unico oggetto delle prime loro instituzioni politiche. In vece di quelle vaghe associazioni, che senza restringere di molto la indipendenza degl' individui, bastavano a render sicura la comune tranquillità, allorchè viveano nelle loro foreste e ne' lor deserti, essi compresero la necessità di unirsi con più stretti vincoli, e di sagrificare alcuni de' lor diritti parziali, per godere di una maggior sicurezza. Ogni uomo libero, a cui assegnavasi nella partizione dei luoghi conquistati una certa porzione di terreno, era obbligato a prender le armi contro i nemici della nazione. Questo servizio militare

era la condizione, con cui egli riceveva e possedeva la sua terra: e siccome non veniva imposta alcun' altra gravezza; così questo genere di possesso, per un popolo guerriero, esser dovea comodo insieme ed onorevole. Il Re o il Generale, che avea condotto la nazione alla guerra, rimanendo sempre il capo della colonia, ragion voleva che avesse per sua parte una porzione di terra più ampia. Così aveva il mezzo di rimunerare i servigi, che gli venivano prestati, e di accrescere il numero dei partigiani. Con questo disegno egli distribuiva le sue terre; e coloro, fra cui le divideva, erano obbligati a impugnar le armi per difenderlo, ed a seguirlo al combattimento con un numero di uomini proporzionato all' estensione del terreno, ch' eglino aveano ricevuto. Gli ufficiali primarj imitavano l' esempio del principe; e dividendo fra i loro seguaci la porzione di terra, ch' era ad essi toccata, lo stesso patto aggiungevano al loro dono. In tal guisa un regno feudale somigliava più tosto a una militare, che ad una civile instituzione. L' esercito vittorioso prendeva posto ne' paesi, di cui si era impadronito; e ciascun corpo, subordinato a' suoi ufficiali, rimaneva sottomesso alla disciplina militare. I vocaboli d' uomo o di soldato erano sinonimi (1). Ogni proprietario di terreni, armato di una spada, era

(1) Du Cange. Glossario alla voce *Miles*.

sempre pronto a marciare ad ogni cenno del suo superiore e a mettersi in campagna contro il nemico comune.

Ma se il sistema feudale sembra essere stato maravigliosamente combinato per difendere la società contro ogni straniera potenza, era poi estremamente difettoso in tutto ciò, che può assicurare l' ordine pubblico e l' interna tranquillità. Questo genere di governo, nella sua forma ancora più perfetta, aveva in sè manifesti semi di disordine e di corruzione, i quali presto si propagarono, e con rapidità comunicandosi a tutte le parti del sistema politico, vi cagionarono le più terribili rovine. Debolissimo era il vincolo dell' unione sociale, ed innumerabili erano i principj di anarchia. Le parti monarchiche ed aristocratiche della costituzione, non essendo bilanciate da veruna autorità intermedia, s' intralciavano a vicenda e continuamente si combattevano. Non andò guari che i vassalli potenti della Corona ottennero colla forza, che il possesso delle terre che aveano da principio gratuitamente conseguite, e che non doveano godere se non per quel tempo che sarebbe piaciuto al principe, fosse loro assicurato per tutta la vita. In questo modo non ci volle che un passo di più, per compiere le loro usurpazioni e per renderle ereditarie (1). Guidati da un' ambizione

(1) L' istoria dell' introduzione e de' progressi del

non meno ardita che assurda, si arrogarono titoli onorifici, e cariche di autorità e di con-

---

sistema feudale è, per tutte le nazioni europee, un oggetto di somma importanza. Le leggi e la giurisprudenza di alcuni paesi sono tuttavia quasi interamente feudali; e in altri paesi veggonsi molte pratiche introdotte dalla consuetudine o fondate su gli statuti, le quali trassero origine dal sistema feudale, e che non ponno essere intese a dovere, senza una piena cognizione de' principj particolari di questo sistema. Molti autori, per ingegno e per erudizione chiarissimi, han fatto ogni sforzo per illustrare questo argomento; ma vi hanno lasciato pur anco molta oscurità. Io procurerò di andar con precisione seguitando i progressi, ovvero le variazioni delle idee, che intorno la proprietà delle terre s' erano formate le nazioni barbare, e non mancherò di esporre le cagioni, che produssero tali cangiamenti, siccome ancora gli effetti che ne sono derivati.

Sembra, che la proprietà delle terre abbia sofferto successivamente quattro specie di cambiamenti presso i popoli, che nelle varie provincie dell' impero romano si fermarono.

I. Finchè le nazioni barbare restarono nel paese nativo, non conobbero che cosa fosse proprietà delle terre, e non fu assegnato alcuno stabile confine alle loro possessioni. Dopo d'aver lasciato per qualche tempo pascolare le mandre in un cantone, lo abbandonavano con tutta la famiglia, per passare ad abitare un altro, che poco dopo nel modo stesso da loro si abbandonava. Una si imperfetta specie di proprietà niun positivo obbligo imponeva a quegl' individui di servire il comune: i loro servigi erano tutti puramente volontarj. Era perciò libero a chiunque il prendere o non prender parte in una militare spedizione; e non

fidenza. Questi contrassegni di parziale riguardo, con cui l'ammirazione o la pubblica ri-

---

seguivasi un capitano alla guerra se non per effetto di benevolenza, e senza veruna idea di dovere. Di ciò abbiamo recato prove chiarissime nella nota (2 p. 37). Finchè non v' ebbe altra sorta di proprietà, egli è impossibile ravvisare negli usi di quei popoli cosa alcuna, che abbia la menoma simiglianza con la feudale signoria, o con la subordinazione, e servitù militare, che furono introdotte dal sistema feudale.

II. Quando que' popoli si consolidarono ne' paesi da loro sottomessi, l' esercito vincitore si divise le terre conquistate: ciascun soldato riguardava la porzione toccatagli in sorte, come un premio dovuto al suo valore, e come un dominio acquistato colla sua spada; e ne prendeva possesso da uomo libero in assoluta proprietà. Egli ne godeva durante la vita, poteva disporne a grado suo, e quando moriva trasmetterla a' suoi figliuoli in eredità. Allora fu che la proprietà delle terre assunse una forma stabile e costante. Essa nel tempo stesso fu allodiale, cioè a dire, che il possessore avea il diritto assoluto di proprietà e di dominio; nè riconosceva alcun sovrano o signore, a cui dovesse prestar omaggio, e consecrare i suoi servigj. Ciò non ostante, siccome que' nuovi proprietarj vedevansi esposti ad essere turbati ne' loro possedimenti da un resto degli antichi abitatori di quelle contrade, e quel ch' era peggio, correan anche pericolo di essere assaliti da altri Barbari, avidi e feroci al par di loro; così compresero la necessità d' imporsi volontariamente alcuni obblighi di difendere la comunità, ancora più rigorosi e più espressi di quelli, a cui erano stati soggetti nelle loro native abitazioni. Perciò subito che questi popoli ebber ferma la lor dimora ne' loro nuovi dominii, ciascun uomo libero

conoscenza onora il merito o i talenti straordinarj, furono annessi ad alcune famiglie, ed

---

si obbligò ad armarsi per la difesa della sua nazione; e quando negava o trascurava di adempiere a tal dovere, incorreva una pena rigorosissima. Non dico già, che rispetto a ciò alcun contratto v' intervenisse corredato di formalità, ed avvalorato di legali cerimonie: una tale obbligazione, non meno che gli altri patti che legano insieme i membri d' ogni società, non avea per fondamento se non che un tacito consenso. La stessa sicurezza e la reciproca conservazione degl' individui impegnavano que' popoli a riconoscere la validità de' patti, e a mantenerne inviolabilmente l' esecuzione. Noi possiamo risalire all' origine di questa nuova obbligazione de' proprietarj delle terre, e rintracciarsi in un rimotissimo periodo dell' istoria dei Franchi. Chilperico, che incominciò a regnare l' anno 562 condannò ad un' ammenda (*bannos jussit exigi*) certe persone, che aveano ricusato di accompagnarlo in una spedizione. Greg. Turon., *lib.* 5. *c.* 26, *pag* 211. Childeberto, che salì al trono nel 676, impose la pena medesima ad alcuni suoi sudditi colpevoli dello stesso delitto. *Ibid. l.* 7, *c.* 42, *pag.* 342. Carlo-Magno prescrisse, che ogni uomo libero, il quale possedesse cinque *mansi* in proprietà, cioè a dire, 60 misure di terreno di 160 pertiche, dovesse marciare contra il nemico personalmente. *Capit. an.* 807. Luigi il Buono nell' 815, concedè terre ad alcuni Spagnuoli, che all' approssimarsi de' Mori s' erano rifuggiti ne' suoi Stati, e permise loro di fermarsi quivi, purchè servissero all' esercito insieme cogli altri uomini liberi. *Capitul. v.* 1, *pag.* 500. Pei termini di *terra posseduta in proprietà*, di cui fa menzione la legge di Carlo-Magno, bisogna intendere, conformemente allo stile di que' tempi, una terra allodiale; poichè *allodes e*

a guisa de' feudi si tramandarono per successione da padre in figlio.

---

proprietas, *alodum* e *proprium*, erano voci perfettamente sinonime. Du Cange, *voc. alodis*.

Il Muratori ha pubblicato due diplomi contenenti una prova la più certa della differenza stabilita fra la possessione allodiale e la beneficiale; e scorgesi da questi due monumenti, che una persona potea avere una porzione de' suoi beni in allodiale proprietà, col diritto di disporne a propria voglia, e ritener l'altra parte a titolo di beneficio; godendone il semplice usufrutto, e dovendo dopo la sua morte ritornarne la proprietà al signor diretto. Murat. *Antiquit. Ital. medii aevi vol.* 1, *p.* 559 e 565. La distinzione istessa trovasi indicata in un capitolare di Carlo-Magno, dell' anno 812. *edit. Baluz. vol.* 1, *pag.* 491. Il conte Everardo, che avea per moglie una figlia di Luigi il Buono, fece un curioso testamento. Nel compartire i vasti suoi poderi fra li suoi figliuoli, distingue ciò ch' egli possedeva per diritto di proprietà, *proprietate*, da quanto usufruttuava a titolo di beneficio, *beneficio*; e pare che fossero allodj la maggior parte de' suoi averi. Aub. Mir. *Oper. diplom. Lovan.* 1723, *v. p.* 26.

Quindi è che il termine *di uomo libero* comunemente si prende in un senso contrario a quello di vassallo, *vassus* ovvero *vassallus*, perciocchè il primo indica un proprietario allodiale, e l' altro significa colui, che dipende da un Signore. Questi uomini liberi erano obbligati a servire lo Stato; ed era così sacra una tale obbligazione, che ad essi vietavasi l' abbracciare lo stato ecclesiastico, senza l' assenso del lor sovrano. La ragione, che si adduce di un simile regolamento, è degna di osservazione. *Imperocchè ci è noto, che alcuni operano di questo modo, non condotti da carità di religione, ma a solo fine di esimersi dal servigio*

Dopo essersi in questa guisa i vassalli più ragguardevoli assicurata l' ereditaria proprietà

---

militare, a cui sono tenuti. Capitul. l. 1, § 314. Allorchè un uomo libero, citato ad uscire in campagna, negava d'ubbidire, veniva, secondo la legge dei Franchi, condannato a pagare *l'herebannum*, ch'era un'ammenda di sessanta coronati. *Cap. Carol. Magn. apud Leg. Longob. l.* 1, *t.* 14, § 13, *pag.* 539. Questa espressione, *secondo la legge de' Franchi*, sembra supporre, che l'obbligo di servire, e la pena imposta a chi trasgrediva tal obbligo, fossero di una data sì antica, quanto le leggi pubblicate da'Franchi, allorchè ebbero ferma sede per la prima volta nelle Gallie. Sì fatta ammenda esigevasi con tanto rigore, che *se la persona condannata si trovava impotente a pagarla, veniva ridotta in ischiavitù, e non ricuperava la libertà, finchè il prezzo de' suoi lavori non avesse pareggiato il valore dell'* hereban, *Ibid.* Lotario imperatore accrebbe ancor più la severità della pena stessa; poichè, se il possessore di una certa estensione di terreno era obbligato, in vigore de' patti della sua proprietà, a servire personalmente, e se dopo le consuete citazioni ricusava di farlo, tutti i suoi averi erano devoluti al fisco, ed egli medesimo poteva esser mandato in esiglio. Murat. *Rer. Ital. Script. vol.* 1, *part.* 2, *pag.* 153.

III. Ridotta così a stabil sistema, e sottoposta al servigio militare la proprietà delle terre, un altro cangiamento ne risultò, che poi non seguì, se non lentamente, e a grado a grado. Tacito c' informa, che i condottieri de' Germani studiavano di affezionarsi buon numero di compagni (*comites*), che in tutte le loro imprese li seguitavano, e combattevano sotto le loro bandiere. La stessa usanza si conservò fra essi ne' loro nuovi dominii, e que' commilitoni

delle loro terre e delle loro dignità, condotti dalla stessa natura delle feudali instituzioni, le

---

bene affezionati e divoti ai loro capi, furono chiamati, *fideles*, *antrustiones*, *homines in truste dominica*, *leudes*. Tacito soggiugne, che tenevasi in conto di sommo onore la condizione di *comes*, ossia compagno. *De Morib. German. cap.* 13. Il grado e la condizione delle persone ne' tempi di mezzo, si possono argomentare dalla *composizione*, ossia pena pecuniaria, per ciascun delitto stabilita: la *composizione* per l' uccisione di un uomo *in truste dominica*, era il triplo di quella determinata per l' omicidio di un uomo libero. *Leg. Salic. tit.* 44, § 1 e 2.

I Germani, finattantochè non uscirono del proprio paese, s' ingegnarono di rendersi que' lor compagni benevoli con doni di armi e di cavalli, e cogli atti di una cortese ospitalità (vedi la nota 2 p. 37); e finchè non ebbero alcun diritto stabile di proprietà sopra le terre, questi erano i soli donativi che far potessero i condottieri, e la sola ricompensa, che aspettar si potessero i loro seguaci. Ma dappoichè quei popoli stanziarono nelle provincie conquistate, e ch' ebbero conosciuta l' importanza della proprietà, i re e i capitani invece di presenti di sì poco momento, diedero per ricompensa ai fedeli loro compagni alcuni tratti di terreno. Simili concessioni si chiamarono *beneficj* (*beneficia*), perchè erano gratuite; e *onori* (*honores*), perchè si riguardavano come contrassegni di un meritato riguardo. Ma quali fossero i servigj, che in contraccambio di sì gran beneficj esigevansi in que' primi tempi, non è possibile determinarlo esattamente e con precisione, per non esserci rimasto alcun monumento tanto antico che basti a farcene fede. Allora che a divenir feudali incominciarono le libere possessioni, non furono già tutto

quali, benchè fondate sulla subordinazione, sempre tendevano all'indipendenza, fecero con

---

in un subito assoggettate agli obblighi della feudalità; ma un tal passaggio seguì a poco a poco, siccome intervenir suole in ogni altro cambiamento di qualche importanza. Essendochè il principale oggetto che un vassallo feudatario prefiggevasi, era quello di assicurarsi un protettore, gli allodiali proprietarj, nell' acconsentir da principio a divenir vassalli di questo o di quel signore potente, conservarono dell' antica loro indipendenza tutto ciò che potea conciliarsi col nuovo legame, a cui si assoggettavano. L' omaggio, che rendevano al superiore, da cui voleano dipendere, e che chiamavasi *omaggio pieno* (*homagium plenum*), loro non imponeva altro dovere che quello della fedeltà, senza obbligarli nè a servire in guerra, nè ad assistere al lor signore, allorchè teneva tribunale solennemente. Di quest' *omaggio pieno* possiamo oggidì pure riconoscere qualche vestigio, benchè assai confusamente. Brussel, *t.* 1, *pag.* 97.

Tra gli atti antichi pubblicati dai monaci don Vico e don Vaisette nella loro *storia della Linguadoca*, molti se ne trovano, a cui danno essi il nome di *omaggi*, e che sembrano essere una cosa di mezzo fra l' *omaggio pieno*, del quale parla Brussel, e l'obbligo di adempiere il servigio feudale. L' una delle due parti promette protezione, e concede castelli, o terre; l' altra s' impegna a difendere la persona del donatore, e a somministrarle soccorsi per la custodia de' suoi poderi, tostochè ne sarà richiesta. Ma cotesti atti non si veggono da veruna formalità feudale accompagnati, nè si fa in essi menzione di alcun servigio feudale; ond' era quello più veramente un contratto vicendevole fra eguali, che

buon esito nuovi e ancor più pericolosi tentativi contro le sovrane prerogative. Estorsero la

---

una formale obbligazione del vassallo di prestar servigi ad un signor superiore. *Prove della storia della Linguadoca*, *tom.* 2, *pag.* 173 *e seg.* Poichè gli uomini si furono assuefatti a servigi di tal natura, altri feudali servigi si andarono successivamente introducendo. Montesquieu riguarda i beneficj sopraddetti siccome feudi, che nella loro origine obbligavano chi li possedeva al servigio militare. *Spirito delle leggi*, *lib.* 30, *cap.* 3 e 16. Mably pretende, che coloro, che possedevano tali beneficj, non fossero da principio ad altra servitù sottommessi, che a quella, a cui era tenuto qualunque uomo libero. *Osservazioni sopra la storia di Francia*, *tom.* 1, *pag.* 256. Ma confrontando insieme le loro prove, i lor discorsi e le loro congetture, risulta evidentemente, che, giacchè qualunque uomo libero, in conseguenza della sua allodiale proprietà; era sotto severissime pene obbligato a servire, nessuna ragione vi doveva essere di conferire tai benefizj, se qualche nuova obbligazione non si fosse ingiunta a quelli che li ricevevano. Per qual cagione un re si sarebbe da sè stesso spogliato de' beni patrimoniali della Corona, qualora dividendoli e compartendoli ad altri, non avesse acquistato un diritto a servigi, che per l'innanzi non poteva esigere? Abbiamo dunque bastevole fondamento a conchiudere, che siccome la proprietà allodiale obbligava i possessori a servire la comunità, così i beneficj obbligar doveano il beneficato al servigio personale, ed alla fedeltà verso quegli, da cui gli avea ricevuti. Questi beneficj nella instituzione loro non si conferivano che ad arbitrio, cioè per quanto tempo era in grado al donatore. Non v' ha fatto relativo alle consuetudini del *medio evo*, che

facoltà di giudicare sovranamente nei loro territorj tutte le cause civili e criminali, il dirit-

---

sia più certo e meglio confermato di questo; e una immensa copia di prove si potrebbe aggiugnere a quelle che si ritrovano nello *Spirito delle leggi*, *lib.* 30, *c.* 16 e in *Du Cange* alle voci *beneficium* e *feudum*.

Ma il possesso de' beneficj non si conservò lungamente in questo stato. Attesochè un possesso precario e arbitrario, non era motivo sufficiente a tener obbligati al signor loro quelli che ne godevano, essi non tardarono molto ad ottenere, che tali beneficj fossero loro assicurati a vita. *Feudor. lib.* 1 *tit.* 1. Du Cange allega documenti moltissimi tratti da cronache antiche, i quali comprovano la mia asserzione: Du Cange *Gloss. voc. Beneficium.* Dopo quel primo passo riuscì facile l' impetrare o l' estorquere diplomi, che rendessero i beneficj ereditarj; da principio in retta linea, poscia in linea collaterale, e finalmente ancora nella discendenza femminina. *Leg. Long. lib.* 3 *tit.* 8 Du Change, *voc. beneficium.*

Non è così facile determinare il tempo preciso, in cui accadde ciascuno de' soprannotati cambiamenti. Mably congettura con qualche verisimiglianza, che Carlo Martello fosse il primo ad introdurre l' uso di conferire a vita i beneficj. *Osservazioni, t.* 1 *p.* 103 *e* 106. È cosa manifesta, sulla scorta de' monumenti, cui egli si attiene, che Luigi il Buono fu uno de' primi, che li rendette ereditarj. *Ibid. pag.* 249. Nulladimeno il P. Mabillon ha dato in luce un *placito* di Luigi il Buono dell' anno 860, dal quale si raccoglie, che quel principe continuò a non conferire i beneficj, se non a vita. *De re diplom lib.* 6 *pag.* 353. L' anno 889 Eude re di Francia, concedette a Ricabodo suo vassallo terreni, *jure beneficiario et fructuario*, a vita, colla clausola, che s'egli venisse a morte ed

to di batter moneta, non che il privilegio di far la guerra a' loro particolari nemici in pro-

avesse un figliuolo, questi goderebbe quelle medesime terre, parimente a vita. Mabill. *ubi sup. par.* 556. Era questo un passo intermedio tra i feudi semplicemente a vita, e i feudi ereditarj in perpetuo. Finchè i benefizj serbarono la primitiva loro forma, e non furono conceduti che ad arbitrio, il collatore non solo esercitava il dominio, o sia la prerogativa di signor superiore, ma godeva pur anche della proprietà, e al suo vassallo non lasciava che l' *usufrutto*. Allorchè poi furono ridotti all'ultima loro forma, e che si fecero ereditarj, i giureconsulti, trattando de' feudi, continuarono bensì a definire i beneficj secondo l' antica loro instituzione; ma la proprietà non più apparteneva al signor superiore, ed era effettivamente passata nelle mani del vassallo. Tosto che i signori, e i loro vassalli, ebbero sperimentato i reciproci vantaggi di questa nuova foggia di possedere i feudi, essa parve agli uni e agli altri così comoda, che non pur le terre, ma le rendite casuali, come a dire i diritti di pedaggio, il nolo delle barche da tragitto, i salarj o gli emolumenti d' ufficio, e le pensioni stesse furono date e ritenute a titolo di feudi; e conseguentemente il servigio militare si prometteva e si esigeva rispettivamente. Morice; *Memorie per servire di prove alla storia di Brettagna*, t. 2 p. 78, e 690; Brussel, t. 1 p. 41.

Per quanto assurdo possa parere tanto il concedere, quanto il ricevere in qualità di feudi somiglianti possessioni precarie ed accidentali, eranvi ciò non ostante altre instituzioni feudali, ancora più stravaganti e molto singolari. Il provento delle messe addette a un tale altare, non era propriamente che una rendita ecclesiastica, spettante al clero di quella chiesa o

prio nome e di privata loro autorità. Le idee di sommissione politica quasi totalmente sva-

---

monastero, che faceale celebrare. Sovente però alcuni di que' potenti Baroni se ne impadronirono; e a fine di rendersi stabile il diritto su quel provento, lo riconobbero come ottenuto dalla Chiesa a titolo di feudo, e fra i loro vassalli quelle messe niente meno che le altre proprietà distribuirono. Bouquet, *Raccolta degli Stor. vol.* 10 *pag.* 238 *e* 480.

Lo stesso vigore di usurpazione, che rendè i feudi ereditarj, inspirò ai nobili il coraggio di estorquere da' loro sovrani concessioni di uffici egualmente ereditarj. Molte delle cariche più eminenti della Corona si fecero ereditarie nella maggior parte dei regni dell' Europa; ma i monarchi si erano così bene accorti delle mire ambiziose della nobiltà, e stavano al tempo stesso così guardinghi contro il suo ingrandimento, che in più di un incontro obbligarono i nobili, a cui conferivano qualche carica o qualche grado di onore, a protestare con atto solenne, che nè eglino, nè i loro discendenti avrebbero preteso di possederlo per diritto ereditario. Un esempio memorabile di ciò si trova registrato nelle *Memorie dell' Accademia delle iscrizioni ec. tom.* 30 *in* 8 *pag.* 595, e un altro pur se ne trova nel *Thesaurus Anecd.* pubblicato da Martenne e Durand, *vol.* 1 *pag.* 873. Un tal cambiamento avvenuto nella proprietà dei beni, aprì l'adito a questa mutazione nel governo politico. Imperocchè gli altri vassalli della Corona, secondo che andavano dilatando le loro possessioni, usurparono un grado proporzionato di potere, diminuirono la giurisdizione della Corona, e conculcarono i privilegi de' popoli. L'indagare i progressi della proprietà feudale diventa un oggetto degno dell' attenzione dello storico, massime per la correlazione che si

nirono; e di feudale subordinazione appena rimase qualche apparenza. I nobili che aveva-

---

mette fra la proprietà, e la potestà civile; poichè non sì tosto si è scoperto qual fosse in un'epoca lo stato della proprietà, che si può incontanente con precisione determinare, qual fosse nel tempo stesso il grado di potere, di cui allora godeva il re e la nobiltà.

Un altro fatto relativo alle rivoluzioni, cui soggiacque la proprietà, merita di esser qui diligentemente esaminato. Già dimostrai che presso le diverse barbare tribù, allorchè nel quinto e nel sesto secolo si divisero insieme le loro conquiste, la proprietà delle terre era allodiale: ciò non ostante fin dal principio del decimo secolo la proprietà in parecchi luoghi dell' Europa era divenuta quasi totalmente feudale. Siccome la prima specie di proprietà sembra essere molto più utile e molto più desiderabile, un tale cambiamento reca stupore, spezialmente venendoci riferito, che l' allodiale proprietà convertivasi frequentemente in feudale, mediante un atto volontario del possessore. Il Presidente di Montesquieu ha indagato i motivi, che indussero ad abbracciare un partito sì contrario alle massime de' tempi correnti circa la proprietà, e gli ha esposti colla solita sua diligenza e perspicacia; *lib.* 31 *cap.* 8. Il più forte motivo è quello indicatoci da Lamberto d'Arles, scrittore antico, allegato dal Du Cange alla voce *Alodis*. In mezzo alla confusione e all' anarchia, in cui si trovò immersa tutta l'Europa, dopo la morte di Carlo Magno, e in tempo ch' erano rotti quasi tutti i vincoli di unione fra i varj membri del corpo politico, i cittadini vedevansi esposti all' oppressione, ed alla rapina, senza che dal governo aspettar potessero a un soccorso; ciascun in-

no acquistato un potere eccessivo, sdegnavano di riconoscersi per sudditi. Essi aspirarono

---

dividuo sentì la necessità di cercare un potente protettore, sotto il cui stendardo potesse ricovrarsi, e ritrovar difesa contro nemici. ai quali resister non poteva colle sole sue forze. Da ciò ne venne, che un proprietario di terreni rinunziò alla sua allodiale indipendenza, e si sottomise alla feudale servitù, cercando con tal mezzo un asilo di sicurezza sotto il patrocinio di qualche autorevole personaggio. Cotesto cambiamento della proprietà allodiale in proprietà feudale, divenne così comune in alcuni paesi d'Europa, che il possessore delle terre non ebbe più la libertà della scelta, ma si obbligò a riconoscere qualche signor ligio, e a dipendere da lui. Sappiamo da Beaumanoir, che nelle contee di Beauvais e di Clermont, se il signore ed il conte veniva a scoprire nella sua giurisdizione una terra, che fosse posseduta senza alcun peso di servitù, e senza pagar tassa o canone di sorte alcuna, poteva egli immediatamente impadronirsene; *perchè*, dice il citato autore, *giusta l'usanza nostra*, *non v'è chi possa possedere in allodiale proprietà*: *Statuti*, *cap.* 24 *p.* 123. Sullo stesso principio si fonda quella massima, che nella legge di Francia è divenuta generale: *Nessuna terra senza signore*. In altre provincie del medesimo regno pare che si avesse in maggior conto l'allodiale proprietà, e che in esse più lungo tempo siasi ella mantenuta senza cambiar natura.

Gli autori della *Storia generale della Linguadoca*, *tom.* 2, adducono una grandissima quantità di diplomi, che contengono ora concessioni, ora vendite, ed ora permute di terre allodiali in detta provincia situate. Per tutto il decimo secolo, e nella maggior parte dell'undecimo la proprietà sembra essere colà

apertamente all'indipendenza, e ruppero i nodi, che tenevano uniti alla Corona i principali

---

stata assolutamente allodiale, e negli atti di quella provincia appena si trova qualche vestigio di feudale signoria. Pare che in Catalogna e nel Rossiglione punto non fosse diverso ne' secoli sopraccitati lo stato della proprietà, come si hanno probabili ragioni di argomentarlo dagli originali documenti, divulgati nell' appendice al trattato di Pietro de Marca. *De Marca, sive limite Hispanico*. Verisimilmente l'allodiale proprietà è stata anche più tardi abolita ne' Paesi Bassi: veggasi *Alberto Mireo, Oper. Diplom. vol.* 1, 34, 74, 75, 83, 817, 296, 841, 847, 578, e fino al decimoquarto secolo si riscontrano tuttavia alcune tracce di allodiali possessioni. *Ibid.* 218.

Le idee, che gli uomini si formano della proprietà, variano secondo l' estensione de' loro lumi e secondo i capricci delle loro passioni. Imperocchè nel mentre che gli uni erano solleciti di rinunziare alla loro proprietà allodiale, per dipendere da un superiore con un possesso feudale, gli altri parevano esser sempre gelosi di convertire in proprietà allodiale i propri feudi: del che abbiamo un illustre esempio in un diploma di Luigi il Buono, pubblicato dall' Eckard, *Comment. de reb. Franciæ Orient. vol.* 2 *p.* 855. Un altro pur se ne trova nell' anno 1299, presso Ludwidg. *Reliquiae Mss. omnis aevi*, *vol.* 1 *pag.* 309. Ed un terzo nell' anno 1338. *Ibid vol.* 7 *pag.* 40. La cosa stessa ebbe luogo ne' Paesi Bassi. *Miraei Oper.* 152.

Coll'esporre le varie rivoluzioni accadute nella natura delle proprietà, mi sono finora quasi interamente limitato alla storia di Francia, per la ragione che gli antichi monumenti di questa nazione sono stati con più diligenza conservati, o almeno schiariti

membri dello Stato. Un reame, considerabile per la sua potenza e per la sua estensione,

---

in più soddisfacente maniera, che quelli degli altri popoli dell' Europa.

In Italia la proprietà dovette soffrire non dissomiglianti vicende, le quali vennero dietro l' una all' altra nel medesimo ordine. Ciò non ostante non mancano alcune congetture, che fan presumere, che l'allodiale proprietà sia stata più lungo tempo in pregio presso gl' Italiani, che presso i Francesi. Pare che molte delle investiture degl' imperatori, concesse nel nono secolo, conferissero un diritto allodiale sopra le terre. Murat. *Antiquit Med. aevi vol.* 1, *pag.* 575 *ec.* Ma pure nel secolo undecimo alcuni esempj riscontriamo di persone, che per convertirla in feudo, si spogliarono dell' allodiale proprietà. *Ibid. pag.* 910 *ec.* Muratori osserva, che il termine *feudum*, che fu sostituito a quello di *beneficium*, non si trova in alcuna carta autentica, anteriore al secolo undecimo. *Ib.* 594. Il più antico monumento, in cui egli abbia incontrato il vocabolo *feudum*, è un diploma di Roberto re di Francia, dell' anno 1008 Bouquet, *Raccolta degli storici delle Gallie, e della Francia, t.* 10 *p.* 593 *b.* È vero che questo vocabolo si ha in un editto dell'anno 790, riferito da *Brussel vol.* 1 *p.* 77. Ma l' autenticità di quest' editto è stata contrastata, e forse ancora l' uso frequente, che si fa in esso della voce *feudum*, è una ragione di più per metterla in dubbio. La spiegazione, che ho data della natura delle possessioni, o allodiali o feudali, viene egregiamente confermata dalla etimologia stessa delle due voci, *alode* ovvero *allodium* e *feudum*. Imperciocchè la prima è composta dalle parole tedesche *an* e *lot*, che significano *terra ottenuta per via di sorte*; Wachter, *Gloss. German. voce allodium p.* 15

era diviso in tanti piccoli principati, quanti erano in esso i Baroni potenti; e mille cagio-

---

e secondo le autorità prodotte da questo scrittore, e dal Du Cange al vocobolo *sors*, si arguisce, che mediante la *sorte*, i popoli settentrionali divisero fra di loro le terre conquistate. L'altra voce è composta da *od*, possedimento o podere, e da *fèo*, stipendio, *paga*; lo che vuol dire, che era il feudo una specie di salario, dato in ricompensa di qualche servigio. WACHTER *ibid.* alla voce *feudum*.

Il sistema feudale presso gli Alemanni fece per appunto gli stessi progressi, che gli abbiamo veduto fare in Francia; ma perchè gl' imperatori di Germania, per ingegno furono di molto superiori ai re di Francia loro contemporanei, singolarmente dopo che la corona imperiale dai discendenti di Carlo Magno passò nella casa di Sassonia, i vassalli dell' Impero non aspirarono così per tempo all' indipendenza, nè così presto conseguirono il privilegio di possedere per ereditario diritto i lor beneficj. Corrado II, giusta i compilatori della collezione de' feudi, fu il primo imperatore, che rendette i feudi ereditarj. *Libri feudor.* I, *tit.* I Corrado salì al trono imperiale nel 1024. Luigi il Buono, sotto il cui regno le concessioni de' feudi ereditarj divennero comuni in Francia, succedette a suo padre nell' anno 814. Quest' innovazione non solo s' introdusse assai più tardi fra i vassalli degli imperatori di Germania; ma dopo che Corrado l' ebbe fermata, la legge non cessò di favorire l' uso antico; e purchè il diploma del vassallo espressamente non dichiarasse che il feudo sarebbe ereditario, presumevasi sempre, che fosse dato solamente a vita. *Libri feudor ib.* Anche dopo l' innovazione introdotta da Corrado, non era cosa straordinaria in Germania il conferire i feudi solamente a vita. Di tal

ni, che da tutte le parti insorgevano di discordia e di gelosia, accendevano altrettante guerre. Ogni contrada dell' Europa, che queste risse sanguinose immergevano nella desolazione, nelle turbolenze o in continui timori, vedeasi ingombra da rocche e da fortezze, costrutte non già per munire gli abitanti contro assalitori stranieri, ma per difenderli dalle domestiche ostilità. Da per tutto regnava l'anarchia, la quale sostituiva i disordini che l'accompagnano, alle dolcezze ed a' comodi

---

genere evvi un diploma dell' anno 1376: *Charta*, *ap.* Boehmer, *princip juris feudor. pag.* 361. La trasmissione de' feudi alle linee collaterali e femminine non prese piede in Germania se non assai lentamente. Vi è bensì un diploma dell' anno 1201, che conferisce alle donne il diritto di successione; ma questa fu concessa come un contrassegno di singolar favore, o in ricompensa di rilevanti servigi. Boehmer *ib. p.* 365. Una parte riguardevole delle terre tanto in Germania, quanto in Francia e in Italia, seguitò ed essere liberamente posseduta, ancorchè da gran tempo fosse introdotto l' uso delle feudali signorie. Scorgesi dal codice diplomatico del monastero di Buch (*Codex Dipl. Monast, Buch*), che buona parte delle terre del marchesato di Misnia, fino al secolo terzodecimo, era tuttavia posseduta in allodiale proprietà: *n.* 31, 36, 37, 46, *ecc.*, *apud. Script. Hist. Germ. cura Schoetgenii*, *et Kreysigii*, *Altenb.* 1755 *vol.* 2, *pag.* 193, *ecc.* Nel periodo stesso di tempo la proprietà allodiale sembra essere stato comune in un altro distretto della medesima provincia. *Reliq. diplom. Sanctim. Beutiz.* *n.* 17, 36, 48, *ibid* 374, *ecc.*

che gli uomini sperano di trovare nella società. Il popolo, la porzione più numerosa e più utile della società, era ridotto alla condizione di vera schiavitù, e trattato non altrimenti che se fosse stato realmente schiavo (1). Il re,

---

(1) In un' altra nota avrò occasione di esaminare la condizione di quella parte di gente, che abitava le città. In questa mi restrignerò a considerare lo stato degli abitanti della campagna. Le persone intese alla coltura delle terre per il corso di que' secoli, che formano l' oggetto delle nostre ricerche, possono distinguersi in tre classi.

La prima comprende i servi o sieno gli schiavi, classe che sembra essere stata la più numerosa, e ch'era composta o di prigionieri fatti in guerra, o di persone sopra le quali si fosse acquistato il diritto di proprietà, per alcuno de' molti mezzi annoverati dal Du Cange, alla voce *servus*, *vol.* 5, *pag.* 447. Si può da diversi fatti giudicare, quanto misera fosse la condizione di questa numerosa classe di uomini. Primo: un padrone esercitava un' assoluta autorità sulla persona de' suoi schiavi, ed avea il potere di punirli di morte, senza che fosse necessaria la sentenza del giudice. I padroni restarono in possesso di un diritto così pericoloso, non solo ne' più rimoti tempi e allorchè non eransi ancora spogliati della ferocia de' nativi costumi; ma continuarono a goderne fino al secolo duodecimo. Joach Potgiesserus *de stat. Servor. Lemgov.* 1736 *in* 4, *l.* 2, c. 1, § 4, 10, 13, 24. Eziandio dopochè una tal giurisdizione de' padroni venne limitata, la vita di uno schiavo di tanto poco valore si reputava, che un' assai tenue ammenda compensava il delitto di averagliela tolta. *Idem. l.* 3, *cap.* 6. Se ai padroni competeva il diritto di vita e di morte su i loro schiavi, e mani-

spogliato di quasi tutte le sue prerogative; privo dell' autorità di formar leggi salutari o di

---

festo che quasi niun limite si poteva prescrivere all' acerbità de' castighi, con cui era in loro arbitrio il maltrattarli. I codici delle antiche leggi, pei delitti commessi dagli schiavi, decretavano pene differenti da quelle degli uomini liberi. Questi pagavano semplicemente un' ammenda o sia *composizione*; mentre gli schiavi soggiacevano a pene corporali, che talvolta erano rigorosissime. Imperciocchè per le più lievi colpe poteva esser messo uno schiavo alla tortura. Le leggi, che ciò riguardano, si possono consultare in Potgiesser *lib.* 3, *cap.* 7. Secondo: essendo così ampio il poter de' padroni su la persona e su la vita dei loro schiavi, non dovea esserlo niente meno sopra le azioni loro e sopra le cose da lor possedute. Ne' primi tempi non era lecito agli schiavi l' ammogliarsi: essi però potevano usar delle femmine, e ci venivano anzi allettati; ma tale unione non aveasi in conto di matrimonio, ed era chiamata *contubernium*, in luogo di *nuptiae* o di *matrimonium*. Potgiess. *lib.* 2, *cap.* 2, § 1. Queste idee erano sì generalmente ricevute, che per molti secoli, dopo che le nazioni barbare ebbero abbracciato il cristianesimo, gli schiavi, che viveano insieme da marito e moglie, non erano accoppiati per mezzo di alcuna religiosa cerimonia, nè alcun sacerdote dava loro la benedizione. *Ibid.* § 10 *e* 11. Quando poi tale unione fra gli schiavi fu considerata come un legale matrimonio, non fu più loro permesso l' accasarsi, senza un espresso consenso del loro padrone; e tutti quelli che sposandosi ardivano omettere questa formalità, erano severissimamente puniti, e talvolta con l'ultimo supplicio. Potgiess. *Ibid.* § 12 etc. Gregor. Turon *Hist. lib.* 5, *cap.* 3. Quando le nazioni d' Europa ebbero adottato

mandarle ad esecuzione, non potea nè proteggere l'innocente, nè gastigare il colpevole. I

---

costumi più dolci e idee più sane, quegli schiavi, che si ammogliavano senza il consenso de' loro padroni, non ad altro erano condannati che ad un' ammenda. Potgiess. *Ibid.* § 20. Du Cange, *Gloss. voc. forismaritagium.* Terzo: tutti i figli degli schiavi soggiacevano alla condizione de' loro padri, ed appartenevano ai lor padroni per diritto di proprietà. Du Cange, *Gloss. voc. Servus. vol.* 6, *pag.* 450. Muratori, *Antiquit. Ital. vol.* 1, *pag.* 766. Quarto: un padrone avea sopra i suoi schiavi una proprietà così assoluta, che potea venderli come e quando gli tornava a grado; e finchè durò la domestica servitù, si vendeva la proprietà di uno schiavo non altrimente che quella di una masserizia qualunque. I servi poscia diventarono un' appartenenza dei terreni, *adscripti glaebe*, e si comperavano unitamente col podere, cui essi erano addetti. Potgiesser ha raccolte tutte le leggi e le carte, che dilucidar possono questo fatto assai noto della condizione degli schiavi, *lib.* 2, *cap.* 4. Quinto: gli schiavi esiger poteano dal loro padrone il solo vitto e vestito, e tutto il frutto delle loro fatiche andava in beneficio del padrone medesimo. Se un padrone per grazia speciale donava ai suoi schiavi qualche moneta, o faceva loro un determinato assegnamento per la loro sussistenza, essi non aveano la proprietà nè pure di ciò che risparmiavano nel proprio mantenimento, e quanto mettean da parte, tutto al padrone s' apparteneva Potgiesser, *lib.* 2, *cap.* 10. Muratori, *Antiquit. Ital. vol.* 2, *pag.* 768. Du Cange, *voc. servus*, 6 *pag.* 451. In coerenza dello stesso principio, erano del padrone tutti gli effetti degli schiavi dopo la morte loro, nè poteano essi disporne per testamento. Potgiesser, *libr.* 2, *cap.* 11. Sesto: i servi erano differenziati dagli uomini liberi

nobili, che da niun freno erano ritenuti, gli uni gli altri si rovinavano con continue guer-

---

per via di un vestimento particolare. Siccome presso tutte le nazioni barbare la lunga capellatura era un contrassegno di grandezza e di libertà, così gli schiavi erano obbligati a portare la testa rasa; distintivo, che sebben per sè medesimo indifferente, era per essi un continuo ricordo della loro servitù. Potgiesser, *lib.* 3, *cap.* 4. Per la stessa ragione fu con leggi da quasi tutte le nazioni d'Europa ordinato, che uno schiavo non fosse ammesso ne' Tribunali a far testimonianza contro un uomo libero. Du Cange, *voc. servus. vol.* 6, *pag.* 441. Potgiesser, *lib.* 3, *cap.* 3.

I villani (*villani*) formavano la seconda classe degli abitanti della campagna. Erano costoro egualmente annessi al terreno o a un podere, il cui nome (*villa*) avea data loro la denominazione; e col podere medesimo passavano in proprietà di chi ne diveniva il padrone. Du Cange, voc. *Villanus.* I villani erano diversi dagli schiavi in questo, che pagavano una determinata pensione al padrone per la terra che coltivavano; ed in virtù di tal tributo, tutti i frutti della loro opera e della loro industria appartenevano a loro stessi in assoluta proprietà. Questa distinzione è riferita da Pietro Fontaine, *vita di S. Luigi*, pubblicata da *Joinville*, *pag.* 119; *ediz. del Du Cange.* Il Muratori narra molti casi, che furono decisi in conformità di questo principio. *Idem pag.* 773 *Antiquit.*

La terza ed ultima classe delle persone occupate nell' agricoltura, era quella degli uomini liberi, i quali sono distinti con varj nomi dagli scrittori del *medio evo*, come *arimanni*, *conditionales*, *originarii*, *tributales*, ecc. V' è ragione di credere, che tali persone possedessero poco tratto di terra in libera proprietà, e che inoltre coltivassero qualche podere appartenente

re, opprimevano i loro sudditi, ed umiliavano il lor sovrano. Per colmo finalmente di tanti

---

ai loro più ricchi vicini, per cui pagassero una determinata pensione, obbligandosi nel tempo stesso a parecchi piccoli servigi, *in prato vel in messe, in araturo vel in vinea*, come sarebbe, lavorare un dato spazio di terra del padrone, ajutarlo nel tempo della mietitura e della vendemmia, ecc., del che trovasi una prova chiarissima nel Muratori, *vol.* 1, *pag.* 712, e nel Du Cange, a ciascuna delle voci sopraccennate. Non ho potuto accertarmi, se questi *arimanni conditionales* ecc., fossero amovibili ad arbitrio, o se conducessero in affitto quelle possessioni per un certo numero d' anni. La prima ipotesi, qualora vogliamo stare all' indole ed alle massime di que' secoli, sembra la più verisimile. Tuttavolta questi uomini stessi erano riputati liberi nel significato più onorevole di questo vocabolo, godevano di tutti i privilegi annessi a tale condizione, ed erano ancora invitati a servire in guerra, onore a cui non poteva aspirare uno schiavo. Murat. *Antiquit. vol.* 1, *pag.* 743, *vol.* 2, *pag.* 443.

Quanto fin ora è stato da me qui esposto intorno alla condizione delle tre citate classi d' uomini, avrà somministrato al lettore le notizie necessarie per comprendere tutta la forza di un argomento, che proporrò in confermazione di ciò che ho asserito nel testo intorno alla misera condizione del popolo. Ad onta dell' enorme differenza, che passava tra la prima e l'ultima di queste classi, lo spirito di tirannia dei gran proprietarj delle terre era sì ardente, e le occasioni, che aveano di opprimere quelli, che si erano fermati nel loro territorio, e di render insopportabile la loro condizione, erano sì frequenti, che molti uomini liberi rinunziarono per disperazione alla loro libertà, e si sottomisero volontariamente in qualità di

mali, il tempo consolidò, e rendette anche rispettabile questo assurdo sistema di governo, introdotto dalla violenza.

---

schiavi ai lor tiranni. A questo mal passo si lasciarono condurre con animo di svegliare nel cuor dei loro padroni un più immediato interesse di proteggerli, e di somministrar loro il proprio sostentamento e quello delle loro famiglie. Le formole di tale sommissione, note allora sotto il nome di *obnoxiatio*, ci sono state conservate da Marculfo, *lib.* 2, *cap.* 28, e dell'anonimo Autore della collezione delle formole antiche pubblicate dal Bignon.

Dall' uno e dall' altro di questi autori si raccoglie, che l' *obnossiazione* è lo stato di miseria e di oppressione della persona, che rinunzia alla sua libertà. Fu poi assai più facile ad accadere, che gli uomini liberi cedessero la loro libertà in mano ai vescovi, o pure agli abati, per così partecipare della particolar sicurezza, onde godevano i sudditi e gli aggregati alle chiese ed ai monasteri, in grazia del culto che prestavasi a quel Santo, sotto cui la protezione immediata si reputava che fosse posto chi così s'obbligava. Du Cange, *voc. Oblatus*, *vol.* 4, *pag.* 1280. Bisogna dire, che in fatti molto misera fosse la condizione di que' popoli, se riduceva un uomo libero a spogliarsi volontariamente della sua libertà, e a soggettarsi da sè medesimo, come schiavo, all'altrui dominio. Portentoso era nondimeno il numero de' servi presso tutte le nazioni d'Europa. In Francia, al principio della terza stirpe, la maggior parte dell'infima classe del popolo era ridotta alla medesima condizione. *Spirito delle leggi lib.* 30, *cap.* 11 Lo stesso accadeva in Inghilterra. Brady *pref. all' istor. univer.* Nelle osservazioni sopra gli statuti e specialmente sopra i più antichi, si riscontrano fatti curiosissimi relativamente alla sorte sventurata dei

Tale fu dal settimo sino all' undecimo secolo, lo stato dell' Europa relativamente all' amministrazione interna del governo. Tutte le operazioni esterne, che i varj Stati tentarono in quel periodo, riuscirono per necessità languidissime. Come mai un regno smembrato, e dalle dissensioni lacerato, al quale mancava un interesse comune, per riunire tutte le sue forze, ed un capo rispettato per dirigerle, avrebbe potuto vigorosamente operare? Le guerre, che per sì lunga stagione si fecero in Europa, non furono per la maggior parte nè decisive, nè importanti, nè memorabili per alcun singolare avvenimento: rassomigliavano piuttosto a rapide incursioni di pirati o di masnadieri, che a spedizioni concertate di schiere regolari. Ciascun barone alla testa de' suoi vassalli, traeva a termine qualche impresa particolare per soddisfare la propria ambizione, o qualche sentimento di vendetta. Lo Stato così disunito rimaneva nell' inerzia, o se mettevasi talora a qualche cimento, pareva che non per altro il facesse, che per meglio mostrare la sua debolezza. Vero è che la mente di Carlo Magno riunì in un sol corpo tutte queste membra segregate, e restituì al go-

villani o degli schiavi. *Observat. on the Statutes*, 2 *edit. pag.* 244.

verno quel grado di forza e di attività, che qualifica il suo regno, e ne ha renduta l'epoca degna non solo della curiosità, ma della maraviglia de' secoli più illuminati. Ma questo stato di vigore e di unione non era naturale al governo feudale; e perciò non potè avere lunga durata. Alla morte di questo principe il vasto e ardito sistema da lui formato andò in rovina; poichè non fu più sostenuto da quell' ardore, che ne animava tutte le parti. Il suo impero, smembrato e diviso in più regni, si vide oppresso da tutte le calamità, che accompagnano la discordia e l'anarchia, e che non aveano fatto altro che acquistar nuova forza. Da quest' istante fino all' undecimo secolo gli annali di tutte le nazioni d'Europa, sono riempiuti e deturpati da una serie di spregevoli avvenimenti, e da continue guerre di nessuna importanza, tanto pei motivi che per gli effetti delle medesime.

A questi tristi effetti della feudale anarchia si può aggiugnere la funesta influenza, ch'essa ebbe su i progressi della mente umana. Finchè gli uomini non godono di un governo regolare e della sicurezza personale che ne è la naturale conseguenza, è impossibile che si diano a coltivar le scienze e le arti, a depurare il loro gusto, a ingentilire i lor costumi; quindi questo periodo di turbolenze, di oppressioni e di rapine, che abbiamo descritto, non era punto favorevole al progresso dei lumi

e dello stato civile. Non era ancora passato un secolo, da che i popoli barbari avevano fermata dimora ne' paesi conquistati, ch'erano già totalmente cancellate le tracce delle cognizioni e della cultura, che i Romani diffuse aveano per tutta l'Europa. Non solamente erano neglette ed affatto perdute le arti più eleganti, che sono figlie e ministre del lusso, ma eransi inoltre smarrite le arti utili, dalle quali riconosciamo le dolcezze e gli usi della vita. In questi tempi infelici, appena erano noti i nomi di letteratura, di filosofia e di gusto; o se talvolta se ne faceva qualche uso, ciò era per oggetti sì dispregevoli, che pareva, che più non se ne conoscesse il genuino valore. Le persone del grado più elevato, e incaricate dei più gravi ministeri non sapean nè leggere, nè scrivere. Molti ecclesiastici non intendevano il breviario, che ogni giorno erano obbligati di recitare; ed alcuni non erano in istato di leggerlo (1). Era perduta la tradi-

(1) Di questo fatto potrebbero recarsi prove innumerabili. Sonvi molti diplomi concessi da persone di alto grado, dai quali si ritrae, che tali persone non sapeano sottoscrivere il proprio nome. Quelli che non sapeano scrivere, avean in costume, per corroborare un atto, di apporvi una croce. Parecchi atti ci rimangono, in cui re e personaggi assai qualificati, non sapendo scrivere, formarono di proprio pugno il segno della croce: *Signum crucis manu propria*,

zione dei passati avvenimenti, o non erasi conservata fuorchè in cronache zeppe di cose

---

pro ignoratione litterarum. Du Cange *voc. Crux*, *vol.* 3, *pag.* 1191. Quindi è derivata la parola *segnare* in senso di sottoscrivere il suo nome. Nel secolo IX Herbodo, Conte del Palazzo, quantunque supremo giudice dell' Impero, in virtù della sua carica, non sapea scrivere il suo nome: *Nuovo trattato di Diplomatica*, *opera di due Religiosi Benedettini*, *tom.* 2, *pag.* 422. In un tempo ancora sì poco lontano da noi, qual' è il secolo XIV, Du Gueslin, Contestabile di Francia, il più grand' uomo di Stato, e uno de' maggiori personaggi della sua età, non sapea nè leggere, nè scrivere. Sainte-Palaye, *Memorie sopra la cavalleria antica*, *tom.* 2, *pag.* 82. Una tale ignoranza non era comune solamente fra i laici, ma gli ecclesiastici stessi non erano per la maggior parte più dotti. Molti di essi, costituti in dignità, non furon capaci di sottoscrivere i canoni de' Concilj, dove come Padri, erano intervenuti. *Nuovo trattato di Diplom.* *tom.* 2, *pag.* 424. Tra i quesiti che i sagri canoni prescriveano farsi ai candidati, che si presentavano per ricever i sagri ordini, domandavasi loro *se sapevano leggere il Vangelo e le Pistole*, *e se fossero idonei a spiegarne il senso*, *almeno latteralmente*. *Regino prumiens. ap.* Brucker *Hist. Philosoph. vol. pag.* 621. Dolevasi Alfredo il Grande, che dal fiume d'Humber sino al Tamigi un sol prete non ci fosse, che intendesse la liturgia nel naturale suo idioma, o che fosse in grado di tradurre il più facile brano di latino; come pure che gli ecclesiastici fossero ancora più ignoranti dal Tamigi fino al mare: Asser. *de reb. gest. Alfred. ap. Camden. Anglic. etc.*, *pag.* 25.

Uno scrittore di que' secoli tenebrosi censura l'ignoranza del clero in una maniera lepidissima, ma

puerili e di racconti assurdi. I codici delle stesse leggi, promulgati dalle nazioni, che fer-

---

non si possono ben tradurre le sue parole: *Potius dediti gulæ quam glossæ; potius colligunt libras, quam libros; libentius intuentur Martham, quam Marcum; malunt leggere in Salmone, quam in Salomone.* Alan. *de art. predic. ap. le Boeuf Dissertat. tom.* 2, *pag.* 21. Per non toccar ora le cagioni più evidenti di questa universale ignoranza, cagioni, che si riscontrano nello stato del governo, e de' costumi dal secolo VI, fino al XI, essa in parte può essere attribuita alla scarsezza de' libri, e alla difficoltà in quel tempo di renderli più comuni.

I Romani scriveano i lor libri o sopra pergamene, o sopra carta fatta colla scorza del papiro Egiziano; ed essendo questo ultimo di minor prezzo, di esso più comunemente facevasi uso. Ma poichè nel VII secolo ebbero i Saracini conquistato l'Egitto, fu quasi del tutto interrotta ogni comunicazione fra quel paese e le nazioni piantate in Italia e nelle altre contrade europee, e fin d'allora cessò l'uso della carta d'Egitto in Europa. Fu dunque necessario lo scriver su pergamene tutti i libri: e siccome queste valevano troppo, anche i libri vennero ad essere estremamente rari, e di carissimo prezzo. Da un solo fatto si può giudicare della difficoltà di rinvenir materiali per iscrivere, cioè da que' molti codici, che ancora ci restano dell'ottavo secolo e de' susseguenti, scritti su pergamene, dove per sostituir nuove lettere, erano state cassate le vecchie; ed è pur troppo probabile che in questo modo siensi perdute moltissime opere degli antichi. Cancellavasi un libro di Tito Livio o di Tacito, per dar luogo a una divota leggenda di un Santo, e alle preci di un Rituale. Murator. *Antiq.*

marono la loro sede nelle varie parti dell'Europa, non ebbero più alcuna autorità; e in

Ital. vol. 3, *pag.* 833. Il P. Montfaucon afferma che la maggior parte de' monumenti in pergamena, a lui capitati nelle mani, trattone quelli di una data anteriore al secolo duodecimo, sono tutti scritti sopra cartepecore, in cui si discerne cassata qualche vecchia scrittura. *Memorie dell' Accademia delle inscrizioni*, *tom.* 9 *in* 8.° *pag.* 325. Poichè la penuria de' materiali da scrivere è una delle ragioni, che fecero perdere un tanto numero di opere degli antichi, deesi credere altresì, che per lo stesso motivo sieno così pochi i manoscritti rimastici di ogni genere, anteriori al secolo XI, tempo in cui essi incominciarono a diventar meno rari per una causa, che noi riferiremo. *Istoria letteraria di Francia*, *tom.* 6, *p.* 8. Molti fatti dimostrano, quanto ne' secoli, di cui parliamo, fossero i libri difficili a trovarsi; giacchè pochi erano fra i privati che possedessero qualche volume; ed alcuni monasteri anche de' più insigni non aveano che un messale. Murat. *Antiq. vol.* 3, *pag.* 789. Lupo, abate di Ferrieres, in una lettera da lui scritta al Papa nell' anno 855, caldamente lo prega di mandargli in prestito una copia del libro *De oratore* di Cicerone, e delle *Instituzioni* di Quintiliano: *imperciocchè*, dic' egli, *ne abbiamo bensì alcuni frammenti*; *ma in tutta la Francia non se ne trova un esemplare che sia perfetto.* Murat. *Antiq. vol.* 3, *pag.* 835.

Il prezzo de' libri diventò così esorbitante, che le persone di una mediocre fortuna non erano ricchi abbastanza per comperarne. La contessa d'Angiò per un esemplare delle Omelie d'Haimon, vescovo d'Halberstadt, diede dugento montoni, cinque misure di frumento, ed altrettante misure di segala e di miglio.

loro vece subentrarono consuetudini strane e bizzarre. La mente umana priva di libertà, di

---

Ist. let. di Francia compilata dai Religiosi Benedett. tom. 7, *pag.* 3. Finalmente, nel secolo pure decimoquinto, quando Luigi XI l'anno 1471 tolse in prestito dalla Facoltà medica di Parigi, le opere di Rasis, medico Arabo, non solo depositò, come un pegno, una gran quantità di vasi d'argento e d'oro, ma di più fu obbligato a nominare un signore, che gli facesse malleveria nell'atto, con cui prometteva di restituire quel libro alla Facoltà. Gabr. Naudé, *Addizioni alla storia di Luigi XI del Comines, ediz. di Dufresnoi, tom.* 4, *pag.* 281. Intorno all'eccedente costo de' libri nell'età di mezzo, molte curiose particolarità si rinvengono per entro la Raccolta del sopraccitato valoroso compilatore, a cui rimetto que' leggitori, che riguardassero questa piccola parte di storia letteraria come un oggetto degno della loro attenzione. Quando alcuno facea dono di un libro ad una chiesa o ad un monastero (i soli luoghi, che possedevano biblioteche in que' secoli di barbarie) tanta era la stima di un tal presente, che il donatore veniva egli stesso ad offrirlo a piè dell'altare, *pro remedio animæ suæ*, affine di ottenere il perdono delle sue colpe. Murat. *vol.* 3, *pag.* 836; *Stor. lett. di Francia, tom.* 6, *pag.* 6; *Nuovo Trattato di Diplom. composto da due monaci Benedettini, in* 4.°, *tom.* 1, *pag.* 481.

Nel secolo undecimo fu ritrovata l'arte di fabbricare la carta, di cui oggi si fa uso comunemente; e questa nuova invenzione, con accrescere il numero de' manoscritti, agevolò in singolar maniera i progressi delle scienze. Murat *ibid.* 871. L'invenzione della carta, e l'invenzione della stampa, formano due epoche importanti nella storia dello spirito uma-

coltura e di emulazione precipitò nella più profonda ignoranza. Per lo spazio di quattrocento anni l' Europa intiera non produsse nè pure un autore, il quale per l'eleganza dello stile e per la giustezza o per la novità delle idee meriti di essere letto; e si citerebbe appena una sola invenzione, utile o dilettevole alla Società, della quale questo lungo periodo potesse vantarsi.

La religione cristiana, i cui precetti, le cui instituzioni sono dichiarate ne' libri santi con tale precisione, che non sembrava esservi luogo ad alterarle o corromperle, la stessa religione cristiana, in questi secoli di oscurità, degenerò in una grossolana superstizione. Le nazioni barbare abbracciando il cristianesimo, mutarono l'oggetto, ma non la natura del loro culto. Con mezzi non troppo diversi da quelli, che mettevano in opera a placare le false loro Divinità, procuravano conciliarsi il favore del vero Dio. In luogo di aspirare alla santità ed alle virtù, che sole possono rendere l' uomo grato al grande Autore d' ogni ordine e d' ogni perfezione, credettero adempiere le obbli-

---

no. Vuolsi osservare, che l' una precedette il risorgimento delle lettere, e i primi incerti passi della filosofia sulla fine dell' undecimo secolo; l'altra condusse quel memorabil giorno, che pose in moto tutta l' Europa al tempo della Riforma.

gazioni ad essi ingiunte, colla scrupolosa osservanza di cerimonie esteriori e puerili (1).

---

(1) Tutte le pratiche e le massime religiose de' secoli d' ignoranza sono una prova di quanto io dico. Un testimonio ne citerò degno di osservazione, tratto da un autore canonizzato dalla Chiesa di Roma, il qual è S. Eloi, vescovo di Noyon, che vivea nel settimo secolo: *Un buon cristiano*, dic' egli, *è colui che frequenta le chiese; che presenta il sacrificio offerto a Dio sull' altare; che non gusta i frutti della sua propria industria, se prima non ne abbia una parte consecrata a Dio; che all' avvicinarsi delle sante feste vive castamente, anche con la propria moglie, per molti giorni, affine di potere con una coscienza monda approssimarsi all' altare del Signore; e che finalmente recita più volte il* Credo *e l' orazione dominicale. Redimete dunque dalla dannazione le anime vostre, mentre i mezzi ne avete in mano; doni offerite e decime al clero; venite più frequentemente a visitar le chiese; con umiltà implorate la protezione de' Santi. Poichè, se queste cose da voi si osserveranno, con gran fiducia comparirete al tribunale dell' eterno giudice, nel giorno che a sè vi chiamerà, e gli direte: Dateci, o Signore, perchè noi dato abbiamo a voi*, ecc. Dacher. *Spicileg. Veter. vol.* 2, *pag.* 94.

Il dotto e giudizioso traduttore inglese della storia ecclesiastica del dottor Mosemio, in una di quelle sensate annotazioni, di cui l' ha corredata, somministraci il sopraccitato passo, e vi aggiugne una molto avveduta riflessione: *Noi qui vediamo*, dic' egli *un' assai minuta descrizione de' doveri di un buon cristiano, nella quale veruna menzione non si fa nè dell' amor di Dio, nè della rassegnazione alla sua volontà, nè della sommissione alle sue leggi, nè della giustizia, benevolenza e carità verso il prossimo.* Mosemio, *Istor. Ecclesiast. vol.* 1, *pag.* 324.

La religione, secondo la idea ch' essi ne avevano formata, non comprendeva altri doveri; e quelle pratiche, colle quali speravano attirare sopra di essi le grazie del cielo, erano quali aspettar si potevano da uomini rozzi, che le avevano immaginate ed introdotte. Erano frivolezze che oltraggiavano la maestà dell'Esser supremo, ovvero stravaganze che disonoravano l' umanità e la ragione (1). Carlo Ma-

(1) È una sventura per la chiesa Romana, che la sua dottrina sull' infallibilità, renda immutabili e perpetue le cerimonie e le religiose instituzioni, che una volta vi sono state generalmente ricevute. Essa è in necessità ne' secoli più illuminati di mantenere l' osservanza di usi introdotti ne' secoli di tenebre e di superstizione. Molte di queste religiose cerimonie sono state ricavate da' riti del Paganesimo, con farvi solo qualche picciolo cambiamento. Ve ne furono alcune così ridicole, che se ogni secolo non producesse esempi della prepotente influenza della superstizione, si durerebbe fatica a credere, che mai si fosse potuto ammetterle o tollerarle. In molte chiese di Francia, per onorar la memoria della fuga di Maria in Egitto, celebravasi una festa, che si chiamava *la festa dell' Asino*. In questa festa una donzella, riccamente vestita, portando tra le braccia un bambino, cavalcava un asino superbamente bardato, che guidavasi in processione fino all' altare. Quivi con solenne pompa celebravasi la messa cantata, e l' animale era ammaestrato a piegar in certi momenti le ginocchia. Ad onor suo cantavasi un inno, empio ugualmente che puerile; e terminata la funzione, il sacerdote, in luogo dell' *ite missa est*, parole colle

gno in Francia e Alfredo il Grande in Inghilterra, attesero a dissipar queste tenebre, e giunsero a far balenare fra i loro popoli alcuni raggi di luce; ma i loro sforzi e le loro instituzioni trovarono ostacoli insuperabili nell'ignoranza del loro secolo; e la morte di questi due gran principi immerse di nuovo le nazioni in una più densa e più profonda notte.

In questi infelici tempi gli abitanti della Europa ignoravano le arti, che adornano i secoli colti, e non aveano nè pure le virtù, che qualificano i popoli selvaggi. La fortezza dell' animo, il sentimento della propria dignità, il valore nelle imprese e la costanza ostinata nell' eseguirle, il disprezzo del pericolo e della morte, sono le virtù caratteristi-

---

quali si congeda il popolo, si metteva tre volte a ragghiare, e gli astanti in vece di rispondere, secondo il solito, *Deo gratias*, doveano ancor eglino nella stessa guisa ragghiar tre volte. Du Cange, *alla voce Festum*, *vol.* 3, *pag.* 424.

Una sì strana cerimonia non era già, come la festa de' pazzi, e, come qualche altro spettacolo de' secoli medesimi, una semplice farsa, che in chiesa rappresentavasi, ed a cui volea il costume, che si aggiugnessero certi riti religiosi: era un atto di devozione rappresentato da' ministri stessi della religione, autorizzato dalla Chiesa. Con tutto ciò, non avendo la Chiesa cattolica universalmente adottata questa instituzione, l' estrema sua assurdità la fece finalmente abolire.

che delle nazioni non per anco incivilite; ma sono il frutto dell' uguaglianza e dell' indipendenza, che in ogni parte gl' instituti feudali avevano annientate. La mania di dominare avea depravata la nobiltà; il giogo della schiavitù avviliva il popolo; i sentimenti generosi, inspirati dalla uguaglianza, erano del tutto estinti, nè più rimaneva alcun argine contro la ferocia e la violenza. Per l' umana società non avvi stato più corrotto di quello, in cui gli uomini hanno perduta la nativa loro indipendenza e la semplicità di costumi, senza essere giunti a quel grado di stato civile, dove un sentimento di giustizia e di onestà serve di freno alle passioni atroci e crudeli. Quindi nella storia de' tempi, di cui parliamo, più che in verun altro periodo degli annali d'Europa, s'incontra un maggior numero di quelle azioni, che empiono l' immaginazione di maraviglia e di orrore. Svolgendo le storie di Gregorio di Tours e degli autori contemporanei, ci abbatteremo in una copia incredibile di fatti spiranti inumanità, perfidia e vendetta.

Ma, giusta l' osservazione di uno scrittore elegante e profondo (1); hanno le umane cose un grado estremo così di decremento, come di elevazione, al quale pervenute, volgonsi

(1) D. Hume, *Hist. of England*, *vol.* 2, *pag.* 441.

alla parte opposta, senza mai oltrepassarlo, nè quando salgono, nè quando scendono. Allorchè i difetti nella forma o nell' amministrazione del governo arrecano alla società disordini eccessivi ed intollerabili, l'interesse comune scuopre tosto ed applica i rimedj i più acconci a schiantare il male dalle radici. Possono gli uomini trascurare o lungamente soffrire leggieri danni; ma qualora gli abusi arrivano ad un certo punto, bisogna, o che la società perisca, o che ella si riformi. Gli abusi del governo feudale, congiunti alla depravazione del gusto e dei costumi, ch' è la lor naturale conseguenza, per un lungo corso d' anni non aveano fatto che accrescersi; e sembra che verso la fine dell' undecimo secolo fossero giunti all' ultimo termine del loro eccesso. A questi tempi vedesi cominciare, in contraria parte, la progressione del governo e de' costumi; e da qui possiamo anche determinare quella gradazione di cagioni e di avvenimenti, la cui influenza più o meno forte, più o meno viva, ha contribuito a distruggere la confusione e la barbarie, ed a sostituirvi l'ordine, la coltura e la regolarità.

Nella indagine di tali cagioni e di tali avvenimenti, non ci pare necessario l' attenerci all'ordine de' tempi con una cronologica esattezza; ed è molto più importante il notare la loro unione e dipendenza reciproca, e il far

vedere come un avvenimento ne abbia preparato un altro, e corroborata la sua influenza. Abbiamo fin qui osservato il successivo diffondersi di quelle dense tenebre, ond' è stata per tanto tempo avvolta l' Europa. Ora sarà più gradevole di mirare i primi raggi del lume rinascente, e lo scorgere il lento spuntare dell'alba, che ha finalmente condotto il chiaro giorno, di cui godiamo.

Le Crociate, o quelle spedizioni de' Cristiani per andar a togliere la Terra Santa dalle mani degl' Infedeli, sono state forse il primo avvenimento, che abbia tratta l' Europa dal letargo, in cui da tanti secoli giacea sepolta, e che abbia contribuito a originare nel governo e ne' costumi un qualche cambiamento. È cosa naturale agli uomini il mirare con sentimento di venerazione e di compiacenza i luoghi famosi per avervi avuta residenza qualche gran personaggio, o che siano stati il teatro di qualche azione rinomata. Da questo principio ebbe origine quella scrupolosa divozione, colla quale i Cristiani, sino da' primi secoli della Chiesa, si fecero solleciti di visitare i paesi che Dio avea destinati per l'eredità del suo popolo eletto, e ne' quali il Figliuolo di Dio avea compiuta la redenzione del genere umano. Un sì lontano pellegrinaggio non potevasi intraprendere senza molta spesa, nè senza molta fatica e pericolo. Quindi esso diveniva tanto più meritorio; e fu ben presto

considerato come un mezzo sicuro da espiare quasi tutti i peccati.

Circa la fine del decimo secolo e il principio dell' undecimo, si sparse all'improvviso in Europa un'opinione, la quale in breve tempo si diffuse in una maniera meravigliosa, e prodigiosamente accrebbe il numero e lo zelo di questi divoti pellegrini. Vi fu chi immaginò, che fosser passati i mille anni (1), di cui parla S. Giovanni, e che si avvicinasse la fine del mondo. Questa manìa diffuse una generale costernazione fra i Cristiani. Molti rinunziarono a' loro beni, abbandonarono le loro famiglie e i loro amici, e si affrettarono di trasferirsi in Terra Santa, dove si immaginavano che Cristo immantinente comparir dovesse per giudicare gli uomini (2). Finchè la Palestina fu sottoposta al dominio de' Califfi, questi savj principi ebber cura di promovere i pellegrinaggi de' Cristiani a Gerosolima, per esser questo un ramo utilissimo di commercio, che facea entrare ne' loro Stati somme ragguardevoli d' oro e d' argento, con lo scambio di

(1) Apocalis. XX 2, 3, 4.

(2) *Cronic.* Will. Godelli apud Bouquet. *Raccolta degli Storici di Francia*, *tom. X*, *p.* 262. *Vita Abbonis*, *ibid. p.* 332. *Cronic. S. Pantaleonis*, apud Eckard. *Corp. Script. medii aevi*, *vol.* 1, *p.* 909. *Annalista Saxo*, *ibid.* 576.

reliquie e divote bagattelle. Ma poi avendo i Turchi circa la metà del secolo undecimo conquistata la Siria, i pellegrini si videro esposti per parte di que' popoli feroci ad ogni sorte di vessazioni. Sì fatta rivoluzione accaduta per l' appunto in quel tempo, in cui il terror panico soprammentovato rendeva più frequenti e più numerosi i pellegrinaggi, cagionò lo spavento ed eccitò lo sdegno di tutta l'Europa cristiana. Tutti quelli che faceano ritorno dalla Palestina, narravano i pericoli che avevano corsi, visitando la Terra Santa, nè tralasciavano di esagerar le crudeltà ed i cattivi trattamenti de' Turchi.

Tal era la universale disposizione degli animi, allorchè un entusiasta concepì l' idea di riunire tutte le forze della Cristianità contro gl' Infedeli, affine di scacciarli a forza d'armi dalla Terra Santa; e al zelo di lui deve la sua esecuzione una tanto stravagante impresa. Pietro Eremita (così chiamavasi questo apostolo guerriero) con un crocifisso alla mano, corse di provincia in provincia, eccitando i principi ed i popoli a imprendere la guerra santa, e le sue declamazioni comunicarono a tutti gli spiriti il fervore che lo animava. Il Concilio di Piacenza, al quale concorsero più di trenta mila persone, decise, che il disegno di Pietro era stato inspirato da una immediata rivelazione del cielo; e quando ne fu fatta la proposta al Concilio di Clermont, ch' era an-

che molto più numeroso di quello di Piacenza, tutti ad una voce esclamarono: *Questa è la volontà di Dio*. Questo furor epidemico si comunicò a tutti gli ordini dello Stato. Non solamente i nobili e i gentiluomini di questo secolo bellicoso presero le armi in compagnia de' lor vassalli, i quali potevano esser sedotti dallo stesso ardimento di tale romanzesca spedizione; ma si videro ancora uomini di una condizione oscura e pacifica, ecclesiastici di tutti gli ordini, donne ancora e fanciulli, arrolarsi a gara ad una impresa che si riguardava come pia e meritoria. Se dobbiamo prestar fede alla concorde testimonianza degli autori contemporanei, sei milioni di uomini pigliarono la croce (1), che fu il contrassegno, con cui si distinguevano coloro che si consacravano a questa Guerra santa, ch'è il nome che ha sempre conservato. *L'Europa intiera*, dicea la principessa Comnena, *sembra in un certo modo schiantata dalle sue fondamenta, ed in procinto di voler piombare con tutto il suo peso sopra l'Asia* (2). L'entusiasmo di questo zelo fanatico de' Crociati, anzichè dis-

(1) Fulcherius Carnutensis, *apud* Bongarsii *Gesta Dei per Francos*, vol. I, p. 387, edit. Hannov. 1611.
(2) Alexias, *lib.* 10, *apud Byz. Script. vol. XI*, p. 224.

siparsi dopo qualche tempo, si fece più considerabile per la sua durata, e per la sua stravaganza. Per due secoli interi parve che l'Europa non avesse altro oggetto, che quello di conquistare o di conservare la Terra Santa, e non si cessò di farvi passare frequentemente poderose schiere (1).

---

(1) Siccome la storia del mondo non offre avvenimento più singolare di quello delle Crociate, così non può non riuscir grato sommamente tutto ciò, che giova a spiegare o a far meglio conoscere fino a quali estremità possa lasciarsi trasportare lo spirito umano. Nel testo ho riferito, che varii avvenimenti aveano a poco a poco disposto gli spiriti a que' straordinarj sforzi, che essi fecero, infiammati dalle veementi esortazioni di Pietro Eremita. Ora un più minuto racconto di questa curiosa, ma oscura parte di storia, sembrerà forse importante ad alcuni de' miei lettori.

Le testimonianze degli autori da me citati non permettono di dubitare, che verso la fine del secolo decimo, ed in principio dell' undecimo, gli uomini non aspettassero il dì finale, e che questa opinione non avesse incusso negli animi un terrore generale. Una tale credenza era così universale e così radicata, che influì persino sugli atti civili. Molti documenti scritti verso la fine del secolo decimo, incominciano così: *Appropinquante mundi termino, etc. Poichè si accosta la fine del mondo, e varie calamità e varj giudizj di Dio annunziano a chiare note imminente una sì tremenda catastrofe, ec. Stor. della Linguadoca compilata da Don* VAISSETTE, *t.* 2, *prove, p.* 86, 89, 90, 117, 158, *ec.* A cagione di tale spavento, un gran numero di pellegrini recossi a Gerusalemme, con intenzione di quivi morire, o di aspettarvi la venuta del Signore.

Non fu possibile il resistere ai primi impeti di un esercito, che avvalorava il suo corag-

---

Re, Conti, Marchesi, vescovi, ed anche una prodigiosa moltitudine di donne, non contando le persone di un grado inferiore, correvano in Terra santa. GLABER, RODOL, *Ist. ap. Bouquet*, *Raccolta*, *tom.* 10, *pag.* 50, 52. Un altro storico fa menzione di una copiosissima cavalcata di pellegrini, che nel 1026 accompagnarono il Conte di Angouleme a Gerusalemme. *Chronic. Ademari*, *ibid. pag.* 162. Questi pellegrini empierono l'Europa di lagrimevoli racconti delle sventure de' Cristiani nella Terra santa. WILLER. TIRM. *Stor. ap. gesta Dei per Francos*, *vol.* 2, *p.* 636. GIBER, *Abb. Stor. ibid. vol.* 1, *pag.* 577 Inoltre molti Cristiani, che abitavano in Gerusalemme e nelle altre città dell'Oriente si vedevano viaggiar mendicando per tutta l' Europa, e nelle loro relazioni udivansi esagerar la miseria di quei che professavano la Fede cristiana sotto il dominio degl' Infedeli, e ciò a fine di carpirne abbondanti limosine, e di eccitare le persone zelanti ad avventurare qualche impresa per liberare i Cristiani dalla oppressione. BALDRICI, *Archiep. Hist. ap. gesta Dei per Francos*, *vol.* 1, *pag.* 76.

L' anno 986, Gerberto arcivescovo di Ravenna, che poi fu Papa sotto il nome di Silvestro II, indirizzò una lettera a tutti i Cristiani in nome della chiesa di Gerusalemme. È questa una eloquente e patetica esortazione, con cui espressamente invita ciascuno a prender l' armi contro degli oppressori, per liberare dal loro giogo la città santa. GEBERTI, *Epist. ap. Bouquet. Raccolta*, *tom.* 10, *pag.* 426. Un invito sì fervoroso accese di zelo alcuni sudditi della repubblica di Pisa; i quali armarono una flotta, ed entrarono sul territorio de' Mussulmani nella Siria. MURAT. *Rer. Italic. Script. vol. pag.* 400. Questa inaspettata spedizione at-

gio coll' entusiasmo della religione. Una parte dell' Asia Minore, la Siria e la Palestina fu-

---

terrì l' Oriente, e nel 1010 corse voce, che le forze tutte della Cristianità doveano insieme unirsi per iscacciare gl' Infedeli della Palestina. *Chronic. Adem. ap.* BOUQUET, *Raccolta*, *tom.* 10, *p.* 152. Tutte le riferite particolarità dimostrano, che le idee, da cui furono indotti i Crociati a sostenere la bizzarra loro spedizione, si formarono successivamente e a grado a grado; tal che non deve recar meraviglia il veder poi l' ardore universale di tutti i popoli a riunirsi sotto lo stendardo della croce, allorchè dal pontefice Urbano II, fu solennemente inalberato.

Se le molte particolarità da me riferite nella presente nota e nel testo, bastano a spiegare la sollecitudine, con cui una turba innumerabile fu veduta impegnarsi in una impresa tanto pericolosa, le immunità ed i gran privilegi, concessi a coloro che prendevano la croce, serviranno mirabilmente a far comprendere la cagione della sì lunga durata di questa frenesia in Europa. 1.° I Crociati erano sicuri di non essere molestati dai loro creditori per tutto il tempo che militavano nella Guerra santa. DU CANGE, *voc. Crucis privilegium*, *vol.* 2. 2.° Erano esenti dal pagare l' interesse del danaro preso a censo. *Ibid.* 3.° Erano dispensati per sempre, o almeno per un dato termine, da qualunque pubblica gravezza. *Ibid. Ordinanze de' re di Francia*, *tom.* 1, *pag.* 34. 4.° Potevano alienare i lor terreni, senza impetrarne la facoltà dal signore, da cui dipendevano. *Ibid.* 5.° Le loro persone ed i loro effetti erano sotto l' immediata protezione di S. Pietro, e la Chiesa fulminava scomuniche contro chiunque osasse molestarli o loro muover lite, durante il tempo in cui erano occupati nella Guerra santa. DU CANGE, *ibid.* GIBERTO, *Abb. ap. Bongars*, *vol.* 1,

rono ben presto tolte dalle mani degl' Infedeli: lo stendardo della croce fu inalberato

---

pag. 480, 482. 6.° Godevano di tutte le prerogative degli ecclesiastici; non erano obbligati a comparire ne' tribunali civili, e solamente erano sottoposti al foro ecclesiastico. Du Cange, *ibid. Ordinanze de' re di Francia*, *tom.* 1, *pag.* 34, 174. 7.° Ottenevano indulgenze plenarie, o sia una remissione intiera di tutti i lor peccati, e le porte del Cielo erano ad essi aperte, senza che si ricercasse altra prova della loro penitenza, toltone il registro de' loro nomi in quella milizia, ch' era nel tempo stesso uno sfogo della passione loro favorita, cioè dell'amor per la guerra. Giberto *Abate*, *p.* 480.

Allorchè vediamo la potestà laica e l' ecclesiastica fare a gara per rinvenire espedienti, onde sempre più accrescere, avvalorare e infiammare lo spirito di superstizione, dovremo poi stupirci, che quest'entusiasmo acquistasse una generale influenza, da far riputare come vile ed infame chiunque ricusava d' impegnarsi nella guerra santa? Willerm. *Tyr. ap. Bongars*, *vol.* 2, *p.* 641. Le storie delle Crociate descritte da certi moderni, sempre disposti a sostituire le idee e le massime del loro secolo a quelle che regolavano le persone, di cui si accingono a narrare le azioni, non possono che darci un' idea molto imperfetta dello spirito, che allor dominava in Europa. Gli storici originali, trasportati essi medesimi dalle passioni che animavano i loro contemporanei, ci presentano una pittura assai più sorprendente del tempo e de' costumi, che prendono a descrivere. Il fanatismo e l' entusiasmo, con cui ci raccontano gli effetti prodotti dal discorso del Papa al concilio di Clermont; la compiacenza con che fassi da loro l' enumerazione di quei molti che si consecrarono a così santa spedizione; la

sulla montagna di Sion: un drappello di avventurieri, che aveano prese le armi contro i

---

costante fiducia, con cui si riposano sulla protezione del cielo; l'estasi di gioja, da cui si mostrano invasi nel descrivere la conquista della santa città; tutte queste cose ci conducono a concepire in parte la stravaganza di quello zelo, che agitò con tanta violenza gli animi del popolo, e nella mente d'un filosofo pensatore destar possono molte riflessioni singolari ed utili, al pari di qualsivoglia altro più strepitoso accidente, che incontrisi nelle storie. È inutile il ricercare ne' diversi autori i molti passi, che vagliono a confermare tal osservazione; ma per tema che quegli scrittori non vengano accusati di avere adombrate le loro narrazioni con mentiti colori, mi rimetterò all'autorità di uno degli stessi condottieri di quella spedizione. Noi abbiamo una lettera di Stefano, Conte di Chartres e di Blois, alla sua sposa Adela, in cui le rende conto de' progressi, che andavan facendo i Crociati. Egli li rappresenta come l'esercito eletto di Cristo, come servi e soldati di Dio, e come uomini che marciavano sotto l'immediata protezione dell'Onnipotente, il cui braccio li conduceva alla vittoria ed alla conquista. Parla poi dei Turchi come di un popolo esecrando, sacrilego e destinato dal cielo alla distruzione; e dove fa menzione de' soldati dell'esercito cristiano ch'erano morti, o ch'erano stati uccisi, assicura che le anime loro erano subito volate all'eterna gloria. Dacker. *Spicileg. vol.* 4, *pag.* 257.

Egli è certo che somme immense furono necessarie per fare, che in questo modo numerosi drappelli passassero d'Europa in Asia, e che infinite difficoltà si dovettero incontrare a raccoglier le somme occorrenti per le spese di queste spedizioni, in tempi, in cui le pubbliche rendite presso le nazioni tutte dell'Europa

Maomettani, s'impadronì di Costantinopoli, la capitale dell' impero cristiano in oriente; e per

---

erano estremamente limitate. Ci sono rimaste alcune particolarità circa i mezzi, ai quali Umberto II, Delfino di Vienna, ebbe ricorso, onde procurarsi il danaro necessario al suo armamento per la Crociata del 1346. Io ne farò qui il racconto, poichè opportunissime sono a far conoscere la grande influenza, ch'ebbero le Crociate sopra lo stato della proprietà, e su i progressi del governo civile. Primo: questo principe mise al pubblico incanto una parte de' suoi dominj, e siccome il prezzo ritrattone esser dovea destinato a un servigio sacro, ottenne il beneplacito del re di Francia, da cui egli dipendeva, e che gli permise l' alienazione di que' beni. *Storia del Delfinato*, *t.* 1, *p.* 332, 335. Secondo: fece pubblicare un editto, con cui concedeva nuovi privilegi alla nobiltà, e nuove esenzioni alle città ed ai castelli de' suoi Stati, in grazia di certe somme, che gli doveano essere immediatamente pagate per la sua spedizione. *Ibid. pag.* 512. In questa guisa e non altrimenti furono impetrati parecchi diplomi dalle Comunità, de' quali parlerò in un' altra nota. Terzo: per essere in qualche modo reintegrato delle spese di tale spedizione, impose un tributo a tutti i suoi sudditi, ecclesiastici o laici, che in Oriente non lo accompagnassero in persona. *Ibid. tom.* 1, *pag.* 335. Quarto: assegnò buona parte delle sue rendite ordinarie al mantenimento delle truppe, che si doveano impiegare in quest' impresa. *Ibid. t.* 2, *pag.* 518. Quinto: finalmente ricavò grosse somme non solo dagli Ebrei dimoranti ne' suoi Stati, ma dai Lombardi ancora, e dagli altri banchieri che aveano colà fermata la loro dimora. *Ibid. tom.* 1, *pag.* 338, *tom.* 2, *pag.* 528. Non ostante tutti questi rami di rendite, il Delfino s' ingolfò in tante spese per la sua

un mezzo secolo il trono imperiale fu occupato da un Conte di Fiandra, e da' suoi discendenti. La violenza inaspettata di questo primo impeto de' Crociati agevolò le prime loro conquiste; ma essi provarono poi moltissima difficoltà a mantenerle. Dominii così lontani dall'Europa, circondati da nazioni guerriere e animate da uno zelo esaltato, che punto non la cedeva a quello de' Crociati medesimi, erano sempre esposti a una prossima distruzione. Avanti la fine del secolo decimoterzo i Cristiani furono discacciati da tutte le possessioni che aveano nell'Asia, la cui conquista era loro costata milioni d'uomini ed immensi tesori. Così la sola impresa, per la quale si sono collegate insieme le nazioni d'Europa, e ch'esse hanno sostenuta con tanto

---

religiosa spedizione, che al ritorno fu costretto a replicare le imposte a' suoi sudditi, o ad angariare gli Ebrei con nuove esazioni. *Ibid. tom.* 1, *pag.* 334, 347.

Allorchè il Conte di Foix partì per la prima Crociata, non potè per altro mezzo procurarsi il danaro, con cui supplire alle spese occorrenti, che con alienare una parte de' suoi dominj. *Storia della Linguadoca*, ec. *tom.* 2, *pag.* 287. Baldovino, Conte di Hainaut, ipotecò o vendè nel 1069 al vescovo di Liegi una parte delle sua terre. Dumont, *corp. diplom. t.* 1, *p.* 59. Lungo tempo dopo, cioè nel 1239, Baldovino Conte di Namur, volendo prendere la croce, vendè ad un monastero una parte dei suoi Stati. Miraei, *oper. I*, 313.

ardore ed ostinazione, oggidì non è più se non un solenne monumento dell'umana follia.

Queste spedizioni, comechè stravaganti, produssero nondimeno buoni effetti, che non si poteano nè sperare, nè prevedere. I Crociati marciando alla volta della Terra Santa, attraversarono paesi meglio coltivati, e dominj più inciviliti dei loro. Si adunarono essi da principio in Italia, dove le città di Venezia, di Pisa, di Genova, ed alcune altre, aveano cominciato a coltivare il commercio, e s' ingentilivano con arricchirsi. I Crociati di là passavano per mare in Dalmazia, donde proseguivano il lor cammino per terra fino a Costantinopoli. È vero, che il fervor militare era spento da gran tempo per tutto l' impero d'Oriente, e che un despotismo il più odioso vi avea pressochè annientata ogni pubblica virtù; ma Costantinopoli, che non era stata mai devastata dalle barbare nazioni, era la più grande e la più bella città dell'Europa, e la sola dove tuttavia rimanesse qualche immagine dell' antica pulitezza nelle arti e ne' costumi. La potenza marittima dell'Impero d'Oriente era considerabile, ed ancora vi sussistevano fabbriche di preziosissime manifatture. Costantinopoli era l' unico emporio dell' Europa in quanto alle produzioni dell' Indie Orientali. Quantunque i Saraceni e i Turchi avessero spogliato l' Impero di parecchie delle sue più doviziose pro-

vincie, e lo avessero ristretto in molto angusti confini; non di meno queste sorgenti di ricchezza mantenevano in Costantinopoli non solo il fasto e la magnificenza, ma eziandio un residuo di amore per le scienze; e in questa parte l' Europa intiera stava molto al disotto di questa famosa metropoli. Nell' Asia stessa i Crociati trovarono gli avanzi delle scienze e delle arti, che l'esempio e gli sforzi de' Califfi aveano fatte nascere nel loro impero. Sebbene gli storici delle crociate abbiano volta la loro attenzione a tutt' altro, che allo stato della società presso le nazioni orientali; sebbene la maggior parte di essi non avessero nè perspicacia, nè capacità sufficiente per osservare e per ben dipingere quanto vedevano; pure ci han tramandato fatti così sorprendenti della umanità e della generosità di Saladino e di alcuni altri capi dei Maomettani, che non possiamo a meno di non formarsi de' lor costumi un' idea la più vantaggiosa. Era impossibile, che i Crociati trascorressero tanti paesi, e che osservassero leggi e costumanze così diverse, senza far acquisto di qualche istruzione e di nuove cognizioni. Infatti le loro mire si estesero, i loro pregiudizj diminuirono, nuove idee si eccitarono nella loro mente; in mille occasioni si accorsero quanto fossero rozzi i lor costumi in paragone di quelli de' colti orientali; e queste impressioni erano assai forti per non cancellarsi dalla lor memoria, allor

quando si restituivano ai proprj paesi. All' incontro fra l'Oriente e l'Occidente si mantenne per due intieri secoli un commercio continuo. Dall'Europa marciavano in Asia sempre nuovi eserciti, mentre che i primi avventurieri ritornavano alle loro case, e vi riportavano or l'una or l'altra delle usanze, alle quali si erano accostumati col lungo dimorare in quelle terre straniere. Quindi si può notare, che anche poco dopo il principio delle Crociate, vi fu assai più magnificenza alla corte de' principi, maggior pompa nelle pubbliche cerimonie, più eleganza ne' piaceri e nelle feste. Inoltre la vaghezza delle avventure divenne più romanzesca, e sensibilmente si accrebbe in tutta l' Europa. In somma a queste bizzarre spedizioni, frutto della superstizione e della follia, siamo debitori de' primi raggi di luce, che cominciarono a dissipar l' ignoranza e la barbarie.

Ma questi salutari effetti delle crociate non si fecero sentire che lentamente. La lor influenza sopra lo stato della proprietà de' beni, e conseguentemente sopra quello della potestà civile, fu più immediata, e nel tempo stesso più efficace.

I nobili che innalzarono la croce, s'impegnarono a marciare verso la Terra Santa, immediatamente si avvidero, che avevano bisogno di grosse somme per sostenere le spese di una sì lontana spedizione, e per essere in istato

di comparire alla testa de' loro vassalli. L' indole del sistema feudale non permetteva di imporre tasse straordinarie, nè i sudditi erano avvezzi a pagarne. Altro espediente dunque non rimaneva che quello di alienare le proprie terre. Siccome tutti gli spiriti erano riscaldati dalle idee romanzesche delle conquiste, che speravano fare nell' Asia, e dal desiderio di ricuperare la Terra Santa, desiderio sì ardente, che tenea sopita ogni altra passione; così i signori senza ripugnanza si spogliarono de' loro beni, ed a vil prezzo li vendettero, per condursi in qualità di avventurieri a cercare nuovi dominii in paesi sconosciuti. Niuno de' varj Sovrani dell' Europa si era impegnato nella prima Crociata, e tutti profittarono di una occasione così favorevole di acquistare a poco prezzo, e unire alle loro corone feudi considerabili (1). Oltre a ciò molti gran baroni essendo periti nella Guerra santa, senza lasciare alcun erede, i loro feudi ritornarono ai rispettivi loro Sovrani; quindi tali aumenti di proprietà e di potenza aggiunsero alla reale autorità quanto andava perdendo l' aristocrazia. Da un altro lato la lontananza di non pochi potenti vassalli, soliti a tener inquieti i loro sovrani, e non di rado a impor loro la

(1) Willelm. Malmesbur. Guibert. *Abb. apud* Bongars. *Vol.* 1, *pag.* 481.

legge, offrì a questi ultimi l' opportunità di estendere le loro prerogative, e di acquistarsi un grado d' influenza, al quale giammai per l' innanzi non aveano potuto arrivare. Alle quali particolarità insieme unite arroge, che tutti coloro che presero la croce, si posero sotto l' immediata protezione della Chiesa, la quale lanciò i suoi più terribili anatemi contro chiunque osasse nuocere od oltraggiare quelli, che si erano dedicati a questa santa spedizione. Per la qual cosa le contese e le particolari ostilità, che sino allora aveano turbato il buon ordine e la pace in ogni Stato feudale, furono ad un tratto sospese o estinte; l' amministrazione della giustizia cominciò a ricevere una forma più solida e più costante; e finalmente si fece qualche passo verso introduzione più regolare di governo e di economia ne' diversi regni dell' Europa (1).

(1) Du Cange, *Glossar. med. et infi. latinit. Voce* Crucesignatus. *Guil. Abbas* ap. Bongars, vol. 1, p. 480, 482. — La maniera, con cui per l' ordinario cerchiamo di formarci una idea de' costumi di due nazioni diverse, è quella di esaminare i fatti che gli storici ne riferiscono. Ne' volumi della storia Bizantina s' incontrano in varj passi, in cui si descrive lo splendore e la magnificenza del Greco impero. Il P. Montfaucon ha ricavato dalle opere di S. Giovanni Grisostomo un assai minuto racconto dell' eleganza e del lusso dei Greci del suo secolo; e veramente questo Padre

Non meno efficaci sopra lo stato del commercio dell'Europa furono gli effetti prodotti

della Chiesa tesse nelle sue omelie una descrizione de' costumi e delle usanze de' suoi coetanei con tali particolarità, che posson parer soverchie in ragionamenti destinati all' uso del pergamo. Ora il Padre Montfaucon ha raccolte tutte queste descrizioni, e le ha disposte sotto varj titoli. Scorgesi dalle medesime, che la corte de' primi imperatori Greci avea moltissima somiglianza con quella de' monarchi dell'Oriente, sia per la magnificenza, sia per la corruzione de' costumi; e gl' imperatori del secolo XI, quantunque inferiori in potenza, non erano inferiori ad essi nel fasto e nella ricchezza. *Memorie dell' Accademia delle inscrizioni*, *tom.* 20, *in* 8.°, *pag.* 197. Ma noi, trattandosi di presentare il confronto dei costumi dell'Impero d'Oriente con quei delle nazioni occidentali dell' Europa, ci appiglieremo ad un altro metodo, il quale se non è più sicuro, sarà per lo meno più opportuno all' intento. Siccome Costantinopoli era il luogo, ove venivano ad unirsi tutte le schiere de' Crociati; così quivi si fece una specie di congresso fra i popoli d'Oriente con quelli d'Occidente. Ancora sussistono le scritture di parecchi autori contemporanei, Greci e Latini, che furono oculari testimonj di quel maraviglioso concorso di popoli, gli uni agli altri per la maggior parte fino allora sconosciuti. Narrano questi autori con molto candore e semplicità, l' impressione che fece su gli animi loro un così nuovo spettacolo; e le loro descrizioni possono riguardarsi come la più fedele e la più viva pittura dell' indole e de' costumi di ciascuna delle nazioni, delle quali fanno menzione.

Quando i Greci parlano de' Franchi, gli rappresentano quali uomini barbari, feroci, ignoranti, im-

dalle Crociate. Le prime schiere che si arrolarono sotto lo stendardo della croce, e che

---

petuosi e selvaggi. Adoprano il linguaggio di superiorità che conviene ad una nazione più colta, e versata nelle arti del governo e del buon gusto, incognite fino allora a que' popoli settentrionali.

Tali sono le frasi che usò Anna Comnena nell' esporre i costumi de' Latini. ALEXIAS, *pag.* 224, 231, 137 *apud Byzant. script. vol.* II. Costei mai di loro non parla, che non ne mostri un altissimo disprezzo, e li tratta sempre da uomini rozzi, il cui solo nome basterebbe a deturpare la bellezza e l' eleganza della storia. *Ibid. pag.* 229. Niceta Coniate si scaglia contro quei popoli con maggiore violenza, e descrive le loro depredazioni e la loro ferocia in termini poco diversi da quelli, che aveano adoperati i precedenti scrittori nel dipingere le incursioni dei Goti e de' Vandali. NICET. CHONIAT. *ap. Byzant script. vol.* 3, *pagina* 302, *ecc.*

Dall' altro canto, gli storici latini rimangono estatici all' apparato di pompa, di opulenza e di squisito gusto, che loro si presenta nell' impero orientale. *O che bella e vasta città è mai Costantinopoli*, esclama, contemplandola per la prima volta, Folco di Chartres. *Quanti conventi essa racchiude, quanti palagi fabbricati con maraviglioso disegno! Quante manifatture vi si scorgono degne di ammirazione! Giammai non si crederebbe, come in essa abbondino le più preziose cose di ogni genere, l' oro, l' argento, e le stoffe di varie specie. Approdano ognora nel suo porto navi cariche di qualunque merce necessaria agli usi, o confacente alla delizia della vita, ecc.* FULCKER *ap. Bongars, vol.* I, *pag.* 386. Guglielmo, arcivescovo di Tiro, il migliore storico di quanti scrissero intorno le Crociate, coglie spesso l' occasione di descrivere

da Pietro Eremita, e dal pio Goffredo Buglione furon condotte per la Germania e per

---

lo splendore e la bellezza della corte di Costantinopoli ed aggiugne, che le cose quivi osservate dagli Occidentali erano superiori a tutte le idee, che avrebbono potuto formarsene: *nostrarum enim rerum modum et dignitatem excedunt.* Willerm. *Tyr. ap. Bongars. vol.* 2, *pag.* 657, 664. Gontero, Religioso francese, il quale ci ha lasciata una storia della conquista di Costantinopoli fatta dai Crociati nel secolo XIII, parla colla stessa ammirazione della magnificenza di quella metropoli: *structuram autem ædificiorum in corpore civitatis, in Ecclesiis videlicet, et turribus, et in domibus magnatorum, vix ullus vel describere potest vel credere describenti, nisi qui ea oculata fide cognoverit* Canisii *Lect. Antiq. in hist. Constantinop. Antuerp.* 725, *vol.* 4, *pag.* 14. Goffredo di Villarduino, gentiluomo di un grado eminente, ed avvezzo a tutta la magnificenza usata in Occidente, dipinge coi medesimi colori la sorpresa e la maraviglia, onde furon ripieni quelli tra i suoi soldati, che non erano più stati a Costantinopoli. *Duravano fatica,* dic' egli, *a persuadersi, che in tutto il mondo vi fosse una così bella città e così doviziosa. Allorchè videro le ample sue mura, le altissime sue torri, i ricchi suoi palagi ed i superbi suoi tempj, tutte queste cose parvero loro così grandi, che non avrebbero giammai potuto formarsi un' idea, neppur leggera, di quell' augusta metropoli, se non fosser venuti coi proprj occhi a rimirarla.* (*Istoria della conquista di Costantinopoli, p.* 49).

Dopo espressioni così ingenue de' sentimenti, che nudrivano i Latini, è facile il vedere, che i Greci dovettero riguardarli come una schiatta d'uomini grossolani, e poco inciviliti, e che dall' altro canto i Latini, per quanto disprezzo aver potessero per le

l' Ungheria a Costantinopoli, patirono stranamente, non meno per la lunghezza del viaggio, che per la ferocia degli abitanti di quei paesi. Ma gli eserciti, che di poi si formarono, ammaestrati dall'esperienza delle precedenti spedizioni, ben si guardarono di fare lo stesso viaggio, e presero la via del mare piuttosto ch' esporsi ai medesimi pericoli. Venezia, Pisa e Genova somministrarono loro le navi da trasporto, sopra le quali s' imbarcarono. Queste città guadagnarono somme incredibili

---

inclinazioni poco guerriere de' Greci, conoscevano assai bene, che que' popoli erano ad essi di gran lunga superiori nelle arti, che servono all'ornamento ed al piacere.

Non è da dubitare, che il governo politico ed i costumi avessero acquistato un maggior grado di perfezione in Italia, che negli altri paesi dell'Europa. Nè dai fatti raccontati nelle storie ciò soltanto si ritrae, ma si vede ancora, che i più illuminati capitani dell' esercito de' Crociati, furono penetrati da questa gran differenza. Giacomo di Vitrì, autor francese, che ha scritto la storia della Guerra santa, fa uno studiato elogio della natura e de' costumi degl' Italiani, da esso considerati per il popolo più colto, e sopra tutto li loda per l' amore della libertà, e per la capacità di governare. *In consiliis circumspecti, in re sua publica procuranda, diligentes et studiosi; sibi in posterum providentes; aliis subjici renuentes; ante omnia libertatem sibi defendentes; sub uno, quem eligunt, capitaneo communitatis suae jura et instituta dictantes, et similiter observantes. Hist. Hyerosol. ap. gesta Dei per Francos, v. 2, p.* 1085.

dalle numerose frotte di Crociati pel semplice nolo de' loro vascelli (1); e questo non fu che una piccola parte del danaro ritratto dalle spedizioni della Terra Santa. I Crociati fecero con esse mercato per aver vittovaglie e munizioni da guerra. Finchè gli eserciti viaggiavano per terra, e le flotte costeggiavano le spiagge, provvedevano le schiere di quanto era loro necessario, ed assorbivano tutti i profitti di questo ramo lucrativo di commercio. La sorte prospera, che da prima ebbero le armi de' Crociati, procacciò vantaggi ancor più durevoli alle città commercianti. Sussistono tuttavia carte, in virtù delle quali si concedono a' Veneziani, ai Pisani e ai Genovesi le più ampie immunità, ne' varj banchi formati in Asia da' Cristiani. Tutte le mercanzie, che da essi erano introdotte, o trasportate, andavano esenti da ogni gravezza, e per investitura era stata loro ceduta in alcune città marittime la proprietà d' intieri sobborghi, e in alcune altre quella di ampie strade. In vigore delle medesime carte aveano in oltre il privilegio di far giudicare, secondo le proprie leggi, e da giudici nominati da loro medesimi, tutte le contese insorte fra le persone, che sotto la loro protezione attendevano al traffico, o pure

(1) Muratori, *Antiquit. Ital. med. aevi. Vol. II*, *pag.* 905.

aveano stabile domicilio nel distretto del terreno ad essi assegnato (1). Allorchè i Crociati s' impadronirono di Costantinopoli, e collocarono uno de' loro capi sul trono di Oriente, gli Stati d'Italia seppero trarre profitto da tale mutazione. I Veneziani, che aveano concertato l' impresa, e ch' ebbero molta parte nell' eseguirla, non trascurarono niuno de' vantaggi che aveano diritto di sperare dal suo riuscimento. Si renderono padroni di una parte dell' antico Peloponneso, nella Grecia, e di alcune delle isole più fertili dell'Arcipelago. Molti rami importanti di commercio, sin allora concentrati nella sola Costantinopoli, furono trapiantati a Venezia, a Genova o a Pisa. Quindi varj avvenimenti cagionati dalla Guerra santa aprirono successivamente molte nuove sorgenti di ricchezza; e i tesori che ne provennero (2) alle città mercantili d' Italia, contribuirono insieme colla instituzione, di cui appresso ragioneremo, a solidare sopra una ferma base la loro indipendenza e la loro libertà.

Intorno allo stesso tempo le città si eressero in comuni o sia in corpi politici, che ottennero il privilegio di avere una giurisdizione municipale; cambiamento che per avventura

---

(1) Muratori, *Antiquit. Ital. med. aevi. Vol. II*, p. 906, *etc.*

(2) Villarduino, *istoria di Costantinopoli*, 105, *ec.*

contribuì più che altra cagione, a introdurre ed a spargere in Europa i principj di un governo regolare, della *polizia*, e delle arti.

Il governo feudale era degenerato in un sistema di oppressione. I nobili, le cui usurpazioni erano divenute eccessive e intollerabili, aveano ridotto il corpo intiero del popolo ad uno stato di vera schiavitù, e la condizione di coloro ch'erano detti *uomini liberi*, non era molto migliore di quella degli altri. Nè sì fatta oppressione cadea soltanto sopra quelli che abitavano alla campagna, e coltivavano le terre de' lor signori. Le città e i villaggi erano pure sotto il dominio di qualche gran signore, da cui dipendevano per esserne protetti, e che esercitava sopra di essi una giurisdizione arbitraria. Gli abitanti vedevansi spogliati de' diritti naturali ed inalienabili della specie umana; non poteano disporre da' frutti della loro industria, nè con testamento, nè con alcun atto tra vivi (1); non aveano pure il diritto di assegnar tutori ai loro figli pupilli, ed eran privi anche della permissione di ammogliarsi (2). Se avean introdotto un giudizio civile,

(1) Dachery, *Spicileg. tom. XI*, 374, 375. *Ed. in 4. Ordin. de' re di Francia*, *tom. III*, 204, *n.* 2, 6.

(2) *Ordinanze de' re di Francia*, tom. 1, pag. 22, tom. 3, pag. 203, n. 1. Muratori, *Antiquit. Ital.*, *vol.* 4, *pag.* 20, Dachery, *Spicileg. vol. XI*, 325, 341.

non era loro permesso terminarlo con amichevole aggiustamento; poichè in tal caso il signore, nel cui tribunale agitavasi la causa, sarebbe venuto a perdere gli emolumenti della sentenza (1). Si esigeva da essi, senza moderazione e senza pietà, ogni sorte di servigio, non meno umiliante che oneroso. L'amore d'industria in alcune città era oppresso da certi assurdi regolamenti, ed in altre da ingiuste esazioni. Le massime rigide e tiranniche di una aristocrazia militare non poteano a meno di non arrestare i progressi di qualunque industria (2).

---

(1) Dachery. *Ibid. vol. XI*, 182.

(2) *Osservazioni sopra la Storia di Francia*, del sig. abate di Mably, tom. 2, pag. 29.

Torna qui a proposito l'osservare i varj mezzi, che posero in opra le città d'Italia per dilatare il loro dominio e la loro potenza. Dopo aver assicurata la lor libertà, e dopo aver incominciato a conoscere le proprie forze, rivolsero tutte le loro cure ad impadronirsi del territorio, ch'esse aveano intorno alle mura. Sotto i Romani, quando le città godevano della giurisdizione e de' privilegi municipali, le terre adiacenti appartenevano a ciascuna di esse, e formavano la proprietà del Comune. Ma l'indole della politica feudale tendeva a tutt'altro che a favorire le città, e a rispettarne le immunità ed i possessi. Quindi è che i terreni soggetti a' municipj di Roma antica, furono poscia occupati e fra sè divisi dai conquistatori. I Baroni, a cui erano stati conceduti, fecero costruire

Ma poichè le città italiane ebbero cominciato a rivolgere la loro attenzione verso il

---

i lor castelli poco meno che alle porte della città, e vi esercitarono la loro giurisdizione. Molte città d' Italia, col pretesto di ricuperare ciò, che loro apparteneva, assalirono que' vicini importuni, li scacciarono dalle loro possessioni, e convertendole in beni comunali, accrebbero con ciò notabilmente la loro potenza. Nell' undecimo secolo, e nel principio del duodecimo, parecchi esempi si riscontrano di tale usurpazione delle città. MURAT. *Antiquit. Ital.*, *vol.* 4, *pag.* 159, *ecc.* Così la loro ambizione prendendo un nuovo vigore col dilatarsi delle loro forze, non ebbero poi tema i cittadini di volgersi contro i Baroni posti ad una maggiore distanza, e gli astrinsero a promettere, che diverrebbero membri della loro comunità; che presterebbero giuramento di fedeltà ai lor magistrati; che sottometterebbero i lor poderi a tutte le gabelle ed a tutte le imposizioni ordinate dal Comune; che lo difenderebbero contra qualunque suo nemico; e che risiederebbero nella città tutti gli anni, per un tempo determinato. MURAT. *ibid.* 173.

Questa sommissione de' nobili al governo municipale, diventò quasi universale, nè potea a meno di non riuscire sovente incomodissima ad uomini avvezzi a considerarsi come indipendenti. Ottone di Freisingen rappresenta lo stato della Italia sotto Federigo I in questi termini: *le città sono tanto appassionate per la libertà, e sì avide di sottrarsi alla insolenza dell' altrui dominio, che hanno scosso il giogo di qualunque altra autorità, toltone quella de' magistrati che le governano; tal che l'Italia tutta è piena attualmente di città libere, ciascuna delle quali ha obbligato il suo vescovo a risedere dentro il recinto delle sue mura; ed appena ora si conta un sol nobile, per quanto ampia*

commercio, ed a formarsi qualche idea dei vantaggi che ne poteano ritrarre, non man-

---

sia la sua giurisdizione, che non viva sottomesso alle leggi, ed al governo di qualche città. De Gestis Frider I, imp. *lib.* 2, *c.* 13, *pag.* 453. In altro luogo, a proposito del Marchese di Monferrato, fa osservare, ch' egli fu quasi l' unico Barone Italiano, che abbia conservata la sua indipendenza, e che non sia divenuto soggetto alle leggi di veruna città.

Vi furono ancora alcuni nobili, che abbracciarono per elezione questo stato di dipendenza. Nel considerare l' alto grado di sicurezza, di credito e di rispetto, che dalle ricchezze e dal nascente dominio di queste grandi Comunità ridondavano su tutti i membri, ond' erano composte, nacque in essi il desiderio di partecipare di tanti comodi, e deliberarono di porsi sotto la protezione di corpi così potenti. A questo medesimo oggetto volontariamente si fecero cittadini delle città più vicine, lasciarono gli antichi castelli, e fermarono la loro dimora nelle città, almeno per qualche parte dell' anno. Più atti si conservano ancora, in virtù de' quali certe famiglie delle più illustri d' Italia si fanno aggregare alla cittadinanza di varie città. Muratori, *Antichità estensi*, 165, *ecc.* Sussiste ancora il diploma, con cui Ottone di Macerata viene ricevuto come cittadino d' Osimo nella Marca Anconitana. Trovasi in esso da una parte stipulato, ch' egli si riconoscerà per cittadino di quella Comunità; che conseguentemente nulla ometterà dal canto suo per aumentarne la prosperità e la gloria; che ubbidirà ai suoi magistrati; che non si collegherà con alcuno de' suoi nemici; e che andrà ad abitare nella città per lo spazio di mesi due di ciascun anno, e anche più lungamente, se ne verrà da' magistrati richiesto. Dall' altra parte la Comunità accoglie sotto

carono di pensare subito a scuotere il giogo de' signori insolenti, ed a fondare un governo

la sua protezione tanto lui che la sua famiglia e gli amici suoi, e si obbliga a difenderli contra qualunque nemico. *Francis. Anton.* Zaccheria, *Anecd. med. ævi. Aug. Taurin.* 1755, *fol. pag.* 66.

Tanto veniva pregiato un tal privilegio, che non solo i laici, ma eziandio gli ecclesiastici più ragguardevoli, volentieri acconsentirono a farsi ricever membri delle grandi comunità, che andavano congiunte a tale aggregazione. Muratori; *ibid. pag.* 179. Avanti l'instituzione delle comunità, risiedevano i nobili nelle rocche, dove tenevano la piccola lor corte, mentre che deserte erano le città; nè fra' loro abitanti vi era un solo, che non fosse schiavo o di vile condizione. Ma per un effetto dell' uso ricordato qui sopra, le città divennero non solo più popolate, ma eziandio si riempirono di abitatori di condizione elevata; e videsi allora introdurre un costume, che tuttavia regna in Italia, dove le più conspicue famiglie fanno dimora nelle grandi città più lungamente che quelle d' altri paesi dell' Europa. Siccome l'acquisto di simili abitanti procacciò alle città più splendore e più rispetto; così esse divennero più gelose di serbarsi libere e indipendenti. Gl' imperatori, come sovrani, aveano anticamente in quasi tutte le principali città d' Italia palagi per alloggiare, allorchè tornavano a rivedere queste contrade. Le soldatesche che gli accompagnavano, venivano distribuite nelle case de' cittadini, che in tal costume ravvisavano una grande umiliazione ed un gran pericolo; perchè aveano troppa ragione per credere, che sotto i loro tetti albergassero i loro padroni e i loro nemici. Si proposero dunque di tentare ogni via per esentarsi da tal soggezione. Alcune città ottennero dagl'imperatori,

libero ed uguale, che assicurasse agli abitanti la proprietà de' beni, e incoraggiasse le arti

---

ch' essi si obbligassero a non entrar più nel loro recinto, ed anzi a fermare fuor della mura la lor dimora. *Chart. Henrici V.* MURAT. *ibid. pag.* 24.

Ad altre città fu permesso con imperial licenza di demolire il palagio edificato nel proprio giro, con patto di rifabbricarne un altro ne' sobborghi, per albergarvi l' imperatore. *Chart. Henrici IV.* MURAT. *ibid. pag.* 25.

Queste varie usurpazioni per parte delle città Italiane, misero in qualche apprensione gl' imperatori, e li fecero determinare a ristabilir l' imperiale giurisdizione, ed a rimetter le cose nell' antico stato. Federico Barbarossa s' infervorò al maggior segno in questo divisamento. Le città libere d' Italia, fatta fra loro una generale alleanza, si posero sulla difesa; e finalmente dopo lunghi contrasti, in cui or l' uno, or l' altro partito rimanea vincitore, nell'anno 1183, si conchiuse solennemente a Costanza un trattato di pace, in vigor del quale furono tutte confermate e ratificate le prerogative e le immunità, concesse dagl' imperatori precedenti alle principali città d' Italia. MURAT. *Diss.* 48. Questo trattato di Costanza fu riguardato come un articolo così importante della giurisprudenza del *medio evo*, che solevasi unire ai libri de' feudi, in fine del corpo del Diritto civile. Tale trattato assicurava alle città confederate i loro più insigni privilegi; e quantunque confermasse all' Impero un grado non indifferente di autorità e di giurisdizione, ciò nondimeno le comunità si diportarono con tal valore negli sforzi che fecero per ampliare i lor privilegi, e sì propizie furono ad esse le occasioni, che la maggior parte delle gran città d' Italia, prima che terminasse il secolo XIII, aveanо

e l'industria. Gl'imperatori di Germania, quelli massimamente delle case di Franconia e di Svevia, la cui residenza era lontana dall' Italia, non avevano in questo paese che una potestà debole e limitata. Le loro eterne contese o co' Papi o co' proprj vassalli, tenevanli continuamente occupati nelle armi, nè loro permettevano di volger lo sguardo su quanto accadeva nell'interno dell' Italia. Tali particolarità, circa il principio del secolo undecimo, incoraggiarono alcune città d'Italia di arrogarsi nuovi privilegi, di collegarsi insieme con più stretti vincoli, e di comporsi in corpi politici, che si governarono con leggi ordinate dal generale consentimento degli abitanti (1). I diritti, che molte città acquistarono con queste usurpazioni felici o ardite, altre li comperarono dagl' imperatori, i quali credettero fare

---

scossa ogni specie di sommissione all' Impero, ed eransi create in altrettante repubbliche indipendenti e sovrane. Non si pretenderà che io venga qui divisando i savi provvedimenti, ch' esse fecero, per innalzarsi a quel supremo grado di autorità così fatale all' impero, e così vantaggioso alla causa della libertà d'Italia. Il Muratori colla solita sua diligenza ha raccolto moltissimi monumenti originali, che rischiarano questa parte curiosa e poco cognita della storia. Murat. *Antiquit. Ital. Dissertat.* 50. Vedi ancora G. B. di Villanova, *hist. Laudis Pompeii, swe Lodi, in Grœvii Thesaur. Antiquit. Ital. vol.* 3, *pag.* 888.

(1) Muratori, *Antiquit. Ital. vol. IV*, *pag.* 5.

un negozio vantaggiosissimo con vendere a peso d'oro le immunità, ch'essi non erano più in grado di ritenere. Alcune città gratuitamente conseguirono gli stessi privilegi dalla liberalità o facilità de' principi, da cui esse dipendevano. Il grande aumento di ricchezze, derivato in Italia dalle Crociate, eccitò negli animi una nuova specie di fermento e di attività, e fece nascere una passione così generale e così viva per l'indipendenza e per la libertà, che avanti il fine dell'ultima Crociata, le città più cospicue d'Italia aveano dagl'imperatori comprato o estorto molti diritti ed esenzioni

Non sì tosto fu introdotta in Italia una tale innovazione, ch'ella cominciò a introdursi anche in Francia (1). Luigi il Grosso, geloso

---

(1) Molto prima dell'instituzione delle Comunità in Francia, i signori concedettero carte di franchigia o d'immunità ad alcune città e villaggi di loro dipendenza. Ma tali diplomi erano molto diversi da quelli, che si renderono universali nel duodecimo secolo e nel decimoterzo. In essi non venivano create in Comuni queste città; non vi si ordinava alcun governo municipale, e non era loro concesso il diritto di tener milizie. Quei diplomi non contenevano che una liberazione dallo stato servile, ovvero un atto di *manomissione*, per gli abitanti, un'esenzione da certi servigi onerosi ed umilianti, e l'introduzione di una tassa o di un censo fisso, da pagarsi al signor loro, in luogo delle imposizioni, con cui egli poteva per l'addietro aggravarli a suo capriccio. Sussistono

d' innalzare una nuova potenza, per contrappesare quella de' gran vassalli, che spesso im-

---

ancora due carte di simil genere per due villaggi della contea di Rossiglione, l' una dell' anno 974, l' altra del 1015. Pietro de Marca, *Marcha, sive limes Hispanicus*, *pag.* 909, 1028.

È probabile, che tali concessioni ignote non fossero in altre parti dell' Europa, e che possano riguardarsi come un grado intermedio, per cui si giunse a quella de' privilegi più ampli, conferiti da Luigi il Grosso alle città de' suoi dominj.

Le Comunità francesi non aspirarono giammai a quel grado d' independenza, di cui godevano le italiane. Le prime furono vedute in possesso d'immunità e di nuovi privilegi; ma il diritto di sovranità interamente rimaneva nelle mani del re, o in quelle del Barone, sul cui territorio erano situate quelle varie città, e dal quale ricevevano la carta di liberazione. Nello *Spicilegium* d' Achery, e nella raccolta dell'*Ordinanze de' re di Francia*, s'incontra una moltitudine di questi diplomi concessi da' re di Francia o da' loro gran vassalli: essi offrono una pittura ben viva dello stato deplorabile, in cui trovavansi le città, allorquando, prima della istituzione de' Comuni, erano sottoposte a' giudici nominati da' signori, da cui esse dipendevano, e l' arbitraria volontà de' quali era quasi l' unica legge che colà si riconosceva. In tali carte si può considerare ciascuna concessione; come un' offerta spontanea di qualche nuovo privilegio, di cui per l' innanzi il popolo non godeva, e ciascun regolamento, come un mezzo idoneo a rimediare ad alcuni abusi, che avean preso piede. I diplomi di comunità contengono parimente i primi mezzi, che si posero in opera, a fine d' introdurre un governo regolare, e leggi dettate dall' equità. Per ambidue

ponevano leggi allo stesso monarca, adottò il primo l' idea di conferire nuovi privilegi alle

---

questi oggetti meritano quelle carte una particolare attenzione; laonde in vece di rimettere i leggitori all' opere voluminose, in cui sono scarsamente inserite, porgerò loro un' idea di alcuni de' più importanti articoli quivi contenuti, disponendoli sotto due capitoli generali. Il primo conterrà gli articoli spettanti alla sicurezza delle persone; il secondo quelli, che appartengono alla sicurezza della proprietà de' beni.

Primo. Nello stato di turbolenza e di universal disordine, che la corruzione del governo feudale introdusse in Europa, la personale sicurezza fu necessariamente l' oggetto essenziale di ciascun individuo; e siccome i soli gran Baroni militari potevano assicurare a' lor vassalli una protezione bastante; così questa fu una delle sorgenti principali della loro potenza e della loro autorità. Ma la instituzione de' Comuni offrì di poi agl' individui un mezzo di sicurezza indipendente da' nobili: perciocchè 1.° l' articolo fondamentale di ciascun diploma ordinava, che i membri tutti della Comunità, con giuramento si obbligherebbero a soccorrersi, a difendersi, a sostenersi ed a vendicarsi l' un l' altro contro qualunque aggressore o nemico. D' Ach. I, *Spicileg.* x, 642; xi, 341, ecc. 2.° Tutti coloro, che risiedevano in una città dichiarata libera, erano, sotto pena di una grave multa, obbligati ad unirsi alla Comunità, e ad incaricarsi della scambievole difesa di tutti i suoi membri. *Ibid.* xi, 344. 3.° Le Comunità aveano il diritto di portar le armi, di muover la guerra contro a' lor particolari nemici, e di far uso della forza militare per far eseguire ogni sentenza pronunziata da' lor magistrati. *Ibid.* x, 643; xi, 343. 4.° Fu abolita la consuetu-

città situate ne' suoi dominj. Mediante questi privilegi, denominati *Carte di comunità*, pose

---

dine di redimere con un compenso in danaro, ogni omicidio e qualsivoglia atto di violenza, incompatibile col buon ordine sociale e colla sicurezza degl' individui; dovendo chiunque fosse convinto di tali delitti, esser punito di morte, o con altro rigoroso gastigo, proporzionato alla gravità della colpa. *Ibid.* XI, 362. MIRAEUS. *Oper. Diplom. vol.* 1, *pag.* 292. 5.º Un membro della Comunità non era tenuto a giustificarsi o a difendersi per via del combattimento giudiziario; ed allorchè veniva accusato di qualche misfatto, non poteva essere giudicato che sulla deposizione de' testimonj, e dopo il corso metodico di un legale processo. MIRAEUS, *Ibid.* D' ACHERI, XI, 375, 439; *Ordinanze tom.* 3, *pag.* 265. 6.º Se un membro della Comunità credeva di aver qualche cosa a temere contra la propria sicurezza dalla malvagità e dall' inimicizia di un altro, poteva andare a denunziarlo sotto giuramento ad un magistrato; e la persona sospetta era obbligata sotto pena di una grave multa, a dar cauzione della propria condotta; D' ACH., XI, 246. Questa specie di malleveria è quella stessa, che pur oggidì si osserva nella Scozia, e si denomina *Lawburrows.* Da principio fu introdotta in Francia fra i membri delle Comunità; e perchè poi l' esperienza mostrò, che quella era un' invenzione molto utile alla personale sicurezza, fu estesa a tutti gli altri membri della società. *Ordinanze di S. Luigi*; *lib.* 1, *cap.* 28, *ap. Du Cange*, *vita di San Luigi*, *pag.* 15.

Secondo. Nei diplomi di comunità, le cautele per assicurare la proprietà della roba, non erano inferiori a quelle ordinate per provvedere alla sicurezza della persona. Secondo l'antica legge di Francia, non poteva alcuno esser arrestato, nè carcerato per debiti

in libertà gli abitanti, abolì ogni contrassegno di servitù, e gli costituì in corpi politici, che

---

civili; *Ordinanze de' re di Francia*, *tom.* 1, *pag.* 72, 80. Se un uomo si trovava arrestato per qualsivoglia colpa, che non fosse delitto di morte, era lecito usar la forza, per trarlo dalle mani degli officiali che lo aveano catturato. *Ibid. vol.* 3, *pag.* 17. Si osserva, che anche in altri paesi godevano i cittadini il diritto di non poter esser carcerati per debiti civili. Gulden, *Syllog. Diplom.* 473. Finchè si mantenne la Società nella sua prima forma semplice e rozza, pare che un debito non fosse considerato, se non come una obbligazione puramente parziale. Gli uomini aveano già fatto qualche progresso nella civile costumatezza, quando i creditori acquistarono il diritto d' invadere gli averi de' loro debitori, a fine di assicurare il pagamento, che lor competeva. I mezzi che a un tal oggetto si adoperarono, ebbero la prima loro origine fra le Comunità; ed è agevol cosa il seguire le tracce della loro propagazione. I. La specie di sicurezza più naturale e più facile ad immaginarsi, fu quella di esigere un pegno da chi comprava alcuna merce a credenza, e il venditore lo restituiva quando era rimborsato del prezzo convenuto. S' incontrano vestigi di tal costume in molte carte di comunità tuttora sussistenti. D' Ach. 1 *vol.* 9, 185, *vol.* 11, 377. II. Allorchè il compratore non avea consegnato il pegno, e che divenuto insolvibile non manteneva la sua parola, al creditore competeva l'azione di andare colla viva forza e di privata autorità, al possesso degli effetti del suo debitore. Un editto del re di Francia dava facoltà ai cittadini di Parigi d' impadronirsi in qualsisia luogo, e come meglio loro piacesse, di tutto ciò che a' loro debitori apparteneva, fino alla intera somma che era loro dovuta: *ut ubicumque et*

furono governati da un Consiglio, e da magistrati, che si eleggevano da sè stessi. Questi

---

quocumque modo poterunt, tantum capiant, unde pecuniam sibi debitam integre et plenarie habeant; et inde sibi invicem adjutores existant. Ordinanze, ecc., tom. 3, *pag.* 6. Un' usanza tanto barbara, che non conviene che alla violenza dello stato di natura, sussistè più lungamente che non sarebbesi creduto possibile, in uno stato di società, in cui per altro v' erano leggi ed una qualche forma di governo regolare. L' ordinanza, della quale si parla, è dell' anno 1134; e l' altra che riforma questa legge, e che vieta a creditori di occupare gli effetti de' lor debitori, quando non sia per espresso comando e sotto l' ispezione di un magistrato, non è che dell' anno 1351. *Ordinanze, ecc., tom.* 2, *pag.* 438. È probabile nondimeno che molto prima che avesse la legge espressamente provveduto ad una così assurda costumanza, gli uomini da gravi disordini, che ne provenivano, fossero stati costretti a moderarla nella pratica. Ogni avveduto leggitore applicherà agevolmente la presente osservazione a diverse altre consuetudini da noi riferite. Non sempre conviene attribuire le nuove usanze alle leggi, da cui sono esse approvate o proscritte; poichè moltissime volte gli editti non fanno che apporre una legale sanzione a cose, di cui l' esperienza avea fatto conoscere l'utilità e la ragionevolezza. III. Dappoichè l' intervento del magistrato divenne una formalità necessaria, si formò un metodo regolare per sequestrare i mobili del debitore; e se tali effetti non fosser bastati per soddisfare al debito, i suoi beni stabili e i suoi campi andavano del pari soggetti al sequestro, e si vendevano a beneficio del creditore. D' Ach., *vol.* IX, *pag.* 148, 185, *vol.* XI, *pagina* 348, 380. Sì fatto regolamento che porgeva al

magistrati ebbero il diritto di amministrare la giustizia nel ricinto del loro distretto; d' im-

---

creditore la più perfetta sicurezza, parve poi tanto severo, che l' umanità stessa ne rattemprò l' esecuzione. Fu quindi proibito a' creditori il sequestrare gli abiti de' lor debitori, i loro letti, la porta della loro casa, gli stromenti d' agricoltura, ecc. D' Ach. *vol.* IX, 184; XXXI, 377. Per la stessa ragione, allorchè la libertà di sequestrare fu divenuta più generale, si dichiarò, che non si potesse metter sequestro nè sul cavallo, nè sulle armi di un gentiluomo. D' Ach. IX, 185. Ed essendo la caccia il favorito esercizio di una nobiltà guerriera, Luigi il Buono proibì, che non si togliesse il falcone d' un nobile, nè per debito, nè per pagamento di alcuna ammenda. *Capitul. lib.* 4, § 21. Ciò non ostante se accadeva, che il debitore non avesse altri mobili, allora anche gli effetti privilegiati eran soggetti al sequestro. IV. Ad oggetto che la proprietà venisse pienamente assicurata in una Comunità, chiunque voleva esserne membro, era obbligato a comprare o fabbricare una casa, ovvero ad acquistar poderi in quel medesimo territorio, o almeno a trasferire nella città una certa quantità di mobili, il cui valore fosse una specie di cauzione della sua condotta: *per quae justitiari possit, si quid forte in eum querelæ evenerit*; D' Achery, XI, 326. *Ordinanze, ecc.*, *tom.* 1, *pag.* 367, *Libertates Santi Georgii de Esperanchia. Storia del Delfinato*, *tom.* 1, *pag.* 26. V. A fine poi di render perfetta al possibile una tale sicurezza, dovevano i membri della Comunità, in alcune città, gli uni degli altri costituirsi mallevadori; D' Achery, X, 644. VI. Tutte le controversie relative alla proprietà, venivano decise nella Comunità da magistrati e da

porre tasse, di far leve e di esercitare la milizia urbana, la quale al primo cenno del so-

---

giudici nominati dal Sovrano, o pure eletti da' cittadini, e le decisioni loro erano più eque e più uniformi che le sentenze emanate dall' arbitraria e capricciosa volontà di un Barone, che credevasi superiore a tutte le leggi. D' Ach. *tom.* x, *pag.* 644, 646; *tom.* xi, 144 *et passim. Ordinanze ecc.*, iii, *pag.* 203. VII. Non si potevano imporre tasse arbitrarie ad alcun membro della Comunità: poichè il signore che conferiva il diploma di comunità, riceveva un censo ovvero un' annua entrata stabile, la quale doveva equivalere ad ogni specie di diritto. *Ordinanze ecc.*, *tom.* 3, *pag.* 204. *Libertates de Calma. Storia del Delfinato tom.* 2, *pag.* 19. *Libert. S. Georg. de Esperanchia*, *ibid. pag.* 26. I membri di una Comunità non potevano essere indebitamente aggravati nè meno per inegual ripartizione dell' imposta da doversi levare sopra l' intiera Comunità. Trovansi inseriti ne' diplomi di alcune Comunità, certi regolamenti intorno la maniera di assegnare la porzione della tassa, che dovevasi somministrare da ciascun abitante. D' Achery, *pag.* 350, 365. S. Luigi pubblicò a quest' oggetto un' ordinanza, che si estese a tutte le Comunità. *Ordinanze, ecc.*, *tom.* 1, *pag.* 186. Tali regolamenti erano sommamente favorevoli alla libertà, perchè l' autorità di proporzionare, di ripartir proporzionatamente le imposizioni era da esse conferita ad un certo numero di cittadini, scelti da ciascuna parrocchia, i quali con solenne giuramento promettevano di esercitare tale officio secondo la più esatta giustizia. Uno de' fini principali, che si proposero gl' institutori de' Comuni, fu di rendere più perfetta la sicurezza delle proprietà. Ciò si comprova ad evidenza, non solo dalla natura della cosa in sè medesima,

vrano usciva in campagna, sotto gli ordini degli uffiziali, destinati dalla Comunità. I gran

---

ma ancora dalla lettera positiva di molti diplomi, de' quali non citerò qui se non quello concesso alla Comunità di Poitiers da Alienora, regina d'Inghilterra e contessa di Guienna: *ut sua propria melius defendere possint, et magis integre custodire.* Du Cange, *voc. Communia*, *vol.* 11, *pag.* 863.

Tali sono alcuni de' principali regolamenti che ne' secoli XII e XIII furono fatti per le Comunità; regolamenti che riguardar si possono come i primi principj del buon governo e della legislazione, e che molto contribuirono a introdurre una ben ordinata amministrazione fra tutti i membri della società. Erano appena ordinate le Comunità, che si udirono tosto sentimenti orgogliosi e arditi di libertà. Allorchè Umberto, signore di Beaujeu, conferendo alla città di Bellavilla un diploma di comunità, volle che gli abitanti prestassero giuramento di fedeltà tanto a lui, quanto a' suoi successori, gli abitanti dal canto loro stipularono, ch'egli pure giurerebbe di mantenere la loro libertà, e le loro franchigie, e per maggior sicurezza lo impegnarono a presentare venti gentiluomini, che giurassero ancor essi, e che insieme con lui assumessero le medesime obbligazioni. D'Ach. ix, 183. Nell' istessa maniera il signor di Moirans nel Delfinato offrì un certo numero di persone, come mallevadori della sua fedeltà, in osservare gli articoli contenuti nel diploma di comunità della città predetta. Tali persone erano come altrettanti ostaggi, che davano parola di rimettersi tra le mani degli abitanti di Moirans, nel caso che il loro signore violasse alcuna delle condizioni fermate, e di rimanere loro prigionieri, finch' egli renduta avesse giustizia a' cittadini. *Storia del Delfinato*, 1, 17. Se il Pre-

Baroni imitarono l'esempio del monarca, ed accordarono somiglianti immunità alle città si-

---

fetto del Palazzo, o il primo magistrato di una città, facea un aggravio ad un cittadino, era egli tenuto a dar sicurtà di comparire in giudizio, niente meno che una persona privata, e se veniva condannato, dovea soggiacere ad una istessa pena. D' Ach. xix, 183. Tutto ciò suppone idee d' uguaglianza, nel feudal sistema affatto ignote; e tanto è vero che le Comunità erano favorevoli alla libertà, ch' esse medesime furono chiamate libertà; *libertates*. Du Cange, *vol.* 12, *pag.* 863. Da quel principio riuscirono elle sommamente odiose alla nobiltà, la quale ben previde quanto simili ordinanze restringerebbero la sua potenza e la sua giurisdizione. Giberto, abate di Nogent, le nomina invenzioni esecrabili, perchè col loro mezzo, contra la legge e la giustizia, alcuni schiavi si sottraevano dalla ubbidienza dovuta ai lor padroni; Du Cange, *ibid.* 862. Alcuni nobili ed alcuni ecclesiastici potenti si opposero all' instituzione delle Comunità, e con uno zelo straordinario cercarono di limitare i loro privilegi; del che un insigne esempio si presenta nella causa fra l' arcivescovo di Reims e gli abitanti della stessa città. Tutti gli arcivescovi per molto tempo con somma premura si occuparono a restringer la giurisdizione e i diritti delle Comunità; e la gran mira de' cittadini, quando era sede vacante, rivolgevasi a mantenere, a ricuperare, ad accrescere la propria giurisdizione. *Storia civile e politica di Reims del signor* Anquetil, *tom.* 1, *pagina* 287, *ecc.*

Le osservazioni da me fatte sopra lo stato delle città, e sopra la condizione de' loro abitanti, si veggono confermate da una infinità di passi, qua e là sparsi negli storici, e nelle leggi del *medio evo*. Per

tuate ne' loro territorj. Estenuati dalle somme immense che erano costate le spedizioni di Terra Santa, adottarono con impegno il nuovo mezzo di far danaro col vendere queste carte di libertà; e sebbene la instituzione delle Communità, quanto era contraria a' loro princi-

---

altro è credibile, che alcune città del prim' ordine godessero di una sorte migliore, e possedessero una più ricca porzione di libertà. Sotto l' impero de' Romani, il governo municipale ordinato nelle città, era molto favorevole all' indipendenza. La giurisdizione del senato in ciascun corpo era assai estesa, e molto ampli erano i privilegi de' cittadini. Per altro è molto verisimile, che alcuna delle maggiori città, fra quelle che scamparono alla rabbia distruggitrice de' Barbari, conservassero tuttavia, almeno in gran parte, l'antica forma della loro civile costituzione. Si reggevano esse con un Consiglio composto di cittadini, e con magistrati eletti da loro medesime. Vi sono molte fondate congetture in favore di questa opinione, riferite dall' abate Dubos, nella sua *Storia critica della monarchia Francese*, *tom.* 1, *pag.* 18, *e tom.* 2, *pag.* 524, *edizione del* 1742. Da varj diplomi di comunità nel secolo XII e XIII, accordati alle città, chiaramente si raccoglie, che que' diplomi non facevano che confermare i privilegi goduti dagli abitanti, prima dell' instituzione della Comunità; D' Acher. *Spicileg. vol.* 11, *pag.* 345. Altre città reclamavano i loro privilegi, allegando di averli senza interruzione posseduti fin dal tempo de' Romani; *Stor. Crit. della Monar. Franc.*, *vol.* 11, *pag.* 332. Ma eran così poche le città, che godevano di tali grazie, che niente può inferirsene contro la proposizione da me asserita nel testo.

pj. altrettanto fosse pericolosa alla loro potenza, l'allettativo di un sussidio presente non fece ad essi curare il rischio lontano. In un periodo minore di due secoli videsi in Francia abolita la servitù nella maggior parte de' borghi, i quali essendo stati sino a quel tempo privi di libertà, di giurisdizione e di privilegi, divennero perciò Comunità indipendenti. Verso questo medesimo tempo le gran città di Germania, cominciarono ad acquistare simili esenzioni, ed a gettare i fondamenti dell' attuale loro libertà (1). Lo stesso uso pron-

(1) Dopo aver renduto un esatto conto dell' instituzione delle comunità in Francia ed in Italia, e degli effetti che ne risultarono, è giusto di riferire con egual diligenza i progressi fatti in Alemagna dalle città e dal governo municipale. I Germani non aveano città, e nè pur ne' loro casali o villaggi fabbricavano abitazioni contigue le une all' altre. Tacit. *de morib. German.*, *lib.* 16. Riguardavano essi come un contrassegno di servitù l' essere obbligati a dimorare dentro una città murata; e quando una delle loro tribù avea scosso il giogo de' Romani, le altre da quella esigevano, come una prova della ricuperata libertà, che demolisse le mura di qualche città, fabbricata da' Romani sopra il suo territorio. Gli animali più feroci, essi dicevano, quando si veggono chiusi, perdono il natio coraggio e la lor forza. Tacit. *Hist. lib.* 4, 64. I Romani fondarono sulle rive del Reno molte gran città; ma in tutte le vaste province, che da quel fiume si distendono sino ai lidi del Baltico, eravi appena una sola città prima del secolo IX del-

tamente si sparse per tutta l'Europa, e fu ricevuto in Germania, nelle Spagne, nell'In-

---

l'era cristiana Conring. *Exercit. de urbib. Germ. Oper. vol.* 1, § 25, 27, 31, ecc. Eineccio discorda in questo punto da Conringio, ma volendo ancora menargli buoni tutti i suoi argomenti, ed ammettere tutte le sue autorità, ne risulta solamente, che in quell'immenso tratto di paese vi furono alcuni luoghi, a' quali certi storici diedero il nome di città. Heineccius *Elem. Jur. Germ.*, *lib.* 1, § 102. Allorchè sotto Carlo Magno, e sotto gl' imperatori della sua stirpe, lo stato politico della Germania incominciò ad assumere una forma migliore, si fondarono alcune città, e gli uomini si assuefecero a riunirsi ed a vivere insieme in uno stesso luogo. Carlo Magno fondò nelle città più ragguardevoli della Germania, nove sedi vescovili e due arcivescovati. Aub. Mir. *Op. Diplom.*, *vol.* 1, *pag.* 16. I suoi successori ne accrebbero il numero; e perchè i vescovi fermavano in quelle città la loro residenza, e vi mantenevano il divin culto, tale circostanza indusse moltissime persone a fissarvi il domicilio. Conring. *ibid.* § 48. Ma Enrico l' Uccellatore, che ascese al trono l'anno 920, dee essere riguardato come il gran fondatore delle città in Germania. Trovandosi l' impero desolato dalle incursioni degli Ungheri e di altri popoli barbari, Enrico a fine di frenarne l' impeto, impegnò i sudditi suoi a stanziare in varie città, ch'egli poi fortificò di mura e di torri. In seguito ordinò o persuase ad una parte de' nobili, di recarsi ancor essi ad abitare nelle città, e così rendette la condizione de' cittadini più onorevole di quel che fosse stata per l'addietro. Wittikind. *Annal. l.* 1, *ap. Conring.* § 82. D' allora in poi non fece che aumentare il numero delle città, che divennero più popolate e più opulente; ma tuttavia esse rimanevano

ghilterra, nella Scozia, e in tutti gli Stati sottoposti al governo feudale.

---

prive della libertà e della giurisdizione municipale. A quelle situate sulle terre dell'Impero, presiedevano gl'Imperatori e i loro Conti, *missi* e gli altri giudici, che amministravano la giustizia. Oltre ad essere nel territorio di un Barone, facevano parte del suo feudo; ed egli o per se o per mezzo de' suoi ufficiali, vi esercitava una consimile giurisdizione. Conring. *ibid.* § 72, 74. Heinecc. *Elem. Jur. German. lib.* 1, § 104. Gli Alemanni tolsero in prestito dagl' Italiani l'instituzione delle Comunità. Knipschild. *Tract. polit. histor. jurid. de civit. imp. jurib. vol.* 1, *lib.* 1, *c.* 6, *n.* 23. Federico Barbarossa, fu tra gl' Imperatori di Alemagna, il primo che per gli stessi motivi politici, che aveano determinato Luigi il Grosso, accrebbe il numero delle Comunità, ad oggetto di restrignere per tal via il potere de' nobili. Pfeffel. *Compendio della storia e del diritto pubblico di Alemagna.*

Diversi fatti contribuirono alla moltiplicazione delle città in Alemagna, dal regno di Enrico l'Uccellatore, fino al tempo, in cui esse arrivarono a godere delle loro immunità. L'instituzione de' vescovadi, di cui abbiam già fatto menzione, e l'erezione delle cattedrali, indussero naturalmente quantità di gente a stanziarsi nelle città. Indi si prese il costume di congregarvi i Concilj, e di tenervi i Tribunali di giudicatura d'ogni specie, sì civili che ecclesiastici. Nell'XI secolo si diede la libertà a frotte di schiavi, che per la maggior parte andarono a dimorare nelle città. Si scoprirono, e si scavarono molte miniere in varie province; e ciò invitò e riunì molte persone, donde trasser l'origine non poche città Conring. § 105. Nel secolo XIII incominciarono le città a formar alleanze per la reciproca lor difesa, e per reprimere i disor-

Non si tardò molto a provare i buoni effetti di questa nuova instituzione, la cui influenza non meno potente che salutare, si estese sopra il governo e sopra i costumi. Un gran corpo di popolo fu sollevato dalla schia-

---

dini prodotti dalle guerre particolari de' Baroni, non meno che dalle loro angherie. Queste alleanze rendettero la condizione degli abitanti delle città molto più sicura che non era quella delle altre classi de' sudditi, e indussero molte persone a farsi membri delle Comunità. Conring. § 94.

Distinguevasi nelle città d' Alemagna tre ordini di abitanti; i nobili, *familiae*; i cittadini, o sieno uomini liberi, *liberi*; e gli artigiani, che erano schiavi, *homines proprii*. Knipschild. *lib.* 11, *cap.* 29, *n.* 13. Enrico V, che diede principio al suo regno l' anno 1106, pose in libertà gli schiavi artigiani, che abitavano le città, e conferì loro il grado di cittadini, o sia di uomini liberi. Pfeffel, *pag.* 254. Knips. *lib.* 11, *cap.* 29, *n.* 113, 119. Le città di Germania ottennero più tardi, che quelle di Francia la libertà; ma dilatarono molto più i lor privilegi. Tutte le città imperiali e libere, e che sono in gran numero, acquistarono pienamente il titolo di *immediate*; il qual termine nella giurisprudenza Germanica vuol dire, ch' erano soggette al solo Impero, e che possedevano ne' lor territorj tutti i diritti di una sovranità perfetta e indipendente. I varj privilegi delle città imperiali (privilegi che si possono chiamare i gran conservatori della libertà germanica) stanno registrati nell'opera sopraccitata del *Knispschild*, *lib.* 11. Essendone noti generalmente gli articoli principali, sarebbe una fatica inutile l'entrar qui in una più minuta discussione su questo punto.

vitù, e da tutte quelle imposizioni arbitrarie ed onerose, alle quali per lo innanzi l'avea sottoposto il suo miserabile stato. Le città, acquistando il diritto di Comunità, divennero altrettante piccole repubbliche, governate da leggi note a tutti i cittadini, ed uguali per tutti. La libertà era riguardata come una parte sì essenziale della loro costituzione, che un servo che vi si rifuggiva, e che nell' intervallo di un anno non fosse reclamato, era incontanente dichiarato uomo libero, ed ammesso al numero de' membri della Comunità (1).

---

(1) *Statut.* Humberti Bellojoci. Dacher. *Spicil. vol. IX*, 82, 185. *Charta comit. Florent. ibid.* 193.

Gl' istorici spagnuoli quasi nulla hanno scritto sull'origine e sui progressi delle Comunità in Ispagna; tal che mi riesce impossibile il determinare il tempo, e la forma della prima loro instituzione in quel regno. Scorgesi nondimeno, dietro l' autorità di *Mariana*, *vol.* 11, *pag.* 221, *f. Haye*, 1736, che diciotto città nell' anno 1350 avevano ottenuto posto nelle *Corti* di Castiglia. Il ragguaglio fatto della loro costituzione e delle pretensioni loro nella sezione terza della presente opera, prova evidentemente, che i lor privilegi e la forma del loro governo erano la stessa cosa che negli altri corpi feudali. Questo fatto e la perfetta uniformità delle instituzioni e delle transazioni politiche di tutti gli Stati sottoposti al governo feudale, sembrano darci campo ad inferire, che le Comunità s'introdussero in Ispagna nel modo stesso, e probabilmente circa il tempo medesimo, che presso

Se una parte del popolo riconobbe la sua libertà dalla instituzione de' Comuni, un'altra

---

le altre nazioni d'Europa. In una delle note seguenti mi cadrà in acconcio di osservare, che nel regno di Aragona, pare che le città assai per tempo avessero conseguito grandi immunità, e qualche parte del potere legislativo. Nel 1118, i cittadini di Saragozza non solamente godevano della libertà politica, ma s'erano ancora fatti contraddistinguere con un grado eguale a quello de' nobili della seconda classe, ed aveano ottenuto molti altri privilegi, incogniti alle persone dell'ordine loro nelle altre contrade europee. Zurita, *Annal. di Aragona*, *tom.* 1, *pag.* 44.

Nell'Inghilterra la instituzione delle Comunità o sia dei corpi civili, è di una data posteriore alla conquista de' Normanni. Dalla Francia si prese un tal uso, e i privilegi conferiti dalla Corona, furono in tutto uniformi a quelli, di cui abbiamo già parlato. Ma siccome questa parte della storia nostra è notissima alla più parte de' miei lettori, perciò senza arrestarmi in alcun esame particolare, basterà il rimetterli agli autori, che pienamente hanno dilucidato un punto così rilevante della Gran-Brettagna. Brady, *Treat. of Boroughs*, Madox, *firma Burgi*, *c.* 1, *sect.* 9. Hume, *Storia d' Inghilterra*, *vol.* 1, *append.* 1 *et* 11.

È assai verisimile, che sotto i re Sassoni alcune città d' Inghilterra si fossero erette in corpi civili, e che gli altri diplomi conferiti dai re della stirpe normanna, non fossero carte di liberazione da servitù, ma che altro effetto non avessero che di confermare i privilegi, di cui anticamente godevano le città. Littleton. *Hist. of Henri the II*, *vol.* 2, *pag.* 317. Con tutto ciò le città dell' Inghilterra non erano ancora in certo credito nel XII secolo, e se ne vedrà una chiarissima prova nell' istoria qui citata. Fitz-

parte gli fu debitrice della sua sicurezza. I governi dell'Europa per molti secoli erano stati sì barbari, che ogni uomo era obbligato per la sua conservazione propria di porsi sotto la protezione di qualche potente Barone, il cui castello, ne' tempi di pericolo, era un asilo comune, dove ciascuno andava a cercare la propria sicurezza. Ma città fortificate da mura, i cui abitatori, regolarmente esercitati nella militar disciplina, si trovavano uniti da un interesse comune, e co' patti i più solenni obbligavansi ad una vicendevole difesa, tali città offerivano al popolo asili assai più sicuri e più comodi. I nobili perdettero molto della loro

---

Stephen, autore contemporaneo, ha lasciata una descrizione della città di Londra, sotto il regno di Enrico II. Quivi egli parla del commercio di questa capitale, delle sue ricchezze, e del lusso de' suoi abitanti in termini, che punto non disconverrebbero all'attuale stato della medesima, quantunque sia divenuta la più grande e la più opulenta città dell'Europa. Ma tutte le idee di grandezza e di magnificenza non sono che relative. Da quanto ne racconta Pietro di Blois, arcidiacono di Londra, altro autore contemporaneo, a cui niun mezzo mancava per essere ben informato, si raccoglie, che questa città, di cui Fitz-Stephen ci dà una sì grandiosa descrizione, non conteneva più di 40 mila abitanti. *Ibid.* 315, 316. Le altre città erano popolate a proporzione, nè trovavansi in grado di farsi conferire troppo ampli privilegi. La costituzione de' borghi nella Scozia, rassomigliava per più capi a quella delle città di Francia e d' Inghilterra, e ciò si ritrae dal libro delle *Leggi de' borghi*, aggiunto all' atto della *Maestà reale*.

autorità e del loro credito, da che cessarono di essere il solo appoggio, al quale il popolo ricorrer potesse onde premunirsi dalla violenza.

I privilegi conceduti alle città, diminuendo il potere de' nobili, aumentarono quello della Corona. Siccome ne' governi feudali non si tenevano in piedi milizie regolate; così il re non potea far la guerra se non con quelle soldatesche, che gli venivano somministrate da' vassalli della Corona, sempre gelosi della autorità di lui; nè per supplire alle spese richieste dal pubblico servigio, altre fonti gli erano aperte, fuorchè i sussidj che i vassalli medesimi gli concedevano con assai parca mano. Ma quando i membri delle Comunità ebbero ottenuta la permissione di portar le armi, ed ebbero imparato a servirsene, ciò provvide in qualche parte al primo inconveniente, dando al monarca la disposizione di un corpo di soldatesca indipendente da' gran Baroni. Da un altro lato le città, per gratitudine e per divozione verso i loro Sovrani, ch' erano da esse riguardati come i primi autori della loro libertà, e i protettori de' lor privilegi contro lo spirito imperioso de' nobili, conferirono frequentemente alla Corona soccorsi in danaro, i quali una nuova forza comunicarono al governo (1).

(1) Ordinanze de' re di Francia, *tom. I*, 602, 785. *tom. II*, 318, 422.

L' acquisto della libertà produsse nella condizione delle Comunità un sì felice cambiamento, che tutti i membri delle medesime si riebbero da quella inerzia, in cui la miseria del primo loro stato gli aveva sommersi. L'amore d' industria si rinvigorì; il commercio divenne un oggetto di attenzione ed incominciò a fiorire; la popolazione a grado a grado si accrebbe; finalmente l' indipendenza e la ricchezza si videro comparire in quelle città, che per lunga stagione erano state la sede della povertà e della tirannia. L' opulenza si tirò dietro il fasto ed il lusso, che sempre le sono compagni; e sebbene questo fosse un fasto senza gusto, ed un lusso senza delicatezza, pur ne derivò più urbanità nelle maniere, e più dolcezza ne' costumi. Un tal cambiamento altri ne produsse nel governo: l' economia, a meglio dire la ragion di Stato si perfezionò: a proporzione che le città divennero più popolate, e che si moltiplicarono gli oggetti di scambievole commercio fra gli uomini, si comprese la necessità di far nuovi regolamenti, e nel tempo stesso quanto fosse importante per la comune sicurezza di farli esattamente osservare, e di punire con severità e con prontezza coloro che osassero violarli. Nelle città ebbero origine le leggi e la subordinazione, non meno che la coltura de' costumi; e da quelle si diffusero a poco a poco nelle altre parti della Società.

Allorchè gli abitanti delle città ebbero ottenuta la franchigia personale, e la municipale giurisdizione, conseguirono subito la libertà civile e qualche influenza nel governo. Era un principio fondamentale nel sistema feudale, che niun uomo libero poteva esser governato e tassato che di suo consenso. Quindi ciascun Barone chiamava tutti i suoi vassalli nella sua corte per introdurvi di comun concerto quegli ordini, che si credevano più vantaggiosi alla piccola loro società, e nel tempo medesimo essi concedevano al loro signore sussidj proporzionati alle loro facoltà ed alle urgenze di lui.

I Baroni parimente, in virtù dello stesso principio di governo, venivano ammessi alla suprema assemblea della nazione, e insieme col Sovrano concorrevano alla formazione delle leggi ed alla imposizione delle tasse. Secondo il primitivo sistema dell' economia feudale, il signore sovrano conservava la proprietà diretta delle terre, di cui aveva conceduto il godimento a' suoi vassalli per un certo tempo; e quando in appresso i feudi divennero ereditarj, la legge suppose sempre l'esistenza di quest' uso primitivo; ed un Barone continuò ad essere riguardato come il tutore di tutti quelli che dimoravano ne' suoi dominj. Il consiglio generale di ogni nazione, comunque si denominasse, o Parlamento, o Dieta, o Corti, o Stati generali, era da prima composto uni-

camente dei Baroni, e di ecclesiastici costituiti in dignità, che immediatamente dipendevano dalla Corona. Le città, situate ne' dominj del re, o pure sopra le terre di un suddito, aveano bisogno della protezione del signore, cui prestavano omaggio. Esse non aveano nè un titolo legittimo, nè una vita politica, che potesse farle ammettere nell'assemblea legislativa, o a darvi loro qualche autorità; ma subito che furono libere, e che formarono corpi, divennero porzioni legittime e indipendenti della costituzione, e goderono di tutti i diritti appartenenti ad uomini liberi. Il più essenziale di questi diritti era quello de' suffragi per fare leggi nuove, e per conferire i sussidj; ed era ben naturale, che un sì rilevante privilegio fosse molto ricercato da città avvezze ad una forma di governo municipale, secondo il quale non si poteva, senza il loro consenso, nè ordinare alcun nuovo regolamento, nè levare alcuna somma di danaro. La ricchezza, il potere ed il credito, ch' esse acquistarono ricuperando la libertà, diedero un gran peso alle loro pretensioni; ed il concorso di non pochi eventi felici e di varj casi favorevoli, concorse a farne sicuro il successo.

L' Inghilterra fu uno de' primi regni, ove i rappresentanti de' borghi fossero ammessi al gran Consiglio della nazione. I Baroni, che pigliarono le armi contro Enrico III, solleciti di

affezionare maggiormente il popolo al lor partito, e d' innalzare una più salda barriera contro l' aumento della potenza regale, invitarono questi rappresentanti ad intervenire al Parlamento. In Francia Filippo il Bello, monarca che congiugneva un sommo ardire a una rara destrezza, ravvisò ne' deputati delle città altrettanti stromenti, di cui con egual profitto poteà valersi ad estendere le prerogative reali, per contrappesare l' esorbitante potere de' nobili, e per agevolare le imposizioni di nuove tasse; e con questa mira introdusse negli Stati generali della nazione i rappresentanti delle città, ch' erano state create in comunità (1). In Germania, l' opulenza e le immunità delle città imperiali le pareggiarono ben presto ai membri più ragguardevoli del Corpo germanico: rendute animose dal sentimento delle proprie forze, e della propria importanza, chiesero quindi il privilegio di formare un banco a parte nella dieta dell' Impero; e lo conseguirono (2).

Qualunque fosse la maniera, onde i deputati delle città vennero ammessi nelle assem-

---

(1) Pasquier. *Ricerche della Francia*, pag. 81. *Parigi* 1683.

(2) Pfeffel, *Compendio della storia e del diritto pubblico di Allemagna*, pag. 408, 451.

blee legislative, certo è che tale innovazione influì grandemente sul governo. Temperò il rigore dell' aristocratica oppressione, con una mescolanza di libertà popolare; al corpo intiero della nazione, che sino a quel tempo era stato senza rappresentanti, procurò difensori attivi ed autorevoli, incaricati di vegliare alla conservazione de' suoi diritti e de' suoi privilegj; mise tra il re ed i nobili una potestà intermedia, alla quale essi ebbero alternativamente ricorso; e questa potestà frenò a vicenda le usurpazioni della Corona, e represse l'ambizione della nobiltà. Tosto che i rappresentanti delle Comunità ebbero acquistato un certo grado di credito e d'influenza nel governo, cominciarono le leggi ad assumere una natura diversa da quella, che aveano avuto fin allora. I legislatori illuminati da più sani principj, rivolsero le loro mire verso più degni oggetti. L' uguaglianza, il buon ordine, il bene pubblico, la riforma degli abusi, diventarono idee comuni e familiari nella Società, e presto s'introdussero ne' regolamenti e nella giurisprudenza delle nazioni europee. A questa novella podestà, introdotta nel corpo legislativo, siamo debitori di quasi tutti gli sforzi, che ne' varj Stati dell' Europa si sono fatti in favore della libertà. Secondo che i Comuni andavano acquistando forza e riputazione, s' indebolì la severità del dominio aristocratico; e a grado a grado si ampliarono i privilegi del popolo,

a proporzione che ai nobili scemava la loro antica ed eccedente autorità (1).

---

(1) Appena introdotto nell' assemblea della nazione il terzo Stato, l'ardore di libertà, suscitato in Francia da tale innovazione, cominciò a produrre effetti considerabili. In molte province del regno la nobiltà e le Comunità furon vedute formar insieme confederazioni, colle quali reciprocamente si obbligavano a difendere i rispettivi lor diritti e privilegi, contro le arbitrarie e pericolose mire della Corona. Il Conte di Boulainvilliers, ci ha conservata una copia dell' atto d'una di queste confederazioni, in dato dell'anno 1314, dodici anni dopo che i deputati delle città eransi ammessi negli Stati generali. *Storia dell'antico governo di Francia*, *tom.* 2, *pag.* 94. Il vigore, che mostrò il popolo per sostenere i proprj diritti, obbligò il sovrano a rispettarli. Sei anni dopo di queste confederazioni fra i cittadini ed i nobili, Filippo il Lungo, re di Francia, spedì alla Comunità di Narbona lettere di convocazione, che cominciano così: *Filippo*, *per la grazia di Dio*, *re di Francia e di Navarra*, *agli amati nostri e fedeli abitanti di Narbona*, *salute e dilezione. Siccome noi desideriamo con tutto il nostro cuore e sopra tutte le altre cose*, *che ci premono*, *di governare il nostro regno ed il nostro popolo in pace e tranquillità*, *coll' ajuto del Signore Iddio*, *e di riformare il detto nostro regno in quelle parti*, *ove lo chiegga il comune vantaggio de' nostri sudditi*, *che per l' addietro sono stati in più maniere per la malizia di alcune persone aggravati ed oppressi*; *e siccome noi lo sappiamo per pubblica voce e fama*, *e per relazione di molte persone oneste*, *degne di fede*, *abbiamo statuito di tenere un Consiglio nella nostra città di Poitiers*, *all' ottava della prossima festa di Pentecoste*, *per raccomandarli alla nostra autorità in tutte le vie e ma-*

Essendo stati dalle carte di comunità dichiarati liberi gli abitanti delle città, l' altra por-

---

niere che sarà possibile, secondo il dritto e l' equità; noi vogliamo che ciò si faccia con una solenne deliberazione, e che vi sia provveduto col consiglio dei prelati, de' baroni e delle buone città del nostro regno, ed anche di voi: il che sia a gloria di Dio, ed a profitto del nostro popolo. Noi pertanto vi comandiamo, ecc. Mably, *Osservazioni, ecc., tom.* 2, *Prove, pag.* 386.

Non nego, che queste parole non siano che una forma di stile pubblico e legale; ma le idee ch'esprimono, meritano singolar attenzione, e pajono più energiche e più forti di quello che si dovesse aspettare in un secolo tale. Un re popolare della Gran-Brettagna, potrebbe appena indirizzarsi al Parlamento con termini più favorevoli alla pubblica libertà. Nella storia di Francia s' incontra un luminoso esempio de' progressi fatti in questo regno da' principj di libertà, e dell' autorità che aveano acquistata i deputati delle città nell' assemblea degli Stati generali. In mezzo alle calamità, in cui la guerra cogl' Inglesi e la prigionia del re Giovanni, avevano immersa la Francia, gli Stati generali fecero un arditissimo sforzo per ampliare i lor privilegj e la loro giurisdizione. I regolamenti fatti nelle sessioni tenute nel 1355, sul metodo di assegnare le imposta, parte di amministrazione che non era affidata alla Corona, ma a' commissarj nominati dalla dieta; sulla zecca delle monete; sul risarcimento degli aggravj cagionati dagli abusi introdotti da' regj provveditori, e sulla regolare amministrazione della giustizia, sono più conformi alla natura di un governo repubblicano, che a quella di una monarchia feudale. Un sì particolare provvedimento trovasi per esteso nella *Raccolta delle ordinanze, ecc, tom.* 3, *pag.* 9. Que' che non ponno

zione del popolo, che abitava alla campagna, e ch' era occupata ne' lavori dell' agricoltura,

---

procurarsi questa voluminosa collezione, potranno consultarne un compendio nella *Storia di Francia*, *tom.* 9, *pag.* 130, scritta da *Villaret*, o pure nella *Storia dell' antico Governo di Francia* del conte di Boulainvilliers, *tom.* 2, *pag.* 213.

¶ Gli storici Francesi, parlando del vescovo di Laon e di Marcello, prevosto de' mercanti della città di Parigi, due uomini chę negli Stati generali aveano la maggiore influenza, li rappresentano come tribuni sediziosi, violenti, interessati, ambiziosi, nè d'altro solleciti che d'introdurre innovazioni perniciose e distruttive del governo e della costituzione del loro paese. Noi non vogliamo negare che così non fosse: ma il popolo aveva in essi riposta la sua fiducia, e i provvedimenti, che da loro si proponevano come i più convenienti e i più utili, non lascian luogo a dubitare, che l'ardore di libertà non avesse fatto in Francia progressi notabilissimi, e che non si fossero adottate universalmente idee sanissime sui principj del governo.

Gli Stati generali tenuti a Parigi nel 1355, si trovarono composti di quasi ottocento membri, e la maggior parte non eran che deputati delle città. Secousse, *Pref. dell' ordinanze ec. tom.* 3 *pag.* 48. In tutte le varie assemblee degli Stati, convocate durante il regno del re Giovanni, si comprende, che avevano molto credito i rappresentanti delle città, e che la terza classe era per ogni rispetto considerata come di eguale autorità cogli altri due ordini. *Ibid. passim.* Questi erano i progressi coraggiosi, che s' andavan facendo in Francia, lungo tempo prima che la Camera de' comuni di Londra avesse ottenuta qualche parte considerabile nella legislazione. Siccome il sistema feudale nella Francia, era giunto al suo più alto periodo più

incominciò ad ottenere la sua libertà, per mezzo della manumissione. Finchè il governo feudale si è mantenuto nel suo vigore, come abbiamo già osservato, la massa tutta del basso popolo vedeasi ridotta allo stato di schiavitù. Coloro che coltivavano, erano tanti schiavi annessi alla terra, i quali insieme col fondo medesimo, potevano essere ceduti o venduti ad un nuovo proprietario. La natura del sistema feudale non era favorevole alla manumissione nè pur di questa classe d'uomini, per la massima generale che non fosse lecito ad un vassallo diminuire il valore di un feudo, in pregiudizio del signore, da cui lo avea ricevuto. Perciò, non si riguardarono come valide le affrancazioni concedute colla sola autorità dell'immediato padrone; e se l'atto non era confermato dal signore principale, donde il padrone riconosceva il possesso della sua terra, lo schiavo non acquistava mai un legittimo diritto alla libertà. Rendevasi dunque necessario il risalire gradatamente a tutte le derivazioni

---

prontamente che nell' Inghilterra; così per la stessa ragione la sua decadenza fece colà progressi molto più rapidi. Quasi tutti i tentativi adoperati nell' Inghilterra per fondare o per dilatare la libertà del popolo, riuscirono felicemente; laddove nella Francia ebbero un altro successo. Ma non è questo il luogo di esaminare le cagioni accidentali e politiche di tale diversità.

del fondo feudale, fino al re che n'era signore sovrano (1). Una formalità sì lunga e sì intricata non potea a meno di non disanimare la pratica delle manumissioni. Gli schiavi domestici o personali riconobbero non di rado la loro libertà dalla umanità o dalla beneficenza de' padroni, a' quali appartenevano in assoluta proprietà; ma era molto più difficile, che si cangiasse la condizione de' servi addetti al terreno.

L' indipendenza e la libertà che una parte del popolo si era procurata colla instituzione delle Comunità, inspirarono all' altra porzione un ardentissimo desiderio di conseguire gli stessi privilegi; ed i signori allettati da' vantaggi ricavati dalle prime concessioni da loro fatte, si mostrarono prontissimi a concedere nuove immunità. Quindi più frequente divenne la manumissione degli schiavi; e i re di Francia sopra tutto cedendo non meno alla necessità che alla propria brama di abbassare il potere de' nobili, si occuparono a renderne la pratica universale. Luigi X, e Filippo suo fratello pubblicarono statuti, coi quali dichiararono, *che la natura avea fatti liberi tutti gli uomini; e che il loro regno essendo chiamato il regno de' Franchi, volevano che tale fosse in realtà,*

(1) *Instituzione di San Luigi, lib.* 2 *cap.* 34. *Ordinanze ec. tom.* 1 *pag.* 283.

qual' era di nome ; per lo che ordinavano che in tutta l' estensione de' loro Stati si dovessero concedere le manumissioni, a condizioni giuste e moderate. Questi editti furono senza indugio eseguiti ne' dominj della Corona. Una moltitudine di nobili, eccitati dall' esempio de' lor Sovrani, o soprattutto allettati dalle ragguardevoli somme, ch' essi potevano procacciarsi colle manumissioni, diedero la libertà a' loro servi; e così finalmente in quasi tutte le province della Francia venne ad abolirsi a poco a poco la schiavitù (1).

(1) Nella nota 1 pag. 49 ho esaminata la condizione di quella parte di popolo, ch' era applicata all' agricoltura, ed ho esposto la serie delle calamità e de' patimenti, a' quali essa andava soggetta. Le carte di manumissione e di libertà, che furono poscia date alle persone di questa classe, contenevano quattro concessioni, che corrispondevano ai quattro principali inconvenienti, cui eran sottoposti gli uomini nello stato di schiavitù. 1.° Si rinunziò al diritto, in virtù del quale o per vendita o per cessione disponevasi delle loro persone. 2.° Si conferì loro la libertà di trasmettere i loro effetti e i loro beni per testamento, o per qualunque altro atto legale; e se morivano *ab intestato*, si decretò, che le loro facoltà passerebbero a' legittimi eredi, non altrimenti che le sostanze degli altri cittadini. 3.° Si stabilì quali tasse, e quai servigi prestar dovessero al loro superiore o signor ligio, condizioni per l'innanzi arbitrarie ed imposte a capriccio. 4.° Ottennero la libertà di sposare chi lor piacesse; dove che per l'innanzi non potevano ammogliarsi, fuorchè

Il governo repubblicano, che si era introdotto nelle principali città d'Italia, vi avea

---

a schiave del signor loro, e col suo assenso. Tutte queste particolarità si trovano insieme unite in un diploma conferito nel 1376 agli abitanti di Monte Brettone (*Montis-Britonis*) *Storia del Delfinato, tom.* 1, *p.* 71.

Molti fatti, oltre a quelli da me riferiti nel testo, concorsero a liberare gli abitanti delle campagne dalla oppressione, in cui erano tenuti. Lo spirito di mansuetudine della cristiana religione, e la sua dottrina sulla primitiva uguaglianza di tutti gli uomini, e sull'imparzialità, con cui Dio considera gli uomini d'ogni stato, e indistintamente gli ammette alla partecipazione delle sue grazie, erano incompatibili coll'uso della schiavitù: ma anche in questo, siccome in tanti altri emergenti, le mire d'interesse e le massime di una falsa politica impegnavano gli uomini in alcune operazioni del tutto contrarie a' buoni principj. Ciò non ostante eran essi tanto persuasi di tale contraddizione, che riguardavano come un atto sommamente meritorio ed accettissimo a Dio, lo sciogliere i Cristiani dalle catene della schiavitù. Lo spirito di umanità, proprio della cristiana religione, vinse le massime e gli usi del mondo, e contribuì più che ogni altro motivo ad introdurre il costume di liberare gli schiavi. Quando il pontefice S. Gregorio Magno, che regnava circa la fine del sesto secolo, impartì la libertà ad alcuni suoi schiavi, ne addusse la seguente ragione: *cum Redemptor noster, totius conditor naturæ, ad hoc propitiatus humanam carnem voluerit assumere, ut divinitatis suæ gratia, dirempto quo tenebamur captivitatis vinculo, pristinæ nos restitueret libertati; salubriter agitur, si homines, quos ab initio liberos natura protulit, et jus gentium jugo substituit servitutis, in ea qua nati fuerant, manumittentis beneficio, libertate red-*

sparso principj di governo assai diversi da quelli del sistema feudale. Questi principj, corroborati

---

dantur. Greg. Magn. *ap. Potgiess. l.* 4 *c.* 1 § 3. Lo stesso autore reca molte leggi o carte, appoggiate a consimili ragioni; e conseguentemente delle medesime idee, molte altre carte di affrancazione, anteriori al regno di Luigi X, furono concesse, per l' amore di Dio e per la salute dell' anima: *pro amore Dei, pro remedio animæ pro mercede animæ*. Muratori, *Antiquit. Ital. vol.* 1 *p.* 849, 850 Du Cange, *voc. Manumissio*.

La cerimonia della manumissione si celebrava nella chiesa, a guisa di un atto solenne di religione. Lo schiavo, cui restituivasi la libertà, veniva condotto intorno all' altare maggiore, con un torchio acceso in mano; di poi fermavasi ad uno de' corni dell' altare, e quivi si pronunciava la formola consueta, che gli conferiva la libertà. Du Cange, *ibid. vol.* 4 *pag.* 477. Piacemi trascrivere in parte una carta di manumissione, accordata nel 1056, nella quale si riscontrerà una compiuta enumerazione de' riti soliti usarsi in tale occasione, ed una prova della scarsa cognizione, che in quel barbaro secolo avevasi dell' idioma latino. Questa carta è conceduta da Willa, vedova di Ugone, duca e marchese, in favore di Cleriza, una delle sue schiave. *Et ideo nos domne Wille, inclite cometisse ... libera et absolvo te Cleriza, filia Ulerto ... pro timore onnipotentis Dei, et remedio luminarie anime bone memorie quondam supra scripto domni Ugo gloriosissimo, ut quando illum dominus de hoc vita migrare jusserit, pars iniqua non abeat potestatem ullam, sed Angelus Domini nostri Jesu Christi colocare dignetur illum inter dilectos suos; et beatus Petrus, princeps Apostolorum, qui habed potestatem omnium animarum ligandi et absolvendi, ut ipsi absolvat anime ejus de peccatis suis, et aperiad illum janua paradisi;*

dalle idee d'uguaglianza, che i progressi del commercio vi avevano rendute famigliari, con-

---

pro eadem vero rationi ... in mano mito te Benzo, presbyter, ut vadat tecum in ecclesia Sancti Bartholomei apostoli; traad te tribus vicibus circa altare ipsius ecclesiæ cum creo apprehensum in manibus tuis et in manibus suis; deinde exite, ambulate in via quadrubio, ubi quatuor vie se deviduntur, et date eam licenciam. Statimque pro remedio luminarie anime bone memorie de quondam supra scripto domini Ugo, et ipse presbyter Benzo fecit omnia . . . et dixit: Ecce quatuor vie, ite et ambulate in quacumque partem tibi placuerit, tam tu supra scripta Cleriza, qua nosque tui heredes qui ab ac hora in antea nati vel procreati fuerit utriusque sexus, etc. Murat, *ibid. pag.* 853.

La manumissione concedevasi frequentemente in punto di morte, o sia per testamento. Siccome i sentimenti degli uomini sono in quell' estremo più disposti ad opere di pietà e di umanità; questi atti erano il frutto di religiose considerazioni, e si facevano *pro redemptione animæ*, ed a fine di rimettersi in grazia di Dio. Du Cange, *ubi sup. pag.* 470, *et voc. Servus*, *vol.* 6, *pag.* 451. V' era un altro mezzo di conseguire la libertà, quello cioè di entrare negli ordini sagri, o di obbligarsi con voti ad un chiostro, e ciò fu permesso per qualche tempo; ma risultandone che un' infinità di schiavi si sottraeva al giogo de' lor padroni, si fu nella necessità di ristrignere tal uso, il quale finalmente venne vietato dalle leggi di quasi tutte le nazioni europee. Murat. *ibid. p.* 842. Secondo queste medesime massime, i principi, allorchè nasceva loro un figlio, o in occasione di altro lieto avvenimento, davano ad un certo numero di schiavi la libertà, in attestato della loro gratitudine verso Dio. Marculf. *formul. l.* 1 *c.* 39. Quest' autore

corsero ad introdurvi l'uso di manomettere gli antichi schiavi prediali. In alcune provincie

---

ha pubblicate varie maniere, per le quali conseguivasi la manumessione, che sono tutte fondate sopra motivi di religione, cioè che hanno per oggetto di procurarsi la protezione del Cielo, o d'impetrare il perdono de' peccati. *L.* II *cap.* 23, 33, 34, *edit. Baluz.* La stessa osservazione può applicarsi alle altre collezioni di formole, che sono state pubblicate con quelle di Marculfo. Ma se alcune persone per sentimento di pietà concedevano la libertà a' Cristiani loro fratelli, che gemevano sotto il giogo della schiavitù, altri uomini, mossi da principj di una mal intesa divozione, di spontaneo loro volere sottoponevasi alla condizione di schiavi. Per esempio, un uomo inferverato da una particolare venerazione per un Santo titolare della chiesa o del monistero, dov' egli avea in uso di andare ad assistere al divin servigio, abbracciava non di rado il partito di dedicarsi in perpetuo, esso ed i suoi discendenti ad essere gli schiavi del Santo stesso. Mabillon, *de re diplom. l.* VI, 632.

Gli oblati, ovvero servi volontarj delle chiese e de' conventi, erano in grandissimo numero, e potrebbero dividersi in tre classi diverse La prima era composta di quelli, che mettevano la loro persona ed i loro beni, sotto il patrocinio di una tale chiesa o di un tal monastero, obbligandosi a difenderne i privilegi e le possessioni contra ogni invasore. Non era però il solo spirito di divozione, che li spignesse ad assumere questo peso. Essi miravano anche a godere di quella sicurezza, che andava unita alla protezione della chiesa; ond' è che venivano ad essere piuttosto vassalli che schiavi. In qualunque caso anche i nobili vollero per questa via assicurarsi la protezione della Chiesa. Gli oblati della seconda classe

della Germania gl' individui, ch' erano stati sottomessi a questa specie di schiavitù, furono

---

addossavansi l' obbligo di pagare a questa o a quella chiesa, a questo o a quel convento un' annua tassa, ovvero un censo de' proprj loro terreni, e talor si obbligavano ancora a prestar certi servigi: questi chiamavansi *censuales*. La terza classe era di quelli, che formalmente rinunziavano alla loro libertà, e che diventavano schiavi a tutto rigor di termine: essi appellavansi *ministeriales*, Costoro, come leggesi in alcune carte, obbligavano la persona alla schiavitù, a fine di procurare all' anima la libertà. Potgiess. *de stat. servorum lib.* 1 *cap.* 1 § 6, 7. L' impegno, che aveva il clero di autorizzare le opinioni, che accendevano gli animi ad una sì fatta pratica, chiaramente si può arguire dalla infrascritta clausola di una carta, in vigor della quale un uomo costituivasi schiavo di un monastero: *cum sit omni carnali ingenuitate generosius extremum quodcumque Dei servitium, scilicet quod terrena nobilitas multos plerumque vitiorum servos facit, servitus vero Christi nobiles virtutibus reddit, nemo autem sani capitis virtutibus vitia comparaverit, claret pro certo eum esse generosiorem, qui se Dei servitio præbuerit proniorem. Quod ego Ragnaldus intelligens, etc.* Ed in un altro autore s' incontra il passo che segue: *Vigens magis esse servus Dei quam libertus sæculi, firmiter credens et sciens quod servire Deo regnare est, summaque ingenuitas sit, in qua servitus comparabatur Christi, etc.* Du Cange, *voc. Oblatus, v.* 4, *pag.* 1297, 1287.

Ne' tempi ch' era in voga il feudal sistema, non si trova che troppo fosse in uso la manumissione degli schiavi; anzi furono fatte leggi severe, per mettere argine a tal costume, come riputato dannoso alla Società. Potgiess. *l.* 4 *cap.* 2, 5, 6. L' ultima classe degli uomini fu debitrice della ricuperata libertà alla

posti in libertà; in alcune altre, la condizione di essi fu addolcita. L'amore di libertà aveva

---

decadenza di questa costituzione aristocratica, la quale riponeva nelle mani di un piccol numero di membri della Società il più amplo potere, ed opprimeva tutto il resto del popolo. Allorchè Luigi X pubblicò la sua ordinanza, moltissimi schiavi s' erano talmente accostumati alla servitù, e questa condizione ne avea talmente avvilito lo spirito, che ricusarono la libertà stessa quando fu loro offerta. D'Ach. *Spicileg. vol.* 11 *pag.* 387. Per lungo tempo, dopo il regno di Luigi X, non pochi nobili di Francia proseguirono a mantenere l' antica loro autorità sopra gli schiavi. Da una ordinanza del celebre Bertrando di Gueselin, Contestabile di Francia, scorgesi, che il costume di manomettere i servi era considerato come una innovazione perniciosa: Moricio, *Memorie per servire di prove alla storia di Bretagna. tom.* 2 *pag.* 100. Quando i servi prediali furon dichiarati uomini liberi, rimasero tuttavia obbligati a prestare alcuni servigi a' lor padroni. Erano riguardati come sudditi di condizione diversa dagli altri, e non veniva lor dato nè di comprar terreni, nè di farsi membri di una comunità, che fosse situata nel territorio della casa dell' antico loro padrone Martenne e Durand, *Thesaur. Anecd. vol* 1 *pag.* 914. Ma non può dirsi, che fosse questa una pratica universale.

Nel libro degli Statuti dell' Inghilterra, non s' incontra alcuna legge generale per la manumissione degli schiavi, simile a quella che fu da noi citata, dopo le ordinanze de' re di Francia. Ma quantunque l' intenzione del governo inglese sembri aver favorito di buon' ora la personale libertà; ciò non ostante in alcuni luoghi dell' Inghilterra si mantenne ancor lungamente la personale servitù. Conservasi una carta

già fatto in Inghilterra tanti progressi, che il nome e l'idea medesima della schiavitù personale furono colà annientati senza alcun atto formale della potenza legislativa.

Un sì notabile cambiamento nella condizione della parte più numerosa del popolo, dovea necessariamente partorire conseguenze le più rilevanti. L'agricoltore, disponendo allora della sua propria industria, e fatto certo di raccogliere per sè stesso i frutti de' suoi sudori, diventò il conduttore delle antiche terre, che prima era stato obbligato di coltivare a pro di un altro. Alla fine più non si udirono i nomi odiosi di padrone e di schiavo, i più umilianti fra tutte le distinzioni della natura umana. La libertà aperse un nuovo campo all' industria de' liberti, e somministrò loro nuovi mezzi di esercitarla e di estenderla. La speranza di accrescere la loro fortuna e d' innalzarsi a più onorevole stato, era un forte stimolo per animare la loro attività e la loro mente. In tal guisa questa classe numerosa d' uomini, che non aveano per l'addietro alcuna vita politica, e che non erano impiegati se non come semplici stromenti da lavoro, divenne una classe di utili cittadini, che servi-

---

dell'anno 1514, in virtù della quale Enrico VIII pose in libertà due schiavi, ch' erano addetti ad una delle sue terre Rymer, *foed. v.* 13 *pag.* 470. Anche nel 1574 vi è una commissione della regina Elisabetta, che concerne l'affrancamento di alcuni suoi schiavi. Rymer, *observat. on the stat. ec. pag.* 251.

rono ad aumentare la forza o le ricchezze della Società, che gli aveva ammessi nel numero de' suoi membri.

I varj mezzi, a' quali si ebbe ricorso per introdurre più regolarità, più eguaglianza, e più vigore nell' amministrazione della giustizia, concorsero efficacemente a perfezionare lo stato civile della Società. Malagevole cosa è l' affermare con sicurezza qual metodo particolare di amministrar la giustizia fosse in uso presso le diverse barbare nazioni, che inondarono l' Impero romano. Se giudicar ne vogliamo dalla forma di governo, che avevano abbracciata, e dalle idee, che aveano intorno alla natura della Società, abbiamo motivo di credere, che l' autorità de' magistrati vi fosse molto ristretta, e che perciò gl' individui godessero di una soverchia indipendenza. I monumenti storici, che provengono da quei remoti ed oscuri tempi, servono di riprova ad una tale asserzione; e si può inferirne, che le idee che allora si avevano della giustizia, e la maniera, ond' essa in ogni parte dell' Europa era amministrata, non differissero gran fatto da quanto s' incontra presso i Selvaggi, che vivono ancora nello stato di natura. Mantenere l' ordine e la tranquillità fra i cittadini, vegliando all' esecuzione delle leggi note ad ognuno; far esercitare in nome e coll' autorità della repubblica, la vendetta di que' delitti, che turbano la sicurezza e la pace delle persone, considerare il castigo

de' rei come un esempio pubblico, destinato a prevenir la violazione delle leggi; sono principj di governo, i quali poco si conoscevano, e meno si praticavano. Mal si potrebbe dire, che il magistrato avesse in pugno la spada della giustizia: questa spada era abbandonata alle mani di qualsivoglia privato. Il personale risentimento era quasi il solo motivo che impegnava a rintracciare ed a punire i delitti, e che misurava il gastigo de' colpevoli. Il solo offeso avea diritto di perseguitar l' assalitore, e di pretenderne la punizione o di condonarla. Un sistema di procedere giudiziario così barbaro e così difettoso, che sembra quasi incompatibile coll' esistenza d' ogni civile società, non poteva non essere una sorgente di disordini e di anarchia. A questa profonda ignoranza sulla natura del governo si aggiunse la superstizione, che pur concorse a distruggere l' amministrazione della giustizia, o a renderne l' esercizio arbitrario ed incostante. L' oggetto principale della legislazione e della politica per più secoli fu di rimediare a' sì gran mali, procurando alla giustizia un corso più costante e più regolato. I provvedimenti che si fecero a tal effetto, possono generalmente ridursi a tre capi; la cui esposizione, per l' influenza ch' ebbero, forma uno dei più importanti articoli nella storia della Società fra le nazioni d' Europa.

I. La prima importante operazione, che contribuì a introdurre l' uguaglianza nell' ammini-

strazione della giustizia, fu l'abolizione del barbaro diritto, che s'arrogavano i privati, di farsi tra loro la guerra di propria autorità e in proprio nome. All'uomo il tentar di ribatter le ingiurie e rifarsi de' danni, è del pari naturale che il coltivar l'amicizia. Finchè la Società rimane nello stato suo di semplicità primitiva, il primo sentimento viene considerato come un diritto personale, inalienabile non men del secondo. Il Selvaggio non si avvisa tampoco di non aver il diritto di vendicare i proprj affronti: egli assume col medesimo ardore le controversie de' suoi parenti, e di quelli, cui trovasi congiunto dall'onore, dall'interesse, o dal sangue. Egli non ha idee, che grossolane ed oscure, de' principj della unione politica; ma è vivamente tocco da tutti i sentimenti di sociale affezione, e dagli obblighi, che derivano dalle relazioni del sangue. La sola apparenza di alcun danno o di un oltraggio fatto alla sua famiglia o alla sua tribù, accende nel suo petto un istantaneo furore, e lo fa inseguire gli autori con un implacabile risentimento. Egli riputerebbe una viltà il lasciare tal cura ad altre mani, che le sue; e gli parrebbe una infamia il rimettere ad altri il diritto di decidere, qual risarcimento ei debba pretendere, o qual vendetta pigliare.

Tutte le nazioni lontane dalla civiltà e particolarmente gli antichi Germani, ed i Barbari, che distrussero l'Impero romano, hanno avute

sulla inquisizione de' delitti, massime ed usanze affatto conformi alle idee da noi esposte (1). Finchè essi conservarono la primiera semplicità de' loro costumi, e che restarono divisi in piccole società ovvero tribù, appena visibili furono i difetti di questo sistema imperfetto di giurisprudenza criminale, se pure con tal nome può esso chiamarsi. Allorchè poi gli stessi popoli vennero a consolidarsi nelle vaste provincie da loro conquistate, ed a formar grandi monarchie; allorchè nuovi oggetti d' ambizione, presentandosi alla mente loro, contribuirono a rendere più frequenti e più vive le loro discordie, avrebbero dovuto senza dubbio introdurre nuove regole per la riparazione dei torti, e sottoporre a leggi generali ed eque, ciò, che fino allora erasi abbandonato al capriccio della vendetta privata. Ma capi orgogliosi e feroci, avvezzi a vendicarsi da sè medesimi di coloro che gli avevano offesi, non volevano desistere da un diritto, che riguardavano come un privilegio dell' ordine loro, e come un distintivo della loro indipendenza. Leggi, che non erano sostenute che dall' autorità di principi senza potere, e di magistrati senza forza, non poteano inspirare un certo rispetto. Tra un popolo ignorante e rozzo, l' amministrazione della giustizia non era nè così regolare, nè così uniforme, che valesse ad imporre agl' individui

(1) Tacit. *de mor. German. cap.* 21. Vell. Paterc. *Lib. II*, *cap.* 118.

una cieca sommissione alle sentenze del magistrato. Ciascun Barone, che tenevasi per insultato, ovvero leso ne' suoi averi, vestiva la sua armatura, e alla testa de' suoi vassalli cercava di farsi giustizia. Il suo avversario anch' egli alla stessa guisa mettevasi in istato di guerra per difendersi. Nè l' uno, nè l' altro pensavano a ricorrere a leggi senza forza, da cui non avrebbero potuto esser difesi. Nè l' un, nè l' altro voleano sottoporre gl' interessi delle loro più forti passioni alla lenta decisione di un processo giudiziale. La punta della spada era quella, che dovea terminare il litigio; e i parenti e i vassalli de' due rivali trovavansi involti nella contesa, senza aver la libertà di essere neutrali. Coloro che ricusavano di unirsi al proprio partito, non solo erano esposti all' infamia, ma incorrevano in pene legali.

In questa guisa i diversi regni dell' Europa furono per molti secoli in preda a guerre intestine, accese da particolari animosità, e sostenute con tutto il furore naturale ad uomini che hanno costumi feroci e passioni violente. Il dominio di ciascun Barone era una specie di territorio indipendente e separato da quello de' suoi vicini, ed era questo un continuo argomento di contese fra i diversi signori. Il male invecchiò, e gittò radici tanto profonde, che si venne a ordinare di un modo solenne la forma e le leggi di queste guerre private; e simili statuti fecero una parte del sistema di

giurisprudenza (1), come se quest'uso fosse fondato sopra qualche natural diritto dell'uomo, o sopra la primitiva costituzione della civile società.

I disordini, e i mali, ch'erano la conseguenza di queste perpetue ostilità, andarono tant' oltre, che finalmente si fecero tentativi per distruggere il funesto privilegio che i nobili si erano attribuito. Non vi era sovrano, cui sommamente non istesse a cuore l'abolizione di una pratica che quasi annientava l'autorità del principato. Carlo Magno con una legge espressa proibì le guerre fra privati, come una invenzione diabolica, per distruggere il buon ordine ed il felice stato della Società (1); ma un solo regno, quantunque fermo ed attivo, era troppo breve per estirpare una usanza sì tenacemente radicata ne' costumi di tutti i popoli. I deboli successori di Carlo Magno, in luogo di confermare una così salutare proibizione, appena tentarono di applicare al male un palliativo. Dichiararono, che non sarebbe lecito ad alcuno il dar principio alla guerra, senza aver fatto precedere una formale disfida ai parenti, ed ai vassalli del suo avversario: ordinarono che quando un delitto desse motivo a una guerra particolare, l' offeso sarebbe obbligato di lasciar correre quaranta giorni, pri-

(1) Beaumanoir, *Consuetudini di Beauvoisis*, c. 59, e *le note* di Tomassiere, pag. 447.
(2) *Capitul.* A. D. 81, *ediz. del Baluzio*, *vol.* 1.

ma di assalire i vassalli dell' offensore; ingiunsero a tutti i sudditi di sospendere le loro contese private e di cessare da qualunque ostilità ogni qual volta il re fosse avvolto in una guerra contra i nemici della nazione. La Chiesa ancor essa si unì al magistrato civile, ed interpose la sua autorità per annientare un' usanza sì opposta allo spirito del cristianesimo. Molti Concilj pubblicarono decreti per impedire le guerre private e fulminarono scomuniche contro chiunque ardisse di turbare la pace della Società, pretendendo l'esercizio d'un sì barbaro diritto. Fu dunque mestieri d'invocare il soccorso della religione, per combattere e per addolcire la ferocia de' costumi. Varie persone spacciarono, che l'Onnipotente, per mezzo di visioni e di rivelazioni aveva lor fatto conoscere, che disapprovasse questo spirito di vendetta, il quale armava una parte dell' uman genere contro l' altra. S'intimò agli uomini in nome di Dio di riporre la spada nel fodero, e di rispettare i sagri vincoli, che insieme gli univano come cristiani e come membri dello stesso corpo sociale. Ma tale funzione della potenza civile e dell'autorità ecclesiastica, sebbene corroborata da tutto ciò che poteva imporre allo spirito credulo di questi secoli barbari, altro effetto non produsse che momentanee intermissioni d'ostilità e sospensioni d'armi in certe giornate e tempi consagrati agli atti di pietà più solenni. I nobili proseguirono a sostenere il pericoloso

loro privilegio, ricusarono d' ubbidire ad alcune leggi, che si erano promulgate per abolirlo o per moderarlo, ed alcune altre ne elusero. Presentarono suppliche, fecero rimostranze, vennero finalmente a contesa per la conservazione del diritto di fare la guerra privata, come per una distinzione la più splendida e la più onorevole dell' ordine loro. Si osserva, che fin anche nel secolo XIV, alcuni nobili di varie province della Francia contendevano per l' antico metodo di por fine colla spada alle loro controversie, e ricusavano di sottomettersi alla giuridica decisione de' tribunali. Non tanto all' impero delle leggi e degli statuti, deve attribuirsi l' intiera abolizione di un tal uso, quanto al successivo incremento della reale autorità, e agl' insensibili progressi di più giuste idee circa i principj del governo, dell' ordine, e della pubblica sicurezza (1).

(1) Nell' età di mezzo non v'è costumanza, che sia più singolare di quella delle guerre private. Questo diritto riputavasi di tanta importanza, ed era stato così generalmente ricevuto, che i regolamenti ad esso relativi, fanno, tra il sistema delle leggi di quell' età, una delle principali figure. Il Barone di Montesquieu, che ha saputo svolgere tanti punti intralciatissimi della feudale giurisprudenza, e porre in chiaro lume tante consuetudini, per l' avanti oscure ed inintelligibili, entrò nell' esame di questa materia, senza esservi condotto dal suo argomento: ed ecco per me una ragione di porgere una più accurata notizia de' principj e de' pubblici regolamenti, che dirigevano un

II. La forma di procedere per via di combattimento giudiziario, era un' altra assurda

---

uso così contrario alle attuali idee delle colte nazioni, intorno alle massime del buon ordine politico e del governo degli Stati.

Primo. Fra gli antichi Germani, e così fra tutte le nazioni, che non hanno fatto maggior progresso di loro nella scienza della Società, il diritto di vendicar le ingiurie era un diritto parziale e privato, che esercitavasi mediante la forza delle armi, senza che fosse d' uopo rimettersi alla decisione di alcun arbitro o giudice; del che nella nota (2 pag. 37) abbiam recato le più manifeste prove.

Secondo. Questa pratica durò tra i Barbari, anche dopo la loro dimora nelle province dell' Impero, da essi conquistate; e siccome ognidì tra essi moltiplicavansi le cause di nuove liti e dissensioni; così gli odj delle famiglie, e le guerre personali divennero più frequenti. S' incontrano prove di ciò, tanto ne' racconti de' loro più antichi storici, quanto ne' codici stessi delle loro leggi. Vedi Gregorio Turonese, *Ist. l.* 8 *c.* 18 *et lib.* 10 *c.* 27. Non solo era permesso a' parenti di vendicar le ingiurie fatte alle persone della loro agnazione; ma questo era per essi un dovere di famiglia. Perciò, secondo le leggi Angle e Werine, la cura della vendetta di famiglia apparteneva all' erede de' terreni: *ad quemcumque hæreditas terræ pervenerit, ad illum vestis bellica, id est lorica et ultio proximi et solatio leudis debet pertinere. Tit.* 6 § *ap.* Lindene *leg. salic. tit.* 63, *leg. Longob. l.* 2, *tit.* 14 § 10.

Terzo. Non v' erano che i gentiluomini o le persone di illustri natali, che avessero il diritto di fare la guerra privata. Tutte le contese, che insorgevano fra gli schiavi, i villani, i semplici abitatori delle città, e gli uomini liberi di un ordine inferiore ai nobili, venivano sottoposte alla decisione de' tribu-

usanza, la cui abolizione contribuì a mano a mano a introdurre una regolare economia, va-

---

nali competenti, e nella stessa maniera si terminava ogni controversia, insorta fra gentiluomini ed altre persone di grado inferiore. Il diritto di far la guerra privata supponeva nei combattenti nobiltà di sangue, e parità di condizione Beaumanoir, *Costumanze di Beauy cap.* 59, *pag.* 300. *Ordinanze de' re di Francia tom.* 11, 395. § 17, 518. § 15, ecc. Gli ecclesiastici costituiti in dignità, ancor essi pretendevano questo dritto della guerra privata e lo esercitavano; ma perchè a questi assolutamente non conveniva di sostener in persona le loro querele, erano assistiti da certi *avvocati* o *vidami*, che si eleggevano da ciascun monastero o vescovado. Questi d'ordinario erano uomini d'illustre nascita e di ottima fama, i quali divenivano protettori di que' vescovadi o di que' conventi, ne assumevano le ragioni e combattevano per essi. *Armis omnia quæ erant ecclesiæ viriliter defendebant, et vigilanter protegebant.* Brussel *Uso de' feudi*, *tom.* 1, *pag.* 144. Du Cange, *voc. Advocatus.* Spesso ancora succedeva, che alcuni ecclesiastici di nobili natali, imbevuti delle massime guerriere e de' costumi di que' tempi, obbliavano lo spirito di pace della loro religiosa professione, e comparivano in persona nel campo di battaglia alla testa de' lor vassalli. *Flamma, ferro, cœde, possessiones ecclesiarum prælati defendebant.* Guido Abbas, *ap.* Du Cange, *ibid. pag.* 179.

Quarto. Non solamente i danni e le ingiurie personali autorizzavano un gentiluomo ad intimare al suo avversario la guerra; ma gli atti ancora di un'atroce violenza, un insulto o un affronto pubblico, erano motivi sufficienti e legittimi a far prender le armi contro i loro autori. In somma per tutti i delitti, che oggidì presso le nazioni sono puniti colla pena capitale, eran lecite allora le private ostilità.

levole ad assicurare l'ordine pubblico e la domestica tranquillità. Siccome, giusta il diritto

---

Beaumanoir, *cap.* 59 Du Cange, *Diesertat.* 29 *sopra Joinville*, *pag.* 331. Ma comechè la vendetta delle ingiurie fosse il solo motivo, che potesse render legittima una guerra privata, tuttavia le controversie che insorgevano per oggetti civili, facean nascere bene spesso asprissime inimicizie, che si terminavano per la via dell'armi; Du Cange, *ibid*. 332.

Quinto. Qualunque persona si fosse trovata presente, quando si accendeva una querela, o si commetteva un atto di violenza, era tenuta a prender parte nella guerra che doveva seguirne; perocchè supponevasi impossibile che un uomo in un incontro tale, potesse rimaner neutrale, e non dichiararsi per uno de' litiganti. Beaumanoir, *pag*. 300.

Sesto. Tutti i congiunti de' due avversarj principali trovavansi involti nella loro causa, ed erano costretti a sostenere la ragione dell' una o dell' altra parte, per cui si fossero dichiarati; Du Cange, *ibid*. 332. Questo costume appoggiavasi alla massima degli antichi Germani, che *suscipere tam inimicitas*, *seu patris*, *seu propinqui*, *quam amicitias*, *necesse est*; principio connaturale a tutte le nazioni semplici e rozze, presso le quali la forma della Società, e l'unione politica, anzi che spegnere tali sentimenti, concorreva ad avvalorarli. Degna è di singolare osservazione la maniera di stabilire il grado di affinità, che obbligava una persona ad entrar a parte delle contese di un suo parente. Finchè il matrimonio tra congiunti fu proibito dalla Chiesa sino al settimo grado, la parte che nelle private guerre prender si dovea, era determinata da' medesimi confini di questa stravagante proibizione; e tutti coloro conseguentemente che fino a detto grado si ritrovavano in parentela con l'uno de' capi, doveano essere espo-

della guerra privata, la sorte dell' armi decideva moltissime contese fra gl' individui al modo

---

sti a' pericoli di questa guerra privata. Ma quando la Chiesa alcun poco moderò il primo suo rigore, e restrinse i suoi divieti al quarto grado, la medesima restrizione prese vigore nell' ordine di queste guerre. Beaumanoir, *pag.* 303. Du Cange, *Dissertat.* 333, 337.

Settimo. Due fratelli d'uno stesso letto non poteano muoversi guerra, perchè avendo ambidue i parenti in comune, nessuno di costoro era obbligato a prender parte per un fratello contro dell' altro. All' opposto poteano muoversi guerra due fratelli di letto diverso, perchè ciascuno di loro avea parenti distinti, ch'esser doveano suoi partigiani. Beaumanoir, *pag.* 299.

Ottavo. I vassalli di qualunque feudatario, che trovavasi impegnato in una guerra privata, erano involti con lui nella stessa causa; poichè giusta le massime del sistema feudale, erano obbligati ad assumere la difesa del superiore, da cui dipendevano, e ad assisterlo in ogni sua controversia. Perciò appena introdotta la dipendenza feudale, ed appena stabilito il vincolo politico fra li Baroni ed i vassalli, questi furono considerati come sottoposti alle stesse obbligazioni de' parenti. Beaumanoir, *pag.* 303.

Nono. Frequentissime furono le guerre private per molti secoli. Nessuna cosa più di esse contribuì ad accrescere nel governo que' disordini, e ne' costumi quella ferocia, che immersero le nazioni europee nel lagrimevole stato, in cui ce le rappresenta il periodo di storia da me qui descritto; niuna cosa più ostacoli frappose ad una regolare amministrazione della giustizia; nè altro finalmente poteva essere più acconcio a scoraggiare l' industria, o a ritardare la coltura, e i progressi delle arti liberali. Faceansi le guerre private con quella rabbia distruggitrice, che può aspettarsi da

stesso che suol deciderle fra le nazioni; così la forma di procedere per via di combattimento

---

un furibondo risentimento, allorch'esso è armato dalla forza e protetto dalla pubblica autorità. Dalle stesse leggi, che vietarono o che moderarono l'esercizio delle particolari ostilità, si raccoglie, che un' invasione del più barbaro nimico non poteva cagionare stragi più funeste ad un paese, ed a' suoi abitatori, quante queste guerre intestine, *Ordinanze ec. tom.* 1, *pag.* 701. *tom.* 2, *pag.* 395, 408, 507, *ec.* Gli scrittori di quei tempi hanno dipinto le mostruosità commesse nelle guerre di simil natura, con colori che risvegliano ad un tratto la maraviglia, la pietà, e il terrore. Di tante loro patetiche descrizioni riferirò un sol passo, tratto dalla storia della guerra santa di Giberto, abate di Nogent: *erat eo tempore, maximis ad invicem hostilitatibus, totius Francorum regni facta turbatio; crebra ubique latrocinia; viarum obsessio; audiebantur passim, immo fiebant incendia infinita; nullis, præter sola et indomita cupiditate existentibus causis extruebantur prælia; et ut brevi totum claudam, quicquid obtutibus cupidorum subjacebat, nusquam attendendo cujus esset, prædæ patebat.* (*Gesta Dei per Francos*, *vol.* 1, *pag.* 482).

Dopo aver raccolti i principali regolamenti, avvalorati dall'uso circa il diritto e l'esercizio della guerra privata, esporrò secondo l'ordine cronologico i varj mezzi, posti in opera, a fine di restringere, o di affatto abolire questa fatale usanza.

Primo. Fra gli espedienti, che dal magistrato civile si tentarono, per mettere qualche freno alla violenza della vendetta personale, il primo fu quello di statuire con una legge l'ammenda o sia la *composizione*, che dovea pagarsi per ciascuna specie di delitto. Anticamente il solo offeso era il giudice della natura dell'affronto o del danno inferitogli, del grado di vendetta

giudiziario, la quale si era introdotta in tutti i paesi dell'Europa, sbandì ogni equità dai

---

che dovea riportarne, e della qualità del risarcimento che potea pretender dall'offensore. Il risentimento divenne conseguentemente tanto implacabile, quanto era feroce. Spesse volte per legge d'onore non voleasi perdonare, nè accettare alcuna sorta di soddisfazione: il che fece conoscere la necessità di prescrivere quelle *composizioni*, che occupano tanto luogo nelle leggi delle nazioni barbare. La qualità del delitto e la gravezza dell'ingiuria vennero determinate dal magistrato, e la somma dovuta all'offeso fu regolata con una esattezza scrupolosa e spesse volte bizzarra. Rotario, il legislatore de' Longobardi, che regnava verso la metà del secolo VII, dà chiaramente a conoscere le sue mire, nell'assegnare la *composizione*, che dovea pagarsi dall'assalitore, e nell'aumentare il valor primitivo di tale ammenda. *È nostra mente*, dic' egli. *che con tal mezzo si estingua l' inimicizia, che non sia perpetua la persecuzione, e che si ristabilisca la concordia e la pace.* (*Leg. Longob. l.* 1 7 § 10).

Secondo. Sul principio del secolo IX Carlo Magno attaccò il male nella sua radice, ordinando; *che chiunque avesse commesso un delitto, o fatta un' ingiuria, incontanente si sottomettesse alla penitenza imposta dalla Chiesa, e si mostrasse pronto a sborsare la* composizione *stabilita dalla legge*; *e che, se la persona offesa, o i suoi parenti ricusassero di accettare la composizione, e pretendessero di vendicarsi a forza d' armi*, **le** *loro terre con tutti i loro beni, sarebbero* ***confiscate.*** *Capit. an. Dom.* 802 *edit. Baluz. vol. I*, 371.

Terzo. In tale ordinanza, siccome in altri suoi saggi provvedimenti, si può dire con verità, che la mente di quel principe superasse lo spirito del suo secolo. Ma erano sì imperfette le idee, che si avevano allora,

tribunali, con sostituire la forza ed il caso per sola regola de' giudizj. Presso le nazioni colte,

---

d'un governo ben regolato, ed i costumi erano così feroci, che questa legge rimase senz'effetto, e le guerre private, malgrado di tutte le calamità che tiravansi dietro, si fecero dopo la morte di un così gran monarca, più frequenti che mai. I suoi successori non furono capaci di apprestarvi rimedio, e gli ecclesiastici videro il bisogno d'interporvi la loro autorità. Il più antico regolamento, fatto a questo proposito dalla Chiesa, e che oggi pure sussiste, uscì verso la fine del secolo X. Nel 990, in un Concilio nazionale di vescovi delle province meridionali della Francia si pubblicarono varj canoni ad oggetto di metter argine al furore, ed alla frequenza di queste guerre private e specialmente de' duelli; e si fece un decreto, che qualunque fedele nelle loro diocesi osasse di violare le loro ordinanze, sarebbe spogliato, sua vita durante, di tutti i privilegi di cristiano, ed alla morte, privato della ecclesiastica sepoltura. Dumont, *Corp. Diplom. tom.* 1, *pag.* 41. Ma questi mezzi riparavano appena una piccola parte del male, onde fu necessario convocare nel 994, un altro Concilio a Limoges. Quivi, secondo il costume di que' tempi, si trasportarono i corpi santi, e si esortarono i Cristiani in nome di quelle sante reliquie a depor le armi, a estinguere i loro odj, e a giurare, che per l'avvenire non sarebbe da loro turbato il pubblico riposo con ostilità private; Bouquet, *Raccolta degli storici ec, v.* 10, *pag.* 49, 147. Parecchi altri Concili fecero poi nuovi decreti diretti all' istesso fine. Du Cange, *Dissert.* 343.

Quarto, Ma l'autorità de' Concilj, per quanto fosse rispettabile in que' tempi, non bastò per abolire una costumanza, che favoriva l' orgoglio de' nobili, e fomentava le loro passioni più care; e quindi per di-

ogni obbligazione o contratto di qualche momento si faceva in iscritto, e la presentazione

---

struggere questo furore, che finalmente era divenuto intollerabile, fu necessario di ricorrere a mezzi soprannaturali. Un vescovo della provincia di Aquitania, pretese nel 1032, che gli fosse apparso un Angiolo, il quale gli avesse dal cielo recato uno scritto, che ordinava a tutti gli uomini di desistere dalle private loro ostilità, e di subito riconciliarsi gli uni cogli altri. Il buon prelato divulgò questa rivelazione in tempo di una pubblica calamità. Erano gli animi disposti a ricever ogni pia impressione, e pronti a far tutto per allontanare la collera del Cielo. Ne risultò una tregua generale, ed una sospensione da ogni sorta di ostilità, che durò sette anni. Fu statuito, che niuno potesse assalire o molestare il suo avversario ne' tempi destinati a celebrare le principali solennità della Chiesa, e dalla sera del giovedì di ciascuna settimana, fino al lunedì seguente. Furono rispettati questi giorni intermedj come santificati, l'uno dalla morte del Salvatore, l'altro dalla sua risurrezione. Tale improvviso cambiamento nella disposizione degli spiriti, che produsse una risoluzione così poco sperabile, fu riguardato per miracoloso; e fu dato il nome di *tregua di Dio* a quella sospensione di ostilità, che ne fu la conseguenza; Glab. Roduph. *Hist. lib.* 5 *ap. Bauquet*, *vol.* 10, *pag.* 59. Questo regolamento, che da principio non era che una convenzione particolare per un sol regno, divenne una legge generale in tutta la cristianità; legge, che fu poi confermata dall'autorità del Papa, il quale minacciò scomuniche le più terribili contro qualunque trasgressore. *Corp. Juris Canon. Decret. l.* 1, *tit.* 34, *c.* 1; Du Cange, *voc. Tregua.*

Abbiamo un atto del Concilio celebrato l'anno 1041 a Toulujes nel Rossiglione, in cui si contengono tutte

dell' atto bastava a provare il fatto, e a determinare con precisione ciò che fosse stato sti-

---

le convenzioni stipulate nella tregua di Dio: quest'atto è stato dato alla luce dai Padri D. Vaissette e D. de Vic, nella *Stor. della Linguadoca*, *tom.* 2 *prove*, *p.* 306.

Una sospensione per tre giorni interi di ciascuna settimana da ogni sorte di ostilità, lasciava alle persone offese un intervallo bastante a calmare i primi impeti del risentimento; ed il popolo, respirando per quel tempo dalle calamità della guerra, aveva il comodo di pensare ai mezzi, con cui provvedere alla propria sicurezza. Quindi è che, se questa Tregua di Dio fosse stata esattamente osservata, avrebbe forse da sè sola bastato a por fine per sempre ai privati conflitti. Ma non fu così: i nobili, senza avere alcun riguardo alla Tregua, proseguirono a dare sfogo alle lor contese, e le continuarono, come prima, senza la menoma interruzione; *qua nimirum tempestate, universæ provinciæ adeo devastationis continuæ importunitate inquietantur, ut ne ipsa, pro observatione divinæ pacis, professa sacramenta custodiantur*. Abbas Uspelg. *ap. Dat. de pac. imp. publ. pag.* 13, *n.* 35. Non v' era patto, nè altro più efficace impegno capace di por freno all' ardor di violenza, che animava la nobiltà. Se ne udivano i lamenti da ogni lato; e però i vescovi, a fine d' indurre i nobili a rinnovare le antiche promesse di astenersi dalle guerre private, furono costretti di ordinare ai curati, che avessero nelle loro parrocchie nobili contumaci e refrattarj, di sospendere il divin servigio e cessare da ogni sacra funzione. *Ist. della Linguadoca*, *ibid. p.* 118.

Quinto. I popoli sempre solleciti a procurare un sollievo ai loro mali, ricorsero per la seconda volta ad una pretesa rivelazione. Un falegname della Guienna andò spacciando, verso la fine del secolo XII, che Gesù

pulato da ciascuno de' contraenti. Ma tra un popolo ignorante e rozzo, presso cui il saper

---

Cristo gli era apparso in compagnia della Vergine e gli aveva comandato di esortar gli uomini alla pace, e che per autenticare la sua missione gli avea consegnata un' imagine di Maria, che teneva in braccio il suo pargoletto con quest' iscrizione: *Agnello di Dio, che cancelli i peccati del mondo, donaci la pace.* Questo ignobil fanatico s' indirizzò ad uomini ignoranti suoi pari, i quali essendo disposti a credere ogni cosa che tenesse del maraviglioso, lo ricevettero come nuovo apostolo. Un certo numero di prelati e di Baroni radunossi a Puy, ove fecer voto solenne a Dio, non solo di obbliare le loro proprie ingiurie, ma in oltre d' investire tutti quelli, che ricusassero di depor le armi, nè volèssero riconciliarsi co' loro nemici. Formarono a questo fine una congregazione, che assunse l' onorevol titolo di *Confraternita di Dio*. Robert. *de Monte Michaele, nella pref. di Lauriere*; *Ordinanze ec. tom.* 2, *pag.* 36. Ma l' influenza di simil divozione, non fu di lunga durata.

Sesto. Il magistrato civile fu costretto ad impiegare tutta la sua autorità, per frenare una licenza, che minacciava il sovvertimento del governo. Filippo Augusto, secondo alcuni autori, o S. Luigi, secondo la più verisimile opinione di alcuni altri, pubblicò nel 1245 un' ordinanza, in vigor della quale non si poteva più contro gli amici ed i vassalli del suo avversario dar principio alle ostilità, se non dopo 40 giorni che il delitto o l' offesa avessero dato motivo alla controversia; e chiunque violava questo regolamento, doveva esser riguardato come un perturbatore della pubblica pace, e punito dal giudice ordinario come reo di tradimento. *Ordinanze ec. tom.* 2, *p.* 56. Questo regolamento fu denominato *La tregua regale*: tregua

leggere e scrivere era sì raro, che bastava possedere questa doppia abilità, per meritare

---

che all' impeto della collera dava il tempo di calmarsi, ed a chi volesse procurare una riconciliazione fra le parti, il comodo di esercitare il suo zelo, e d' interporre i suoi buoni afficj. Sembra che tale ordinanza producesse buoni effetti, giudicandone dalla cura che si diedero i re successori per mantenerla nella più esatta osservanza.

Settimo. Filippo il Bello, con animo di reprimere ancor più efficacemente l' uso delle pugne private, pubblicò un' ordinanza nel 1296, che vietava espressamente tutte le guerre private per tutto il tempo che si fosse in guerra co' nemici dello Stato. *Ordinanze ec. tom.* 2, *p.* 328, 390. Questo regolamento, che sembra quasi necessario alla vita stessa e alla conservazione della Società, fu molte volte rinnovato da' successori di questo principe; ed essendosi la regia autorità vigorosamente adoperata per farlo osservare, giunse a mettere un valido freno alle micidiali contese de' nobili. Questi savissimi provvedimenti, introdotti da principio in Francia, vennero in poco tempo adottati dagli altri popoli dell' Europa.

Ottavo. Ciò non ostante, il male era così inveterato, che tutti questi rimedj non valsero a sanarlo. Appena vedeasi ristabilita nel regno la pubblica tranquillità, i Baroni incominciavano da capo le particolari ostilità; nè si adoperarono solamente a riacquistare un diritto sì pernicioso, ma procurarono eziandio di assicurarsene l' uso, senza la menoma restrizione. Dopo la morte di Filippo il Bello, i nobili di varie provincie della Francia si unirono fra di loro, e presentarono al re successore le loro rimostranze, domandando la rivocazione di quelle diverse leggi, colle quali Filippo avea diminuito i privilegi dell' ordine loro. Ma

il nome di cherico ovvero di savio, non si scrivevano se non se i trattati, che i principi

---

più di ogni altro diritto, volevano quello di far la guerra privata; perchè lo riguardavano, come una delle loro più nobili prerogative; e con istanza richiesero, che fossero rimossi gli ostacoli, posti all'esercizio libero di tal diritto dalla *Tregua di Dio*, dalla *Tregua reale*, e dall'Ordinanza del 1296. I due figli di Filippo il Bello, che l'uno dopo l'altro salirono al trono, delusero in alcune occasioni le loro dimande; ma in altre occasioni furono in necessità di mostrarsi indulgenti. *Ordinanze*, *ec.*, *tom.* 1, *pag.* 551, 557, 561, 573. L'eccessiva lunghezza delle qui citate Ordinanze non permette di riportarle per intiero: esse però sono degne di essere consultate, e riescono particolarmente instruttive pei lettori inglesi, essendochè rischiarano quel periodo della storia d'Inghilterra, nel quale i primi tentativi per ristringere la real prerogativa furono azzardati, non dal popolo per difesa della sua libertà, ma da' nobili, a fine di ampliare la loro potenza. È inutile di allegare testimonianze per comprovare, che le guerre private continuarono ad esser in costume sotto i successori di Filippo il Bello.

Nono. S'introdusse di poi un uso poco diverso dalla *Tregua reale*, e molto atto a conservarne ed a propagarne i medesimi effetti. Dalle parti contendenti si esigevano biglietti di fidanza o di sicurtà scambievole, in virtù de' quali erano obbligate ad astenersi da ogni ostilità, o per sempre o per un dato tempo, conforme si dichiarava nell' accordo; e chi violava l'accordo, incorreva in pene gravissime. Questi biglietti si formavano talora fra le parti spontaneamente; ma le più volte esigevali il magistrato civile, ad istanza della parte più debole. Il magistrato allora citava l' avver-

stipulavano fra di loro, i privilegi e i diplomi che essi conferivano a' loro sudditi, o alcuni

---

sario a comparire davanti a lui, e l'obbligava a dare il biglietto di assicurazione; e se dopo ciò egli avesse praticato qualche ostilità, incorreva nelle pene imposte pei delitti di tradimento. Fin dal secolo di S. Luigi non ignoravasi questo mezzo di reprimere le guerre private. *Stabilimenti ec., lib.* 1, *cap.* 28. Era esso in vigore nella Brettagna; ed il più notabile si è, che que' biglietti di sicurtà si dispensavano reciprocamente fra i vassalli ed il signore, da cui dipendevano. Oliviero di Clisson, ne diede uno al Duca di Brettagna suo sovrano. Morigio, *Memorie per servire di prove alla storia di Brettagna*, *tom.* 1, *pag.* 846, *tom.* 2, *pag.* 371. Brussel ha raccolto molti esempi di biglietti di fidanza, concessi in altre province della Francia. *Tom.* 2, *pag.* 856. I nobili di Borgogna fecero delle rimostranze, a fine di provare che quest'uso era contrario a' loro privilegi, ed ottennero di esserne dispensati. *Ordinanze ec.*, *tom.* 1, *pag.* 558. Questi biglietti presero corso primieramente fra i cittadini, ed i buoni effetti che se n'ebbero, ne introdussero la pratica ancora fra i nobili. *Vedi la nota* (*pag.*).

Decimo. Le calamità, ch'erano le conseguenze delle guerre private, divennero alcuna volta così intollerabili, che i nobili formarono tra loro spontanee unioni, colle quali, rispetto a tutti i casi di litigio, che pei diritti di proprietà, o per legge di onore tra di loro insorgesse, obbligaronsi di stare alla decisione del maggior numero de' collegati. Morigio, *ibid. tom.* 2, *p.* 728.

Undecimo. Ma tutti questi espedienti non producendo ancora l'effetto bramato, Carlo VI nel 1413 pubblicò un' ordinanza, colla quale espressamente vietavasi ogni privata guerra, sotto qualsivoglia pretesto,

atti particolari, che per la loro natura e pei loro effetti erano della maggiore conseguenza.

---

e davasi al giudice ordinario la potestà di costringere qualunque persona a sottomettersi a questa legge, e di punire i trasgressori, facendoli carcerare, confiscandone i beni, e mandando ufficiali di giustizia nominati *mangiatori e guastatori*, a viver sulle terre o nelle case de' colpevoli, a discrezione. Se i violatori di questa legge non si potevano arrestare, il giudice aveva la facoltà di far catturare i loro vassalli, tenendoli prigioni, finchè si fossero impegnati con malleveria ad osservare la pace. Il re nel tempo stesso abolì qualunque legge, costumanza o privilegio, che potesse esser contrario alla nuova ordinanza. *Ordinanza ec. tom.* 10, *pag.* 138.

Ma quanto sono lenti i progressi della ragione, e del buon regolamento civile! Per molti secoli la podestà ecclesiastica e la secolare, dovettero usare unitamente di tutte le loro forze per introdurre e mantener leggi, le quali al giorno d' oggi ci sembrano sì giuste, sì naturali, sì semplici. Anche dopo Luigi XI fu costretto di pubblicare nel 1451 un editto, per abolire le guerre private nel Delfinato. Du Cange, *diss. p.* 348.

Mi estenderei di soverchio, se volessi esporre distintamente i progressi di questo barbaro costume negli altri paesi d' Europa. Nell'Inghilterra, i principj de' Sassoni, riguardanti la personale vendetta, il diritto delle guerre private, e la *composizione* dovuta alla parte offesa, non sembrano esser stati diversi da quelli degli altri popoli del Continente. La legge di Ina, *de vindicantibus*, nel secolo VII; Lambard *pag.* 3; quella di Edmondo, nel secolo X, *de homicidio*, Lambard. *pag.* 72 e 76; finalmente quelle d'Edoardo il Confessore, dell'XI. *De temporibus et diebus pacis*, ov-

Gli affari comuni della vita per lo più si trattavano per via di contratti o promesse verbali

vero *Tregua Dei*; Lambard. *pag.* 126, perfettamente rassomigliano alle ordinanze sopra lo stesso argomento de' re di Francia, loro contemporanei. Le leggi di Edoardo, *de pace regis*, sono ancora più positive di quelle dei re di Francia; e parimente da varie disposizioni in esse enunciate, chiaramente si dimostra che regnava allora in Inghilterra una maniera di governare assai più perfetta che altrove. Lambard. *p.* 128 *fol. vers.* Anche dopo la conquista non s' ignoravano in quel paese le guerre private, nè i provvedimenti per reprimerle, come si può raccogliere dal formolario inglese di Madox, *Formul. Anglic. n.* 145, e dagli estratti del libro di *Domesday* (*), pubblicato da Gale, *Script. hist. brit.* 759, 777. Pare che dalla Tregua di Dio e dalla Pace reale, di cui ho parlato, siasi presa una clausola usitatissima nella formola de' decreti giuridici dell' Inghilterra, colla quale si allega come una particolarità aggravante il delitto, che un uomo abbia assalito un altro, che fosse sotto la pace di Dio o del re. Ma dopo la conquista, la storia d'Inghilterra, ci offre molto minori esempi di guerre private, che quella di alcun' altra nazione europea; e nel corpo de' suoi statuti non si trova più alcun regolamento su questo proposito. Un cambiamento così notabile ne' costumi degl' Inglesi, e che punto non si comunicò alle usanze de' loro vicini, è un fatto degno di osservazione, Noi non sappiamo se questo cambiamento debba attribuirsi al potere straordinario, che

(*) Questo è il libro in cui registravansi le terre ed il numero degli abitanti dell' Inghilterra, fatto fare da Guglielmo il Conquistatore.

Quindi in un gran numero di liti civili non solo difficilmente si rinvenivano prove sufficienti

---

Guglielmo il Normanno erasi guadagnato col diritto di conquista, e che tramandò ai suoi successori: potere che accrebbe vigore ed attività all' amministrazione della giustizia, e che rendette la giurisdizione di questo principe più estesa di quella di alcun monarca del Continente; o pure se quella rivoluzione debbasi riconoscere semplicemente dallo stabilimento de' Normanni, che abolirono per tutto il regno da essi conquistato una pratica, che ne' loro paesi non aveano mai adottata. In un' ordinanza di Giovanni re di Francia, si legge, che in tutti i tempi era stato proibito in Normandia ad ogni persona, di qualsivoglia grado o condizione il muover la guerra, e che un tal uso era sempre stato colà condannato come illegittimo, *Ordinanze ec. tom. 2, pag.* 407. Questo fatto qualora fosse certo, gioverebbe mirabilmente a spiegare la particolarità, che abbiamo poc' anzi accennata: ma siccome vi sono alcuni atti del Parlamento d' Inghilterra, i quali, secondo la riflessione del dotto Autore delle Osservazioni sopra gli statuti (*Observation on the statutes chiefly the more ancient*) contengono evidenti falsità, possiamo ragionevolmente dubitare, che questo non sia stato un provvedimento speciale delle leggi normanne. E non ostante l' asserzione positiva contenuta nella sopraddetta ordinanza del re di Francia v' è fondamento di crederla insussistente e falsa. Ma non è questo il luogo opportuno per discutere un punto di questo genere, benchè somiglianti ricerche non sieno indegne della curiosità di un erudito, versato nello studio delle antichità d' Inghilterra.

L' usanza funesta delle guerre private ebbe grandissima voga nella Castiglia, dove fu pure autorizzata dalle leggi e dalle consuetudini del regno *Leg.*

a determinare le reciproche pretensioni delle parti; ma la frode e la menzogna prendevano

---

Taur. tit. 76 *cum Commentar. Ant. Gomesii, p.* 551. E siccome i nobili di Castiglia non erano meno sediziosi che potenti, le loro contese e le loro ostilità immersero nelle maggiori calamità la lor patria; del che lo storico Mariana adduce pruove innumerabili e certissime. Nel regno di Aragona parimenti, la legge autorizzò il diritto della vendetta personale, che fu quivi esercitata col massimo rigore, ed accompagnata dagli eccessi medesimi. Hieron. Blanca. *Comment. de reb Aragon.*, *ap. Schott Hisp. illustr. vol.* 2, *p.* 733; *Lex Jacobi* 1 *ann. Dom.* 1147. Sussistono tuttavia alcuni atti di confederazione fra i re di Spagna e i loro nobili, a fine di ristabilire la pace, in virtù della Tregua di Dio. Petr. de Marca, *Marca sive limes Hispan. ap.* 1303, 1388, 1438. Anche nell'anno 1465, veggonsi il re e la corte di Aragona collegarsi insieme, per abolire il diritto delle guerre private, e punire severamente chi pretendesse avere un tal privilegio; *Annali di Aragona compilati di* Zurita, *v.* 1 *p.* 73. Ma il male era talmente radicato, che Carlo V, nel 1519, si trovò in necessità di promulgare una legge, che desse nuova forza agli antichi regolamenti, emanati contro questa barbara usanza. *Fueros et observanc. lib.* 6, *pag.* 184, *B.*

I Longobardi ed altre nazioni del nord, che vennero a stanziarsi in Italia, v' introdussero le stesse massime sul diritto della personale vendetta, le quali produssero i medesimi effetti; e perchè questo contagio fece in Italia gli stessi progressi che avea fatti in Francia, perciò si adoperarono gli stessi mezzi per correggerlo, e per estirparlo affatto. Murat. *Antiquit. Ital. vol.* 2, *pag.* 306.

In Germania, il diritto della guerra privata cagionò

un' ansa maggiore per la quasi certa speranza di rimanere impunite. L' imbarazzo non era

---

disordini e calamità più terribili, ed anche più insopportabili, che in alcun altro paese dell' Europa. Imperocchè la violenza delle guerre civili, che si accesero fra i Papi, e gl' imperatori delle case di Svevia e di Franconia, avea talmente indebolita e distrutta l' autorità, che non solo i nobili, ma le città medesime si arrogarono un potere quasi indipendente, sdegnando ogni specie di subordinazione e di ubbidienza alle leggi. Gli annali germanici dimostrano quanto frequenti fossero quelle private guerre, chiamate *Faidae*, e ce ne descrivono i funesti effetti in termini i più dolorosi e patetici. Datt. *de pace imper. publ. lib.* 1 *cap.* 5 *n.* 3o *et passim*. Gli Alemanni ricevettero assai per tempo la Tregua di Dio, ch'erasi da principio introdotta in Francia: ma essa non fu che un rimedio momentaneo, e quasi del tutto inefficace. I disordini si moltiplicarono così rapidamente e a tal segno s'ingrandirono, che minacciavano la Società di una total sovversione. Quindi i popoli trovaronsi in necessità di ricorrer all' unico espediente per questo male, cioè ad un' assoluta proibizione delle guerre private. L'imperator Guglielmo pubblicò in questo proposito un editto nel 1255, centosessanta anni avanti l' ordinanza di Carlo VI, re di Francia. Datt, *lib.* 1 *cap.* 4 *n.* 20. Ma nè Carlo, nè i suoi successori ebbero autorità bastevole per farlo osservare. Allora si vide nascere in Germania un costume, che porge un' idea sorprendente delle orribili calamità prodotte dalle guerre private, e dalla debolezza del governo, durante il secolo XII e XIII. Le città e i nobili si collegarono fra di loro, formando convenzioni, in virtù delle quali scambievolmente si obbligarono a mantenere la pubblica pace, e a far la guerra contro chiunque tentasse di

punto minore nelle cause criminali, dove trattavasi di verificare un fatto, o di ribattere un' accusa. Alcune delle nazioni barbare non avevano quasi veruna idea della natura, nè degli effetti della prova legale. Come mai potevano

---

perturbarla. Queste alleanze furono l'origine della lega del Reno, di quella di Svevia, e di molte confederazioni di minor conto, che sotto varj nomi nelle storie s'incontrano. Datt con somma diligenza ha riferito l' origine, i progressi e gli effetti salutari di queste leghe. Se la tranquillità pubblica ed il buon ordine del governo si mantennero nell' Impero in un certo grado di prosperità, dal principio del secolo XII fino al XV, l'Alemagna ne fu debitrice a queste salutari instituzioni. In questo lungo periodo, l'ordine politico, il rispetto alle leggi, l'equità nell'amministrazione della giustizia fecero in Alemagna notabili progressi; ma l'intera e totale abolizione del diritto della guerra privata, non ebbe luogo prima dell'anno 1495, tempo in cui l' autorità imperiale era meno vacillante, ed aveano i popoli adottato più sane idee intorno al governo, ed alla civile subordinazione. Quel funesto e barbaro privilegio, di cui aveano così lungamente goduto i nobili, venne alla fine dichiarato incompatibile non solo colla felicità, ma perfino colla vita della società. Per terminare qualunque differenza insorger potesse fra i diversi membri del corpo Germanico, fu istituita la Camera imperiale con una sovrana giurisdizione, e fu destinata a decidere inappellabilmente ogni sorta di cause, che venissero sottoposte al suo giudizio. Questa Camera si è sempre da indi in poi mantenuta, ed è pur oggidì un tribunale assai rispettato, che forma una parte essenziale della constituzione germanica. Datt, *l.* 3, 4, 5. Pfeffel *Compendio della storia di Alemagna*, *ec. p.* 556.

definire con precisione la specie di testimonianza, che un giudice deve ricercare? Come distinguere, quando abbia ad insistere su prove positive, e quando possa contentarsi di prove tratte dalle circostanze? Come insieme paragonare la deposizione di più testimonj, che si contraddicono, ed assegnare il grado di fede, che merita ciascuno di essi? Discussioni erano queste troppo sottili e troppo complicate per la giurisprudenza di que' secoli tenebrosi. Laonde per evitare d'inciampare in esse, fu introdotta ne' magistrati una più semplice forma di procedere per gli affari tanto civili che criminali. In tutti i casi, in cui l'evidenza del fatto non offriva una prova chiara e diretta, l'accusato, o quegli, contro il quale intentavasi l'azione, era chiamato legalmente, o si esibiva da sè medesimo purgarsi col giuramento dall'imputazione formata contro di lui; e se con giuramento attestava la propria innocenza, veniva incontanente assoluto (1). Un' usanza così assurda sembrava fatta per assicurare alla frode la segretezza e la impunità, con render sì forte la tentazione dello spergiuro, che non era agevol cosa il resistervi. Non tardarono però a sperimentarsi i cattivi effetti che da una somigliante usanza emanavano necessariamente;

(1) *Leg. Burgund.*, *tit.* 2 *et* 45. *Leg. Alleman. tit.* 89 *Leg. Baiwvard*, *tit.* 8 § 52.

e affine di prevenirli, le leggi ordinarono, che i giuramenti fossero amministrati colla maggiore solennità, e colle particolarità più atte ad inspirare agli uomini un santo rispetto, o almeno un superstizioso terrore (1). Questo mezzo fu di un debole soccorso al bisogno. In breve tempo queste cerimonie si rendettero famigliari; e quanto da principio imposto aveano alla immaginazione con la loro novità, altrettanto perdettero insensibilmente del loro vigore, col passar in consuetudine. Coloro, che non aveano scrupolo di oltraggiare la verità, non potevano essere lungamente tenuti a freno dall' apparato di un giuramento. I legislatori non tardarono molto ad avvedersene, e si diedero a cercare un nuovo spediente per rendere più sicura e più efficace la prova del giuramento. Vollero che l' accusato in giudizio comparisse col seguito di un prescritto numero di uomini liberi, suoi vicini o suoi parenti, i quali aggiugnessero maggior peso al giuramento, giurando essi medesimi di credere tutto quello che si era da lui affermato. Tali testimonj chiamavansi *compurgatori*; e il loro numero variava secondo l' importanza dell' oggetto in quistione, o secondo la natura del delitto, di cui un uomo era accusato (2). Di

(1) Du Cange, *Gloss. voc.* Juramentum, *vol.* 3 *pag.* 1606, *edit. Benedict.*
(2) Du Cange, *ibid. vol.* 3, *pag.* 1099.

tali testimonj talvolta, per far liberare l'accusato, non ve ne volea meno di trecento (1). Ma nè pur questo mezzo produsse l'intento desiderato. Pel corso di molti secoli regnò in Europa una massima d'onore, in forza della quale non era mai permesso di abbandonare nè il Capo, da cui si dipendeva, nè le persone a lui congiunte per vincolo di parentela. Chiunque allora fosse ardito a segno da violar le leggi, era sicuro di trovare aderenti, che a lui interamente si dedicavano, prontissimi a difenderlo ed a servirlo in quel modo che più gli tornasse a grado. La formalità di chiamare i *compurgatori*, offrì dunque una sicurezza apparente e non reale contro la menzogna e lo spergiuro; e finchè i tribunali continuarono a rimettersi al giuramento dell' inquisito, sopra ciascuno de' fatti contraddetti, pronunziarono sentenze di una ingiustizia così manifesta, che eccitarono la pubblica indignazione contro questa forma di procedere (2).

I nostri maggiori comprendevano tutti questi inconvenienti, ma ignoravano la maniera di rimediarvi, e di formare un sistema più regolare di giurisprudenza. Credettero intanto di avere scoperto un metodo infallibile per

---

(1) Spelman, *Glossar. voc. Assath.* Gregor. Turon. *Hist. lib.* 8, *c.* 9.

(2) *Leg. Longobard. lib.* 2, *tit.* 55, § 34.

distinguere la verità e antivenire qualunque sorta d'inganno, cioè immaginarono di appellare al cielo, e di rimettere la decisione di qualunque caso contenzioso all'autor di ogni sapienza e di ogni giustizia. In certi casi l'accusato, per provare la sua innocenza, sottomettevasi pubblicamente a diverse prove, terribili del pari che pericolose. Imperciocchè o tuffava un braccio nell'acqua bollente, o colla mano affatto ignuda prendeva un pezzo di ferro rovente, o a piedi scalzi camminava sopra verghe di ferro, pur esso rovente. In altre occasioni provocava il suo accusatore a duello. Tutte queste differenti prove erano consacrate da pie cerimonie: i ministri della religione v'intervenivano come parti principali, e s'implorava l'ajuto dell'Altissimo, perchè manifestasse il delitto e proteggesse l'innocenza. Gli accusati, che reggevano a tali prove senza farsi alcun male, o che uscivano vincitori dal duello, erano dichiarati assoluti *pel giudizio di Dio* (1).

Fra tutte le instituzioni assurde e bizzarre, partorite dall'imbecillità della umana ragione, niuna ve n'ebbe più stravagante di quella, che lasciava alla ventura o alla forza e all'agilità delle membra, la decisione di punti gra-

(1) Muratori, *Dissertat. de Judicio Dei*, *Antiquit. Ital. vol. III*, *pag.* 612.

vissimi, che riguardavano le fortune e la vita degli uomini. V' erano intanto alcune circostanze, che alle nazioni ignoranti d'Europa doveano far riguardare una così equivoca maniera di terminare le controversie, come una diretta appellazione al cielo; ed un mezzo sicuro per conoscere la sua volontà. Quando gli uomini non sono in istato di comprendere, in qual guisa possa Dio governare l'universo con leggi stabili e generali, sono sempre inclinati a credere, che in tutti gl' incontri, che l' interesse e le passioni fanno comparire importanti a' lor occhi, l' Ente Supremo debba interporvi di una maniera visibile la sua onnipotenza per vendicar l' innocenza e punire il vizio. Molta luce e molta filosofia si richiedeva a correggere questo error popolare; ma tutte le idee, che regnavano in Europa ne' secoli d' ignoranza, invece di riformarlo, non servivano che a dargli nuova forza. Pel corso di più secoli la religione particolarmente consisteva nel prestar fede alle pie leggende d'uno stuolo di Santi, i cui nomi riempiono il calendario Romano. Le favole, che intorno a' lor miracoli si divolgavano, da Bolle de' Pontefici e da decreti de' Concilj erano state dichiarate autentiche, e formavano l' argomento principale delle istruzioni che il clero dispensava al popolo, e che il popolo adottava con una stupida ammirazione, e colla più cieca credulità. Gli uomini si avvezzarono a credere,

che le leggi della natura potessero essere per motivi leggerissimi sospese o alterate; e piuttosto che fermarsi a contemplare nell' ordine dell' universo un governo uniforme, e l' esecuzione di un disegno generale, rivolsero la loro applicazione a cercarvi atti particolari e straordinari della divina potenza. Una superstizione partorivane un' altra. Colui che credeva che l' Ente Supremo avesse voluto miracolosamente interporre la sua potenza nei frivoli casi esposti in queste leggende, era autorizzato a credere, che Dio non ricuserebbe di manifestare la sua volontà in fatti di maggior rilievo, a chi solennemente si rassegnasse ai decreti della medesima.

Lo spirito militare, che dominava in Europa nelle età, delle quali parliamo, concorse insieme colle opinioni superstiziose ad ammettere la forma di procedere, per via del combattimento giudiziario. Ogni gentiluomo era sempre apparecchiato a sostenere colla spada ogni parola che il suo labbro proferiva; ed era questa la principale sua legge d' onore. I nobili più segnalati riponevano l' orgoglio e la gloria, nel difendere colla forza delle armi i loro diritti, e nel vendicarsi colle proprie mani di coloro che gli avevano offesi. La forma dei giudizj per via di combattimento favoriva somiglianti massime, e le inclinazioni della nobiltà. Ogni uomo era il difensore del proprio onore e della propria vita; e dal solo suo

braccio dipendeva la giustizia della sua causa, e la futura sua riputazione. Sì fatta maniera di procedere dovea per conseguente essere riguardata come uno de' più felici sforzi di saggia politica ; e dacchè essa fu introdotta ne' governi, tutti gli altri giudizj , che facevansi mediante l'acqua o il fuoco, e per via di altre consimili superstiziose prove , andarono in dimenticanza o furono riservate per le liti , che nascevano fra persone di un grado inferiore. Il combattimento giudiziario in tutta l'Europa, e ricevuto con uguale ardore in tutti i paesi. Nè solamente si sottoponevano a questa decisione articoli di fatto incerti o contenziosi, ma ben anche quistioni di diritto generali ed astratte. Un tal metodo era considerato come un mezzo di scoprire la verità assai più nobile e meno dubbioso , che la via della discussione e del raziocinio. Le parti interessate , di cui gli spiriti poteano essere facilmente animati ed inaspriti dal calore della contraddizione , non erano le sole autorizzate a provocare il loro antagonista , e ad astrignerlo o a sostenere le sue accuse , o a provare colla spada alla mano la loro innocenza. I testimonj che non avevano alcuno interesse nella sostanza dell'affare, e che venivano citati a dichiarare la verità, in virtù delle leggi medesime che avrebbero dovuto proteggerli, vedevansi egualmente esposti al pericolo di una disfida , ed egualmente obbligati a sostenere per via dell'armi, la realtà

delle loro deposizioni. Ma ciò che mette il colmo all'assurdità di questa giurisprudenza militare, si è che nè manco il carattere di giudice andava immune da simile violenza. Allorchè un giudice trovavasi al punto di pronunziare la sua opinione, ciascuna delle parti poteva interromperlo, e co' termini i più ingiuriosi accusarlo di corruzione e d'ingiustizia, gettargli il guanto, e sfidarlo a difendere nello steccato la sua integrità; nè gli era lecito, senza disonorarsi, ricusare l'invito, e negar di comparire nell'aringo contra il suo avversario.

In tal guisa il combattimento giudiziario estendendosi a grado a grado, come gli altri abusi, fu ben presto abbracciato dalle persone di tutti gli ordini, e pressochè in tutti i casi contenziosi. Gli ecclesiastici, le donne, i minori, i vecchi e gl'infermi che non potevano, nè per giustizia, nè per decenza essere astretti a prender l'armi, e a sostenere da sè stessi la propria causa, erano obbligati a produrre campioni, che per benevolenza o per mercede s'impegnassero in loro vece a duellare. Era naturale che si rivestisse di molte cerimonie un'azione, che si considerava come una diretta appellazione a Dio, e come una decisione definitiva delle più gravi contese. Tutte le particolarità relative al conflitto giudiziario, erano regolate cogli editti de' principi, e dichiarate nelle glosse de' giureconsulti colla più minuta

e più superstiziosa esattezza. La profonda cognizione di queste leggi e di questi riti era l'unica scienza, di cui allora si vantava una nobiltà guerriera o chi ambiva l'onore dei primi posti (1).

Un sì barbaro costume subito corruppe interamente l'ordine naturale della giustizia, nelle cause civili non meno che nelle criminali. La forza subentrò alla equità in tutti i tribunali di giudicatura, e Temide fu dal suo tempio sbandita. Il buon senso, la scienza, la probità, diventarono prerogative assai meno necessarie ad un giudice, che la robustezza del corpo e la destrezza nell'uso dell'armi. Ad assicurarsi di vincere una lite, il coraggio e l'ardimento dell'animo, la scioltezza e il vigore delle membra giovarono assai più, che la bontà della causa e l'evidenza delle ragioni. Era per ciò impossibile che gli uomini non rivolgessero ogni loro studio a coltivar doti, che doveano riuscire di una sì grande utilità.

Siccome in questi duelli, che bisognava sostenere per le proprie particolari pretensioni, la forza e la destrezza non erano meno neces-

---

(1) *Vedi nel Glossario di* Spelman, *voce* Campus, *un curioso ragionamento di Tommaso di Woodstock, Duca di Glocester, zio di Riccardo I, intorno le leggi del conflitto giudiziario.*

sarie, che nel campo di battaglia, dove combattevasi contra i nemici della patria; l'acquisto e la perfezione di queste due militari qualità, dovettero essere il sommo fine dell' educazione e l' occupazione principale della vita. Perciò l' amministrazione della giustizia, anzi che accostumar gli uomini ad ubbidire alla voce dell' equità ed a rispettare le decisioni della legge, concorse ad aumentare la ferocia de' costumi, ed insegnò a riguardar la forza, come l'arbitro supremo del giusto e dell' ingiusto.

Le perniciose conseguenze di questi giudizj, per via del duello, erano così manifeste, che non poterono rimaner inosservate nè pure agli occhi poco attenti degli uomini barbari e guerrieri, che ne aveano introdotto e adottato il costume. Da principio si sollevò il clero contro questa pratica, e la rappresentò come contraria allo spirito del cristianesimo, e incompatibile col buon ordine e colla giustizia (1). Ma i principj e le passioni, avevano preso tal impero sopra gli animi, che le ammonizioni e le censure ecclesiastiche, le quali in altre occasioni gli avrebbono ingombri di terrore, non valsero allora a far sopra di essi la minima impressione. Il male era troppo violento

(1) Du Cange, *Glossar. voc. Duellum*, *vol.* II, *pag.* 1675.

e troppo inveterato, per cedere ad un simile rimedio: i suoi progressi continuarono; e la potestà legislativa comprese alla fine la necessità di armarsi alla sua distruzione. Ma i re che conoscevano quanto era limitata la loro autorità, procedettero da principio con riguardo; e quindi furono debolissimi i primi loro sforzi, per abolire e per restrignere i combattimenti giudiziarj. Uno de' più antichi regolamenti, fatti in Europa a tal fine, fu opera di Enrico I, re d'Inghilterra, che vietò l'uso di tali conflitti nelle cause civili, il cui valore non oltrepassasse una data somma (1). Luigi VII, re di Francia, imitò questo esempio, e promulgò ancor egli un editto che conteneva le stesse disposizioni (2). S. Luigi, che aveva intorno alla legislazione idee molto superiori a quelle del suo secolo, procurò di migliorare la giurisprudenza, e di sostituire al combattimento giudiziario una forma di procedere per via di prove; ma i suoi regolamenti su di ciò non ebbero effetto, che ne' luoghi d'immediata sua giurisdizione. Imperciocchè i gran vassalli della Corona godevano di un'autorità sì indipendente, ed erano talmente schiavi all' antica pratica del duello, che questo monarca non ebbe cuore di esten-

---

(1) Brussel, *Uso dei feudi*, *vol. II*, *pag.* 962.
(2) *Ordinanze de' re*, *ec.*, *tom. I. pag.* 16.

dere a tutto il suo reame una tale innovazione. Alcuni Baroni ciò non ostante adottarono spontaneamente i predetti regolamenti; e i tribunali di giustizia si dichiararono contra quella barbara forma di giudicare, ed in ogni occasione attesero a screditarne la pratica. Ma i nobili faceano consistere tanto onore nel riconoscere unicamente dal proprio coraggio la sicurezza delle proprie persone e delle proprie fortune., e con tanto ardore sollevaronsi contro la rivocazione di un privilegio particolare del loro corpo, che i successori di S. Luigi, non potendo sottomettere colla regia autorità sudditi sì potenti, e temendo ancora d' irritarli, si videro costretti non solo a tollerare, ma ad autorizzare eziandio un tal uso, che questo re aveva divisato di abolire (b). In altri paesi dell' Europa, i nobili non mostrarono minor forza ed ostinazione a difendere un costume inveterato, e carpirono da' loro sovrani le medesime concessioni. Tutti i principi niente di meno, che mostrarono perspicacia e fermezza, non abbandonarono giammai quest' oggetto di politica, e successivamente pubblicarono molti editti per abolire il combattimento giudiziale; ma l' osservazione fatta di sopra sul preteso diritto delle private guerre, si può applicare ugualmente alla pra-

(1) *Ordinanze*, *ec.*, *tom. I*, *pag.* 328, 390, 435.

tica di questo combattimento. Una semplice promulgazione di leggi e di regolamenti, non è giammai bastante a distruggere un' usanza, per quanto assurda ella sia, se da lungo tempo trovisi confermata, e riconosca la sua sussistenza dai costumi e dalle preoccupazioni del secolo medesimo, in cui è stata introdotta. È necessario, che prima le opinioni del popolo si riformino, e che nello Stato qualche nuova forza s'introduca, capace di equilibrare e di vincer quella, ch'è il sostegno d'una tal usanza. Un simile cambiamento nacque appunto in Europa, allorchè le cognizioni cominciarono a grado a grado a insinuarsi negli spiriti, e che s'andò quindi perfezionando lo stato della Società. In proporzione che i principi estesero i loro diritti e la loro autorità, si formò un nuovo potere, impegnato a distruggere tutti gli usi favorevoli all'indipendenza dei nobili. L' urto di queste forze contrarie ebbe a durar per molti secoli. Talvolta sembrava, che prendessero piede i nuovi principj e le nuove leggi; ma poi le costumanze antiche ripigliavano vigore, e sebbene l' uso del combattimento giudiziario, in generale, diventasse di giorno in giorno meno frequente; con tutto ciò nelle storie di Francia e d'Inghilterra se ne incontrano esempi fino al secolo decimosesto. Secondo ch' esso andava scemando, l' amministrazione della giustizia pigliava una forma più regolare: l' ordine delle cause

ne' tribunali era regolato da leggi invariabili e notorie, il cui studio divenne un oggetto essenziale dell' applicazione de' giudici; e quando fu tolta di mezzo intieramente questa cagion principale della ferocia de' costumi, si videro i popoli dell' Europa avanzare a gran passi verso la civiltà che oggi li distingue (1).

---

(1) Sarebbe un impegnarsi inutilmente in tediose particolarità, il voler qui riferire le maniere d' invocare la divina giustizia, che avea introdotte la superstizione in que' secoli d' ignoranza. Una sola ne ricorderò, di cui abbiamo la descrizione in un *placito* o sia aringa, pronunziata in presenza di Carlo Magno, monumento che basta a far conoscere quanto anche sotto il regno di questo principe, fosse tuttavia imperfetta l' amministrazione della giustizia. Nel 775, insorse, fra il vescovo di Parigi e l' abate di San Dionisio una controversia sul possesso di una piccola badia. Ciascuna parte produsse i suoi documenti ed i suoi titoli, per comprovare il suo diritto; ma in vece di verificare la legalità di tali atti, e di esaminarne il tenore, fu rimessa la decisione della causa *al giudizio della croce*. Ciascuna delle parti nominò una persona, che mentre celebravasi la messa, dovesse stare colle braccia aperte davanti la croce dell' altare; e si statuì, che quegli de' due rappresentanti che si fosse stancato il primo ed avesse abbandonata la sua positura, dovesse perder la causa. Accadde, che il campione del vescovo s' indebolì prima del suo competitore, e da ciò restò decisa la quistione in favore dell' abate. Mabillon, *de re Diplom. lib.* 9, *pag.* 498. Se un principe così illuminato, qual era Carlo Magno, approvava una forma di giudicare così stravolta ed as-

Un' altra operazione non meno importante, contribuì ancora molto a introdurre una forma

---

surda, non dee recar maraviglia che altri monarchi l' abbiano per tempo tollerata.

Il Barone di Montesquieu ha trattato a lungo del conflitto giudiziario. Le due doti che onorano quest' illustre scrittore, cioè la diligenza nell' investigare tutte le circostanze delle instituzioni antiche e poco note, e l' acutezza d' ingegno nello sviscerarne le cause ed i principj, si manifestano in egual grado nelle osservazioni da lui fatte sul medesimo argomento. Io rimetto a quest' opera i miei leggitori, perchè vi troveranno la maggior parte de' fondamenti, a' quali mi sono appoggiato per dare all' uso, di cui si tratta, la più plausibile spiegazione. *Spirito delle leggi, lib.* 28. Dietro la scorta delle riflessioni del signor Montesquieu, e de' fatti citati dal Muratori, *tom.* 3, *dissertat.* 38, sembra verisimile, che le appellazioni alla divina giustizia, mediante le prove del fuoco, dell'acqua, ec., fossero note ai popoli, che piantaronsi nelle varie province dell' Impero romano, e ch' essi ne facessero uso, prima che abbracciassero la pratica del conflitto giudiziario. E pure presso le barbare nazioni, in tempo de' primi loro statuti, il conflitto giudiziario era il più antico metodo di terminare qualunque sorte di controversia. Vellejo Patercolo (*lib.* 3, *cap.* 118) ne reca una prova evidente, allorchè dice, che tutte le differenze, le quali da' Romani si definivano per la via del Foro, si terminavano presso i Germani per la via dell' armi. Lo stesso si trova ancora nelle leggi e nelle antiche consuetudini degli Svedesi, narrate da G. O. Stiernhook (*de jure Sveeorum et Gothorum vetusto*, 4. *Holmio* 1682, *l.* 1, *cap.* 7). È verisimile, che quando le diverse tribù de' Barbari, che conquistarono l'Impero romano, ebbero abbracciato il cristianesimo, abo-

più regolare, più costante e più vigorosa nell'amministrazione della giustizia. Fu questa la

---

lissero per qualche tempo il conflitto giudiziario, come evidentemente contrario a' precetti della religione; ma che poi vari fatti da me raccontati, inducessero a poco a poco que' popoli a ristabilirlo.

Secondo una legge riferita dallo Stiernhook nell'opera sopraccitata, sembra ugualmente probabile, che anticamente si permettesse il conflitto giudiziario, quando trattavasi di decidere un punto relativo al carattere personale, o all' onore degl' individui, e che poi tale usanza si estendesse non solo alle cause criminali; ma ancora alle controversie civili. Ecco le parole di questa legge: *Se un uomo dice queste oltraggiose parole ad un altro*, tu non sei un uomo da metterti cogli altri uomini, *ovvero*, tu non hai il cuor di un uomo, *e che l'altro risponda*, io son un uomo da tanto, quanto tu; *comandiamo, che s'abbiano essi ad incontrar amendue sulla strada maestra. Se l'offensore comparisce, e sta nascosto l' offeso, sia questi considerato come peggiore ancora di quel che è stato tacciato; non sia più ricevuto a render testimonianza in giudicio, nè a pro d' altro uomo, nè per donna, e s' intenda privo del diritto di testare. Ma se all' incontro la persona ingiuriata sia puntuale alla disfida, e non comparisce l' ingiuriante, dovrà l' offeso per tre volte chiamare ad alta voce il suo avversario, e far un segno in terra; allora quegli che non è comparso sia tenuto per un infame, per aver profferite parole che non ha osato di sostenere. Posto che ambidue si presentino armati, come conviene, e che l' offeso resti ucciso nel conflitto, l' assalitore per la morte di lui, pagherà la metà di una multa; ma se sarà ammazzato l' assalitore, non sia imputata la sua morte che alla sua temerità; perchè l' imprudenza della sua lingua lo avrà gastigato; resti*

facoltà di appellare dai tribunali de' Baroni a quello del re. Fra quante usurpazioni tenta-

---

perciò *il suo cadavere sul campo*, *dove è caduto*, *nè possa pretendersi alcuna compensazione per la sua morte.* (*Lex Uplandica ap. Stiernhook*, *pag.* 76). Questi popoli guerrieri, si sentivano mossi vivamente da tutto ciò che poteva offendere il loro onore, secondo le massime militari. In vigor della legge de' Salj, se un uomo chiamava un altro col nome di *lepre*, ch'e quanto a dire, timido e codardo, ovvero l'accusava di aver lasciato lo scudo nel campo di battaglia, veniva tosto condannato ad una grave ammenda. *Leg. Salic. tit.* 32, § 46. Secondo le costituzioni de' Longobardi, se alcuno dava all' altro il soprannome di *arga*, cioè *buon da nulla*, potea questi per tal ingiuria immediatamente sfidarlo a duello. *Leg. Longob. lib.* 1, *tit.* 5, § 1. E per altra legge de' Salj, se alcuno chiamava un altro col nome di *cenitus*, termine ingiurioso ed equivalente a quello d' *arga*, veniva condannato a pagare un'ammenda grossissima. *Tit.* 32, § 1. Si può leggere in Paolo Diacono, la terribile impressione fatta da questa contumelia sull' animo di un suo concittadino e le funeste conseguenze prodotte da tale insulto. *De gest. Longob. lib.* 6, *cap.* 24. Quindi è chiaro, che i principj d' onore, che noi siamo inclinati a riguardare, come un raffinamento moderno, e l'uso de' duelli, che ne viene per conseguente, sono opera delle idee e de' costumi de' nostri maggiori, in tempo che la civiltà non avea per anco fatti presso di loro che lentissimi progressi.

Siccome l' aspetto, sotto cui il Presidente di Montesquieu ha considerato questo punto di storia, non gli permetteva d' esaminare per minuto tutte le particolarità che riguardano i conflitti giudiciarj: io citerò alcuni fatti parziali, che sono necessarj ad illustrare

rono i nobili nel governo feudale contro i diritti de' Sovrani, la più strana si fu l'arrogarsi

---

le cose qui sopra asserite. È notabile l'esempio di un articolo intralciatissimo di giurisprudenza, il quale fu deciso mediante questo conflitto. Insorse nel secolo X una controversia circa il diritto di rappresentazione o di successione; diritto che in que' tempi non era per anche confermato, quantunque oggidì sia ricevuto universalmente in tutta l'Europa. *Era un punto*, dice lo storico, *dubbioso e controverso il sapere, se i figli del figlio dovessero esser considerati tra i figli di famiglia, ed ereditar in egual porzione co' zii, nel caso che il padre morisse prima del loro avolo. Si convocò un' assemblea per deliberare su tale quistione; e tutti opinarono, che si dovesse sottoporla all' esame ed alla decisione de' giudici. Ma l' Imperatore, che solea tenere un miglior metodo, e trattare onorevolmente il suo popolo e i suoi nobili, comandò che fosse decisa la contesa per mezzo del conflitto fra due campioni. Restò vincitore quegli che sostenne la pugna in favor del diritto che aveano i figli di rappresentare il padre dopo la sua morte: laonde con un perpetuo decreto, si ordinò, che in avvenire i nipoti participerebbero co' loro zii dell' eredità.* (Wittikind Corbien, *lib. Annal. nella prefazione dell' Ordinanze ec., pubblicate da Laùriere, vol.* 1, *pag.* 33).

Se fosse possibile di supporre, che il capriccio e l'imbecillità inspirar potessero agli uomini un pensiero ancora più stravagante che quello di decider per la via del conflitto un articolo di giurisprudenza, ella sarebbe l' idea di far decidere per la stessa via la verità o la falsità di una opinione religiosa; ed a gran vergogna dell' intelletto umano, si ha pur troppo un esempio di simile stravaganza. Nel secolo undecimo, fu in Ispagna argomento di gravissima quistione, il

il diritto di far giustizia in tutta l'ampiezza dei loro dominj, e di giudicare in ultima istanza

---

sapere, quale delle due liturgie contenesse la forma di culto più accetto alla Divinità, se la Mosarabica, di cui si erano sempre servite le chiese spagnuole, o l'altra approvata dalla santa Sede, e che in alcuni punti differiva dall'altra. Gli Spagnuoli difendevano costantemente il rituale de' lor maggiori, ad onta dei Papi che gli stimolavano a ricever quello, su cui improntato avevano il suggello della loro infallibilità. Si accese una fierissima lite, ed i nobili proposero di terminarla con la spada. Il re approvò la proposizione, e due campioni armati di tutto punto discesero nello steccato. Rimase vittorioso il difensore della liturgia Mosarabica, Giovanni Ruys de Mantanca: ma il re e la regina, che favorivano le parti del rito Romano, insisterono per far sottomettere questo grand'affare ad un secondo sperimento. Ebbero abbastanza di autorità per far prevalere il loro sentimento, quantunque contrario alla legge del conflitto giudiziale, il quale essendo considerato, come un' appellazione a Dio medesimo, dovea perciò essere definitiva ogni sua decisione. Fu acceso un gran fuoco, e vi si gittò un esemplare di ciascuna liturgia, dopo essersi statuito, che il volume che reggerebbe a questa prova, e che rimanesse illeso dalle fiamme, verrebbe accolto da tutte le Chiese di Spagna. Trionfò di bel nuovo la liturgia Mosarabica; e se dee credersi a Rodriguez di Toledo, il fuoco non le fece alcun danno, mentre che la Romana fu ridotta in cenere interamente. Con tutto questo, la regina e l'arcivescovo, o colla forza o coll'artifizio, seppero eluder una seconda volta quella decisione; così che l' uso del rituale Mosarabico, fu permesso solamente in alcune chiese; il che presenta una stranezza eguale a tutte le altre concomitanze, che cor-

tutte le cause civili e criminali. Presso altre nazioni si videro i sudditi far testa al loro prin-

---

redarono questo fatto. Rodrig. de Toledo, *citato dal P. d'Orleans*, *Storia delle rivoluzioni di Spagna*, *t.* 1, *pag.* 217, Marianna, *l.* 1, *c.* 18, *vol.* 1.

Nelle leggi dei Longobardi si trova un fatto singolare, il quale conferma a meraviglia, che generale era l'uso della prova per conflitto, e dimostra quanto questa forma di giudicio fosse gradita, a preferenza di tutte l'altre. Voleva il costume di quei barbari secoli, che ciascuno sceglier potesse la legge, a cui piacevagli di ubbidire, ed era poscia obbligato di conformare la sua condotta a quanto prescriveva la legge medesima, senza essere tenuto di osservare veruna delle pratiche degli altri codici. Coloro ch'eransi sottomessi alle leggi romane, e che ammettevano i principj dell'antica giurisprudenza, per quanto era possibile, di conoscerla in que' tempi d'ignoranza, erano dispensati dall'avere il menomo riguardo alle formalità introdotte dalla legislazione de' Borgognoni, dei Longobardi e delle altre barbare nazioni. Ciò non ostante, Ottone imperatore, con una legge affatto opposta a questa massima generale, comandò: *che le persone tutte, sotto qualunque legge vivessero, non eccettuata nè pur la romana, fossero obbligate a conformarsi agli editti concernenti il giudicio per via di conflitto.* (*Leg. Longobard. l.* 2, *tit.* 55, § 38).

Fin che perseverò il costume del conflitto giudiziale; furono riguardate come nulle ed inconcludenti le prove dipendenti da carte, contratti ed atti simili; e questa specie di testimonianza fu riputata illegittima, sebbene destinata a dar norma e fermezza al metodo di procedere de' tribunali. Se una delle parti produceva una carta, ovvero altro titolo in suo favore, l'avversario poteva rigettare un tal atto, allegare ch'esso era falso

cipe, e procurar di estendere il loro potere e i loro diritti; ma nella storia di questi dibat-

---

ed apocrifo, ed offrirsi a provarlo mediante il conflitto. *Leg. Longob. ibid.* 34. È vero, che nella enumerazione fatta da Beaumanoir delle ragioni, sopra le quali i giudici poteano rigettare la pruova del conflitto, si adduce ancora la seguente: *se l' articolo controverso esser possa chiaramente deciso e confermato per altra prova.* (*Consuetudini di Beauv. cap.* 63, *pag.* 323). Ma questo regolamento non rimediò che ad una picciola parte del male; perchè la parte, che sospettava ch' altri fosse apparecchiato a deporre contro di lei, potea accusarlo di subornazione, dargli una mentita e provocarlo a conflitto; e se in questo caso il testimonio rimanea vinto, non v' era più luogo ad ammettere altra testimonianza, e la parte, che avealo prodotto in sua difesa, perdeva la causa. *Leg. Bavar. tit.* 16, § 2. *Leg. Burgund. tit.* 45, Beaumanoir, c. 61, *p.* 315. La ragione, che adducevasi per astrignere il testimonio ad accettar la disfida, e a difendersi per mezzo del conflitto, merita riflessione, e presenta la stessa idea, sulla quale è fondato anche a' dì nostri la così detta legge d' onore: *imperocchè* (diceva l' editto) *se qualcheduno asserisce di conoscere perfettamente la verità d' una cosa, e si esibisce pronto al giuramento, non dee esitare di sostenere anche coll' armi la sua asserzione.* (*Leg. Burgund. tit.* 45).

È un fatto abbastanza noto, e che non ha bisogno di dimostrazione, che la prova del giudizial conflitto era ricevuta in tutti i paesi dell' Europa. E che inoltre fosse frequente la pratica di una somigliante forma di giudicio, non solo si raccoglie dai codici delle antiche leggi, che lo confermarono, ma dalla testimonianza ancora de' primi autori, che scrissero sulla varia legislazione delle differenti nazioni europee. Trattano

timenti nulla s' incontra da potersi paragonare al diritto, che pretesero i baroni feudatarj, e

---

essi molto diffusamente di questo costume, ne distinguono i varj regolamenti con una scrupolosa esattezza, e con somma diligenza ne fanno conoscere la natura. Era questo un punto de' più importanti e dei più ragguardevoli della giurisprudenza di que' tempi, e nel sistema delle leggi non v' è oggetto, in cui Beaumanoir, Pietro delle Fontane, ed i compilatori delle Assise di Gerusalemme, abbiano riconosciuto più importanza, e impiegato maggiormente la loro diligenza. L' osservazione medesima può aver luogo rispetto ai più antichi scrittori delle altre nazioni, scorgendosi in Madox, che le prove, mediante il giudicial conflitto, erano così famigliari nell' Inghilterra, che le multe pagate in queste occasioni formavano un ramo considerabile delle rendite della Corona. *History, of the Excheq. vol.* 1, *pag.* 349.

È ben curiosa la relazione lasciataci da Moricio di un giudicial conflitto, che seguì alla presenza del Duca di Brettagna, l' anno 1385, fra Roberto di Beaumanoir e Pietro di Tournemine. Tutte le formalità, che si osservavano in que' metodi stravaganti, si trovano riferite in questo racconto con maggior accuratezza che in altro antico monumento, che siami capitato alle mani. Tournemine era accusato da Beaumanoir d' avergli ucciso il fratello: il primo fu vinto, e secondo la legge esser dovea giustiziato sulla pubblica piazza. Ma il suo avversario generosamente intercesse per la vita di lui, e gli ottenne il perdono. Nella storia di Parigi di Bernardo Sacì s' incontra un' eccellente spiegazione dell' origine delle leggi, promulgate sul giudicial conflitto. *Lib.* 9, *cap.* 8 *in* Graev. *Thes. Antiquit. Ital. v.* 3, *pag.* 743.

Questa forma di procedere era al popolo così gra-

che giunsero ad ottenere. Bisogna dire che nelle loro menti e nei loro costumi vi fosse

---

dita, che il clero, ad onta delle ecclesiastiche proibizioni, si vide nella necessità non solo di tollerarne l'uso, ma eziandio di autorizzarlo. Pasquier ne riferisce un esempio memorabile nelle sue *Ricerche sopra la Francia*, *lib.* 4, *cap.* 1, *pag.* 350. L'abate Wittikindo, di cui nella presente nota abbiam trascritte le parole, riguardava la decisione, mediante il conflitto, di un qualche punto di giurisprudenza, come una forma di giudicare la più giusta, la più acconcia e la più onorifica. Nel 978 vi fu un giudicial conflitto in presenza d'Enrico imperatore. L'arcivescovo Aldeberto avealo consigliato a dar fine in questo modo ad una lite fra due nobili della sua corte; e quegli de' due combattenti che restò vinto, fu decapitato sulla pubblica piazza. *Chronic. Dictmari episc. merbs. ap. Bouquet*, *Raccolta degli storici*, *tom.* 10, *pag.* 121. Col giudicial conflitto definivansi le quistioni intorno i possessi delle Chiese e de' monasteri; ed essendo insorta contesa per sapere, se la Chiesa di S. Medardo appartenesse o no alla badia di Beaulieu, se ne rimise la decisione alla sorte del conflitto giudiziale. Bouquet, *Raccolta degli storici*, *tom.* 9, *pag.* 612, 729. L'imperatore Enrico I dichiara, che la sua legge tendente ad autorizzare la pratica de' conflitti giudiziali, era stata conceputa coll'assenso e coll'approvazione di molti fedeli vescovi (*ibid pag.* 231) e ciò dimostra quanto fosse potente l'influenza dello spirito guerriero di que' tempi sopra i principj e i decreti del Diritto canonico, il quale in altre occasioni ebbe sopra il clero tanto credito e tanta autorità. Nel 1522, Carlo Quinto permise in Ispagna un conflitto giudiziale. Li due avversarj duellarono alla presenza dell'Imperatore; e il combattimento fu da capo a fine eseguito secondo

qualche singolarità considerabile, che inspirasse loro tal pensiero e gli eccitasse a sostenere una pretensione così straordinaria. Presso i popoli barbari, conquistatori del Romano impero e fondatori di nuovi Stati, il sentimento della vendetta era una passione violenta a regno di non soffrire alcun freno; e a reprimerla poteva contribuire assai poco l' autorità delle leggi. Si è già avvertito, che una persona offesa ri-

---

le cerimonie prescritte dalle antiche leggi della cavalleria. Tutto il fatto trovasi molto ampiamente descritto da Ponto Eutero, *Rer. Austr. lib.* 8, *c.* 17, *pag.* 205.

L' ultimo esempio di un conflitto giudiziario approvato dal magistrato, che ci presenti la storia di Francia, è quello del celebre Jarnac con Chastelgneraie nel 1547. Nell' Inghilterra, l' anno 1571, fu ordinato un giudicial conflitto sotto l' inspezione del tribunale chiamato delle *cause comuni;* ma non giunse tant' oltre, quanto quello di Francia; poichè interponendo la regina Elisabetta in quest' affare la sua autorità, comandò alle parti che terminassero la loro contesa all' amichevole. Ciò non ostante, per salvare il loro onore, fu destinato ed aperto lo steccato, e con molte cerimonie si osservò tutto l' apparecchio delle solite formalità. Spelmann, *gloss. voc. Campus*, *pag.* 103. Nel 1631, sotto la protezione del Gran Contestabile, e del Gran Maresciallo d' Inghilterra, si ordinò un giudicial conflitto fra Donaldo Lord Rea, e Davide Ramsay; ma per la mediazione di Carlo I, anche questa contesa fu terminata senza spargimento di sangue: sette anni dopo si trova un altro esempio del giudicial conflitto nello stesso regno. Rushworth, *observat. on the statutes*, *pag.* 166.

serbavasi il diritto di perseguitare, il suo nemico, di punirlo egli stesso, di pigliarne a grado suo la più crudele vendetta, o di accettare un compenso per l'affronto o per il danno sofferto. Ma finchè questi popoli feroci proseguirono ad essere i soli giudici nella propria causa, le inimicizie loro furono eterne ed implacabili, nè fu da essi posto verun termine alla violenza o alla durata del proprio risentimento. Gli eccessi che ne ridondarono, erano così incompatibili colla tranquillità e col buon ordine della Società, che alla fine bisognò trovarvi qualche rimedio. Primieramente intervennero nelle contese i mediatori, che con ragioni o con preghiere astrignevano l'offeso a ricevere dall'offensore una riparazione, e a rinunziare ad ogni ulteriore molestia. Ma tali mediatori, non avendo autorità legale, nè superiorità di condizione, non potevano ottenere che una sommissione puramente volontaria; e ben presto si comprese la necessità di eleggere giudici, e di conferir loro un potere bastevole per far eseguire le loro decisioni. Popoli guerrieri, doveano naturalmente affidare una sì grave incumbenza al capo, cui erano accostumati d'ubbidire, e di cui apprezzavano il valore e rispettavano l'integrità. Ogni capo adunque in tempo di guerra dovette essere il comandante della sua tribù, ed il suo giudice in tempo di pace. Ciascun Barone condusse i suoi vassalli al campo di battaglia, e nel suo

castello amministrò loro la giustizia. L'alterigia di questi vassalli non avrebbe voluto riconoscere un' altra autorità, nè un' altra giurisdizione. Ma ne' tempi di torbidi e di confusione non poteasi esercitare le funzioni di giudice, senza incontrar molte brighe, e senza esporsi ancora a qualche pericolo: niuno osava incaricarsi di tale uffizio, qualora non avesse un potere sufficiente a proteggere una delle parti contro la violenza del risentimento personale, o per astringer l' altra a contentarsi della riparazione, che secondo la natura dell' offesa venisse decretata. Per questa considerazione i giudici, oltre la somma che assegnavano in risarcimento della persona o della famiglia offesa, imponevano ancora una certa tassa in compenso delle proprie fatiche; e in tutti i governi feudali questa tassa pecuniaria non fu ordinata con minor precisione della prima, nè riscossa con minor severità.

In questo modo, per l'effetto naturale di un concorso di fatti particolari ai costumi ed allo stato politico delle nazioni sottoposte al governo feudale, non solo s' introdussero in ciascun regno le giurisdizioni territoriali, ma i Baroni ritrovarono nel loro interesse e nella loro ambizione un forte incentivo, per cercar di mantenere e di accrescere l' influenza di simil legge. Non era già per una semplice vaghezza d' onore, che i nobili feudatarj si riserbassero il diritto di amministrar la giustizia

ai loro vassalli: l' esercizio di questo diritto costituiva un ragguardevole ramo delle loro entrate; e non di rado, senza gli emolumenti che ne ritraevano, sarebbe ad essi mancato con che sostenere la loro dignità. Non è dunque da maravigliarsi, che abbiano sempre con molto ardore e con molta costanza difeso un sì rilevante privilegio.

Intanto da una instituzione così fatta ne derivò, che ciascun regno d'Europa fu diviso in altrettanti principati distinti, quanti erano i suoi potenti Baroni. I loro vassalli così in pace come in guerra, altra autorità non riconoscevano se non quella del loro immediato signore; non ricevevano ordine fuorchè da lui, nè ad altri che a' suoi tribunali di giustizia poteano esser citati. I vincoli, che insieme congiungevano queste particolari società, ogni dì più si andavano stringendo e rinforzando, e quelli dell' union generale, si rallentarono in ugual proporzione, anzi si disciolsero. I nobili si occuparono a immaginar regolamenti, che tendevano a confermare ed a perpetuare le loro prerogative. A fine di togliere fin anche l'ombra di subordinazione delle loro corti verso quelle della Corona, costrinsero i Sovrani a proibire a tutt' i giudici regj, di non entrare nel territorio de' signori, e di non esercitarvi alcun atto di giurisdizione. Se per errore o per una vaghezza d' usurpazione, qualche giudice tentava di estendere la sua autorità sopra

i vassalli di un Barone, bastava che questi allegassero il privilegio della loro esenzione; e il loro signore immediato, non solo era autorizzato a ridimandarli, ma avea diritto di esigere per l'affronto ricevuto una solenne riparazione.

La giurisdizione de' giudici regj non si estendeva oltre i confini del patrimonio della Corona. Quindi in vece della regolare subordinazione, che avrebbe dovuto osservarsi fra i varj tribunali, sottoposti all' autorità delle stesse leggi generali, che doveano formare la regola delle loro decisioni, si videro sorgere in ciascun regno feudale mille tribunali indipendenti, le cui pratiche erano regolate da costumanze locali e da forme contradditorie. Il conflitto di giurisdizione, che tra loro eccitavasi, impediva il più delle volte l'esecuzione delle leggi. Per colpa di una giurisprudenza sì arbitraria, e sì capricciosa l'amministrazione della giustizia non potè giugnere ad un certo grado nè di uniformità, nè di perfezione.

Tutti i sovrani avevano compresa la gravezza delle scosse date alla loro giurisdizione; ma vedevano con dolore quanto malagevol fosse il rimediarvi. I nobili erano divenuti così potenti, che sarebbe stata un' impresa temeraria il tentare a forza aperta di spogliarli de' diritti che si erano usurpati. Solamente per vie assai lente e tortuose, poteano i re giugnere a ricuperare ciò che avevano perduto. I diversi

mezzi da loro a tal fine messi in opera, meritano di esser notati; perciocchè svelano i progressi della giurisprudenza ne' varj Stati dell' Europa. Il primo pensiero de' principi fu di circonscrivere la giurisdizione de' Baroni, non permettendo loro di render giudizio se non di affari di poco rilievo, riserbando alla decisione delle giurisdizioni reali quelli che fossero di maggior momento, e che furono distinti col nome di *liti della Corona* o di *cause regie*. Questo nuovo regolamento non cadde che su i Baroni di un grado inferiore; perchè i più potenti fra i nobili nè pur sognarono di sottoscriversi ad una così fatta distinzione; e non solo pretesero di avere una illimitata giurisdizione, ma ancora obbligarono i lor Sovrani a concedere loro diplomi, co' quali nella forma la più espressa e la più autentica, veniva riconosciuto e confermato il loro privilegio.

Con tutto ciò questo primo tentativo de' Re produsse alcuni buoni effetti, ed altri ne preparò di più rilevanti; poichè fece volger la pubblica attenzione ad un' altra giurisdizione distinta da quelle dei Baroni. Gli uomini si avvezzarono a vedere le pretensioni di superiorità, che la Corona attribuivasi sulle corti territoriali; e i vassalli oppressi da' propri signori, impararono a riguardare il lor Sovrano come lor protettore. Questa disposizione dei popoli facilitò l' uso dei reclami, co' quali i principi sottoposero alla revisione de' giudici

regj le sentenze dei tribunali dei Baroni. Finchè il combattimento giudiziario si mantenne nel suo pieno vigore, ogni controversia, decisa in simigliante forma di procedere, non poteva più essere discussa davanti un altro tribunale; poichè essendosi appellato al giudizio di Dio, e coll' esito della pugna essendosi manifestata la sua volontà, empio sarebbe stato il rivocare in dubbio l' equità della sentenza divina. Ma da che questa barbara usanza divenne men universale e meno frequente, i Principi animarono i vassalli de' Baroni a reclamare ai tribunali regi, allorchè avessero motivo di querelarsi de' loro giudizi particolari. Questo mezzo però s' introdusse lentamente, e a poco a poco. I primi esempi di appellare si appoggiarono sopra rifiuti o procrastinazioni di render giustizia ne' tribunali de' Baroni: e come tali riclami erano autorizzati ancora da' principj di subordinazione, adottati dal sistema feudale; così i nobili all' introduzione di quest' uso non poterono fare che una languida resistenza. Ma quando a tali reclami se ne videro succeder altri, che aveano per oggetto l' ingiustizia della prima sentenza, allora i nobili cominciarono ad accorgersi, che se diventava generale questa innovazione, ad essi non rimarrebbe più che l' ombra sola del potere, e che tutta l' autorità della giurisdizione realmente risiederebbe ne' tribunali, che avessero il diritto di revisione. All' istante, fra i Baroni si sparse inquie-

tudine. Protestarono essi contro questa pretesa usurpazione, e con ardore uguale all'alterigia, difesero gli antichi loro privilegi in molti regni d' Europa ; ma i Sovrani con prudenza e con fermezza proseguirono a colorire il loro disegno. Vero è che in certe occorrenze furono costretti a sospendere le loro operazioni, e che faccan mostra di desistere dalle loro pretentensioni, allorchè vedessero formarsi contro di loro una lega troppo forte, alla quale non fossero in istato di resistere; ma ripigliavano poi l' esecuzione del proprio sistema, e rigorosamente la promoveano, tosto che la resistenza della nobiltà rilassavasi o diventava meno terribile. Le Corti regie non aveano da principio sede stabile, nè tempo determinato per l'esercizio delle loro funzioni: onde i Principi assegnarono ad esse un luogo e un tempo dell'anno, per esercitare la loro giurisdizione, e posero diligente cura nella scelta di giudici più illuminati e più capaci, che non erano quelli che presiedevano a' tribunali de'Baroni, e nell'accrescere la dignità dell'uffizio loro, e la maestà delle loro assemblee. Studiarono i mezzi da rendere più regolari le forme de' giudizj, e più sistematico il loro corpo. Tutte queste sollecitudini doveano necessariamente procurare a' tribunali della Corona la universale fiducia, e la pubblica venerazione. I popoli abbandonando le parziali giurisdizioni de' Baroni, fecero a gara nel sottoporre gli articoli delle loro liti

ai men corrotti e più illuminati occhi dei giudici, che il principe nominava per amministrare in suo nome la giustizia. I re diventarono dunque un' altra volta i capi della comunità, e riacquistarono il diritto di render giustizia a' loro sudditi. In alcuni regni i Baroni abbandonarono l' esercizio della loro giurisdizione, per essere caduta in dispregio: in altri Stati le giurisdizioni territoriali furono ristrette da regolamenti, che ne prevenivano gli abusi; ovvero da espresse ordinanze furono totalmente abolite. Così l' amministrazione della giustizia derivando da un fonte unico, e non essendo diretta che ad un sol fine, prese nei vari paesi un corso più regolare, più uniforme, e nel tempo stesso anche più rapido (1).

(1) Il testo contiene i principali tratti, che mostrano il progresso della pubblica e privata giurisdizione presso le varie nazioni europee. Ma siccome l'argomento per la sua vaghezza ed importanza merita di essere esaminato più a fondo, mi farò a seguir più da vicino le direzioni dello spirito umano in questa parte della scienza politica. Lo sborso di un' ammenda in forma di soddisfazione a pro della persona o della famiglia, che sofferto avea qualche torto o qualche danno, fu il primo spediente, che immaginò un popolo rozzo, acciò che fosse impedito il corso al personal risentimento, e rimanessero estinte quelle *faidæ*, o vendette atroci, che si tramandavano da padre in figlio, e non si placavano che a forza di sangue. Trae questa usanza la sua origine fino da' tempi degli antichi Germani

Le forme ed i principj del diritto canonico, ch' erano diventati rispettabili per la loro in-

---

(*Tacit. de mor. Germ, c.* 21), e fu introdotta presso altre nazioni, così poco civilizzate, com' erano essi. Noti sono moltissimi esempi, raccolti dall' ingegnoso ed erudito autore dell'opera intitolata, *Historical law-tracts*, *vol.* 1, *pag.* 41. Queste ammende erano stabilite e riscosse in tre diverse maniere. Furono esse da prima determinate, mediante una convenzione volontaria fra le parti litiganti. Appena calmati alcun poco i primi trasporti del risentimento, si conoscevano gli inconvenienti cagionati dalla durata di una reciproca inimicizia; e l' essersi chiamata *composizione* la soddisfazione, che fu assegnata in favore dell' offeso, fa supporre che si fosse stabilita di comun consenso. *Spirito delle leggi*, *lib.* 30 *cap.* 19. Dalle leggi di alcuni codici più antichi si può arguire, che quando essi furono compilati, le cose erano ancora in quello stato di primitiva semplicità. In certi casi la persona, che avea offeso un altro, rimaneva esposta a tutto il furore degli offesi, fino a che ella potesse in qualche modo placarli, e ricuperare la loro amicizia, *quoquo modo potuerit*. (*Lex Frison. tit.* 11 § 1). Il secondo metodo di stabilire le ammende, fu quello di rimetterle alla decisione di qualche arbitro. Nel libro noto sotto il titolo di *Regiam majestatem*, un arbitro vien detto *amicabilis compositor*; poichè egli era in grado di giudicar della natura della ingiuria con minor parzialità delle parti interessate, e di fissare con più retta giustizia la specie di soddisfazione, che poteva esigersi. È difficile il ritrovare autentiche prove di un uso anteriore a' monumenti, che sonosi conservati presso le varie nazioni dell'Europa; con tutto ciò una delle formole denominate *formulæ Andegavenses*, che furono compilate nel secolo X, sembra essere allusiva ad una

fluenza ne' tribunali ecclesiastici, non ebbero piccola parte nei progressi della giurisprudenza.

---

transazione conchiusa, non già coll'autorità di un giudice, ma colla mediazione degli arbitri. Bouquet *Raccolta degli storici*, *tom.* 4 *pag.* 566. Ma siccome l'arbitro avea bisogno del braccio pubblico per far valere le sue decisioni, si nominarono alcuni giudici forniti di sufficiente autorità, per obbligare le parti a conformarsi al loro giudicio. Prima di tale espediente erano le *composizioni* un rimedio insufficiente contra i funesti effetti del personale risentimento; ma dopo introdotto un cambiamento così rilevante, il magistrato, assumendo le veci dell' offeso, determinò la soddisfazione, che giuridicamente gli competeva. Ogni specie d'affronti e di danni, che nella società si possono incontrare, fu enumerata, definita, e giustamente apprezzata; e la *composizione* per l'ammenda di ciascuna offesa, venne stabilita colla più scrupolosa attenzione, ove si scopre in certi casi ugual dilicatezza che discernimento, ed in certi altri una capricciosa bizzarria. Oltre la *composizione*, che pagavasi alla persona offesa, v'era una data somma, chiamata *fredum*, che dovea pagarsi al re o allo Stato, secondo l'espressione di Tacito, ovvero al fisco, secondo il linguaggio delle leggi barbare. Alcuni autori, conciliando le idee raffinate della moderna politica, con le loro considerazioni sopra gli antichi tempi, si sono imaginati, che il *fredum* fosse una riparazione dovuta alla Comunità, allorchè veniva turbata la quiete pubblica; ma è chiaro, ch'era il salario del magistrato, per la protezione che accordava contro la violenza del personal risentimento. Col formarsi di una tal instituzione, si andò perfezionando a gran passi la criminale giurisprudenza. In alcuni de' più antichi statuti non si fa menzione di questi *freda*, o almeno se ne parla così di rado;

Se si considera il Diritto canonico sotto un aspetto puramente politico, cioè, o come un

---

che ben si scorge che non erano molto in uso. Ma nei codici posteriori, il *fredum* è specificato con eguale esattezza che la *composizione* medesima, e ne' casi ordinarj era valutato ad un terzo della *composizione*. *Capitul. vol.* 1 *pag.* 52. In altri casi straordinarj, ne' quali era più difficile il proteggere la persona dell'offensore, il *fredum* era portato ad una somma più rigorosa. *Capit. vol.* 1, *pag.* 515. Tali ammende costituivano un ramo considerabile delle rendite de' Baroni; ed ovunque si ritrovava stabilita la giustizia territoriale, i giudici regj non aveano diritto di esigere alcun *fredum*

Nella spiegazione da me recata della natura del *fredum*, ho quasi interamente seguita l'opinione del Presidente Montesquieu, tuttochè io sappia che presso molti scrittori, si dà a questo vocabolo un significato del tutto diverso. *Spirito delle leggi*, *lib.* 30, *cap.* 20. L'oggetto principale de' giudici era quello d'astringere le parti, l'una a dare, l'altra a ricevere le soddisfazioni prescritte dalla legge: eglino moltiplicarono a quest'oggetto i regolamenti e minacciarono pene gravissime ai trasgressori. *Leg. Longobard. lib.* 1, *tit.* 9, § 34. *ibid. tit.* 37, § 1, 2. La persona che accettava una *composizione*, era obbligata a desistere subito da qualunque ostilità, ed a confermare con giuramento la riconciliazione fatta col suo avversario. *Leg. Long. lib.* 1, *tit.* 9, § 8. Per sempre più comprovare la sincerità della riconciliazione, la parte offesa, nell' atto che riceveva la *composizione*, veniva incaricata di consegnare a chi glie la pagava, un biglietto di sicurtà, che guarentisse il suo offensore da ogni ulterior molestia. Marculfo, e gli altri compilatori di antiche usanze, ci hanno conservate molte differenti formule di

sistema imaginato per agevolare al Clero l' usurpazione di una potestà e di una giurisdizio-

---

questi biglietti. Marculf. *lib.* 2, § 18. *Append.* § 23. *Form. Sirmondicæ*, § 39. Le *lettere di Slanes* note nella Scozzese giurisprudenza, sono perfettamente simili ai sunnominati biglietti di sicurtà. Gli eredi e congiunti di un uomo assassinato obbligavansi con le lettere di *Slanes*, in contemplazione dell'*assythment* o della *composizione* ricevuta, a perdonare l' offesa, ed a rinunziare per sempre a qualunque sentimento di odio, di mala volontà, di vendetta e di prevenzione, che potessero aver conceputo, o di nuovo concepire contro l' omicida o contro i suoi discendenti, per il delitto da lui commesso, e promettevano di rilevarlo in presente e in avvenire da ogni azione civile e criminale, intentata contra la sua persona o contro i suoi beni. *Sist. degli stili, ec. di Dallas di San Martino, pag.* 862. Secondo l'antica forma delle lettere di *Slanes*, la parte lesa non solo perdona e dimentica il delitto, ma ne accorda grazia ed assoluzione. Dallas, ragionando su questa pratica, secondo le massime del suo secolo, la riguarda come una usurpazione de' diritti della sovranità; imperocchè, dic'egli, il solo sovrano può graziare un reo. *Ibid.* Ma in quei tempi di barbarie, il perseguitare, il gastigare e l' assolvere i rei, dipendeva indifferentemente dalla parte offesa. Madox ha pubblicato due atti, l' uno del regno di Odoardo I, l' altro del regno di Odoardo III, in virtù de' quali alcuni privati accordano l'assoluzione o il perdono di tutti i reati, fellonie, furti ed omicidj commessi. *Formul. Anglican. n.* 702, 705. Sembra nondimeno che nell'ultimo di tali atti siasi avuto qualchè riguardo a' diritti del Sovrano; poichè il perdono è quivi accordato colla modificazione, *per quanto è in noi.* Dopo che il magistrato ebbe interposta ancora la sua auto-

ne, del pari opposte alla natura del suo ministero, che incompatibili col buon ordine del

---

rità per far punire i delinquenti, la punizione loro fu per lungo tempo riguardata con viste particolari, e come una soddisfazione dovuta al risentimento della persona offesa o danneggiata. In Persia, anche oggidì, un omicida è consegnato ai parenti dell'ucciso, i quali lo mettono a morte colle loro mani, e se ricusano una somma di danaro che venga loro offerta in via di compenso, il Sovrano, quantunque assoluto e dispotico, non può far grazia all' uccisore. *Viaggi di Tavernier, lib. 5, cap. 5 e 10.* Nel regno d'Aragona, l'anno 1564, era tuttavia in vigore una legge, secondo la quale una sentenza di morte non potea commutarsi in un' altra pena senza l' assenso della persona offesa. *Fueros et observancias Reyno de Aragon, pag.* 204, 206.

Se alcuno, dopo essersi obbligato a rinunziare a qualunque risentimento, fosse tornato da capo alle ostilità, ed avesse commessa qualche violenza, o contro la persona che avea pagata la *composizione*, o contro i suoi parenti o eredi, era questo un delitto odiosissimo, che si puniva col medesimo rigore. Si riguardava un tal atto, come un attentato di fellonia contro l' autorità del magistrato, da doversi vendicare colla più severa esecuzion della legge. *Leg. Longob. lib.* 1, *tit.* 9, § 8, 34; *Capit, vol.* 1, *pag.* 371, § 22. In questo modo fu interdetto ai privati il vendicarsi delle offese: si determinarono i compensi legali; e la concordia e la pace furono ristabilite sotto l'ombra e coll' opera de' magistrati. È indubitato, che quando i Barbari fermarono la loro sede nelle province del romano Impero, aveano i loro giudici stabili, armati di un' autorità coercitiva. Ciò è tanto vero, che di persone rivestite di tal carattere, ne parlano persino gli storici de' primi tempi. Du Cange, *voc. Judices.*

governo; o pure come l'istrumento principale dell' ambizione de' Papi, ambizione che per

---

Il diritto di giudicatura ne' rispettivi territorj, non era totalmente un' usurpazione dei Baroni feudatarj. È troppo verisimile, che i signori potenti, impadronendosi di varj distretti dei paesi da loro conquistati, e possedendoli in proprietà allodiale, si attribuissero nel tempo stesso il diritto della giudicatura, e lo esercitassero ne' lor territorj. Tale giurisdizione adunque doveva essere sovrana, ed estendersi a tutti i casi possibili. Bouquet reca di tale asserzione argomenti i più convincenti nella sua opera *del Diritto pubblico di Francia illustrato*, ec., *tom.* 1, *pag.* 206. Vi si scorge, che ogni Barone, possessore d'un feudo, godeva originariamente il privilegio di giudicare i proprj vassalli, come un diritto inerente alla sua proprietà. Quindi gli archivj delle nazioni, in vece di servirci di guida e d' illuminarci con qualche certezza, ci rappresentano sempre uniti feudo e giurisdizione. Uno de' più antichi diplomi accordato ai laici, che sia giunto a mia notizia, è quello di Luigi il Buono, dell' anno 814, il quale contiene ne' termini li più formali e più precisi, il diritto di amministrar la giustizia ne' proprj territorj. *Capitol. v.* 2, *pag.* 1045. Vi sono però alcune carte di una data anteriore, concedute a chiese o a conventi, in virtù delle quali il Sovrano conferisce loro una somigliante giurisdizione, e vieta a tutti i giudici regj il por piede sul territorio di quelle chiese o di que' monisteri, e l'esercitarvi alcun atto di autorità giudiziaria. Bouquet, *Raccolta degli storici*, *t.* 4, *pag.* 628, 633; *t.* 5, *pag.* 703, 710, 752, 762. Anche il Muratori ha pubblicate molte antichissime carte, che contengono tali immunità, *Antiquit. Ital. dissert.* 70. Nella maggior parte di questi atti è in special modo proibito

molti secoli rovesciò i troni, e poco mancò che non opprimesse la libertà di tutta l' Europa;

---

di esigere i *freda*; il che prova che queste ammende formavano allora una considerabil porzione delle pubbliche rendite. Per ottenere una sentenza dal tribunale di un Barone, erano necessarie tante spese, che questo solo bastava a tener indietro gli uomini dal far giudicare le loro differenze secondo le forme giudiziarie. Da una carta del secolo XIII si raccoglie, che il Barone, cui spettava il diritto di giudicare, ricevea la quinta parte del valore della cosa che formava l' oggetto della contesa; e se dopo essersi introdotta una causa, passavano le parti ad una composizione amichevole, o per via d' arbitri, erano niente di meno tenute a sborsare il quinto al tribunale, in cui era stata intentata la lite. *Storia del Delfinato*; *Ginevra*, 1722, *tom.* 1, *pag.* 22. Un regolamento consimile incontrasi ancora nella carta di libertà, accordata nel 1120 alla città di Friburgo. Allorchè due di que' cittadini venivano a lite fra di loro, se l' uno de' due produceva le sue istanze al signore, da cui dipendeva, o ai suoi uffiziali, e se dopo essersi incominciata la causa, le parti si componevano, poteva il giudice rigettare tale accomodamento, ed obbligarle alla continuazione degli atti: tutti quelli, ch' erano intervenuti a questa concordia perdevano la grazia del rispettivo loro signore. *Historia Zaringo-Badensis*, *auct. Jo. Dan Schoepslin*, *Carolst.* 1765, *vol.* 5, *pag.* 55.

Non si può oggi determinare con sicurezza, quanto estesa fosse ne' primi tempi la giurisdizione de' feudatarj; ma è indubitato, che in mezzo alle turbolenze ed alla confusione, che regnarono in tutti gli Stati d' Europa, seppero i gran vassalli trar profitto dalla debolezza de' loro re, per dilatare al possibile la

esso dee riguardarsi come una delle più formidabili macchine, che siensi mai formate con-

---

loro giurisdizione. Fin dal secolo X, i più potenti signori si aveano usurpato il dritto di giudicare ogni specie di cause civili e criminali, ed arrogata l'amministrazione dell'alta e della bassa giustizia. *Stabilimenti di S. Luigi, lib.* 13, *cap.* 24, 25. Le loro sentenze erano definitive, nè davano luogo ad appellazione a tribunal superiore. Ciò provasi con alcuni illustri esempi raccolti da Brussel. *Traité des fiefs*, *lib.* 3, *cap.* 11, 12, 13. I Baroni potenti nè pur si contentarono di tanto; ma fecero erigere i lor dominj in altrettante *regalità*, fornite di quasi tutti i diritti della giurisdizione e della prerogativa reale. Esempi frequenti se ne videro in Francia (Brussel, *ibid.*); ma furono ancor più comuni in Iscozia, dove il potere de' nobili feudatarj s'innalzò a un grado straordinario. *Historical Lawtract.*, *vol.* 1, *tract.* 6. Similmente nell'Inghilterra, benchè l'autorità de' re Normanni vi avesse ristretta la giurisdizione de' Baroni in più angusti confini, che in nessun altro governo feudale, ciò non ostante si fondarono molte contee Palatine, nelle quali i giudici regi non aveano alcun diritto d'intervenire, e in cui non potea spedirsi alcun atto in nome del re, qualora non fosse corredato del suggello di un conte Palatino. Spelman, *Gloss. voc. Comites Palatini*; Blackstone, *Comment. on the Law of England*, *vol.* 3, *pag.* 78. Questi signori di *regalità* aveano il diritto di richiamare a sè la giudicatura de' lor vassalli, e di sottrarli alle corti regie, che avessero preteso di esercitare sopra di loro qualche atto di giurisdizione. Brussel *ubi supra* Nella legge di Scozia, questo privilegio chiamavasi *diritto di rialdizione* (*of repledging*); e se ne faceva un uso così frequente, che non solo veniva con esso inter-

tra il ben essere della società civile. Ma non ravvisandolo se non se come un codice di leggi

---

rotto il corso della giustizia, ma ne risultavano bene spesso i maggiori disordini. *Historical. Lawtract. ibid.*
Gli stessi inconvenienti produsse nell'Inghilterra la giurisdizione delle Contee Palatine. I principi tentarono di tempo in tempo varj mezzi a fine di prevenire i cattivi effetti di tali usurpazioni. Sotto Carlo Magno e sotto gli immediati suoi discendenti, si mantenne tuttavia in vigore la reale prerogativa; poichè i Duchi ed i Conti, che erano giudici ordinarj e permanenti, ed i *missi dominici*, giudici straordinarj e ambulanti, esercitavano nelle varie province da loro dipendenti, una giurisdizione uguale in certi casi a quella de' Baroni, ed in altri ancora più estesa. Du Cange, *voc. Dux*, *Comites*, *et Miss*; Murat. *Antiquit. Dissert.* 8, 9. Ma sotto la debole stirpe de' re, che salirono al trono dopo i successori di Carlo Magno, andò sempre decadendo l'autorità de' giudici regj, e i Baroni si usurparono un' assoluta giurisdizione. Luigi VI, re di Francia, tentò di far risorgere l'uffizio de' *missi dominici*, sotto nome di *Giudici degli Esenti;* ma essendo i Baroni divenuti troppo potenti, non tollerarono questo pregiudizio alla loro autorità, e si dovette desistere. I suoi successori ricorsero ad altri espedienti meno capaci d'ingelosire; e l'appellazione per *difetto di diritto*, o per denegata giustizia, fu il primo tentativo, che si pose in opera con buon successo. Secondo i principj della legge feudale, se un Barone non avea vassalli a sufficienza, per poter esser giudicati alla corte dai loro pari, o pure s' egli procrastinava o ricusava di amministrar la giustizia, le parti offerivano di perorare alla sua corte, e di là poteano appellare a quella del suo signore sovrano, e farvi giudicare la loro causa. *Spirito delle Leggi*, *lib.* 28, *cap.* 28; Du Cange,

relative ai diritti ed alle proprietà degl' individui, e non riflettendo se non se agli effetti

---

voc. *Defectus justitiae*. Molto copioso per lo più era il numero de' Pari o sia degli assessori ne' tribunali dei Baroni. In una causa criminale, agitata alla corte del Visconte di Laut, ec., nel 1299, vi furono più di dugento persone, che assisterono al processo, e che diedero il voto nella sentenza. *Vedi* De Vico e Vaissette, *Storia di Linguadoca*, *tom.* 4, *prove*, *pag.* 114. Siccome il diritto di giurisdizione era stato usurpato da una moltitudine di piccoli Baroni, accadeva che questi molte volte non erano in istato di alzar tribunale, e ciò diede motivo a simili appelli, e ne rendette comune la pratica. A grado a grado si giunse ad appellare fino dalle sentenze de' più potenti Baroni; e da una decisione riferita da Brussel, sembra che i giudici regj fossero molto inclinati a far nascere frequentemente i casi e i pretesti di tali appellazioni. *Trattato de' feudi*, *tom.* 1, *pag.* 235. Nondimeno l'appello per *difetto di diritto*, non contribuì tanto a scemare la giurisdizione della nobiltà, quanto quello per *ingiusta sentenza*. Quando i re furono potenti, e i lor giudici aveano un' autorità assai estesa, questi appelli divennero frequenti. *Capitol. vol.* 1, *p.* 175, e si facevano in una maniera analoga a' costumi semplici e rozzi di que' tempi. Le parti offese andavano al palazzo del Sovrano e con alte grida chiedevano giustizia e soddisfazione. *Capitul, l.* 3, *cap.* 59. *Cronic. Lauterbergiense ap. Mencken. Script. German. vol.* 2, *p.* 284, 286. Nel regno di Aragona la forma degli appelli al *justiza*, o giudice supremo, supponeva che l'appellante fosse in pericolo evidente di morte, o di qualche grave oltraggio. Correva egli davanti al giudice, gridando ad alta voce, *avi*, *avi*, *fuerza*, *fuerza*; ed implorando, per dir così, l'immediata assistenza del giudice su-

civili, che ne risultano, ne giudicheremo assai diversamente, e d' una maniera assai più favorevole.

---

premo, perchè gli salvasse la vita. Hier. Blanca *Comment. de reb. Aragon. ap. Script. Hispanic. histor. vol.* 4, *pag.* 753. L' abolizione del conflitto giudiziale fece rivivere in parte gli appelli di questa specie; e la subordinazione, che per mezzo loro si stabilì, introducendo più diligenza, equità ed uniformità nelle decisioni de' tribunali, ne risultarono molti ottimi effetti, il massimo de' quali si fu, che quasi tutte le cause più importanti vennero poscia portate al giudizio delle regie corti. Brussel. *tom.* 1, *pag.* 252. Abbiamo nello *Spirito delle leggi*, *lib.* 28, *c.* 27, l'enumerazione delle varie circostanze che concorsero a introdurre l' uso di questi, e a diffonderlo più largamente; ma nissun'altra, tanto vi contribuì, quanto l'impegno ch'ebbero i re, di dare una forma augusta e costante alle loro corti di giustizia. Era antichissimo l' uso che i re medesimi vi presiedessero, e vi giudicassero in persona. Marculf. *l.* 1, *pag.* 525; Murat. *dissert.* 31. Carlo Magno, mentre che si vestiva, era solito chiamar le parti, e dopo avere udite e ponderate le loro ragioni, proferiva sul fatto il suo giudizio. Eginhart, *vita Caroli Magni*, *ap. Madox*, *hist. of. Exchequer. vol.* 1, *pag.* 92. La presenza del principe dovea necessariamente render più rispettabili le decisioni de' suoi tribunali. S. Luigi, che più d' ogni altro promosse l' uso degli appelli, rimise nel suo vigore quest' antico costume, amministrando egli stesso la giustizia con tutta la primitiva semplicità. Più volte ho veduto questo Santo, dice Joinville, assiso all' ombra di una quercia nel bosco di Vincennes, ove tutti quelli che avevano doglianze da esporgli, poteano liberamente presentarglisi. Altre volte egli comandava, che si stendesse un

In secoli d' ignoranza e di credulità; i ministri della religione sono oggetti di supersti-

---

tappeto in un giardino, e vi alzava tribunale per ascoltare le cause, rimesse alla sua decisione. *Storia di S. Luigi*, *pag.* 13, *ediz.* 1761. Talvolta i principi di un grado inferiore, che aveano il diritto di amministrare la giustizia, proferivano essi medesimi la sentenza e presiedevano alle loro corti; del che due esempi se ne trovano nella Storia dei Delfini di Vienna. *Storia del Delfinato*, *tom.* 1, *p.* 18; *tom.* 2, *p.* 18; *tom.* 3, *pag.* 27. Ma siccome i re ed i principi non potevano decidere personalmente tutte le cause, nè farle giudicare allo stesso tribunale, perciò crearono de' *baglivi*, col diritto di giurisdizione ne' varj distretti de' loro Stati. Le facoltà conferite a questi giudici furono quasi le stesse che quelle degli antichi conti; ed una medesima qualità d' uffizio si stabilì in Francia verso il fine del secolo XII, e nel principio del XIII. Brussel, *lib.* 11, *cap.* 35. Tosto che il re ebbe eretta una corte di giudicatura nelle province de' suoi dominj, invitò i suoi sudditi a farvi ricorso. Il particolare interesse de' *baglivi* univasi col vantaggio dell' ordine pubblico e politico, per dilatare la propria giurisdizione; ond' essi dettero peso ad ogni menomo difetto legale nelle corti de' Baroni, e a tutti i giudicj ingiusti in essi pronunziati, per levare le cause da que' tribunali ed evocarle a sè stessi. Antichissima era la distinzione stabilita nel sistema feudale, tra l' alta e la bassa giustizia. *Capitul.* 5, *ann.* 812, § 4; *ann.* 815, § 3; *Stabilimenti di San Luigi*, *lib.* 1, *cap.* 40. Molti Baroni possedevano la bassa giustizia senz' aver parte nell' alta, la quale abbracciava tutti i delitti, senza nè pur eccettuar quello di lesa maestà, dove che la prima si restrigneva ai delitti leggeri. Tale differenza somministrò pretesti innumerabili per arrestare, re-

ziosa venerazione. Allorchè i Barbari, che inondarono l' Impero romano, cominciarono ad

---

stringere e rivedere le procedure delle corti de' Baroni. *Ordinanze*, ecc., *tom.* 2, *pag.* 457, § 15; *pagina* 458, § 26.

All' instituzione de' baglivi seguì poco dopo un regolamento di massima importanza, il quale fu, che la corte suprema del re, o sia il Parlamento, ottenne sede stabile, e si fissò il tempo delle sue sessioni. In Francia, come in tutti gli altri regni feudali, la corte di giustizia del re, nella sua istituzione, era ambulante. Essa teneva dietro alla persona del monarca, nè si convocava fuorchè nelle principali solennità. Filippo Augusto nel 1305 la volle stabilita a Parigi, e ordinò che dovesse continuar le sue sessioni nella maggior parte dell' anno. Pasquier, *Ricerche*, ecc., *lib.* 2, *c.* 2 e 3, ecc. *Ordinanze*, ecc., *tom.* 1, *pag.* 366, § 62. Lo stesso principe ed i suoi successori conferirono facoltà amplissime a detta corte, ed accordarono ai suoi membri privilegi ed onori, che qui è superfluo di riferire. Pasquier, *ibid.* Velly, *Storia di Francia*, *tom.* 7, *pag.* 307. Si scelsero per giudici persone d' incorrotta probità, ed istruite nelle leggi. *ibid.* A poco a poco il diritto di giudicare in ultima istanza tutte le cause di maggior rilievo, fu devoluto al Parlamento di Parigi ed ai Parlamenti, che a nome del re amministravano la giustizia nelle varie province del regno. Con tuttociò il Parlamento di Parigi non pervenne che assai lentamente a quest' ampiezza di giurisdizione, e i gran vassalli della Corona fecero i maggiori sforzi, per impedire i progressi della sua autorità. Verso la fine del secolo XIII, Filippo il Bello fu costretto a vietare al suo Parlamento di ricevere certe appellazioni, che gli venivano portate sopra i giudizj delle corti

abbracciare la religione cristiana, vedendo che gli ecclesiastici godevano di una riguardevole

---

del Conte di Brettagna, riconoscendo egli medesimo per legittimo il diritto di sovrana giurisdizione, che si pretendeva da quel principe. *Memorie per servire alla Storia di Brettagna compilate dal* Morice, *tom.* 1, *pag.* 1037, 1047. Carlo VI, circa la fine del secolo seguente, videsi obbligato a confermare in una forma ancora più precisa lo stesso diritto ai Duchi di Brettagna. *Ibid. tom.* 2, *pag.* 580, 581. Gagliardissima in somma fu l' opposizione de' Baroni al diritto di appellazione, da essi riguardato come fatale ai loro privilegi ed alla loro potenza. Gli autori della *Enciclopedia* hanno allegato molti esempi, a dimostrare che i Baroni facevan morire o mutilare, o condannavano alla confiscazione de' beni coloro, che osassero di appellare al Parlamento di Parigi alle sentenze pronunziate ne' tribunali delle loro giurisdizioni. *Art. Parlamento.*

Il progresso della giurisdizione nelle altre monarchie feudali, fu a un di presso quale lo abbiam fatto vedere in Francia. I Baroni aveano nell' Inghilterra una giurisdizione su i loro territorj del pari antica che estesa. *Leg. Edov. conf. n.* 5, *et* 9. Dopo la conquista de' Normanni, il governo diventò più feudale, che prima; ed è comprovato, non meno dai fatti riferiti nella storia d' Inghilterra che dalla fondazione delle contee Palatine, che le usurpazioni de' nobili in quest' isola punto non la cedettero a quelle esercitate da' loro contemporanei sul Continente. Gli stessi mezzi sono stati impiegati per ristringere o per abolire queste pericolose giurisdizioni. Guglielmo il Conquistatore, stabilì un tribunale fisso e costante nella gran sala del suo palagio, e da quello trassero origine le attuali quattro corti di giustizia dell' Inghilterra,

potestà, trovaronsi naturalmente disposti a rendere a questi nuovi direttori il rispetto e la

---

Enrico II divise il regno in sei distretti, e mandò giudici ambulanti, che in tempi determinati vi tenessero le loro sessioni. BLACKSTONE, *Commentaires on the Lavvs of England.*, *vol.* 3, *pag.* 57. I suoi successori destinarono in ciascuna contea giudici di pace, alla cui giurisdizione s' ebbe ricorso a poco a poco per molte cause civili. I privilegi delle contee Palatine furono di tempo in tempo limitati, ed abrogati ancora in certi punti; e l' amministrazione della giustizia fu portata alle corti del re, ovvero a giudici deputati dal re medesimo. Darlymple riferisce tutti i varj provvedimenti che si addottarono per conseguire un fine sì rilevante. *History of feudal property*, *chap.* 7.

Le usurpazioni della nobiltà, furono in Iscozia più esorbitanti che in alcun altro regno feudale. I progressi di tali usurpazioni, e i mezzi adoperati dalla Corona, per limitare o per abolire le giustizie territoriali e indipendenti de' Baroni, furono presso a poco i medesimi che quelli, di cui ora abbiam ragionato; oltrecchè in altra opera abbiamo avuta occasione di trattare lo stesso argomento, e di assai diffusamente illustrarlo. (*Storia di Scozia*).

Correrei rischio di smarrirmi, insieme co' miei lettori, nel labirinto della giurisprudenza Germanica, qualor volessi con una scrupolosa esattezza descrivere il progresso della giurisdizione dell' Impero. Basti osservare che l' autorità, di cui godono presentemente il Consiglio aulico e la Camera imperiale, non si è stabilita se non se in occasione, che abusarono i signori della loro giurisdizione territoriale e per la via istessa, con cui in altri paesi presero piede le regie giudicature. Tutti i fatti d' importanza, concernenti questi due oggetti si possono vedere in PHIL. DATT,

sommissione profonda, ch' erano avvezzi ad avere per li sacerdoti della religione da loro abbandonata. Riguardarono le persone loro tanto sagre, quanto erano sagre le loro funzioni; e sarebbe loro paruta una empietà il pretendere di sottoporli alla profana giurisdizione de' laici. Gli ecclesiastici non trascurarono d' approfittarsi de' vantaggi, che la stupidezza de' popoli lor offeriva; onde stabilirono tribunali, ai quali furono rimesse tutte le discussioni concernenti il loro carattere, il loro ministero, i loro beni, e vennero in breve a capo di sottrarsi quasi interamente dall' autorità dei tribunali civili. Non andò guari, che sotto vari pretesti e con moltiplicati artificj, comunicarono questo privilegio a tante persone, ed estesero a un sì gran numero di casi la loro giurisdizione, che la maggior parte degli oggetti litigiosi furono riserbati alla sola cognizione de' tribunali ecclesiastici.

Per disporre i laici a soffrire, senza mormorare e senza resistenza, somiglianti usurpazioni, era necessario persuaderli, che la giurisdizione

---

de pace publica imperii, lib. 4. Gli articoli principali sono indicati in Pfeffel, *Compendio dell'istoria e del diritto pubblico di Germania*, e nel *Trattato pubblico dell' Impero*, *del sig.* le Coq de Villeray, due opere composte sotto gli occhi del sig. Scoepflin di Strasburgo, uno de' più valorosi pubblicisti dell' Allemagna; e degne della più alta stima.

ecclesiastica renderebbe più perfetta l' amministrazione della giustizia; nè ciò era difficile in un tempo, che il Clero osava tutto intraprendere senza pericolo, e quasi senza ostacolo. Le scarse cognizioni, che in que' secoli di tenebre servivano a regolare le azioni degli uomini, trovavansi in deposito presso gli ecclesiastici. Essi soli erano assuefatti a leggere, a ragionare, a riflettere, a far ricerche: essi soli possedevano i residui dell'antica giurisprudenza, che si erano conservati o per tradizione, o per via de' libri, sopravanzati alle devastazioni de' Barbari. Sulle massime di questo antico sistema compilarono un codice di leggi conformi ai solenni principj dell' equità. Guidati da regole invariabili ed a tutti note, costituirono le forme de' loro tribunali, e introdussero ne' loro giudizi la conformità e l' autorità necessaria a far rispettare i loro decreti: la scomunica e le altre censure ecclesiastiche erano gastighi più formidabili di quelli, che i giudici civili potevano imporre in esecuzione delle loro sentenze.

Non è dunque da meravigliarsi, che la giurisprudenza ecclesiastica fosse divenuta l' oggetto dell' ammirazione e del rispetto de' popoli, e che la esenzione dalla civile giurisdizione venisse sollecitata come un privilegio, e conceduta come un favore. Non è pur da stupire, che agli occhi stessi d' un popolo ignorante e grossolano, i principj del diritto canonico sie-

no sembrati più ragionevoli e più equi, di quella informe giurisprudenza, che per l' innanzi regolava ne' tribunali civili tutto l'ordine de' processi. Secondo quest' ultima, ogni controversia che insorgeva tra i Baroni, si terminava, come nello stato di natura, con la violenza; e secondo la legge canonica, tutte le contese erano sottoposte alla decisione di leggi stabili. L' una permettendo il combattimento giudiziario, stabiliva il caso e la forza per arbitri del vero e del falso, del giusto e dell' ingiusto: l' altra decideva co' principj della equità, e sopra le deposizioni de' testimonj. Un errore o una ingiustizia, in cui entrava la giurisdizione feudale, una sentenza proferita da un Barone, era in que' tempi un male irreparabile, perchè ad alcun tribunale superiore non poteasi appellarne. La legge ecclesiastica stabilì una regolare gradazione di varj tribunali; dove una causa poteva essere successivamente agitata per mezzo delle appellazioni, finchè fosse definitivamente giudicata da colui, al quale la Chiesa aveva conferita a tal oggetto l'autorità suprema. In tal guisa l' indole ed i principj del Diritto canonico disposero gli animi ad approvare i tre gran cambiamenti, da noi esposti nella giurisprudenza feudale. Ma questi non sono i soli cambiamenti vantaggiosi alla Società, di cui siamo debitori a questo sistema di leggi. Molti regolamenti, che oggidì vengono riguardati come la più forte

difesa della sicurezza personale, e come la salvaguardia delle particolari proprietà, sono contrarj all'indole ed ai principj di quella giurisprudenza civile, che per molti secoli regnò in Europa, e sono stati ricavati dalle regole e dalla pratica de' tribunali ecclesiastici. Coll'osservare la saviezza e la rettitudine de' giudizj pronunziati da questi tribunali, cominciarono i popoli a comprendere la necessità di abbandonare le giurisdizioni militari dei Baroni, o di studiarsi a riformarle (1).

---

(1) È difficile di stabilir con precisione l'epoca, in cui gli ecclesiastici cominciarono a pretendere di sottrarsi dalla potestà civile. È indubitato però, che fino che durò il fervore della primitiva Chiesa, essi non pensarono mai a tale immunità. L'autorità del magistrato civile si stendeva ad ogni classe di persone ed a cause di qualunque natura. Questo fatto non solo è stato dimostrato dagli autori protestanti, ma pur anco da' più illustri scrittori cattolici, e specialmente dai difensori de' diritti della Chiesa Gallicana.

Molti documenti originali, pubblicati dal Muratori, fan vedere, che ne' secoli IX e X, anche le cause ecclesiastiche le più gravi, furon sempre giudicate dal magistrato civile. *Antiquit. Ital. vol.* 5, *Dissertaz.* 70. Il Clero non scosse tutto ad un tratto il giogo della giurisdizione civile. Egli ottenne questo privilegio nell'istessa forma di tutte le altre sue usurpazioni, cioè lentamente ed a gradi. A principio tale esenzione sembrò esser stata un atto di vera connivenza, ed un effetto della venerazione, che si aveva per il sacerdozio. In fatti da una carta di Carlo Magno in favore della chiesa di Mans, spedita nell' anno 796, e che

Un' altra cagione concorse colla sopraccennata, per dare agli uomini idee più giuste e

---

vien citata dall' ab. di Foi, nell' opera intitolata *dalla Notizia de' Diplomi*, *tom.* 1, *pag.* 201, apparisce che questo re ordinò a' suoi giudici, che insorgendo qualche lite fra qualunque persona e gli amministratori delle rendite di detta Chiesa, non dovessero gli amministratori esser costretti a comparire nel tribunale (*in mallo pubblico*), ma dovessero le parti conferire insieme ed accomodarsi all' amichevole. In appresso questa connivenza si converti in un' esenzione formale, fondata tutta su questo medesimo cieco rispetto, che aveano i laici per il carattere e le funzioni del clero. Di questo rispetto se ne trova un esempio notabile in un' altra carta di Federico Barbarossa, dell' anno 1172, diretta al Monastero di Altenbourg. Egli accorda a que' monaci *judicium, non tantum sanguinolentis plagæ, sed vitæ, et mortis*; e proibisce a tutti i giudici regj di turbare questa loro giurisdizione. Ecco la ragione, ch' egli rende di questa importante concessione: *nam quorum ex Dei gratia, ratione divini ministerii onus leve est, et jugum suave, nos penitus nolumus illius oppressionis contumelia, vel manu laica fatigari.* Mencken. *Scriptores rer. german. vol.* 3, *p.* 1067.

Per dilucidare ciò che ho asserito nel testo, non ho bisogno di spiegare in che modo fu compilato il codice del Dritto canonico, nè di mostrare che la dottrina in esso contenuta, la più favorevole alla potestà del clero, tutta è fondata sull' ignoranza, ed appoggiata alla frode e alla menzogna. I leggitori ritroveranno su di questo molte particolarità in Gerardo Van Mastricht. *Historia juris ecclesiastici*, e nella *Scienza del giorno*, del signor di Real, *tom.* 7, *cap.* 1 e 3, § 2, 3, *ec.* La storia dei progressi e della propagazione della giurisdizione ecclesiastica, con una mi-

più estese sulla natura del governo e sull'amministrazione della giustizia, voglio dire, lo

---

nuta descrizione degli artificj usati dal clero, per sottomettere ogni sorta di cause alla propria giudicatura, non sarebbe niente meno curiosa che istruttiva, e spargerebbe una luce speciale sopra le costumanze e le instituzioni de' secoli d'ignoranza; ma questa verrebbe ad essere una digressione troppo lontana dal mio oggetto. Du Cange nel suo Glossario, *voc. Curiæ christianitatis*, ha raccolta la maggior parte delle cause, per le quali si è il clero arrogata una esclusiva giurisdizione, e viene additando a mano a mano gli autori e gli atti originali, che confermano le sue osservazioni. Giannone nella sua storia civile di Napoli, *lib.* 19, § 3 ha distribuito con ordine tutte queste materie, ed ha esaminato le pretensioni della Chiesa colla solita sua libertà, e col sagace suo discernimento; e l'abate Fleury osserva, che talmente dal clero si moltiplicarono i pretesti per ampliare l'autorità de' tribunali ecclesiastici, che fu in suo potere il sottrarre ogni sorte di persone e di cause dalla giurisdizione civile. *Storia ecclesiastica*, *tom.* 19, *disc. prelim. ibid.* Ma per quanto fosse poco fondata la giurisdizione del clero, o per quanto gravi fossero gli abusi prodotti dall'esercizio della medesima, è indubitato, che le massime e le forme della sua legislazione erano molto più ragionevoli di quelle, che si costumavano ne' tribunali civili. Non è improbabile, che gli ecclesiastici per alcuni secoli del *medio evo*, mai non si sottoponessero a' codici delle nazioni barbare, ma che si reggessero piuttosto interamente col Diritto romano. Essi regolavano tutti i loro affari secondo i principj di questa giurisprudenza, i quali si erano conservati per tradizione, o si trovavano contenuti nel codice Teodosiano ed in altri libri, sopravanzati all' ingiuria de' tempi.

studio e la cognizione del diritto Romano. Fra tutte le calamità, che vennero dietro alle de-

---

Ciò si comprova da un costume in que' secoli universalmente adottato; e fra i varj codici statutarj ch' erano allora in vigore, ogni persona avea libertà di sceglier quello, a cui amasse meglio di conformarsi. Nelle transazioni importanti, le parti, contraenti erano tenute a dichiarare la legge, che intendevano di seguitare, affinchè si potesse colle regole di questa legge ultimare ogni lor differenza. Nelle carte del *medio evo* s' incontrano prove innumerabili di un tal uso; ma l' esser governato col Diritto romano fu sempre considerato dal clero come un privilegio così essenziale dell' ordine suo, che se alcuno entrava negli ordini sacri, era comunemente obbligato a rinunziare alla legge da lui sino allora seguitata, e a dichiarare, che da quel giorno si sottoponeva al Diritto romano. *Constant me Joannem clericum, filium quondam Verandi, qui professus sum ex natione mea, lege vivere Longobardorum, sed tamen, pro honore ecclesiastico, lege nunc videor vivere Romana. Charta A. D.* 1072. *Farulfus presbyter, qui professus sum, more Sacerdotii mei, lege vivere Romana, Charta A. D.* 1075; MURATORI, *Antichità Estensi, vol.* 1, *pag.* 78.

Circa la fine del secolo VIII, s' incominciò a compilare il Codice del Dritto canonico. *Memorie dell' Accademia dell' Inscrizioni, ecc., tom.* 28 *in* 8.° *p.* 346. Scorsero più di 200 anni prima che si facesse alcuna collezione delle consuetudini, che ne' Tribunali de' Baroni formavano la regola de' Giudici Ecclesiastici, i quali decidevano sopra leggi scritte e note a tutti; mentre i giudicj secolari, non avendo una guida stabile, venivano diretti da vaghe ed incerte consuetudini, fondate sulla mera tradizione. Ma oltre a questo general vantaggio del Diritto canonico, le sue mas-

solatrici inondazioni de' Barbari, una delle più lagrimevoli fu la distruzione del sistema della

---

sime e le sue forme erano assai ragionevoli, e più proprie ad introdurre l' equità ne' giudizj, che non le regole osservate nel Foro laico. Alla 21 e 22 di queste note, in proposito delle guerre private e della prova per conflitto, si è veduto, che lo spirito della Giurisprudenza ecclesiastica era diametralmente opposto a queste costumanze barbare e sanguinose, e che la forza dell' autorità ecclesiastica si è impegnata ad abolirle, per sostituire ad esse i metodi legali e la prova per via di testimonj. Presso i Tribunali secolari, quasi tutte le formole, che servono a mantenere il buon ordine nelle procedure giudiziali, sono prese dal Diritto canonico. Fleury, *Institutiones juris ecclesiast. part.* 3, *Capitul.* 8. S. Luigi, ne' suoi *Stabilimenti*, conferma varj de' suoi nuovi regolamenti sulla proprietà de' beni e su l' amministrazione della giustizia, colla stessa autorità del Dritto canonico, da cui egli aveali ricavati. Così, per cagion d' esempio, apprese dal Diritto canonico la prima idea di sequestrare i mobili del debitore per la soddisfazione d' un creditore. *Stabil. lib.* 2. c. 20 e 21. Il medesimo dee dirsi della cessione de' beni fatta da un debitore insolvibile. *Ibid.* E da diritto canonico parimente egli prese la norma di un nuovo regolamento sopra gli effetti delle persone morte *ab intestato. Ibid. l.* 1, *c.* 89. Tutte queste disposizioni così utili ed altre assaissime, gli stessi canonisti tratte le avevano dal Dritto romano. Si potrebbero citare molti altri esempi, che mostrerebbero chiaramente quanto prevaleva la Giurisprudenza canonica sopra quella de' Tribunali secolari, e che perciò riguardavasi come un distinto privilegio l' essere soggetto alla Giurisdizione ecclesiastica. Fra le tante immunità, che servirono di al-

giurisprudenza romana, il monumento più sublime della sapienza di questo gran popolo, fatto per soggiogare il mondo e per governarlo. Le leggi e i regolamenti di uno Stato civile erano totalmente opposti alle idee, ed ai costumi de' feroci guerrieri del Settentrione. Questi regolamenti si fondavano sopra oggetti affatto nuovi per un popolo rozzo, e appropriati ad uno stato di società, di cui esso non avea la menoma idea. Per la qual cosa dovunque i Barbari si stabilirono, andò ben presto in obblio la giurisprudenza romana, che rimase per molti secoli sepolta sotto il peso di quelle bizzarre instituzioni, alle quali dai popoli d' Europa fu dato l'onorevol nome di leggi. Verso la metà del secolo XII casualmente si venne a scoprire in Italia un esemplare delle Pandette di Giustiniano. Lo stato politico della società erasi già grandemente avanzato, e l'esperienza di molti secoli aveva ampliate e rettificate su tale oggetto le idee degli uomini, i quali furono colpiti d'ammirazione, esaminando questo sistema di giurisprudenza, che i loro maggiori non avrebbero potuto compren-

---

lettamento per impegnare il popolo nelle pericolose guerre di Terra Santa, una delle più efficaci fu il dichiarare, che chi ascrivevasi alla Crociata, era soggetto unicamente a' Tribunali ecclesiastici. *Vedi la nota* 1 *p.* 90, ed il Du Cange, *voc. Crucis privilegia.*

dere. Comechè non fossero ancora a sufficienza istrutti per adottare dagli antichi il gusto della vera filosofia e delle scienze speculative, e sebbene non fossero in grado di comprendere le bellezze e la eleganza delle loro composizioni letterarie, tuttavolta erano illuminati quanto basta per giudicare del merito di un sistema di leggi, nel quale tutto ciò, che ai bisogni del genere umano in ogni età maggiormente s'appartenga, era determinato con saviezza, giustizia e precisione. Quindi i letterati si applicarono con ardore allo studio di questa nuova disciplina; e pochi anni dopo la scoperta delle Pandette, nella maggior parte degli Stati di Europa si elessero professori di Diritto civile, incaricati di darne pubbliche lezioni.

Lo studio e l'imitazione d'un sì perfetto modello dovea indispensabilmente partorire effetti li più salutari. Gli uomini, che per gustare tutta l'utilità di leggi costanti e generali, non avean bisogno se non se di conoscerle, non indugiarono a stabilire i principj e le forme, secondo cui doveano regolarsi i tribunali nel fare i processi, e dar le sentenze. Un assunto così importante al bene della società, fu spinto innanzi con tanto zelo e con tanta sollecitudine, che avanti la fine del XII secolo la legge feudale videsi ridotta in regolare sistema: il codice del diritto canonico venne ampliato e metodicamente ordinato; e le costumanze vaghe ed incerte delle diverse province o dei

regni diversi, furono raccolte e distribuite con un ordine e con una esattezza, che non sarebbesi potuta ottenere se non collo studio della giurisprudenza romana. In alcuni paesi dell'Europa si adottò il Diritto romano per servire di supplimento alle leggi municipali; e tutti i casi, che in queste non eran compresi, erano giudicati secondo i principj di esso Diritto. Presso altri popoli, le massime e le forme della giurisprudenza romana si mescolarono, si confusero colle leggi del paese, e contribuirono ancora in questo modo a perfezionarvi la legislazione (1).

---

(1) È sorprendente la rapidità, con cui si diffuse in Europa lo studio e la scienza delle leggi romane. Una copia delle Pandette fu trovata in Amalfi, l'anno 1137. Irnerio pochi anni dopo, aprì una cattedra in Bologna di Diritto civile; Giannone *Storia ecc.*, *lib.* 12, *capitol.* 2. Circa la metà del secolo stesso, s'incominciò ad insegnarlo in varie città della Francia, ed era parte del corso scolastico. Vaccario fino dall'anno 1147, diede lezioni a Oxford di Dritto civile. Due giureconsulti milanesi, circa l'anno 1150, compilarono un corpo di leggi feudali, ad imitazione del Codice Romano. Graziano, circa lo stesso tempo, pubblicò il Codice del Diritto canonico, con moltissime giunte e correzioni. La collezione più antica di questo Diritto, che servì di norma alle decisioni delle Corti di giustizia, è quella delle *Assise di Gerusalemme*, le quali, come raccogliesi dal proemio delle medesime, furono compilate nell'anno 1099, e si chiamarono *Jus consuetudinarium, quo regebatur regnum*

Questi varj miglioramenti nel sistema della giurisprudenza e nell'amministrazione della giu-

---

orientale. WILLERM. TYR. *lib.* 19, *c.* 2. L' origine di tal compilazione venne dal concorso di alcune particolari circostanze. I Crociati vittoriosi formavano una specie di colonia in un paese straniero, ed una truppa di avventurieri delle varie nazioni dell' Europa componeva questa nuova Società. Si giudicò necessario di stabilire leggi e consuetudini, che regolar dovessero fra que' varj popoli gli affari civili, e l' amministrazione della giustizia. Ma non era stata fatta sino allora alcuna collezione di costumanze, e non erasi nè pur tentato d'introdur leggi stabili in alcun paese dell' Europa. Glanville, Capo di giustizia nell' Inghilterra, fu autore del primo saggio su questo proposito, nel suo trattato *de legibus et consuetudinibus Angliæ*, composto verso l' anno 1181. Il Codice intitolato *Regiam majestatem*, sì celebre in Iscozia ed attribuito a Davide I, sembra essere una servile imitazione dell' opera di Glanville. Pietro di Fontaines, che fu il primo, per quanto dicesi, a tentare in Francia un' opera somigliante, compose il suo *Consiglio*, che contiene un minuto ragguaglio delle consuetudini del paese di Vermandois, sotto il regno di S. Luigi, incominciando dall' anno 1226. Beaumanoir, autore delle *Costumanze del Beauvoisis*, vivea circa lo stesso tempo. Gli *Stabilimenti di S. Luigi*, che contengono un' ampia collezione delle costumanze osservate ne' dominj regi, furono pubblicati per ordine del principe, di cui portano il nome. Dopo che gli uomini ebbero una volta gustato il vantaggio di avere consuetudini e leggi scritte, alle quali potessero ricorrere in ogni occasione, anche il pensiero di raccoglierle si fece più universale. Carlo VII, re di Fran-

stizia, produssero ne' costumi importantissime rivoluzioni, i cui salutari effetti largamente si

---

cia, con un' ordinanza dell' anno 1453, fece unire e disporre in buona forma le consuetudini di ciascuna provincia di Francia. VILLARET, *Storia di Francia*, *tom.* 16, *p.* 113. Luigi XI, suo successore, rinnovò lo stesso editto; ma un' impresa tanto salutare non è mai stata eseguita perfettamente. Che se i saggi regolamenti de' summentovati re avessero sortito il loro effetto, oggi la giurisprudenza francese sarebbe meno oscura e meno incerta. Un' usanza stabilita nel *medio evo* chiaramente dimostra, che i giudici non avendo allora altre regole, a cui appoggiare le loro sentenze, toltone le consuetudini di tradizione, si trovarono bene spesso imbarazzati nel fissare i fatti ed i principj, su i quali dovevano giudicare. Erano dunque obbligati ne' casi dubbiosi a radunare un certo numero di vecchi, espor loro il punto in quistione, e interrogarli, qual fosse in simile incontro la pratica, ovvero la consuetudine. Quest' uso chiamavasi *Inquisizione per turbas* DU CANGE, *voc. Turba*. Gli effetti del ristabilimento della romana giurisprudenza sono stati spiegati dal Barone di Montesquieu. *Spirito delle leggi*, *lib.* 28, *cap.* 42; e dal sig. Hume, *Storia d' Inghilterra*; *v.* 2, *pagt* 441. Io ho adottato molte idee da ambidue questi scrittori. Di fatto, chi potrebbe, esaminando una materia da essi trattata, non esser dai loro studj illuminato e come guidato per mano? Con tutto questo sono intimamente persuaso, che la cognizione delle leggi romane non era tanto perduta in Europa nel *medio evo*, quanto credesi comunemente. Non è mio assunto il discutere un articolo di simil fatta. Le prove a tal proposito più singolari, si trovano raccolte da Donato Antonio d'Asti, in un libro,

diffusero. Se ne vide anche risultare una distinzione di professioni; e gli uomini furono obbligati a coltivare diversi talenti, e ad esercitarsi in diverse occupazioni, per farsi abili ai differenti uffici, che si rendevano necessari alla società (1). Presso popoli non colti, vi è una sola professione onorevole, quella dell' armi; e tutta l' attività dello spirito umano si ristringe ad acquistar la forza e la destrezza, che richieggono gli esercizj militari. Le occupazioni in tempo di pace, sono semplici e poche; nè per disporsi a poter sostenerle, fa punto di bisogno un corso di educazione, o di studio. Tale fu per molti secoli la costituzione della Europa. Ogni gentiluomo nasceva soldato; te-

---

che ha per titolo: *Dell' uso dell' autorità della ragione civile nelle provincie dell' Impero occidentale. Napoli* 1751, *vol.* 2, *pag.* 800. Non è da porsi in dubbio, che le leggi civili in molti paesi dell' Europa sieno intimamente connesse col dritto municipale. Quantunque nell' Inghilterra corra opinione, che il diritto consuetudinario formi un sistema perfettamente distinto dal Codice Romano, e tuttochè quelli che colà si applicano allo studio di tal Diritto, affettatamente sostengano questa medesima diversità; con tutto ciò è manifesto, che un gran numero d' idee e di massime del Dritto civile si sono incorporate nella giurisprudenza inglese, conforme ha dimostrato l' ingegnoso e dotto autore delle *Observations on the statutes, chiefly the more ancient*, 2 *ediz.*; *p.* 66.

(1) Dr. Fergusson, *Essay on the history of civil Society: Part. IV, Sect. I.*

neva a vile qualunque altra occupazione, e non imparava altra scienza che quella della guerra: i suoi esercizj, e i suoi passatempi erano sperimenti di prodezza militare. Il carattere medesimo di giudice, che apparteneva a' soli nobili, non ricercava cognizioni maggiori di quelle, che i soldati privi di educazione potevano acquistare. Tutto ciò, che da un Barone riguardavasi come necessario per amministrare la giustizia, si riduceva a raccogliere alcune costumanze di tradizione, che il tempo aveva confermate e rendute rispettabili; a fare colle dovute formalità gli apparecchi di un duello; ad osservarne l' esito, e a pronunziare se tutto era stato conforme alle leggi delle armi.

Ma quando si furono stabilite le forme dei metodi legali di procedere; quando furono stese in iscritto e compilate in un corpo le regole, che doveano servire ai giudizj, la giurisprudenza divenne una scienza, la quale non potè acquistarsi, che mediante un ordinato corso di studj, e con una lunga esperienza e pratica ne' varj tribunali. I nobili, i quali non respiravano altro che guerra, e che sapevano appena scrivere, non aveano nè tempo, nè voglia d' imprendere un esercizio sì faticoso, ed anche sì alieno da tutte le altre occupazioni, che ad essi pareano piacevoli, o convenienti alla loro condizione. Abbandonarono a poco a poco gli uffiej, che aveano presso le corti di giustizia, dove la loro ignoranza espo-

nevali al disprezzo ; si stancavano in ascoltare discussioni di cause, che diventavano per essi troppo complicate, perchè potessero comprenderne tutte le particolarità. Fu dunque necessario il rimettersi a persone esercitate negli studi metodici, e perite nella cognizione delle leggi, non solo per la giudiziaria decisione degli articoli, che formavano il punto della controversia, ma ancora per la compilazione degli atti occorrenti alla istruzione del processo. Quindi necessariamente dovea accadere, che molta stima ed una grande influenza tosto acquistasse nella Società una classe d' uomini, a cui tutti i cittadini erano obbligati di ricorrere per consigliarsi intorno a punti della maggior importanza, e le cui opinioni decidevano della fortuna, dell' onore e della vita. Essi conseguirono quegli onori, che fino allora erano stati considerati quali ricompense proprie de' talenti e de' servigi militari; e loro si affidarono posti cospicui per la dignità e per l' autorità, che ai medesimi andavano annesse. Di questo modo sorse fra i laici una nuova professione onorevole, diversa da quella delle armi. Le funzioni della vita civile meritarono l' attenzione del Pubblico, e si coltivarono i talenti necessarj per ben adempirle. Una via si aprì alla emulazione de' cittadini, che li condusse alle ricchezze ed agli onori. Le arti e le virtù della pace, tornarono al loro sta-

to, e ricevettero finalmente la dovuta ricompensa (1).

---

(1) Tutta la storia dal *medio evo* comprova, che la guerra era la sola professione della nobiltà, e l'unico oggetto della sua educazione. Dopo ancora che cangiarono i costumi, e che le arti liberali montarono in qualche pregio, le antiche idee intorno la qualità che formano e distinguono il gentiluomo, si conservarono per lungo tempo in tutto il vigore. Nelle memorie di Fleurange (*pag.* 9) leggesi un minuto racconto degli esercizj e delle occupazioni di Francesco I, nella sua gioventù; e ben si scorge che tutto mirava a renderlo un guerriero ed un atleta. Questo padre delle lettere riconobbe il suo amore per le Belle Arti, non già dall'educazione, ma dal suo genio e dalla delicatezza del suo gusto. I costumi del Clero superiore, nel *medio evo*, ci porgono una prova invincibile, che peranco non era abbastanza determinata in Europa la distinzione delle professioni. Il Clero pel suo carattere e per le sue funzioni, era diverso essenzialmente dai laici; e l'ordine inferiore degli Ecclesiastici, formava una classe totalmente separata da quella degli altri cittadini. Ma gli Ecclesiastici costituiti in dignità, essendo per lo più di conspicui natali, non facevano alcun conto di tale distinzione. Non deponevano mai l'inclinazione alle occupazioni della Nobiltà, e malgrado i Decreti de' Papi ed i Canoni de' Concilj, andavano armati, conducevano i lor vassalli in campagna, e combattevano alla lor testa. Il sacerdozio appena sembrava loro uno stato distinto, e la scienza militare era la sola, che riputassero conveniente alla lor nascita, mentre la teologia e le virtù pacifiche, proprie del ministero spirituale, giacevano nel disprezzo e nell' obblio.

Poichè la Giurisprudenza divenne uno studio labo-

Mentre che a poco a poco s'introducevano in Europa cambiamenti così importanti per lo stato della Società, e per l'amministrazione della Giustizia, la Nobiltà cominciava a concepire idee più grandi e sentimenti più generosi. Questo fu un effetto dello spirito di Cavalleria, la quale d'ordinario non si riguarda se non come una bizzarra instituzione, nata dal capricio, e come una sorgente di strava-

rioso, e che la pratica n' ebbe formato una professione particolare, quelli che in esso si distinsero maggiormente, arrivarono a quegli onori, che da principio non si accordavano che ai militari. L' ordine di Cavalleria, per molti secoli, era stato il più splendido contrassegno di onore; ma la condizione e la nascita non conferivano più un diritto privativo ai privilegi di quest' ordine. Uomini periti nelle cognizione delle leggi, vennero innalzati a queste eminenti dignità, e per tal mezzo si ritrovarono a paro con quelli che s' erano renduti ragguardevoli co' loro talenti. *Miles justitiæ*, *e Miles litteratus*, furono titoli egualmente decorosi. Matteo di Parigi fa menzione di tali Cavalieri, nel 1251. Se un Giudice arrivava ad un certo grado nella carriera della giudicatura, questo solo bastava per aprirgli la strada agli onori della Cavalleria. Pasquier, *Ricerche*, *lib.* 2, *c.* 26, *pag.* 130. Onorato di S. Maria, *Dissertazioni storiche intorno la Cavalleria*, *pag.* 164. Una professione, che facea strada a cariche, cui era annessa la Nobiltà, fu ben presto in gran credito; ed i popoli d' Europa si avvezzarono a vedere gli uomini sollevarsi alla prima classe della Società, mediante non meno la scienza delle leggi che l' eccellenza de' talenti militari.

ganze, ma che pur era il natural effetto delle circostanze, nelle quali trovavasi la Società, e che vigorosamente contribuì a ingentilire i costumi delle nazioni d'Europa. Il Governo feudale era uno stato perpetuo di guerra, di rapina e d'anarchia; stato in cui gli uomini deboli ed inermi di continuo vedevansi esposti agl' insulti dell' ardire e della forza. Quel medesimo spirito guerriero, che tanti gentiluomini avea indotti a prender le armi per la difesa de' pellegrini oppressi nella Palestina, ne mosse altri a dichiararsi protettori e vindici dell' innocenza conculcata in Europa. Questo fu il solo oggetto degno di esercitare il coraggio e l' attività di que' nobili avventurieri, allora quando ridòtta interamente la Terra Santa sotto il dominio degl' Infedeli, si pose termine alle spedizioni delle Crociate. Reprimere l' insolenza degli oppressori, soccorrere gl' infelici, liberare i prigionieri, proteggere o vendicare le donne, gli orfani, gli ecclesiastici e tutti quelli, che non poteano armarsi alla propria difesa, comporre finalmente le liti, e riformare gli abusi; queste si reputavano azioni della maggior prodezza, e del più alto merito. L' umanità, il coraggio, la giustizia e l' onore erano le qualità distintive dell' ordine cavalleresco, qualità vie maggiormente con un misto di entusiasmo esaltate dalla religione, che si mescolava in tutti gl' instituti e in tutte le passioni di que' tempi, e qualità

portate da essa religione a quegli eccessi di romanzesco furore, che oggidì ci fanno maraviglia. Esercizj lunghi e faticosi erano allora i preparativi alla cavalleria; e l'esservi ammesso veniva accompagnato da certe solenni formalità, in cui avea luogo non meno la pompa, che la divozione. Non v'era Nobile, che non sollecitasse l'onore di essere fatto Cavaliere. Era questa una distinzione, che sembrava in certo modo superiore alla reale dignità; ed i Sovrani reputavansi a gloria il riceverla dalle mani di un semplice gentiluomo.

Questa singolare instituzione, in cui d'una maniera sì strana si mescolarono insieme il valore, la galanteria e la religione, era maravigliosamente accomodata al gusto ed al genio di una Nobiltà guerriera, e bentosto i suoi effetti di un modo sensibile si manifestarono sopra i costumi. La guerra si esercitò con minore ferocia, quando l'umanità ugualmente che il coraggio divenne l'ornamento della Cavalleria. Si addolcirono e ripulirono i costumi, allorchè la cortesia fu riguardata come la virtù più amabile di un Cavaliere. La violenza e l'oppressione andarono diminuendosi, tosto che si tenne per un merito e per un dovere il prevenirle o il gastigarle. Un sommo rispetto per la verità, e la più scrupolosa esattezza nell'adempiere ogni dovere, formarono il distintivo di un gentiluomo, poichè la Cavalleria era riguardata come una scuola di ono-

re, e a tal riguardo esigeva la maggiore delicatezza.

L'ammirazione che riscuotevano queste brillanti qualità, congiunta alle distinzioni ed alle prerogative ottenute dalla Cavalleria in tutte le parti d'Europa, potè talvolta inspirare a certi genj ardenti una specie di fanatismo militare, che li trasse ad abbracciare le più strane imprese. Ma contribuì sempre ad imprimere profondamente negli animi i principj di onore e di generosità; principj che venivano per altro corroborati da tutto ciò che può far impressione sopra i sensi e penetrar il cuore. I fatti romanzeschi di que' Cavalieri erranti, che scorrevano il mondo in traccia di avventure, sono assai noti, e giustamente sono stati l'oggetto della storia e della derisione; ma non si sono a pieno osservati gli effetti politici e permanenti della Cavalleria. Forse a questa singolare instituzione, sì poco utile in apparenza alla felicità dell'uman genere, siam debitori in gran parte del raffinamento della galanteria, della delicatezza in punto d'onore, e della umanità, che talvolta si vede brillare fra gli orrori della guerra; tre caratteri i più notabili, che distinguono i moderni costumi dagli antichi. Ne' secoli XIII, XIV e XV i sentimenti inspirati dalla Cavalleria ebbero una influenza molto sensibile sopra i costumi, e sopra la condotta degli uomini; e gettato aveano sì profonde radici, che tuttavia durarono

i loro effetti, dopo che l' instituzione stessa, che ne era il principio, ebbe perduto il suo vigore ed il suo credito nelle menti degli uomini. Nella storia, che ho intrapreso di scrivere, si troveranno fatti importanti, che somigliano piuttosto alle valorose spedizioni della Cavalleria, che ad imprese ben condotte di una sana politica; ed alcuni de' principali caratteri da me delineati, hanno per modello questo spirito romanzesco. Francesco I ambiva la gloria di essere considerato come un perfetto Cavaliere: voleva possederne l'ardire e la bravura nella guerra, la magnificenza e la cortesia nella pace. La riputazione, ch' egli si acquistò colle sue splendide azioni, giunse ad abbagliar per modo il suo flemmatico rivale, che questi uscì dai termini della sua naturale prudenza e moderazione, e gli si accese il desiderio d'uguagliare il re Francesco, con alcuni tratti di ardimento e di galanteria (1).

(1) L' oggetto principale di queste Note è stato di riunire sotto gli occhi de' leggitori i fatti e le circostanze, che tendono a dilucidare ed a confermare i luoghi della storia, cui si riferiscono. Quando questi fatti sono sparsi in varj autori, o sono tolti da libri poco comuni o difficili a consultare, mi è sembrato poco opportuno il raccoglierli insieme. Ma ogni qualvolta tutto ciò, che giova o a confermare il mio racconto, o a meglio dichiarare le mie riflessioni, si possa riscontrare in qualche libro universalmente noto

Anche i progressi della ragione, e la coltura delle lettere non contribuirono poco a cangiare i costumi delle nazioni europee, e ed introdurvi la politezza ed il gusto, che le distinguono ai nostri giorni. I Romani, sebbene al tempo che fu distrutto l' Impero, avessero perduto quel fino gusto, per cui le opere dei loro antenati riuscivano modelli di perfezione, ed oggetti d' imitazione ai secoli ed ai popoli che lor doveano succedere; ciò non ostante avevano conservato l' amore della letteratura, e con molto studio coltivavano ancora le arti. Ma popoli barbari e rozzi erano lontani dell' ammirare queste sconosciute perfezioni, che da loro si reputavano a vile; non erano anche pervenuti a quello stato di società, nel quale l' intelletto umano comincia ad esercitare le sue facoltà sopra oggetti d' immaginazione e di gusto. Essi ignoravano i bisogni e i desiderj, che danno origine alle invenzioni dello spirito; e siccome non comprendevano nè il merito, nè la utilità delle arti, così si occuparono a distruggere i

---

o che meriti di esserlo, mi contento di rimettere a quello il leggitore. A questo passo precisamente mi ritrovo, avendo ragionato della Cavalleria. Quasi tutti i fatti da me citati nel testo, siccome altre molte particolarità curiose ed instruttive su questa singolare instituzione, ritrovansi nelle *Memorie dell'antica Cavalleria, considerata come uno stabilimento politico e militare*, *del sig. di* St. Palaye.

monumenti con tanto zelo, con quanto la loro posterità gli ha poi scoperti e conservati. Le violenti scosse, prodotte dallo Stabilimento dei Barbari nell' Impero romano, le numerose e tremende rivoluzioni, che essi cagionarono in tutti i regni da loro formati, ed i vizj essenziali, che ritrovavansi nella costituzione del governo da loro introdotta, erano altrettante cause, che aveano sospeso il risorgimento del gusto e la coltura delle lettere, e che per più secoli aveano tenuta l' Europa nello stato d' ignoranza, di cui abbiamo veduto la pittura. Ma i varj avvenimenti e le instituzioni diverse, delle quali ho abbozzata la storia, hanno successivamente prodotto nella società cambiamenti della maggiore importanza. Da che si fu incominciato a provare i buoni effetti della rivoluzione, che restituì alla maggior parte della nazione la libertà e l' indipendenza, e da che tutti i membri della società principiarono a sentire il pregio de' vantaggi, che risultavano dal commercio, dall' ordine pubblico, e dalla personale sicurezza, allora lo spirito umano incominciò a conoscere le sue forze, e prese un nuovo volo, e gli uomini allora si dedicarono ad applicazioni ed a ricerche, di cui prima non aveano alcuna idea. Circa la fine del secolo XI si osserva questo primo riscuotimento degli spiriti, che usciti del profondo letargo, in cui sì lungamente erano stati immersi, rivolsero a nuovi oggetti la loro curiosità ed attenzione.

Con tutto ciò furono mal condotti i primi sforzi de' popoli d'Europa verso le buone lettere e la filosofia. Avviene delle nazioni come degl' individui: le facoltà della immaginazione hanno già acquistato energia, primachè quelle dell' intelletto siensi esercitate sopra materie speculative ed astratte. Gli uomini sono poeti prima d'essere filosofi: sentono vivamente le impressioni, e le sanno dipignere con forza, quando ancora non han fatto che piccioli progressi nell' arte di ragionare. Il secolo di Omero e di Esiodo precedette d'assai quello di Talete e di Socrate; ma per mala sorte della letteratura, i nostri antenati allontanandosi da questa progressione degl' ingegni, indicata dalla stessa natura, s'ingolfarono nel pelago della metafisica e degli studj più astratti. S'erano appena stabiliti ne' paesi da loro conquistati, quando furono convertiti alla religione cristiana; ma non la ricevettero in tutta la sua purità. Alcuni prosuntuosi, alla dottrina instruttiva e semplice del Cristianesimo aveano frammischiato le sottigliezze di una vana filosofia, la quale osava imprender di penetrare i misterj, e di decidere quistioni inaccessibili alle facoltà troppo limitate della mente umana. Queste temerarie speculazioni s'erano incorporate col sistema medesimo della religione, e n'erano state finalmente riguardate come la parte la più sostanziale. Tosto che la curiosità ebbe condotto gli uomini a riflettere ed a ragionare, questi oggetti dovet-

tero prima di tutti gli altri presentarsi alle loro investigazioni. La scolastica teologia, col suo immenso corredo di ardite discussioni e di sottili distinzioni, sopra punti, che non sono a portata dell' umana ragione, fu il primo parto dello spirito filosofico, allorch' esso ripigliò qualche poco di attività in Europa.

Questa circostanza non fu la sola, che servisse a dare agl' ingegni una falsa direzione, allora quando tornarono ad esercitarsi da capo intorno a materie, che avevano per sì lungo tempo trascurate. La maggior parte di coloro, che nel secolo XII e XIII concorsero al rinascimento delle lettere, avevano ricevuto le lor cognizioni ed i loro principj di filosofia o dai Greci, nell' Impero d' Oriente, o dagli Arabi, nella Spagna, e nell' Africa: ma questi due popoli con un soverchio raffinamento aveano corrotto le scienze da loro coltivate. Della teologia, i Greci ne aveano fatto un sistema d' inette speculazioni e d' interminabili controversie; e per mano degli Arabi la filosofia vedeasi tratta fuor di strada con le inutili sottigliezze, ond' essi l' avevano involta ed oscurata; talchè simili guide non poteano esser atte che a far traviare. Quelli, che furono i primi ad attendere a studj filosofici, erravano senza veruna guida in un laberinto d' intralciate ricerche. In vece di abbandonare la loro immaginazione al naturale suo scopo; in vece di applicarla ad opere d' invenzione, che avrebbero depurato

il loro gusto ed ampliate le loro idee; invece di coltivare le belle arti, che abbelliscono la vita, e ne addolciscono le amarezze, si lasciarono incatenare dall' autorità, e traviare dall' esempio, e indebolirono la forza e l' ardore del loro genio, in mezzo a speculazioni, frivole del pari che laboriose.

Ma tali speculazioni, quantunque mal dirette ed inutili, mettevano in azione gli spiriti colla loro novità, e grandemente gli allettavano colla loro arditezza. È cosa straordinaria il vedere, con quale ardore gli uomini si dedicassero a studi così nojosi. Giammai ne' secoli più illuminati si coltivò con più ardente zelo la sana filosofia. In tutte le cattedrali, in quasi tutti i monasteri di qualche nome, si aprirono scuole sul modello di quelle già stabilite da Carlo Magno. Si fondarono collegi ed Università, che formarono altrettante Comunità o sieno corpi, col diritto di governarsi colle proprie leggi, e di esercitare su i loro membri una giurisdizione particolare ed assai ampla. Si accordarono ai maestri e agli studenti privilegi ragguardevoli, e per premiare gli uni e gli altri, s'inventarono titoli e distinzioni accademiche d' ogni sorte. Nè solamente nelle scuole la superiorità delle cognizioni conduceva agli onori e all' autorità. Il sapere divenne un oggetto degno di stima nella Società, ed un mezzo per giungere a posti di eminente grado. Tanti vantaggi insieme riuniti, trassero nelle Università e nei

Collegj una folla incredibile di scolari, premurosi di entrare in questa nuova carriera, che conduceva alla fortuna ed alle distinzioni.

Per quanto fossero fervorosi ed attivi questi primi sforzi dell' ingegno umano, non ne risultarono così gran vantaggi, come luogo pur v' era a sperare; e gli effetti ne furono ritardati da una particolare circostanza. Tutte le lingue d' Europa, nel secolo, di cui parliamo, erano barbare, prive di eleganza, di forza e ancor di chiarezza, nè sino allora alcun tentativo era stato fatto, onde perfezionarle o dirozzarle. La Chiesa avea consecrata alla religione la lingua latina; e l' uso, di cui non era meno riverita l' autorità, avea questa lingua medesima appropriata alla letteratura. In latino s' insegnavano le scienze, che si coltivarono ne' secoli XII e XIII, e i libri, che ne trattavano, si scriveano tutti nello stesso idioma. Sarebbesi creduto avvilire un argomento grave, adoperando la lingua volgare; e questo pregiudizio ristringeva le cognizioni in un circolo angusto di persone. I soli dotti potevano esser ammessi nel tempio della filosofia, le di cui porte erano chiuse al comune degli uomini, che vedevansi costretti a rimaner sepolti nella prima loro ignoranza.

Quantunque sì fatto ostacolo, diminuendo l' influenza delle cognizioni, avesse impedito che non si diffondessero nella Società, i loro progressi nulla di meno deggiono annoverarsi

fra le cause principali, che presso i popoli europei introdussero un cambiamento ne' costumi. Quell'ardore di ricerca da me descritto, sebbene diretto da un falso principio, mise in moto, ed eccitò l'industria e l'attività degl'ingegni; insegnò agli uomini di fare delle loro facoltà un uso, che sperimentarono ugualmente grato che profittevole: gli avvezzò ad esercizj e ad occupazioni proprie a raddolcire i lor costumi, e ad inspirar loro il gusto delle virtù dolci ed amabili, che distinguono le nazioni, presso le quali le scienze sono state felicemente coltivate (1).

---

(1) L'oggetto delle mie ricerche non esige ch'io entri qui a far la storia de' progressi delle scienze; giacchè i fatti e le osservazioni, che ho presentate al leggitore, bastano per mostrare l'influenza di questi progressi medesimi sopra i costumi e sopra lo stato della Società. Quando le scienze erano totalmente estinte nell' occidente dell'Europa, si coltivavano a Costantinopoli, e nelle altre parti dell' Impero greco; ma lo spirito sottile de' Greci quasi interamente si applicò alle quistioni teologiche. Questo spirito di controversia si comunicò ai Latini; e molte latine dispute, che occupano tuttavia e tengono divisi i teologi, trasser l'origine dai Greci, ai quali il rimanente d'Europa è debitore di una massima parte delle sue cognizioni. Vedete la testimonianza d' Enea Silvio in Conringio, *de antiquit. accademic.*, *pag.* 43. *Storia letteraria di Francia*, *tom.* 7, *pag.* 113; *e tom.* 9, *pag.* 151. Poco tempo dopo che fu stabilito in Oriente l' Impero de' Califfi, vi furono tra loro

Il commercio, che di giorno in giorno facea notabili progressi, concorse ancor esso a in-

---

alcuni principi illustri, che protessero le scienze; ma quando gli Arabi rivolsero la loro attenzione sopra l'antica letteratura de' Greci e de' Romani, il gusto elegante e semplice delle loro opere d'ingegno, parve freddo e languido ad un popolo dotato di una fervida fantasia. Non potevano essi ammirare i poeti e gli storici di Atene e di Roma; ma compresero assai bene il merito de' lor filosofi. I principj del raziocinio sono più costanti e più uniformi delle regole della immaginazione o del gusto. La verità fa una impressione presso a poco uguale in ogni paese, mentre che le idee del bello, dell'elegante e del sublime variano secondo il clima. Gli Arabi non fecero alcun conto di Omero; ma traslatarono nell' idioma loro i filosofi più famosi della Grecia. Guidati da' precetti e dalle scoperte di que' maestri, si diedero con ardore allo studio della geometria, dell' astronomia, della dialettica e della metafisica; e nelle tre prime di queste scienze fecero grandi ed utili progressi, che molto contribuirono a farle salire a quell' alto grado di perfezione, cui sono poscia pervenute. Nelle ultime due scelsero Aristotile per loro guida, e raffinando vie più quella sottigliezza e quello spirito di distinzione, che caratterizza la sua filosofia, la renderono frivola ed impercettibile. Le scuole che fondarono in Oriente, per insegnarvi e coltivare le scienze, furono in sommo credito. Comunicarono il loro amor per le lettere a que' compatrioti, che andarono alla conquista dell' Asia e della Spagna; e le scuole, che questi ultimi colà aprirono, quasi gareggiarono con quelle d'Oriente. Molti di coloro, che ne' secoli XII e XIII si distinsero pe' loro progressi nelle scienze, erano stati educati in mezzo agli Arabi; e Brukero ne ad-

gentilire i costumi de' popoli d'Europa, e ad introdurvi una buona giurisprudenza, una re-

---

duce moltissimi esempi. *Histor. philosoph. tom.* 3, *pag.* 681. Finalmente per più secoli, quasi tutti gli eruditi di qualche nome furono ammaestrati da questo popolo. Siam debitori delle prime notizie della filosofia d' Aristotile, nel *medio evo*, alle versioni delle sue opere, tratte dalla lingua araba, e i comentatori di quella nazione furono riguardati come le migliori e le più autorevoli guide nella cognizione del sistema aristotelico. Conring. *Antiquit. Accad. dissert.* 13, *pag.* 95. *Suppl. pag.* 241; Muratori, *Ant. Ital. vol.* 3, *pag.* 232. Dagli Arabi pure gli scolastici appresero l'indole ed i principj della loro filosofia, che tanto ha contribuito a ritardare i progressi della vera scienza.

Lo stabilimento de' Collegi e delle Università, forma nella storia letteraria un' epoca notabile. Nelle scuole delle Cattedrali e de' Monasteri insegnavasi la sola gramatica; nè v' era più di uno o di due maestri destinati a tale uffizio; ma nelle Università v' erano professori per dar lezioni in ognuna delle diverse parti delle scienze. Il tempo che dovea impiegarsi nello studio di ciascuna era stabilito. Vi erano prove regolate per giudicare dei progressi degli studenti; e quelli che meritavano l' approvazione, venivano ricompensati con titoli ed onori accademici. L' origine e la natura di tali gradi ci è stata trasmessa da Bacmeister, *Antiquitates Rostochienses, sive historia urbis et accademiæ Rostoch. ap. monumenta inedita rer. Germ per E. J. de Westphalen*, *vol.* 3, *pag.* 781, *Lips.* 1743. Trovasi nel 1215 qualche imperfetto ragguaglio di questi gradi accademici nell'Università di Parigi, da cui le altre Università dell' Europa hanno presa la maggior parte delle loro

golare economia, e principj di umanità. Nell'origine e nello stato primitivo della Società,

---

usanze e delle loro istituzioni. CREVIER, *Istoria dell' Università di Parigi*, *tom.* 1, *pag.* 296. Furono essi compiutamente stabiliti nel 1231, *Ibid.* 248. È inutile il voler tessere qui l'enumerazione di molti privilegi accordati ai Baccellieri, ai Maestri e ai Dottori. Basterà questo solo esempio a comprovare la stima, di cui questi godevano nelle diverse facoltà. I Dottori contendevano per la precedenza co' Cavalieri, e la contesa terminava per lo più coll'innalzamento de' primi alla dignità della Cavalleria; dignità, della quale ho già esposto le prerogative. Fu ancora deciso, che un Dottore avrebbe diritto al titolo di Cavaliere, senza che vi fosse eletto. Bartolo scrisse, che un Dottore, dopo avere insegnato il Gius Civile per un decennio, era *ipso facto* Cavaliere: *doctorem actualiter regentem in jure civili per decennium, effici militem, ipso facto*. ONORATO DI SANTA MARIA, *dissert. pag.* 165. Una tale dignità si denominò *Cavalleria di lettere*, e quelli che la conseguivano, chiamavansi *Cavalieri chierici* (*milites clerici*). I nuovi regolamenti per la educazione, e gli onori straordinarj accordati agli uomini dotti, accrebbero grandemente il numero degli scolari. Nell' anno 1262 diecimila contavane l' Università di Bologna; e dalla storia di questa Università si raccoglie, che il Diritto era la sola scienza, che quivi allora s' insegnava. L' Università di Oxford nel 1340, avea trentamila studenti. SPEED, *chron. ap. Andersons*, *chronol. deduction of commerce*, *vol.* 1, *pag.* 172. Nel secolo stesso, diecimila persone diedero il voto per decidere una quistione agitata nell' Università di Parigi; e siccome i soli graduati aveano il diritto del suffragio, bisogna dire che prodigioso fosse il numero degli scolari. VELLY, *storia di Francia*, *tom.* 2, *pag.*

i bisogni degli uomini sono in sì picciol numero, e sì limitati i lor desiderj, che essi si contentano agevolmente delle naturali produzioni del loro clima e del loro suolo, e di ciò che possono aggiugnervi colla loro industria, semplice e grossolana. Niente hanno che possan dare di superfluo, niente che possano desiderare di necessario. Ogni piccola Comunità sussiste co' fondi che le appartengono, e soddisfatta di quanto possiede, o non conosce gli Stati che la circondano, o pure trovasi con essi in discordia. Perchè si stabilisca una libera comunicazione fra popoli diversi, bisogna che la Società ed i costumi abbiano acquistato un certo grado di perfezione, e che già siensi fatti regolamenti per consolidare l'ordine pubblico e la sicurezza personale. Noi vediamo, che il primo effetto dello stabilimento de' Barbari nell' Impero, fu quello di dividere le nazioni, che la potenza Romana avea riunite. L'Europa venne smembrata in molti Stati distinti, fra' quali per più secoli fu quasi totalmente interrotta ogni comunicazione. I pirati

---

147. Poche veramente erano allora le Università in Europa; ma una tanta copia di studenti in que' tempi basta a provare l' ardore straordinario, con cui gli uomini s' erano dedicati allo studio delle scienze; e fa vedere che i popoli incominciavano a riguardare molte altre professioni come onorevoli ed utili, al pari di quella delle armi.

coprivano i mari, e piena di pericoli ne rendevano la navigazione. Approdandosi a porti stranieri, scarso ajuto ed anche poca sicurezza potevasi aspettare da questi popoli feroci. Rara e difficile era la comunicazione anche fra le parti lontane di un medesimo regno. Un viaggio un poco lungo era un' impresa pericolosa, in cui si aveano a temere le violenze de' banditi, che infestavano le strade, e le insolenti esazioni de' nobili, quasi non meno terribili, che i masnadieri. Per tal guisa la maggior parte degli abitanti dell'Europa, incatenati da tutte queste circostanze nel luogo dove la sorte gli avea stabiliti, ignoravano fino i nomi, la situazione, il clima e le produzioni de' paesi da loro distanti.

Varie cagioni concorsero a ravvivare lo spirito di commercio ed a riaprire in parte fra i popoli diversi la corrispondenza. Gl' Italiani con le loro relazioni in Costantinopoli e nelle altre città dell' Impero Greco, avendo conservato qualche gusto per le preziose produzioni dell' Oriente, ne comunicarono la cognizione ad altri popoli vicini alle loro contrade: ma con tutto ciò non facevasi ancora che un commercio mediocre, il quale non istabiliva fra i diversi Stati che una picciolissima comunicazione. Le Crociate, conducendo in Asia eserciti numerosi, levati da tutte le province dell' Europa, aprirono tra l'Oriente e l'Occidente una comunicazione più ampia, che si mantenne

per molti secoli; e quantunque le conquiste e non il commercio, fossero l'oggetto di queste spedizioni; quantunque ne fosse stato infelice l'esito, come bizzarro ed irragionevole n'era stato il motivo; tuttavolta dai progressi del commercio, conforme abbiamo già veduto, ne risultavano effetti ottimi e permanenti. Finchè durò la manìa delle Crociate, le città principali d'Italia e degli altri paesi dell'Europa acquistarono la libertà, e con essa privilegi, che le renderono altrettante Comunità indipendenti e rispettate. Videsi così formare in ciascun regno un ordine nuovo di cittadini, che si dedicarono al commercio, e si aprirono una strada alle ricchezze ed agli onori.

Dopo terminata la Guerra santa, venne a scoprirsi la bussola, che rendendo la navigazione più sicura e nel tempo stesso più ardita, facilitò la comunicazione tra le nazioni lontane, e l'una all'altra, per dir così, le avvicinò.

Nello stesso periodo di tempo gli Stati d'Italia stabilirono un commercio regolare coll'Oriente, per via de' porti dell'Egitto, e ne trassero tutte le ricche produzioni dell'Indie. Nel tempo stesso introdussero ancora ne' loro territorj manifatture di vario genere, da essi promosse con gran destrezza ed impegno. Nuovi rami d'industria parimente imaginarono, e dall'Oriente diverse naturali produzioni trapiantarono, nate sotto più caldi climi, e che ancor oggi somministrano i materiali a un

commercio assai lucrativo ed esteso. Gl' Italiani trassero gran profitto dallo spaccio delle merci, che trasportavano dall'Asia, o che erano il frutto della loro industria, vendendole ad altri popoli di Europa, che cominciavano a gustare i piaceri del lusso e di una vita delicata; piaceri non conosciuti o disprezzati dai lor maggiori.

Pel corso del XII e XIII secolo, il commercio d' Europa cadde quasi interamente in mano degl' Italiani, allora più noti sottó il nome di longobardi. Si videro ne' diversi regni stabilire compagnie o Società di mercatanti longobardi, che si posero sotto l' immediata protezione de' rispettivi governi. Ottennero privilegi ed immunità singolari, e in loro favore fu sospesa l' esecuzione delle antiche leggi barbare contro degli stranieri. Questi negozianti diventarono subito i noleggiatori, gli artefici ed i banchieri di tutta Europa (1).

---

(1) La varietà delle materie che ho procurato d' illustrare, e l' estensione di quelle, in cui sono per entrare, mi fanno lecito usare le proprie espressioni del presidente di Montesquieu, allor che prende a ragionare del commercio. *Le materie che seguono*, egli dice, *richiederebbono di esser trattate più diffusamente; ma la natura di quest' opera non lo permette. Vorrei valicare un fiumicello tranquillo, e vengo trascinato da un torrente.*

Sono frequenti nella storia le prove della poca co-

Mentrechè, al Mezzodì dell'Europa, gl' Italiani con tanto ardore e felicità dilatavano e

---

municazione, che aveano fra di loro i popoli nel *medio evo*. Circa la fine del X secolo, il conte Bouchard, volendo fondare un monastero a S. Mauro delle Fosse, vicino a Parigi, andò a trovare un Abate di Clugnì in Borgogna, famoso per santità, affine di pregarlo a condurvi i suoi monaci ad abitare. Singolare è il linguaggio, che egli tenne al santo uomo. Gli disse, *che poichè s' era messo a un viaggio sì grande e sì penoso, la cui lunghezza sommamente lo aveva affaticato, sperava che non gli sarebbe negata la sua domanda, e che non si vorrà, che sia egli venuto inutilmente in un paese così lontano*. La risposta dell' Abate fu ancora più strana, poichè francamente ricusò di soddisfarlo, sotto pretesto, che troppo molesto gli sarebbe il trasportarsi con esso lui in una terra straniera ed incognita. *Vita Burchardi, venerabilis comitis, apud Bouquet, Raccolta degli storici, ec., vol.* 10, *pag.* 351. Sul principio del secolo XII, i monaci di Ferrieres, nella diocesi di Sens, non sapevano, che vi fosse in Fiandra una città denominata Tournai; ed i monaci di S. Martino di Tournai ignoravano, dove fosse Ferrieres. Un affare spettante ai due monasteri, gli obbligò ad avere insieme qualche comunicazione, e però l' interesse reciproco li pose in cerca gli uni degli altri. Alla fine dopo lunghe diligenze, riferite minutamente da' storici di que' tempi, la scoperta si fece casualmente. HARIMANNUS *abbas, de restauratione, ap.* D'ACHER. *spicileg. vol.* 12, *p.* 400. Ma nel *medio evo* è anche più singolare l'ignoranza intorno la situazione e la geografia de' paesi rimoti. La carta geografica più antica, di cui si abbia notizia, trovasi in un manoscritto della cronaca di S. Dionigi, ed è un monumento incontrastabile dello stato, in cui era

perfezionavano il commercio, lo stesso spirito d'industria, circa la metà del secolo XII,

---

la scienza geografica in Europa circa quei tempi di tenebre. Si veggono quivi le tre parti, allora cognite della terra, talmente distribuite, che Gerusalemme giace in mezzo al globo, ed Alessandria e Nazareth sono in egual vicinanza alla Santa Città. *Memorie dell' Accademia delle Belle Lettere*, t. 16, *in* 8., *p.* 185. In que' secoli d'ignoranza non si trova che vi fossero alberghi o case pubbliche pei viaggiatori. MURAT. *Antiquit. Ital. v.* 3, *pag.* 581. Una prova è questa del piccolo commercio, che v' era tra quelle varie nazioni. Presso popoli di costumi semplici e che veggono forestieri assai di rado, l' ospitalità è una delle virtù fondamentali. In uno stato così imperfetto di società, com' era quello del *medio evo*, essa formava un dovere sì essenziale, che non si contava altrimenti fra quelli, che l' uomo può o non può esercitare, secondo gli detta la sua generosità. L' ospitalità era comandata dalle leggi, e quelli che la negavano, erano soggetti a gastigo. *Quicumque hospiti venienti lectum, aut focum negaverit, trium solidorum inlatione mulctetur.* (*Leg. Burgund. tit.* 38, § 1). *Si quis homini aliquo pergenti in itinere mansionem vetaverit, sexaginta solidos componat in publico.* (*Capitul. lib.* 6, § 82). Non è indifferente l' osservare quest' accrescimento di pene pecuniarie in un' epoca molto posteriore a quella, in cui la legge de' Borgognoni fu pubblicata, ed in un tempo, che il governo dovea essersi perfezionato. Altre leggi vi furono dello stesso tenore, le quali sono state raccolte da Gio. Federico Polac. *Sistema jurispr. Germaniae*, *Lips.* 1733, *pag.* 75. Le leggi degli Schiavoni erano ancora più rigorose di quelle riferite da quest' autore; giacchè ordinavano, che fossero confiscati i mobili ed incendiata la casa di chiun-

animava il Settentrione. I paesi vicini al mar Baltico erano abitati da popoli feroci, che gl'in-

---

que negasse l' ospitalità. La sollecitudine e l' umanità delle stesse leggi verso i forestieri, giunse persino a permettere il furto a un padrone di casa, per poter fare un buon trattamento ai suoi ospiti; *quod nocte furatus fueris, cras appone hospitibus. Rerum Meclburgicar. lib.* 8, *a Mat. Jo. Beehr. Lips.* 1751, *p.* 50. In conseguenza di tali leggi o di un tale stato di società, che rendevale necessarie, l' ospitalità fu in vigore, finchè gli uomini non ebbero quasi verun commercio insieme, assicurando essa al forestiero un favorevole accoglimento, sotto qualunque tetto piacevagli ricoverarsi. Che fosse scarsa la comunicazione fra gli uomini, chiaramente apparisce anche dal vedere, che non sì tosto ella ebbe incominciato a crescere, che l' ospitalità, la quale sin allora era stata esercitata con piacere, diventò un atto gravoso; e l' alloggiamento dei viaggiatori si convertì a poco a poco in un ramo di commercio.

Ma le leggi del *medio evo* ci porgono una prova ancor più convincente, della poca corrispondenza, che passava fra le nazioni. Il genio del sistema feudale, come pure lo spirito di gelosia, compagno indivisibile dell' ignoranza, concorreva a far abborrire a' forestieri il domiciliarsi fuori della lor patria. Se alcuno trasferivasi da una provincia del regno ad un' altra, era obbligato, dopo un anno ed un giorno, a riconoscersi vassallo del Barone, nel cui territorio s'era fermato ad abitare. S' egli ometteva questa formalità, soggiaceva ad un' ammenda; e se moriva senza lasciare un certo legato al signore del luogo, venivano confiscati tutti i suoi beni. Ma i rigori esercitati contro la gente, che si stabiliva in paese straniero, divenivano sempre più insopportabili. Basta

festavano con frequenti ladroneggi; per la qual cosa le città d'Amburgo e di Lubecca, avendo

---

dire, che a quei tempi il signore del territorio, ove un forestiero avesse scelto domicilio, poteva impadronirsi della sua persona e farlo schiavo: del che la storia ne somministra orribili esempi. Le crudeli depredazioni de' Normanni, nel IX secolo, obbligarono molti abitanti delle province marittime della Francia a rifuggirsi nel cuore di questo regno; ma invece d' esservi accolti con quella umanità che alla loro disgrazia convenivasi, furono fatti schiavi. Le due potestà civile ed ecclesiastica, si collegarono insieme per abolire una così barbara usanza. Potgiesser, *de statu servorum*, *lib.* 1, *cap.* 1, § 7. In altri paesi, le leggi permettevano agli abitanti delle coste di fare schiavi que' miseri, che naufragavano sulle spiagge. *Ibid.* § 17. Un costume così barbaro regnava pure in altri paesi dell' Europa. Sembra che fosse universalmente introdotto l' uso di occupare gli effetti di coloro che avevano naufragato, e di confiscarli in pro del signore della terra, ove erasi rotto il naviglio. Du Cange, *voc. Laganum.* Presso gli antichi Welchi, abitanti del paese di Galles, v' erano tre specie di persone, che si potevano uccidere impunemente; i pazzi, i forestieri, ed i lebbrosi. Il sig. di Lauriere cita molti atti, da cui si rileva, che in varie province della Francia i forestieri diventavano schiavi del signore, sul cui territorio erano andati a stabilirsi *Gloss. del diritto Franc.*, *art. Aubaine.* Beaumanoir dice, esservi in Francia alcuni paesi, in cui ogni forestiere, che venga a dimorarvi per un anno e un giorno, diventa schiavo del signore del luogo. *Consuetudini di Beaum. cap.* 44. Ma siccome una pratica così inumana non poteva esser di molta durata, i gran signori dovettero contentarsi di levare sopra gli stranieri certe annue tasse,

preso a mercanteggiare con questi popoli, furon costrette a formar tra loro una lega vi-

---

o di loro imporre alcuni servigi straordinari. Ciò non ostante quando moriva un forestiere, egli non avea libertà di lasciar nulla per testamento; poichè tutti i suoi beni stabili o mobili, intendevansi devoluti al re o al signore della Baronia, con esclusione degli eredi legittimi: e questo chiamasi in Francia *diritto d'aubaine*. De Lauriere, *Prefaz. delle Ordinanze*, *t.* 1, *p.* 15; Brussel, *tom.* 2, *pag.* 944; Du Cange, *voc. Albani*. Pasquier, *Ricerche*, *pag.* 367. Quest' uso di confiscare i beni degli stranieri alla lor morte è antichissimo, comechè trovasi il medesimo ricordato, sebbene molto oscuramente, in una legge di Carlo Magno dell'anno 913. *Capitul. edit. Baluz. pag.* 407, § 5. Al diritto di *Aubaine* andavano soggetti non solamente quelli che nati erano in paese straniero, ma coloro eziandio, che trovavansi in una diocesi, ovvero in una Baronia, diversa dalla propria. Brussel, *vol.* 2, *pag.* 947, 949. Appena è possibile imaginare alcuna legge più contraria alla comunicazione de' popoli; con tutto ciò qualche cosa incontrasi di somigliante nelle antiche leggi di tutti i regni d' Europa. Rispetto all' Italia consultisi Muratori. *Antiquit. Ital. vol.* 2, *p.* 14. Non è leggera macchia nel governo di Francia il vedere tuttavia sussistere (*) in una nazione così colta una costumanza, che tanto si oppone ai principj dello stato sociale e dell' umanità.

I disordini e la confusione, che risultavano da un governo così debole, incapace di stabilire o di eseguire leggi salutari, rendevano pericolosissima la co-

---

(*) Il diritto d'*aubaine* è ora abolito da tutte le nazioni civilizzate. L'editore.

cendevolmente difensiva. Esse ritrassero tanti vantaggi da questa unione, che altre città si

municazione fra le province di un medesimo regno. Da una lettera di Lupo, abate di Ferrieres, nel IX secolo, si raccoglie, che le strade maestre erano allora infestate da ladri in guisa tale, che i viaggiatori vedevansi costretti ad unirsi a schiere, ovvero in caravane, per andare sicuri da masnadieri. Bouquet, *Raccolta degli Stor. vol.* 7, *p.* 515. I molti regolamenti fatti da Carlo il Calvo, nel secolo stesso, dimostrano quanti frequenti fossero simili atti di violenza, i quali erano divenuti sì comuni, che da molti si riguardavano appena come delitti. Quindi è che i giudici inferiori, chiamati centurioni, erano obbligati a giurare, che essi medesimi non commetterebbono alcun furto, nè proteggerebbero i ladri. *Capitul. edit. Baluz. vol.* 2, *pag.* 63, 68. Gli storici del IX e del X secolo, ci hanno lasciate patetiche descrizioni di tali disordini; e varj passi notabili incontransi, a questo proposito, in Beehr. *Rerum. Mecleb. lib.* 8, *pag.* 605. Finalmente gli attentati di tal natura divennero sì frequenti, e si commisero con tanto ardire, che l'autorità del magistrato civile non ebbe più forza bastevole a reprimerli. S'implorò quindi il soccorso della giurisdizione ecclesiastica; si tennero Concilj con gran solennità; e quivi portati i corpi santi, alla presenza di queste reliquie, si fulminarono anatemi contro i ladri, e contro gli altri perturbatori della quiete pubblica. Bouquet, *Raccolta degli stor. tom.* 10, *pag.* 360, 431, 536. Di quelle scomuniche se n'è conservata una, fulminata nel 988. Essa è straordinaria e di una eloquenza così singolare, che merita di aver qui luogo. Dopo la consueta introduzione, e dopo l'enumerazione delle violenze, che aveano dato causa alla scomunica, incomincia la medesima in questo modo: *obtenebrescant*

fecero premura d'entrare nella confederazione; cosicchè ottanta delle più ragguardevoli città,

---

oculi vestri, qui concupiverunt; arescant manus, quae rapuerunt; debilitentur omnia membra, quae adjuverunt. Semper laboretis, nec requiem inveniatis, fructuque vestri laboris priwemini. Formidetis et paveatis a facie persequentis, et non persequentis hostis, ut tabescendo deficiatis. Sit portio vestra cum Juda traditore Domini, in terra mortis et tenebrarum, donec corda vestra ad satisfactionem plenam convertantur . . . nec cessent a vobis hae maledictiones, scelerum vestrorum persecutrices, quamdiu permanebitis in peccato pervasionis. Amen. Fiat, fiat. Bouquet, *Raccolta*, *pag.* 527.

In quanto ai progressi del commercio, descritti, p. 201, segg., è da osservarsi, che gli Stati d'Italia faceano qualche traffico, sin dal tempo di Carlo Magno, colle città dell'Impero greco; e che di là recavano ne' lor paesi le ricche produzioni orientali. Muratori, *Antiquit. Ital. vol.* 11, *pag.* 822. Nel secolo X, i Veneziani s' aprirono un particolar commercio con Alessandria d' Egitto (*ib.*), e gli abitanti di Amalfi e di Pisa ampliarono il loro traffico ne' medesimi porti. Murat. *ib.*, *pag.* 884, 885.

Abbiamo spiegato in altro luogo, in qual modo le Crociate accrebbero le ricchezze ed il commercio degli Stati d' Italia, ed il traffico particolarmente, che faceano nell' Oriente; poichè non solo trasportarono mercanzie dall' Indie, ma nelle proprie contrade stabilirono manifatture di eccellente lavoro. Muratori descrive esattamente molte di queste fabbriche nelle sue dissertazioni sopra le arti del *medio evo* (*Antiq.*, *vol.* 2, *pag.* 349, 399). Gl' Italiani portarono a gran perfezione principalmente i lavori di seta, ch' erano stati per lungo tempo un' arte particolare delle province orientali dell' Asia. I drappi di seta si pagavano ad

sparse per quelle vaste contrade, che si estendono dall' estremità del mar Baltico fino a

---

un prezzo così esorbitante nell' antica Roma, che poche erano le persone del primo ordine, che fossero in grado di comperarne. Sotto Aureliano, nel 270, una libbra di seta equivaleva a una libbra d' oro. *Absit ut auro fila pensentur. Libra enim auri tunc libra serici fuit.* (Vopiscus *in Aureliano*). Giustiniano nel VI secolo, introdusse in Grecia l'arte di allevare i vermi da seta; e ciò rendette le drapperie alquanto più comuni. Ma tali manifatture si mantennero a sì alto prezzo, che se ne fece oggetto di lusso e di magnificenza, riserbato unicamente alle persone principali, e per le pubbliche solennità. Ruggiero I, re di Sicilia, verso l' anno 1130, condusse d' Atene un certo numero d' operaj da seta, e gli stabilì a Palermo, introducendo così la coltura della seta nel suo reame, donde poi si propagò alle altre parti dell' Italia. Giannone, *Stor. di Napoli*, *lib.* 6, § 5, 7. Questa merce diventò allora sì comune, che circa la metà del secolo XIV, si videro fino a mille cittadini genovesi comparire in una divota processione, tutti vestiti con panni di seta. Lo zucchero ancor esso è una produzione dell' Oriente. Alcune piante se ne recarono dall' Asia, ed il primo tentativo per coltivarle si fece in Sicilia, circa la metà del secolo XII. Di là lo zucchero fu trapiantato nelle province meridionali della Spagna; se ne portò alle Canarie, alle isole di Madera, e finalmente nel Nuovo Mondo. Il Guicciardino nell' enumerazione che fa delle mercatanzie, che arrivarono in Anversa, circa l' anno 1560, parla dello zucchero, che questo porto riceveva dalla Spagna e dal Portogallo, come di una merce di conseguenza, e lo descrive come una produzione di Madera e delle Canarie. *Descriz. de' Paesi Bassi*, *pag.* 180, 181. Allora

Colonia sul Reno, in poco tempo si riunirono per formare la famosa lega Anseatica, divenuta

---

le piantagioni di zucchero non erano per anche introdotte nelle Indie occidentali, o almeno esse non vi si erano cotanto estese, che potessero formare nel *medio evo* un oggetto di commercio. Quantunque lo zucchero fosse tuttavia assai raro, e non si adoperasse da tutti, consta nondimeno, ch' esso formava un insigne ramo di commercio della nazione italiana.

Le mercatanzie d' ogni specie, che gl' Italiani somministravano agli altri Stati europei, procuravano alla loro nazione un' ottima accoglienza in ogni paese. Essi stabilironsi in Francia, nel secolo XIII, con amplissimi privilegi; poichè non solo ottennero tutte le esenzioni, che potevano favorire il lor commercio, ma loro accordaronsi ancora diritti e personali prerogative, di cui neppùr godevano i naturali del regno. *Ordin.*, *tom.* 4, *p.* 668. Si fece un regolamento speciale per dispensarli dal diritto di *Aubaine* in caso di morte. *Ibid. pag.* 670. Siccome i Lombardi assorbivano tutto il commercio delle contrade, ove fermavano il loro domicilio, così divennero in breve possessori di tutto il danaro, che circolava in quelle parti. Quindi la specie monetata diventò nelle lor mani non solo un segno, che rappresentava il valor delle merci, ma un oggetto altresì di commercio, per cui facevano, anche come banchieri, immensi guadagni. In un' Ordinanza dell' anno 1295, vien loro dato il nome di *Mercatores* e di *Campsores*. Usarono, per verità, così in questo come negli altri articoli del loro traffico, un poco di quello spirito di rapacità, naturale ai monopolisti, e da cui non vale a ritenerli il più bell' aspetto di una vicina abbondanza. Un' assurda opinione, che regnave in quel tempo, era in qualche modo la causa delle eccessive loro domande, e potrebbesi allegarla in loro

poi sì formidabile, che i più potenti monarchi furon veduti ricercarne l'alleanza e temerne la inimicizia.

---

giustificazione. Il commercio non può farsi con vantaggio, qualora non si accordi a chi impresta danaro, un profitto certo per l'impiego del danaro stesso, in compenso de' rischi, a cui sono esposti i suoi capitali in mano di un terzo. Questo profitto è determinato dalla legge, in tutti i paesi commercianti, e chiamasi l'interesse legale del danaro. Ma alcuni Padri della Chiesa aveano malamente applicato all'interesse legale i passi della Scrittura, che vietano l'usura, e lo aveano condannato come peccaminoso. Gli Scolastici, sedotti da Aristotile, di cui ciecamente e senza esame seguitavano le opinioni, adottarono la stessa severità, ed anche autorizzarono un tal errore. BLACKSTONE, *Comm. on the laws of England*, *vol.* 2, *pag.* 455. Di questo modo i Lombardi trovaronsi impegnati in un traffico, riguardato come colpevole e odioso; e s'erano scoperti, venivano gastigati. Non si contentarono dunque più dell'utile moderato, che avrebbon potuto richiedere, se il commercio del danaro fosse stato libero ed autorizzato dalle leggi; ma pretesero una somma proporzionata al rischio del capitale, ed alla pena, in cui potevano incorrere per l'usura. Si osserva, che nel secolo XIII l'interesse ordinario che ricercavano, era del venti per cento. MURAT. *Antiquit. Ital.*, *vol.* 1, *pag.* 892. Circa il principio del secolo stesso, la Contessa di Fiandra, obbligata a trovar danaro pel riscatto del suo marito, s'indirizzò a mercanti italiani o ebrei, e il più basso interesse, che potè ottenerne, fu del venti per cento; poichè vi fu tra loro chi ne volle persino il trenta. MARTENNE et DURAND, *Thesaur. Anecdotorum*, *v.* 1, *pag.* 886. Nel secolo XIV, Filippo IV ridusse al venti per cento l'interesse legale del de-

I membri di questa potente confederazione formarono il primo regolamento sistematico di

---

naro per le fiere di Sciampagna. *Ordin.*, *tom.* 1, *p.* 484. L'interesse in Aragona era alquanto più discreto. Nel 1242, Giacomo I, lo determinò con una legge al diciotto per cento. Petr. de Marca, *Marca sive Limes Hispan. ap.* 1433. Fin dall'anno 1490 esso era giunto in Piacenza al quaranta per cento; e ciò dee sembrar tanto più straordinario, quanto più si trovava allora ampliato considerabilmente il commercio degli Stati d'Italia. *Memorie storiche di Piacenza*, *tom.* 8, *p.* 104. *Piac.* 1750. Leggesi in Guicciardino, che Carlo V, nei suoi dominj de' Paesi Bassi, avea stabilito l'interesse del danaro al dodici per cento; e nel tempo, in cui questo Storico scrivea; cioè verso l'anno 1560, non era fuori dell'ordinario l'esiger più di questa somma. Reputa egli nondimeno esorbitante tal interesse, e dimostra i pessimi effetti, che ne ridondano al commercio ed all'agricoltura. *Descriz. de' Paesi Bassi*, *p.* 172. Un sì enorme interesse del danaro basta da sè solo a provare, che prodigiosi erano i guadagni del commercio. Nel secolo XIII i Lombardi si stabilirono eziandio in Inghilterra, ed anche oggidì v'è in Londra una gran contrada, che porta il nome loro. Eglino quivi godettero insigni privilegi, e v' introdussero un assai ampio commercio, soprattutto come banchieri. Vedi Anderson, *Cronich. deduct. comm. vol.* 1, *pag.* 137, 160, 204, 231, ove si citano le ordinanze, e le altre autorità, che confermano la concessione di tai privilegi. Il principal deposito però delle merci d'Italia si fece a Bruges. La navigazione era allora così imperfetta, che una sola estate non bastava per un viaggio dal mar Baltico fino al Mediterraneo. Quindi si giudicò necessario di formare un magazzino a mezza strada, fra le città mercantili del settentrione e quelle d'I-

commercio, che sia stato conosciuto nel *medio evo*, e lo mantennero costantemente, attenen-

---

talia. Bruges parve la piazza più comoda di tutte le altre; e la scelta di questa città fu una sorgente di ricchezze per li Paesi Bassi; Bruges era tutt'a un tempo il magazzino delle lane d'Inghilterra, delle manifatture di panni e di lino dei Paesi Bassi, delle munizioni di marina, e dell'altre merci del Nord; in una parola, di quanto veniva colà recato dagl'Italiani, o in genere di merci dell'Indie, ovvero delle proprie produzioni. Basta un sol fatto per provare l'estensione del commercio, che facea Bruges con Venezia, in produzioni dell'India. Nel 1318 cinque galeotte Veneziane, piene di mercanzie indiane, arrivarono a Bruges per vendere i loro carichi, in occasione di quella fiera. *Guicciar. descriz. de' Paesi Bassi*, *pag.* 174. Le galeotte erano vascelli di grandissima portata, e Bruges passava per il maggior mercato di tutta l'Europa. Di tutto questo trovansi prove infinite nelle storie, e nelle Memorie de' secoli XIII e XIV; ma in vece di moltiplicar le citazioni, rimetterò i miei leggitori ad *Anderson*, *vol.* 1, *pag.* 12, 137, 246, *ec.* La natura di quest'opera non mi permette di entrare in minute particolarità. Sonovi però alcuni fatti separati, che porgono un'alta idea della ricchezza degli Stati mercantili di Fiandra e d'Italia. Il Duca del Brabante, nel 1339, diede in moglie sua figlia al principe Nero, figlio d'Odoardo III, re d'Inghilterra, e gli diede una dote, che ascese a trecentomila lire sterline. Rymer, *Foedera*, *v.* 5, *pag.* 113. Giovanni Galeazzo, Duca di Milano, conchiuse nel 1367 il matrimonio di sua figlia con Leonello duca di Clarenza, terzogenito d'Odoardo, a cui portò in dote 200 mila lire della stessa moneta. Rymer, *Foedera*, *vol.* 6, *pag.* 547. Somme sì esorbitanti, che di gran lunga sorpassano quelle, che

dosi a leggi comuni, fatte nelle loro generali assemblee. Essi fornirono al resto dell' Europa

---

sborsavano in simili incontri i più potenti monarchi, e che mettono stupore sino al nostro secolo, in cui si è tanto accresciuta in Europa la massa delle ricchezze, erano senza dubbio l'effetto del lucroso commercio, che facea piovere in queste parti il danaro in tanta copia. La prima fonte d'opulenza per le città situate sul Baltico, sembra che fosse la pesca delle aringhe. Questo pesce trovavasi allora nelle coste di Svezia e Danimarca, come abbonda oggidì lungo le coste della Gran Brettagna. Ecco come un autore del secolo XIII descrive gli effetti di questa pesca. I Danesi, egli dice, andavano anticamente vestiti a guisa di poveri marinai, ma a' dì nostri sono coperti di scarlatto, di porpora e di tela finissima. Tante ricchezze loro derivano dall'annua pesca, che fanno delle aringhe, sopra la costa della Scania; posciachè tutte le nazioni fanno capo da loro, e vi portano l'oro, l'argento e qualunque agiatezza del lusso, per cambiar le derrate colle aringhe, che sono per essi un dono prezioso della Provvidenza. Arnoldus *Lubecensis, ap. Conring. de urbib. German.* § 87.

La lega Anseatica è il più potente trattato di commercio, di cui faccia menzione la storia. La sua origine cade intorno la fine del secolo XII, ed i motivi della sua unione trovansi descritti da Knipschild. *Tractatus historico-juridicus, de juribus civitatis imper. lib.* 1, c. 4. Anderson ha parlato de' fatti principali, relativi ai progressi del commercio di questi confederati, ai privilegi da loro ottenuti in varî paesi, alle gloriose guerre da essi sostenute contro molti sovrani, finalmente al coraggio e allo zelo da lor dimostrato nel difendere quei privilegi e diritti, senza di cui il commercio non può mai dilatarsi, nè prosperare. I vi-

le munizioni di marina, e destinarono varie città, di cui la più insigne era Bruges nelle

gorosi sforzi di una società, intesa unicamente agli oggetti di commercio, non tardarono molto a diffondere in tutti i paesi dell'Europa idee, sino allora incognite, di buon ordine e di giustizia.

Nell'Inghilterra lentissimi furono i progressi del commercio, e se ne vede ben la ragione. Per tutto il tempo della sassone oligarchia, la gran Brettagna, divisa in molti piccoli regni, i quali erano gli uni cogli altri in perpetua guerra, trovavasi esposta alle crudeli invasioni de' Danesi e degli altri pirati del Settentrione. Immersa nella barbarie e nell'ignoranza, non era dunque in istato di attendere al commercio, nè di stabilire un sistema utile e salutare di civile amministrazione. Quando poi la riunione di tutte le Corone sopra un sol capo, sembrava presagire una più felice prospettiva, la conquista de' Normanni venne a guastar tutto. Un tale avvenimento diede una sì gagliarda scossa all'Inghilterra, e vi cagionò una sì repentina e totale rivoluzione nelle proprietà, che la nazione per molti regni consecutivi non fu in grado di risorgere. Mentre incominciava la costituzione a rassodarsi, e che gli Inglesi, essendosi incorporati coi loro vincitori, non formavano più che uno stesso popolo, la Nazione s'impegnò con non meno di ardore, che d'imprudenza, a sostenere le pretensioni de' suoi Sovrani alla Corona di Francia, e profuse le sue forze ed il suo genio in lunghi e violenti tentativi, che volle fare per la conquista di quel Reame. Poichè una serie di perdite e di disgrazie arrestò il corso di questa fatale frenesia, e che la Nazione incominciando a goder qualche riposo, ebbe l'agio di respirare e di ricuperar le sue forze, le sanguinose dissenzioni insorte fra le Case di Yorck e di Lancaster sommersero di nuovo il Regno in un

Fiandre, per costruirvi magazzini, dove con molta esattezza e regolarità si facevano i loro

---

abisso di altre calamità. In questa guisa, oltre gli ostacoli ordinarj, che frapponevano al commercio d'Inghilterra la natura del feudale governo, e i barbari costumi del *medio evo*, i suoi progressi vennero impediti pur anche da cagioni particolari. Una serie di avvenimenti così contrarj allo spirito di commercio, sarebbe bastato ad estinguerne o almeno a sospenderne l'attività, quand'anche fossero state ad esso favorevoli tutte le altre circostanze. La nazione inglese fu dunque una delle ultime in Europa, che profittò de' vantaggi ricevuti dalla natura per negoziare. Prima del regno di Odoardo III, le lane d'Inghilterra, tranne la poca quantità che se ne consumava in certo panno ruvido per gli abitanti, tutte vendevansi ai Fiamminghi ed ai Lombardi, che le riducevano in manifatture. Quantunque Odoardo, nel 1326, principiasse ad invitar nell' Inghilterra alcuni tessitori dalle Fiandre, passò molto tempo prima che gl'Inglesi fossero in istato di fabbricar panni ad uso degli stranieri; e perciò l'estrazione delle lane in natura, proseguì ad essere il principal fondamento del loro traffico. Veggasi la storia del commercio di Anderson, e si troverà, che tutte le merci forestiere arrivavano in Inghilterra per mezzo dei mercanti lombardi o anseatici. I porti di quest'isola erano frequentati da vascelli del Settentrione e del Mezzodì dell'Europa, e gli esteri s'arricchivano tranquillamente a spese della nazione, che provvedevano di quanto le abbisognava. Il primo trattato di commercio, di cui si faccia memoria nella Storia d' Inghilterra, è quello che si stipulò nel 1217 con Achino re di Norvegia. *Anderson*, *vol.* 1, *pag.* 108; ma essa non si arrischiò a mercatare nel mar Baltico sopra i propri suoi legni, se non al principio del secolo XIX.

negozj. Quivi i Lombardi portavano le derrate dell'Indie con le manifatture d'Italia, le quali si permutavano in più voluminose, ma non meno utili mercatanzie, provenienti dal Settentrione. I negozianti anseatici recavano poi ne' porti del mar Baltico i carichi, che ricevevano dai Lombardi, o li trasferivano, pei fiumi principali, fin nel cuore della Germania.

Questa regolare comunicazione, che si era aperta fra i popoli settentrionali e meridionali dell'Europa, insegnò loro a conoscere i vicendevoli bisogni. Lo straordinario consumo, che facevasi in poco tempo delle mercanzie di ogni sorte, destò l'emulazione degli abitanti de' Paesi Bassi, e fece sì, che questi vigorosamente si applicarono a perfezionare e a dilatare le due gran manifatture di lana e di cotone, per cui

---

Ibid. 151. Solamente dopo la metà del secolo XV, ne spedì alcuni nel Mediterraneo. *Ibid. pag.* 177; e pochissimo tempo avanti quest'epoca, alcuni altri aveano fatto vela verso i porti di Spagna e di Portogallo. Se mi sono un poco diffuso sulla lentezza del commercio degl'Inglesi, l'ho fatto perchè niuno avea finora esaminato questo punto colla debita attenzione. Intanto il concorso degli stranieri ne' porti dell' Inghilterra, unito alla comunicazione fra i vari paesi dell'Europa, che sempre era andata dilatandosi, dopo il principio del secolo XII, basta a giustificare tutte le osservazioni e le riflessioni da me fatte nel testo, sopra l'influenza del commercio, relativamente ai costumi ed alla Società.

quella regione era già famosa, sino dal secolo di Carlo Magno. Siccome Bruges diventò il centro di riunione fra li negozianti lombardi e quelli delle città anseatiche; così i Fiamminghi cogli uni e cogli altri in detta città avevano occasione di trafficare: e l'estensione ed il buon successo di questo commercio fece nascere generalmente in questo popolo un'industria abituale, che per lungo tempo rese le Fiandre, e le province convicine il paese più ricco, il più popolato, e il meglio coltivato di Europa.

Odoardo III, re d'Inghilterra, fu sorpreso della floridezza di queste province, nè durò fatica a scoprirne la vera origine. Ancor egli seriamente pensò ai mezzi di promovere l'industria ne' suoi sudditi, i quali allora non ravvisando i vantaggi della loro situazione, ed ignorando da che fonte dovesse un giorno diffondersi l'opulenza in tutta la loro isola, trascuravano totalmente il commercio, e non tentavano tampoco d'imitare le manifatture, di cui essi agli esteri somministravano i materiali. Odoardo impegnò gli artefici fiamminghi a trasportarsi nel suo regno, e fece molte buone leggi per l'incoraggiamento e per la buona direzione del commercio. Alle sue cure è debitrice l'Inghilterra dello stabilimento delle sue manifatture di lana. Questo principe rivolse il genio attivo e intraprendente del suo popolo verso la coltura di quelle arti, che hanno poi innalzato gl'In-

glesi al primo rango fra le nazioni commercianti.

I progressi del commercio e della comunicazione, stabilitasi fra i varj popoli, sembreranno poco considerabili, qualora si vogliano paragonare alla rapidità ed all' estensione di quelli, che si sono fatti negli ultimi due secoli; ma pure si reputeranno prodigiosi, ogniqualvolta ben si consideri lo stato dell'Europa prima del secolo XII. Un tal cambiamento non poteva non produrre i più grandi effetti; poichè il commercio tende a indebolire i pregiudizj che fomentano la separazione e la reciproca animosità delle nazioni; rende dolci e puliti i costumi degli uomini, stringendoli con uno dei più forti vincoli dell' umanità, qual si è quello di soddisfare ai loro scambievoli bisogni; li dispone alla pace formando in ciascuno Stato un ordine di cittadini, personalmente interessati a mantenere la generale tanquillità. Da che lo spirito commerciale incomincia ad acquistar vigore ed ascendente in uno Stato, immediatamente nel suo governo, nelle sue alleanze, nelle sue guerre, e ne' suoi trattati un nuovo genio si manifesta. Se ne trovano le più indubitate prove nella storia degli Stati d'Italia, della lega anseatica, e delle città de' Paesi Bassi, durante il periodo, di cui abbiamo parlato. A proporzione che il commercio andò penetrando presso i varj popoli dell'Europa, furono essi veduti successivamente rivolger l'attenzione verso gli

oggetti, che occupano tutte le nazioni colte, e adottare i costumi, che ne distinguono il carattere.

FINE DEL TOMO I.

